

TECA
ESTII

OTO

OTTECA
ALE
DICA

14656

8

BIBLIOTECA
GIURIS E GIUSTIZIA

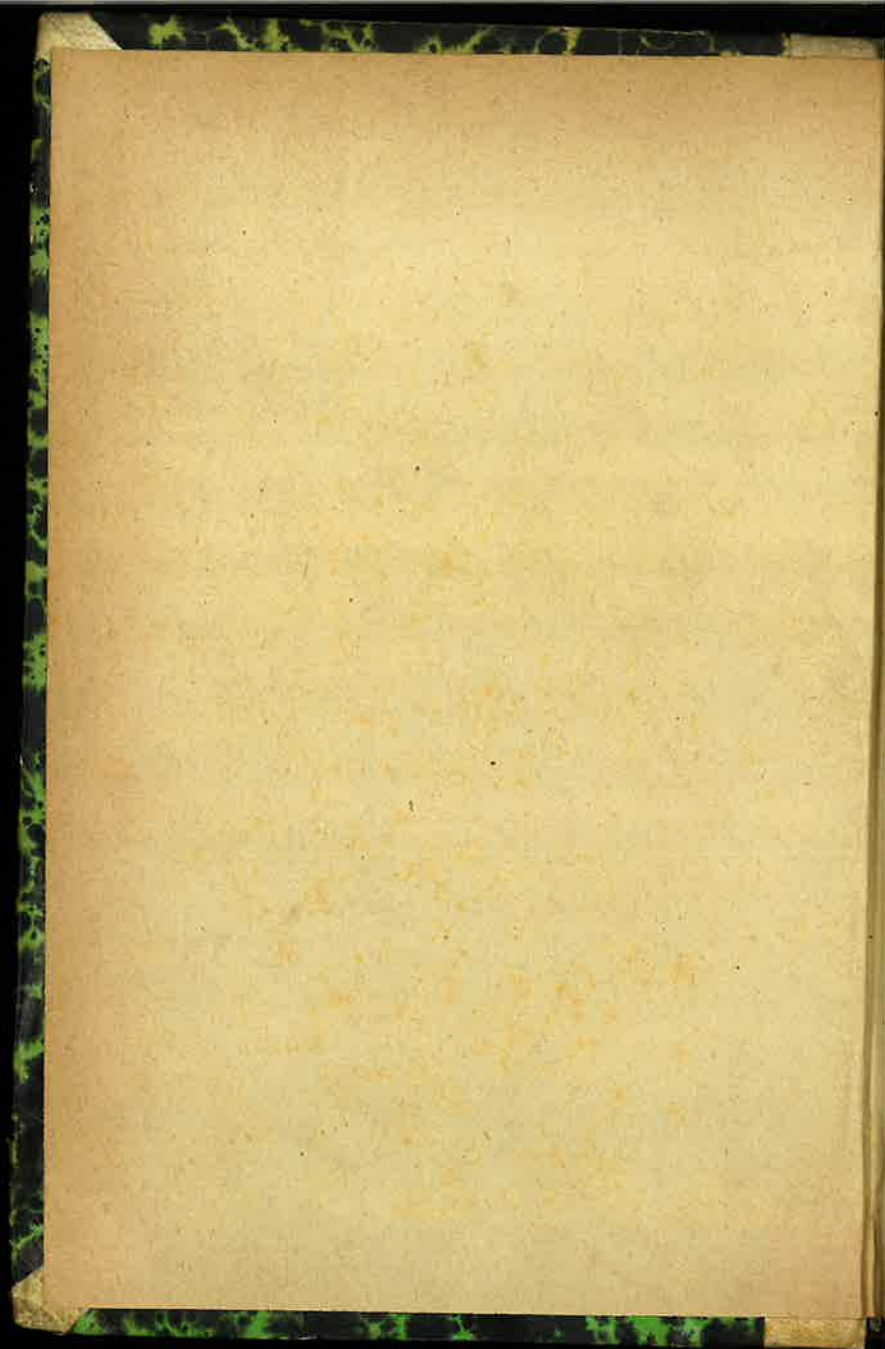
LEGGE
SULLA
RIFORMA
DEL
PROCEDIMENTO
SOMMARIO

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIS E GIUSTIZIA

2683

MSR 1468

E
2688



17 Mus 50

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

E
02688

u 57P70

MSR 14656

publ.
in G. U.
8/4/90
u. 83

de completa

in SRBIA

M 900000 850

2004

HEP

ATTI PARLAMENTARI

E 2688

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

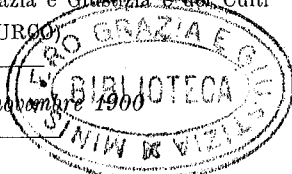
presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

(GIANTURCO)

14656
Registro d'Ingresso

14656

Seduta del 26 novembre 1900



SIGNORI! — Nella seduta del 2 dicembre 1897, ebbi l'onore di presentare alla Camera un disegno di legge per la riforma del procedimento sommario (1), nella cui compilazione tenni conto delle proposte contenute nella lunga serie dei progetti anteriormente presentati su tale argomento, a cominciare da quello dell'onorevole Catucci del 5 febbraio 1868, fino ai due ultimi, e più completi, l'uno della Commissione della Camera (relatore Morelli-Gualtierotti) dell'11 giugno 1892, e l'altra del Ministro Bonacci del 27 marzo 1893.

Quel disegno di legge, fatto proprio dal mio successore, onorevole Zanardelli, ottenne benevola accoglienza dagli uffici e dalla Commissione parlamentare, la quale nella seduta dell'8 luglio 1897 (relatore l'onorevole Pozzi Domenico) (2) ve ne raccomandò l'approvazione con lievi emendamenti. Chiusa la Sessione, e ripresentato lo stesso disegno dal ministro Finocchiaro-Aprile, la Camera deliberava, nella seduta del 18 novembre 1898, di riprenderlo allo stato di relazione.

Questi precedenti indussero il ministro Bonasi, succeduto all'onorevole Finocchiaro-Aprile, a sottoporlo nuovamente, nella terza Sessione della passata Legislatura, al vostro esame, con poche aggiunte, che, senza alterarlo, lo chiarivano in alcuni punti e lo completavano (3). Ma, come è noto, le vicende parlamentari non ne consentirono la discussione.

(1) Camera dei deputati, Legislatura XIX, 4^a Sessione 1896-97, disegno di legge n. 207. — V. nota a pag. seguente.

(2) Camera dei deputati, Legislatura XX, 1^a Sessione 1897-98, disegno di legge n. 207-A. — V. nota a pag. seguente.

(3) Camera dei deputati, Legislatura XX, 3^a Sessione 1899-1900, disegno di legge 182. — V. nota a pag. seguente.

Confortato dal favore col quale il mio progetto del 1897 è stato fin qui accolto, ho creduto mio dovere di ripresentarlo ancora una volta al vostro giudizio, introducendovi poche modificazioni suggerite o dalla Commissione del 1898, o dal ministro Bonasi, o dall'esperienza.

Non mi soffermerò a farne un'ampia esposizione ed illustrazione, per non ripetere quanto è detto nella mia relazione del 2 dicembre 1897, in quella dell'onorevole Pozzi dell'8 luglio 1898, e nell'altra dell'onorevole Bonasi del 5 marzo 1900 (1), alle

(1) È opportuno quindi riportare testualmente qui in nota una di seguito all'altra le relazioni 2 dicembre 1897 alla Camera dello stesso Ministro Gianturco, 11 giugno 1892 della Commissione (relatore on. Morelli Gualtierotti) incaricata dell'esame del disegno di legge del Ministro Ferraris, 27 marzo 1893 del Ministro Bonacci al Senato, e 5 marzo 1900 alla Camera del Ministro Bonasi, mentre la relazione 8 luglio 1898 dell'onorevole Pozzi trovasi riportata in allegato a pag. 54:

A) — **Camera Deputati, Leg. XIX 1^a sessione 1896-97 stampato 207** — ONOREVOLI COLLEGGHI! — È lunga la serie dei disegni di legge presentati al Parlamento per la riforma del procedimento sommario, a cominciare da quello dell'onorevole Catucci del 5 febbraio 1868 fino agli ultimi due presentati:

il primo alla Camera dei deputati nella seduta 11 giugno 1892 dalla Commissione (relatore onorevole Morelli Gualtierotti [V. nota a pag. 40]) incaricata dell'esame del disegno di legge del ministro Ferraris, approvato dal Senato del Regno nella tornata del 25 agosto 1891;

l'altro al Senato nella tornata del 27 marzo 1893 dal ministro di grazia e giustizia onorevole Bonacci (V. nota a pag. 30), che accettava in massima quello formulato dalla Commissione della Camera, apportandovi alcuni miglioramenti.

Nelle relazioni illustrative di questi due disegni di legge venne esposta la storia degli studi e delle proposte anteriori, e stimo perciò superfluo ripeterla. (V. lettere B e C in seguito alla presente nota pag. 10 e 30). Certo il succedersi degli studi e dei progetti dimostra quanto vivamente fosse sentito il bisogno della riforma.

Il che derivò non pure dall'essere incomplete le disposizioni che nel Codice regolano con troppa parsimonia il procedimento sommario, ma eziandio dal fatto che, contro le previsioni del legislatore del 1865, il sommario divenne la regola ed il procedimento formale l'eccezione.

In fatti dall'ultima statistica pubblicata si desumono le seguenti percentuali delle cause trattate nel 1895 col procedimento sommario:

1^o in prima istanza avanti i tribunali:

	Cause civili	Cause commerciali
Italia Settentrionale	86.79	95.51
» Centrale	95.89	99.37
» Meridionale	99.44	100
Sicilia	94.92	93.58
Sardegna	93.22	100
Regno	94.46	97.69

2^o in secondo grado avanti le Corti di appello:

	Cause civili	Cause commerciali
Italia Settentrionale	79.23	91.15
» Centrale	94.49	98.89
» Meridionale	99.57	100
Sicilia	97.67	100
Sardegna	81.55	94.12
Regno	93.34	95.71

Le cause di cognizione diretta delle Corti d'appello furono trattate tutte col procedimento sommario.

quali mi riporto; mi limiterò soltanto a riassumere brevemente le ragioni giustificative delle singole disposizioni.
Il concetto fondamentale della riforma consiste nell'inver-

Inutile sarebbe il confronto con la statistica degli anni precedenti, perchè presenta differenze così poco rilevanti, da potersi ritenere semplici oscillazioni.
Alla indugiata riforma supplirono le consuetudini forensi, che man mano andarono introducendosi con l'assenso e la cooperazione della magistratura giudicante, la quale fu larga, in generale, nell'accordare differimenti delle cause — mercé cui vennero a temperarsi i difetti di una procedura quasi precipitosa — e nel consentire alle parti di difendersi dalle dimande od eccezioni proposte nel momento della discussione con postume note defensionali.

Senonchè le consuetudini invalse, se fecero sentir meno l'urgenza della riforma, non ne tolsero punto il bisogno e l'utilità: dappoichè, come era naturale che avvenisse, esse non sono state in ogni dove le stesse, nè sempre ne è pacifica l'applicazione, contrastata talvolta dai cozzanti interessi delle parti; e per necessità di cose domina sempre l'equo arbitrio del magistrato nell'accordare differimenti, e, secondo i diversi temperamenti e la maggiore o minore fermezza delle persone, verificasi non infrequentemente o soverchia larghezza e condiscendenza, od eccessiva severità: e l'uno e l'altro estremo danno origine a lamenti e querimonie, che talvolta assumono i caratteri di conflitto fra la magistratura ed il foro.
Rimuovere le cause di questi lamenti ed insieme l'occasione ad altriti, che perturbano l'armonia sommamente desiderabile tra foro e magistratura, regolando le facoltà alle parti e temperando l'equo arbitrio del magistrato;

trarre profitto dalla lunga esperienza di oltre un trentennio, codificando quelle consuetudini forensi che meglio corrispondano all'intento di conciliare la semplicità e celerità delle forme con le cautele necessarie ad eliminare il pericolo di insidiose sorprese;

ridurre ad unità la varietà delle consuetudini stesse, conferendo ad esse la stabilità e certezza del precetto di legge, che tanto riesce più accetto quanto meglio armonizza con i costumi dai quali sorge;

tali sono i fini ai quali miravano gli ultimi progetti, ed ai quali è informato il presente disegno di legge che di poco si discosta da quello dell'onorevole Bonacci.

Ed ora brevi osservazioni sulle singole disposizioni del progetto.
Seguendo i dettami dell'esperienza, si dispone negli articoli 1 e 2 che tutte le cause siano iniziale col procedimento sommario e che ogni citazione sia fatta ad udienza fissa: salva la facoltà di mutare il procedimento sommario nel formale con provvedimento dato dal presidente, quando le parti siano d'accordo, ovvero dal Collegio, sull'istanza di una delle parti od anche di ufficio. In qualunque stadio della causa si può mutare il procedimento da sommario in formale, o da questo fare ritorno al sommario.

Sorgendo contestazione, è data facoltà al presidente di ordinare il deposito degli atti e dei documenti, affinché la decisione sul procedimento da seguirsi sia emessa *cognita causa*.

Iniziandosi ogni causa col procedimento sommario, bisogna regolare in modo diverso da quello stabilito nel Codice i termini prescritti dagli articoli 158, 393, 164 e 394; e a ciò provvede l'ultimo capoverso dell'articolo 2.

Non è raro il caso, specialmente nelle citazioni in grado di appello, che si assegnino per la discussione della causa un'udienza molto lontana. Per rimediare a questo artificio dilatorio si è data facoltà all'altra parte di fissare un'udienza più prossima con semplice citazione per biglietto; fermo però l'obbligo di osservare i termini per comparire fissati dalla legge, al fine di impedire facili sorprese.

Provvede l'articolo 3 alla iscrizione della causa sul ruolo di spedizione. Per l'ordine del servizio interno, specialmente nei Collegi innanzi ai quali sono molte numerose le cause, è sembrato opportuno stabilire che, di regola, l'iscrizione debba farsi non più tardi del giorno che precede l'udienza, e, solo per eccezione, possa aver luogo nel giorno stesso dell'udienza, purchè il presidente lo permetta, ovvero l'ordinata abbreviazione del termine a comparire lo richieda.

Però anche in questi casi eccezionali la iscrizione deve farsi prima dell'ora fis-

tire, sanzionando la pratica ormai generalmente invalsa nei nostri tribunali, il sistema del Codice di procedura civile, col porre come regola generale il procedimento sommario e come

sata per l'apertura dell'udienza, non dovendosi permettere che questa s'indugi per dar luogo ad iscrizioni tardive, e molto meno che la iscrizione si faccia durante l'udienza, sia per riguardi d'ordine interno, sia per evitare eventuali insidie all'altra parte.

L'articolo 4 dà facoltà alle parti d'anticipare la comunicazione de' documenti mediante deposito di essi in cancelleria; e, quando i documenti siano depositati, l'altra parte avrà diritto di prenderne cognizione, farne copia od estratti ed ottenerne copia legale a spese sue. Perché poi non sia illusorio od insidioso il deposito, prescrive che esso si faccia due giorni prima dell'udienza, e che se ne dia preventivo avviso all'altra parte.

Il deposito di tutti i documenti conferisce a chi lo ha eseguito il diritto di evitare il differimento della causa e di pretendere che questa sia discussa nell'udienza fissata in citazione.

Questo diritto però vien meno in due casi: quando occorra rinnovare la citazione, ai termini del capoverso dell'articolo 382 del Codice di procedura civile; e quando il Collegio riconosca l'esistenza di gravi motivi che giustifichino un breve rinvio; nel qual caso questi gravi motivi saranno enunciati specificamente nel provvedimento.

L'articolo 5 disciplina i differimenti nei casi nei quali non siavi stato il deposito di cui all'articolo precedente.

Scopo legittimo dei differimenti è di dare agio e tempo a preparare i mezzi di difesa e maturarne la discussione, quando i buoni uffici di persone amiche ed i consigli d'onesti patrocinatori non approdino ad un'equa transazione. Onde appare utile ed opportuna una ragionevole larghezza, temperata però in modo che non degeneri in abuso.

Dalla citata statistica giudiziaria per l'anno 1895 — la prima a dare notizia dei differimenti in ordine alle cause decise — rilevasi il bisogno di porre un freno alla licenza: apprendendosi da essa che innanzi ai tribunali fu eccessiva la condiscendenza ad accordarli (in 45 casi fino ad oltre 30 ed in un caso fino a 70), specialmente in Sicilia, dove in circa due terzi delle cause decise, furono concessi da tre a dieci rinvii, ed in poco meno d'un decimo più di dieci e talora più di venti. Anche avanti le Corti d'appello, quantunque con minor frequenza, si ebbero troppo numerosi differimenti.

Giova trascrivere dal volume della suddetta statistica il seguente quadro:

Percentuale dei rinvii delle cause decise con sentenza.

	Senza rinvio	DOPO RINVII				
		1 a 2	3 a 5	6 a 10	11 a 20	+ di 20
1° Tribunali.						
Italia settentrionale	39.99	31.92	49.91	6.70	1.24	0.21
Italia centrale	34.12	24.79	24.19	43.59	2.97	0.34
Napoletano	13.14	29.33	44.05	11.53	1.65	0.30
Sicilia	9.77	48.39	29.95	34.08	6.89	0.92
Sardegna	33.69	28.05	25.57	40.82	1.87	"
2° Corti d'appello.						
Italia settentrionale	63.69	23.88	9.71	2.51	0.21	"
Italia centrale	63.66	43.67	15.24	6.69	0.66	0.08
Napoletano	48.03	24.05	18.91	7.27	1.65	0.09
Sicilia	41.18	40.70	18.24	20.26	8.47	1.15
Sardegna	76.97	40.81	9.27	2.53	0.42	"

eccezione il formale; inversione che porta seco la necessità di temperare, con opportuni correttivi, i difetti dell'attuale rito sommario, troppo sollecito e precipitoso, codificando quelle con-

Le disposizioni proposte, mentre consentono una ragionevole larghezza, non vietando di differire la causa ad udienza lontana, hanno il dovuto riguardo al decoro del Collegio ed insieme all'interesse delle parti. Non è infrequente, infatti, il lamento delle parti per i troppo numerosi differimenti, che sebbene siano quasi sempre concordati fra i loro procuratori, pure vengono erroneamente da esse attribuiti ad accidia dei magistrati, contro i quali elevano querimonie talvolta irriverenti, sempre pregiudizievoli al decoro ed alla estimazione pubblica, della quale necessita che essi siano ognora circondati.

Si previene coll'articolo 6 l'inconveniente che i procuratori senza costituirsi, o personalmente le parti nelle cause commerciali, compariscano per ottenere differimenti, e poi si rendano contumaci per far riaprire a momento opportuno la discussione. *Semel praesens, semper praesens*: donde la necessità che sia constatata ed accertata la comparizione nella prima udienza in cui il procuratore o la parte si presenta.

Riguardo alle dichiarazioni di residenza o domicilio, ed alla elezione di domicilio, nulla variata delle norme ora vigenti; però si è espressamente accordata la facoltà, in qualche luogo già introdotta nell'uso del Foro, di fare nel mandato tali dichiarazioni, provvedendo pel rimanente gli articoli del Codice, che permettono o prescrivono che siano fatte nella citazione e ne determinano le forme. E si è prescritta l'esibizione e non la consegna al cancelliere degli atti contenenti tali dichiarazioni, perchè, in caso che la causa venga differita, essi possano essere restituiti ai procuratori dopo l'annotazione nel foglio di udienza.

Pervenuta la causa alla discussione, debbono le parti scambiarsi le copie delle comparse conclusionali contenenti l'elenco dei nuovi documenti prodotti all'udienza, e comunicarsi tutti i documenti non depositati precedentemente. Ogni modificazione od aggiunta nelle comparse e negli elenchi deve essere riprodotta esattamente sulla copia. E poichè talvolta accade che le aggiunte o le modificazioni facciano durante la discussione e manchi il tempo per riprodurle sulla copia — specialmente quando i procuratori siano molti e dinanzi a Collegi presso i quali affollansi le cause — si è permesso, in conformità di una cortese costumanza di alcuni luoghi, di supplire alla riproduzione delle postille sulla copia con l'apposizione del visto dell'altra parte sull'originale della comparsa.

Scambiate le conclusioni e comunicati i documenti, possono le parti repartire utile di meglio ponderare le reciproche loro ragioni; epperò si è consentito, qualora lo chiedano d'accordo, il rinvio della discussione ad altra udienza.

Quando poi una parte al momento della discussione, deduca nuove domande ed eccezioni, o produca nuovi documenti, che per importanza o per numero richiedano maturo esame, presentandosi allora il pericolo della insidia o della sorpresa, si è dato diritto all'altra parte di ottenere il differimento della discussione.

Nè debbesi impedire al magistrato di apprezzare anche d'ufficio in questi casi la difficoltà della causa e rinviarne la discussione ad una prossima udienza. Ed affinchè il rinvio riesca efficace allo scopo, è mestieri che vi sia associato il provvedimento del deposito degli atti e dei documenti in cancelleria perchè reciprocamente le parti possano nell'intervallo esaminarli. Queste norme sono contenute negli articoli 7 e 8.

L'articolo 9 regola la consegna dei fascicoli, dopo chiusa la discussione, al cancelliere, prescrivendo al medesimo di apporre la sua firma sugli originali e di fare menzione delle postille, al fine che venga autenticamente accertato lo stato nel quale trovansi le comparse al momento della consegna.

Ogni maggior dovere che s'imponesse al cancelliere costituirebbe in udienza un compito scabroso e talvolta quasi impossibile ad eseguirsi per l'affollamento delle cause; e praticamente il precelto rischierebbe di rimanere lettera morta.

D'altra parte nell'articolo successivo provvedesi alla sincerità del giudizio mediante opportune cautele atte a sventare le macchinazioni e frustare ogni insidia. La riapertura della discussione che l'autorità giudiziaria può ordinare, e il potere

suetudini forensi che meglio corrispondono all'intento di conciliare la semplicità e celerità della forma con l'allontanamento del pericolo d'insidiose sorprese, e conferendo a tali

conferitole di reprimere sollecitamente gli eventuali abusi, di punire il procuratore colpevole mi piono a tale scopo garanzia sufficiente.

Quando le parti sono d'accordo per l'ammissione di mezzi istruttori provvedesi nel procedimento formale con ordinanza incidentale del presidente; ed è una strana anomalia che occorra invece una sentenza nel procedimento sommario, preordinato a conseguire una maggiore economia e celerità nel giudizio. A riparare a questo inconveniente è diretta la disposizione dell'articolo 11, il quale prescrive altresì che nel caso in cui la causa non sia iscritta sul ruolo di spedizione, si segua il procedimento incidentale di cui nell'articolo 206 del Codice di procedura civile.

Conformemente al disposto dell'articolo 186 del detto codice, che consente al presidente di delegare ad un giudice o consigliere la risoluzione degli incidenti, il progetto demanda l'ammissione e l'esecuzione di nuovi mezzi istruttori che siano stati concordati dalle parti prima della chiusura del verbale, al giudice o consigliere delegato per la esecuzione, purché questi appartenga al Collegio presso cui pende la causa.

A risparmio di citazioni non necessarie, si è permesso che, come il presidente negli incidenti, così il giudice delegato alla esecuzione di mezzi istruttori, quando sorgano quistioni incidentali, o quando sia compiuta la istruttoria, rimetta le parti ad udienza fissa, con provvedimento inserito nel verbale e non soggetto a notificazione.

Si agevola con l'articolo 12 la riproduzione delle cause cancellate o decadute dal ruolo, permettendosi la citazione per biglietto a breve termine quando le parti non siano state rimesse a udienza fissa.

L'articolo 13 è diretto a togliere la forma di ordinanze ai provvedimenti datin udienza, tranne a quello contemplato nella prima parte dell'articolo 2 (mutamento del procedimento da sommario in formale), prescrivendo che essi siano notati nel foglio di udienza, con diritto alle parti di averne copia, e che non siano soggetti a reclamo nè a notificazione, salvo che si tratti del provvedimento che ordini il ritorno dal procedimento formale al sommario, nel qual caso il provvedimento deve essere notificato ad evitare possibili sorprese.

È evidente poi che occorre coordinare a questa legge alcune disposizioni del Codice di procedura civile e di altre leggi relative: e come in altri casi consimili, chiedesi con l'ultimo articolo la facoltà di provvedere a tal fine con Regio decreto.

Voglio augurarmi che il presente disegno meriti la vostra approvazione, e che possa così introdursi una buona volta nei nostri procedimenti giudiziari la necessaria e lungamente attesa riforma.

Disegno di legge. — Art. 1. Tutte le citazioni a comparire in giudizio si fanno a udienza fissa.

Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata può con citazione per biglietto, notificata all'altra parte, fissare un'udienza più prossima, osservati i termini di legge.

Art. 2. Sono trattate col procedimento sommario tutte le cause, ad eccezione di quelle per le quali il procedimento formale sia ordinato dal presidente sull'accordo delle parti, ovvero dal tribunale o dalla Corte sull'istanza di una di esse, od anche d'ufficio.

In caso di disaccordo, il presidente può ordinare il deposito in cancelleria degli atti e dei documenti, e rinviare la causa alla udienza successiva per la deliberazione sul procedimento.

Il procedimento può mutarsi in qualunque stadio della causa.

Qualora siasi ordinato il procedimento formale, il deposito prescritto dagli articoli 158 e 393 del Codice di procedura civile dovrà farsi entro cinque giorni dalla data del relativo provvedimento, dalla scadenza dei quali decorrerà il termine fissato dagli articoli 164 e 394 dello stesso Codice.

norme consuetudinarie la stabilità e la certezza di precetti di legge.

Gli articoli 1 e 2, adunque, stabiliscono il principio che tutte

Art. 3. Nel procedimento sommario la causa deve iscriversi sul ruolo di spedizione non più tardi del giorno precedente l'udienza.

Tuttavia quando il presidente lo permetta, o l'abbreviazione del termine a comparire lo richieda, la causa può iscriversi nel giorno stesso dell'udienza, prima però dell'ora fissata per l'apertura della medesima.

Art. 4. Ciascuna delle parti ha facoltà di depositare i documenti nella cancelleria almeno due giorni prima di quello fissato per la udienza, dandone preventivamente avviso all'altra parte nella citazione, o con altro atto posteriore.

Le parti o i loro procuratori, sulla semplice esibizione della citazione, sono ammessi ad esaminare i documenti depositati nella cancelleria, a farne copie od estratti in carta libera, ed a farsene rilasciare a loro spese copia legale dal cancelliere.

La parte che ha eseguito il deposito di tutti i suoi documenti ha diritto di far discutere la causa nell'udienza stabilita, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 382 del Codice di procedura civile.

Tuttavia il Tribunale o la Corte può per gravi motivi, da enunciarsi specificamente nel provvedimento, rinviare la discussione della causa ad un'udienza prossima.

Art. 5. Qualora non siavi stato deposito di documenti, il primo differimento può essere accordato dal presidente, sull'istanza di una delle parti.

Per i successivi differimenti si richiede l'accordo delle parti, o il concorso di giusti motivi.

Dopo il terzo differimento, non ostante l'accordo dei procuratori, ove non concorrano giusti motivi, il presidente può ordinare che la causa sia discussa e posta in deliberazione, ovvero cancellata dal ruolo.

Soltanto col consenso dato dalle parti per iscritto con firme certificate vere dai rispettivi procuratori, o personalmente nelle cause commerciali, possono accordarsi ulteriori differimenti.

Art. 6. I procuratori, nella prima udienza in cui compariscono, devono esibire al cancelliere, che ne prende nota nel foglio di udienza, i mandati e gli atti di dichiarazione di residenza, o di elezione o dichiarazione di domicilio delle parti.

La dichiarazione di residenza e la elezione o dichiarazione di domicilio possono farsi anche nel mandato, salvo il disposto dell'articolo 393 del Codice di procedura civile.

Art. 7. Prima della discussione i procuratori, o le parti nelle cause commerciali, si comunicano le comparse conclusionali per copia, ed i documenti che non siano stati precedentemente depositati.

La comparsa conclusionale deve contenere anche l'elenco dei documenti prodotti in udienza e non depositati precedentemente.

Le aggiunte e le modificazioni negli originali delle comparse conclusionali e nello elenco devono essere esattamente riprodotte nelle copie comunicate all'altra parte, salvochè questa, o il suo procuratore, apponga il visto alle aggiunte ed alle modificazioni contenute negli originali.

Art. 8. Non ostante il disposto dell'articolo 5, il presidente, sull'accordo delle parti, può, dopo scambiate le comparse, rinviare la discussione ad altra udienza.

Quando una delle parti abbia dedotto nuove domande od eccezioni, o prodotto in udienza nuovi documenti che per importanza o per numero richiedano maturo esame, il presidente, sull'istanza dell'altra parte o anche d'ufficio, ordina che la discussione sia rinviata ad un'udienza prossima, e che intanto gli atti e i documenti siano depositati in cancelleria, perchè le parti possano esaminarli.

Art. 9. Chiusa la discussione, i fascicoli degli atti e dei documenti sono consegnati al cancelliere, il quale appone la sua firma sugli originali e sulle copie delle comparse conclusionali, facendo menzione delle postille.

Art. 10. L'autorità giudiziaria non può prendere in considerazione documenti

le citazioni a comparire in giudizio si debbono fare ad udienza fissa, e che tutte le cause vanno di regola trattate col procedimento sommario, riservando al presidente, sull'accordo delle

non regolarmente prodotti, comunicati, o depositati, ovvero non indicati negli elenchi.

Ove si riscontrino difformità tra gli originali e le copie delle comparse conclusionali o degli elenchi, od altre gravi irregolarità negli atti, l'autorità giudiziaria sentita in Camera di consiglio i procuratori delle parti per gli schiarimenti e le rettificazioni opportune, potrà ordinare la riapertura della discussione, e condannare il procuratore colpevole ad una pena pecuniaria da 50 a 500 lire, e, nei casi più gravi, anche alla sospensione dall'ufficio fino a 90 giorni.

Art. 11. Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori, se v'è l'accordo delle parti, il presidente provvede nella udienza o nel giorno successivo, delegando il giudice per la esecuzione, con ordinanza non soggetta a notificazione.

Se la causa non si trovi iscritta sul ruolo di spedizione, le parti procedono in conformità dell'articolo 206 del Codice di procedura civile.

Il giudice delegato per la istruzione, se fa parte del Tribunale o della Corte, avanti cui pende la causa, provvede all'ammissione ed esecuzione delle nuove prove concordate fra le parti prima della chiusura del processo verbale.

Compiuta l'istruttoria, o sorgendo quistioni incidentali, il giudice delegato mette le parti ad udienza fissa con provvedimento inserito nel processo verbale e non soggetto a notificazione.

Art. 12. La riproduzione della causa cancellata o decaduta dal ruolo di spedizione, quando le parti non siano state rimesse ad udienza fissa, viene fatta dalla parte più diligente con citazione per biglietto notificata almeno tre giorni prima al procuratore, ed in materia commerciale, alla parte comparsa personalmente, osservato per i contumaci il disposto del primo capoverso dell'articolo 35 del Codice di procedura civile.

Art. 13. Le dichiarazioni di contumacia e tutti gli altri provvedimenti dati in udienza, ad eccezione dell'ordinanza di cui nell'articolo 11, sono notati nel foglio d'udienza, non sono soggetti a reclamo né a notificazione, e le parti hanno diritto di averne copia per estratto.

Quando però, senza l'accordo delle parti, si ritorni dal procedimento formato al sommario, il provvedimento deve essere notificato.

Art. 14. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con Decreto Reale le disposizioni per l'attuazione della presente legge e di coordinamento col Codice di procedura civile e con le altre leggi, e a stabilire il giorno in cui la legge medesima entrerà in vigore.

§) — **Camera Deputati, Leg. XVII, 1° sess. 1890-91 stampato 118 A.**
ONOREVOLI COLLEGGHI! — Da lungo tempo, e quasi può dirsi fin dal momento in cui venne pubblicato il vigente Codice di procedura civile del 1865, opera affrettata e forse non la migliore fra quante videro la luce in quel memorando periodo legislativo, venne notato il bisogno di disciplinare in modo più conveniente il rito ed i casi del procedimento sommario, in quel Codice considerato come eccezionale, e regolato con una singolare parsimonia di disposizioni, tutte riassunte in un articolo solo, la cui concisione contrasta con le minute e diffuse norme riguardanti il procedimento formale, trattato invece dal legislatore come fondamentale e ordinario, sì per le cause civili come per le commerciali.

A misura che la pratica, immediatamente spiegatasi in senso opposto alle previsioni e ai concetti del legislatore, andò applicando con la massima larghezza al rito sommario, come quello che era trovato più rispondente ai supremi bisogni della celerità e della economia, si accrebbe il desiderio di vederne allargata la base e meglio regolato l'andamento.

L'iniziativa parlamentare fu pronta interprete di questa tendenza, e mentre l'onorevole Catucci svolgeva alla Camera nel 5 febbraio 1868, un progetto di riforma del rito sommario e l'onorevole Corapi nella seduta del 29 aprile 1870 richiamava di nuovo l'attenzione della Camera sull'argomento, l'onorevole Morrone il 18 maggio 1875 presentava alla sua volta alla Camera un suo progetto di mo-

parti, ed al tribunale o alla Corte, sull'istanza di una di esse o di ufficio, la facoltà di mutare, in via di eccezione, il procedimento da sommario in formale; cambiamento che potrà es-

ficazione all' articolo 390 del Codice di procedura civile, offrendo così occasione al ministro guardasigilli, onorevole Vigliani, di richiedere sullo importante argomento l'avviso dei capi della Magistratura, i quali, ad opportuna circolare del 6 luglio 1875, risposero con voti e progetti che furono poi saviamente raccolti in un pregevole volume a cura dell' onorevole Mancini, succeduto all'onorevole Vigliani nel Ministero di grazia e giustizia.

Una Commissione istituita dal ministro Mancini con decreto 22 dicembre 1876 e presieduta dall'onorevole Morrone, compilò, sulla base degli studi preparatorii già fatti, un nuovo progetto di modificazioni agli articoli 201, 386, 389, 390, 412, 479, 485, 487, 488, 489, 843, del Codice di procedura civile, il quale, con pochissime modificazioni introdotte dal ministro, venne presentato alla Camera nella seduta 2 maggio 1877 (n. 102). Nel 6 dicembre successivo la Commissione parlamentare presentò intorno al medesimo la sua relazione (102-A), senza che però, per l'avvenuta chiusura della Sessione, potesse essere discusso.

Lo presentò di nuovo il ministro Conforti nella tornata del 3 maggio 1878 (n. 36) alla Camera dei deputati, che lo approvò nel giorno 16 dello stesso mese: ma, portato alla Camera vitalizia dallo stesso ministro nel 15 luglio 1878 (n. 34), subì da parte dell'ufficio centrale così essenziali modificazioni ed aggiunte largamente illustrate da una dottissima relazione del senatore Miraglia, da costituire una riforma molto più radicale e più vasta di quella che non era nelle primitive intenzioni della Commissione parlamentare e del ministro.

Ciò nonostante, approvate dal Senato le proposte dell'Ufficio centrale nella seduta del 21 marzo 1879, il ministro Taiani nuovamente presentava il progetto alla Camera nella seduta del 30 marzo 1879 (n. 36-a). La Commissione presieduta dall'onorevole Morrone, che ne fu anco questa volta il relatore, presentò la sua relazione il 22 maggio 1879 (n. 36-c) ma neppure questa volta il progetto divenne legge perchè la Sessione fu chiusa prima che potesse discutersi.

L'onorevole Villa, nuovo ministro guardasigilli, lo presentò al Senato al primo riaprirsi della Sessione nella tornata 19 febbraio 1880 (n. 4) e l'ufficio centrale riferendosi alla sua precedente relazione (n. 4-A) lo sostenne nella seduta del 15 aprile nella quale fu approvato, senza che però neppure questa volta, per essersi chiusa la Legislatura, potesse venire discusso alla Camera, quantunque il ministro fosse stato sollecito di portarvelo il 23 aprile (n. 89 e la Commissione parlamentare anco più sollecita di presentare tre soli giorni dopo (n. 89-A) la sua relazione.

Al principio della XIV Legislatura, nella tornata del 30 maggio 1880 (n. 4) l'onorevole ministro Villa presentò nuovamente lo stesso progetto al Senato, che per la terza volta lo approvò nel 30 giugno 1880.

Due giorni dopo, nella seduta 2 luglio, l'onorevole Guardasigilli lo presentava alla Camera (n. 103), presso la quale dalla Commissione incaricata di esaminarlo, sulla relazione del compianto collega onorevole Alario, comunicata nella seduta 14 dicembre 1880 (n. 103-A), furono proposte alcune modificazioni, senza che però neppure questa volta avesse luogo la discussione.

A questo periodo di tenace attività tenne dietro una prolungata quiescenza interrotta solo con la presentazione del progetto di riforme del ministro onorevole Tajani del 25 novembre 1885, nel quale fra tutte le altre modificazioni al Codice di procedura civile e penale e all'ordinamento giudiziario, ve ne erano alcune riflettenti il procedimento sommario.

Le riforme Tajani non ebbero seguito, e l'argomento del rito sommario ritornò in campo alla Camera per una interrogazione diretta nella seduta del 21 gennaio 1891 dall'onorevole Vischi al ministro di grazia e giustizia onorevole Zanardelli, il quale promise la prossima presentazione di un suo nuovo progetto.

Sopraggiunta la crisi ministeriale, la promessa dell'onorevole Zanardelli venne mantenuta dal suo successore onorevole Ferraris col presentare nel 10 marzo 1891 (n. 7) al Senato quel progetto di modificazioni agli articoli 389, 390, che, variato

sere ordinato in qualunque stadio della causa, alla stessa guisa che il ritorno al rito sommario.

E perchè le parti non s' impegnino a fondo in somiglianti

in alcune parti dall'ufficio centrale (n. 7 A), ebbe l'approvazione del Senato nella seduta del 25 aprile 1891; e nel 27 del mese stesso fu (n. 118) presentato alla Camera.

Tali sono i precedenti storici di questa riforma, la quale, a dir vero, per il decorso di oltre un quarto di secolo dacchè incominciò a formare oggetto di studio nelle aule legislative, ha perduto ormai quel carattere di urgenza che in altri tempi nessuno forse le avrebbe negato.

La prolungata esperienza non si può dire che abbia mostrato difetti nuovi nel procedimento sommario: li ha invece grandemente diminuiti perchè la pratica onesta, la lealtà dei patrocinanti, il savio accorgimento e la imparzialità dei magistrati hanno, con opportuno criterio di adattamento, fatto qua e là prevalere consuetudini efficaci ad attenuare, ed anche a rimuovere gl' inconvenienti inseparabili dalla applicazione del rito sommario qual' è scritto nel Codice.

Non per questo è da dirsi inutile e inopportuna, come pure è stata detta (a), una riforma del procedimento sommario; mentre invece sembra certo che una procedura ormai prescritta per tutte le cause nelle quali è interessata l'amministrazione dello Stato, divenuta unica per tutti i giudizi commerciali, preferita sempre maggiormente dalla pratica, ed adottata in novantaquattro su cento dei procedimenti civili, meriti per la stessa larghezza di applicazione a cui è giunta di essere studiata e disciplinata con regole uniformi ispirate agli ammaestramenti dell' esperienza ed ai temperamenti più concordemente adottati dalla pratica.

Il progetto ministeriale approvato dall'altro ramo del Parlamento, introducendo una complicità di formalità ed un rigore di termini che male si addicono all'elasticità ed alla speditezza per cui fu sempre lodato e apprezzato il procedimento sommario, venne quasi a creare una nuova forma di procedura.

La vostra Commissione invece considerò da un lato che quando il procedimento formale, ritenuto dal Codice come ordinario e normale, fu in ogni parte d'Italia per unanime consenso poco meno che abbandonato, quando la pratica e la legge estesero ogni giorno di più il procedimento sommario, divenuto oggidì quasi l'unico padrone del campo in tutti i giudizi, non solo commerciali, ma anche civili, non fosse questo più da trattarsi come una forma eccezionale; dall'altro che molti profondi e sostanziali non potevano essere i suoi difetti se aveva potuto conquistare un così rapido ed esteso predominio.

Laonde giudicò che la riforma dovesse essere ispirata principalmente a due concetti, cioè:

1° rendere normale e ordinario un sistema procedurale, che è certamente più conforme al vero interesse delle parti e più vicino all'ideale di una giustizia pronta ed a buon mercato;

2° migliorare, senza snaturarla, una forma di procedura che si è riconosciuta sostanzialmente buona ed ha trovato così larga accoglienza, correggendone i difetti con introdurre le modificazioni indicate dalla pratica, ed evitando quanto più è possibile ogni forma nuova ed inusitata.

Da ciò una sostanziale divergenza di metodo e di concetti fra la Commissione vostra e il disegno ministeriale approvato dalla Camera vitalizia, e quindi la necessità di esplicitare queste differenti vedute piuttosto con un disegno nuovo che per via di modificazioni a quello trasmesso al nostro esame dall'altro ramo del Parlamento.

L'ossequio rispettoso che è ben dovuto all'alta competenza di chi propose e approvò il disegno di legge che la vostra Commissione vi propone di abbandonare sostituendone un altro, ci fa peraltro un dovere di sottoporre ad un esame

(a) Commissione dei consigli di avvocati e procuratori esercenti presso la Corte d'Appello di Milano; V., Segnè La riforma del processo sommario. Mon. dei tribunali 1891, p. 481.

questioni di forma, si prescrive nell'articolo 2 che i provvedimenti sul cambiamento del rito non siano soggetti a notificazione nè a reclamo, tranne quando dispongano il ritorno al

critico cotesto progetto, la qual cosa ci offre anco l'occasione di esporre contemporaneamente le ragioni del controprogetto che sottoponiamo ai vostri suffragi.

Il. Riferendosi all' articolo 389 del Codice di procedura civile intorno ai casi del procedimento sommario, il progetto senatorio, secondo la proposta del ministro, introduce una modificazione importante della quale si ebbe un primo esempio nel progetto di legge redatto dal Senato nel 1878, e fu dottamente e largamente illustrata nella già ricordata relazione Miraglia.

Si estende con questa modificazione il procedimento sommario a tutte indistintamente le cause in appello, e la innovazione sarebbe encomiabile, se non apparisse un passo troppo timido e ristretto non solo in confronto delle idee dominanti presso la vostra Commissione ma anco dei precedenti progetti.

Cotesto articolo 389, secondo il progetto del 1878 per tre volte approvato dal Senato del Regno, aveva una molto maggiore ampiezza, essendo così concepito:

- « Art. 389. Sono trattate col procedimento sommario:
- « 1° Le domande per provvedimenti conservatorii o interinali;
 - « 2° Le domande fondate su titolo autentico o scrittura privata;
 - « 3° Le cause in grado di appello;
 - « 4° Le domande relative a mercedi, ad annualità, a censi, a rendite si perpetue che vitalizie, a colonie, ed a locazioni di beni mobili od immobili, anche se connesse ad istanze di espulsione o di rescissione di contratto;
 - « 5° Le domande relative a sequestratarii, depositarii e custodi;
 - « 6° Le domande di ammissione di fidejussori e loro garanti;
 - « 7° Le domande di pensioni o assegnamenti provvisoriali a titolo di alimenti;
 - « 8° Le azioni di garanzia per vizii o difetti degli animali e delle merci;
 - « 9° Le domande per riparazioni urgenti;
 - « 10° Le cause per le quali sia ordinato dalla legge il procedimento sommario;
 - « 11° Le altre cause per le quali sia dal presidente, sulla istanza di una delle parti, attesa la loro indole, riconosciuto opportuno il procedimento sommario prima della loro iscrizione a ruolo ».

Ammesso il sistema, che può essere censurato, ma che era stato accolto nel progetto del 1878 come lo fu pure in quello approvato dal Senato nella presente legislatura, di fare una specifica designazione dei casi di rito sommario, e non paventando i pericoli inerenti a queste casistiche, così spesso incomplete, non si vede perchè il progetto più recente abbia limitato in tal modo il numero delle cause da trattarsi con rito sommario, mentre l'esperienza successivamente fatta era tale da consigliare piuttosto di accrescerlo.

Forse, come apparirebbe dalla relazione ministeriale, si è fatto assegnamento sull' articolo 154 del Codice di procedura civile che dà facoltà al presidente di autorizzare il procedimento sommario nelle cause che richiedono pronta spedizione, ma questa, che pure poteva essere una ragione per omettere completamente ogni specificazione di casi, rimettendosene completamente al presidente, non giustifica punto lo averla iniziata con la indicazione di due sole serie di cause, per interromperla poi tralasciandone tante altre le quali, anco più manifestamente, sono di facile e pronta soluzione.

La relazione ministeriale nega che il procedimento sommario si possa qualificare come eccezionale, e questo, di fronte al Codice vigente, non è esatto; ma se quella proposizione è da interpretarsi come la espressione di un pensiero legislativo da tradursi in atto con la presente riforma, avrebbe dovuto condurre o alla soppressione dell' articolo 389, e quindi al procedimento unico o anco duplice, ma rilasciato alla scelta delle parti, od almeno alla estensione del rito sommario al massimo numero dei casi.

La esperienza del Foro, ed i precedenti legislativi segnavano alla riforma dell' articolo 389 una via ben più larga di quella tracciata dal progetto senatorio; e che i tempi fossero maturi per eliminare finalmente e di fatto ogni carattere di eccezionalità nel procedimento sommario, stanno a dimostrarlo non solo l'autorità

rito sommario; nel qual caso il reclamo dovrà essere proposto nella prima udienza alla quale sarà chiamata la causa.

Con l'articolo 3 si tolgono, quanto al termine per l'iscrizione

dei più reputati scrittori di procedura, e quella del Senato stesso, ove pure discussa la soppressione dell'articolo 389, ma più specialmente i recenti voti dei Consigli di disciplina dei procuratori e dei Consigli dell'ordine degli avvocati nazionali, e quello autorevolissimo del terzo Congresso giuridico nazionale tenuto a Firenze nel decorso autunno (a).

Cotesta tendenza non è dal progetto ministeriale e senatorio affatto secondata, anzi si può dire che è direttamente contrastata, ed è posto in pericolo anco il vantaggio che si può avere in pratica da una lata applicazione dell'art. 454, imperocchè come si osserva nella elaboratissima relazione Mortara al terzo Congresso giuridico nazionale, « andando in vigore una cotale disposizione diventerebbe probabile che i capi dei Collegi giudiziari reputassero doveroso di stringere i freni all'esercizio del loro potere discrezionale, stimandolo diminuito in ragione proporzionale alla minuziosa cura posta nelle designazioni della legge ».

III. Il progetto senatorio, modificando l'articolo 390, e con esso il rito del procedimento sommario, col proposito di eliminare la principale e forse l'unica causa mossa in ogni tempo al procedimento sommario, va fino a creare una nuova forma procedurale che si svolgerebbe nel modo che ora si espone.

Quattro giorni prima della scadenza del termine a comparire ambedue le parti devono depositare in cancelleria i loro documenti e 24 ore prima le comparizioni conclusionali (articolo 390, n. 1).

Nel progetto ministeriale questo deposito era facoltativo. Il Senato rendendolo obbligatorio, ritornò al progetto del 1878, il quale però in questa parte era stato generalmente disapprovato da tutte le pubblicazioni che videro dopo di esso la luce.

All'udienza fissata nell'atto di citazione, avvenuto il deposito dei mandati

(a) Il Consiglio di disciplina dei procuratori di Lucca nel 2 maggio 1891 deliberò, facendo voto: « che sia più largamente riformato l'articolo 389 del Codice di procedura civile, e venga esteso il procedimento sommario oltre ai casi in detto articolo contemplati, anco ai seguenti:

- a) alla domanda per capitali di credito risultanti da pubblici contratti, e private scritture o da altro equivalente documento;
- b) a tutte quelle domande che riguardano locazione d'opera, pagamento di mercedi, affitti, canoni, frutti di cambio, di censo, e liquidazioni di frutti ed interessi;
- c) alle domande di restituzione di cose o somme depositate;
- d) alle cause che hanno per soggetto l'azione redibitoria o estimatoria nelle contrattazioni dei bestiami;
- e) alle cause di prestazione di alimenti;
- f) alle cause d'interdizione ed inabilitazione ».

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pisa, con deliberazione 15 giugno 1891 proponeva che: « tutte le cause civili sieno introdotte e trattate col procedimento sommario, lasciando il procedimento formale a quelle cause per le quali sulla istanza delle parti il presidente del Tribunale, mosso da buone ragioni, stimerà opportuno concederlo, salvo il richiamo al Tribunale ».

Il Consiglio di disciplina dei procuratori di Venezia (Relazione dell'avv. Samuele Segrè, Venezia, Stab. Ferrari, Kirckmayer e Scozzi, 1891) opinò che fosse lasciata libera alle parti la scelta fra l'una e l'altra forma di rito.

I Collegi degli avvocati e procuratori di Roma per mezzo di una loro speciale Commissione scelta a studiare la seconda tesi del Congresso giuridico nazionale a Firenze, deploravano che si fosse soppresso col progetto approvato dal Senato il procedimento sommario nella sua forma attuale e proponeva di questo la estensione a un numero di casi molto maggiore.

Finalmente il terzo Congresso giuridico nazionale proponeva che all'art. 389 attuale si sostituisse il seguente: « Oltre le cause nelle quali il procedimento sommario è prescritto dalla legge, esso può essere adottato in tutte le altre, salvo il disposto degli articoli 391 e 413.

della causa al ruolo di spedizione, le incertezze nascenti dalla locuzione « prima di essere portata all'udienza » adoperata dall'articolo 390 del Codice di procedura civile.

delle rispettive dichiarazioni ai termini degli articoli 153, n. 2 e 159, n. 2 e quello dei documenti della causa e delle comparse conclusionali (390, n. 2) possono verificarsi tre casi:

- a) o le parti sono d'accordo nel ritenere sufficientemente istruita la causa;
- b) o sono d'accordo sulla necessità di completare l'istruzione;
- c) o v'è dissaccordo fra le parti nel ritenere o no completa l'istruzione.

Nel primo caso (n. 3 e 4) la causa si discute immediatamente oppure si rinvia, *ma soltanto per la discussione*, vale a dire *ad istruzione chiusa*, e quindi senza diritto nelle parti di fare nuove produzioni.

Nel secondo caso, (n. 5 e 6) i procuratori concordi nel non voler discutere consegnano i rispettivi mandati, i documenti, le comparse conclusionali per essere depositati e rimanere durante un periodo di giorni dodici in cancelleria, ove le parti potranno prenderne cognizione ed anco procurarsene copia od estratto, *ma in forma legale*. Fino all'ottavo giorno di questo termine possono venire depositati nuovi documenti ed essere aggiunte istanze ed eccezioni alla comparsa conclusionale, depositando però anco queste aggiunte in cancelleria. Se le parti sono d'accordo nel ritenere necessario per la istruzione della causa un termine più lungo o se una di esse ne faccia istanza, il tribunale o la corte, ove ne ravvisi l'opportunità, potrà allungare i termini stessi fino al doppio della loro durata, (n. 10). Il deposito dei documenti delle nuove istanze ed eccezioni fuori del termine ordinario (n. 5 e 6) o prolungato, (n. 10) non ha alcun effetto, salvo che le parti sieno d'accordo che se ne debba tener conto, o che la parte contro cui le nuove produzioni vennero fatte richieda un termine quale assolutamente necessario per replicare od esibire nuovi documenti. Se invece, alla scadenza di questo secondo termine, non vi è stato accordo fra le parti nel prolungarlo, o se non è stata fatta istanza da una di essa per un nuovo termine, l'istruzione s'intende definitivamente *chiusa* con lo spirare del termine suddetto.

Quando per legge o per autorizzazione del presidente nei casi di urgenza, a norma dell'articolo 154 o per rinvio a breve intervallo i termini rimangono abbreviati, il deposito degli atti e documenti e delle comparse conclusionali si fa dalle parti *nei termini fissati dal decreto del presidente*, e se fra la citazione e la udienza non intercedono almeno 24 ore deve farsi in cancelleria nel giorno stesso dell'udienza, un'ora prima di quella in cui essa viene aperta, (n. 11).

Nel terzo caso (n. 8) quando cioè fra le parti vi sia disaccordo nel ritenere completa o no l'istruzione, devesi distinguere, secondo il progetto del Senato, se questo disaccordo si verifica fra due parti delle quali una soltanto si trova in regola rispetto al deposito preventivo dei documenti, o se ambedue sieno ugualmente inadempienti. La parte diligente ha diritto di chiedere che la causa venga differita ad altra udienza in un termine non maggiore di trenta giorni; l'altra non ha uguale diritto, ed è esposta a dover discutere immediatamente la causa. Se nessuna delle parti ha adempiuto all'obbligo del deposito preventivo, il tribunale, ove una di esse faccia istanza perchè la causa sia discussa, può far procedere alla discussione nell'udienza in cui la causa è portata per la prima volta, oppure ordinare che si osservino le disposizioni dei n. 5 e 6 relative al deposito posteriore alla nuova udienza, abbreviando i termini, (n. 9).

Tale è il sistema del progetto approvato dall'altro ramo del Parlamento e presentato dall'onorevole ministro guardasigilli Ferraris alla Camera elettiva con la fiducia che essa volesse sancirlo col proprio voto.

La vostra Commissione dopo lungo studio e ponderazione tanto cauta e meditata quanta ne imponevano la gravità dell'argomento, e il rispetto dovuto all'autorità del Senato del Regno, ha per altro considerato che, messa in disparte ogni analisi critica delle singole disposizioni di quel progetto generalmente censurato per eccessiva complicazione di forme e di termini (a), non potesse nel suo com-

(a) Voto del Consiglio dell'ordine dei procuratori di Roma 12 maggio 1891; —

L'articolo 4 introduce, quanto alla comparizione delle parti all'udienza, una notevole ed opportuna innovazione, proposta dall'onorevole Bonasi. Allo scopo di risparmiare l'intervento

più accettabile perchè fondato essenzialmente sopra due principii nuovi ed incompatibili con la procedura sommaria, quali sono:

il deposito preventivo *obbligatorio* dei documenti e delle comparse;

la *chiusura* della istruzione in un periodo anteriore alla discussione della causa.

Il progetto in tal modo non modifica il procedimento sommario, che ha necessariamente il suo svolgimento all'udienza, e nella semplicità e spigliatezza delle sue forme ammette la possibilità di produzioni e deduzioni nuove, finchè la causa venga posta in spedizione, ma lo distrugge creando un procedimento nuovo, che non è più quello che sta scritto nel Codice e che incontrò nella pratica così largo favore.

Questo spirito d'innovazione che ha dominato nel voto della Camera vitalizia non avrebbe per certo impensierito la vostra Commissione, la quale non professa il dogma della immutabilità dei Codici; ma essa non è riuscita ad investirsene, ed a convincersi della opportunità di proporre alla Camera la distruzione del rito sommario attuale, perchè le è sembrato che l'insieme delle nuove disposizioni nelle quali si vanno esplicando i due suaccennati principii non riparasse agli inconvenienti deplorati fino ad ora e ne apprestasse dei nuovi.

IV. Il deposito preventivo *obbligatorio* dei documenti e delle comparse è, come sopra fu osservato, una innovazione portata dal Senato al progetto ministeriale.

La relazione dell'ufficio centrale, mentre non tace alcuno fra gli argomenti che si possono addurre in favore del sistema accolto dapprima dal ministro proponente, dichiara che l'ufficio se ne allontanò perchè parve chiaro che « ridotta la produzione dei documenti ad una semplice facoltà, il voto della legge e l'intento della riforma sarebbero rimasti lettera morta, nessuna causa avrebbe potuto essere discussa alla scadenza del termine a comparire; e la prima udienza sarebbe, con danno degli interessi e del prestigio della legge, divenuta una mera formalità, per aprirsi la via al secondo periodo istruttorio anteriore all'udienza di rinvio ».

Ora è sembrato che al sistema adottato dal Senato molteplici obietti si possano fare, e primo fra tutti quello di non raggiungere lo scopo che, secondo la relazione dell'ufficio centrale, si volle raggiungere, abbandonando in questa parte il progetto ministeriale.

Infatti la discussione della causa alla prima udienza ha luogo con certezza nel solo caso in cui ambedue le parti sieno d'accordo nel volerla (n. 3) e non v'era bisogno di modificare il Codice per arrivare ad ottenere ciò che non è effetto della legge, ma del concordato delle parti. Che se invece l'accordo non v'è, la discussione immediata della causa alla prima udienza non è garantita neppure alla parte diligente, che ottemperò all'obbligo del deposito. In premio della sua diligenza essa avrà bensì diritto di ottenere un rinvio, ma non quello di esigere la discussione immediata alla prima udienza. Quanto a questo la parte adempiente come la inadempiente all'obbligo del deposito sono in condizioni uguali: è sempre in facoltà del tribunale o della corte di ordinare il rinvio; il deposito eseguito non garantisce affatto la discussione alla prima udienza.

Nè col deposito preventivo obbligatorio si evitano le sorprese del procedimento sommario, perchè come l'adottato principio della obbligatorietà ha reso necessario di fissare un limite di tempo al medesimo, così la ordinaria ristrettezza del termine a comparire ha costretto il Senato a fissare, sia per l'attore che per il convenuto, un termine *unico*, pur riconoscendosi nella relazione dell'ufficio centrale che sarebbe stato più logico il sistema contrario del termine *disuguale*. Da questo deriva che quando il convenuto dovrà decidersi a fare le sue produzioni sarà all'oscuro delle produzioni dell'attore, dovendo ad esse procedere nel me-

Id. del Consiglio di disciplina dei procuratori di Genova 25 maggio 1891; — *Id.* del Consiglio dell'ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori di Milano 10 giugno 1891; — *Id.* del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pisa del 15 giugno 1891.

dell'intero Collegio nei provvedimenti di rinvio e di istruttoria consentiti dalle parti, o deferiti al solo presidente (intervento che si traduce per i giudici e per i consiglieri in una perdita

desimo tempo, e così l'uno potrà essere vittima delle sorprese dell'altro, precisamente come accade attualmente nel rito sommario secondo il codice, con la differenza soltanto che oggi se la sorpresa avviene nel periodo posteriore alla prima udienza, che è quello veramente destinato all'istruzione della causa, la parte contro la quale furono fatte le inattese produzioni o deduzioni vedrà la sua posizione irrimediabilmente compromessa perchè l'istruttoria è chiusa. Unica via di salvezza potrà essere in questo caso o l'accordo delle parti che ammetta documenti aggiunti o postille presentati al di là del termine, o l'arbitrio del giudice che alla parte contro cui furono prodotti nuovi documenti o fatte nuove deduzioni può accordare un termine, quale assolutamente necessario per replicare o esibire nuovi documenti.

Così la questione delle sorprese inerenti al procedimento sommario non ha fatto un passo nella via di un efficace rimedio: le sorprese vi saranno egualmente ed anco più facili; soli mezzi per ovviarvi saranno sempre, come oggi, *l'equanimità dell'avversario o l'arbitrio prudente del giudice.*

Di fronte a questa evidente inutilità del deposito preventivo obbligatorio, come mezzo per impedire gli inconvenienti che si deplorano nel procedimento sommario, stanno inconvenienti di non lieve momento in danno della legittima difesa dei diritti delle parti.

La produzione dei documenti e delle comparse che si deve fare nella pendenza del termine a comparire, costituisce una indebita e pericolosa abbreviazione di quel termine che d'altro lato la legge ritenne indispensabile alla preparazione della difesa. Così l'attore come il convenuto per essere in grado di produrre i loro documenti prima della scadenza del termine a comparire dovranno raccogliergli, sceglierli, farli registrare, coordinarli, o in altri termini, predisporre tutto quanto attiene alla loro difesa in un periodo molto più breve di quello che la legge crede doversi a loro concedere a quest'oggetto. Nel sistema del nostro codice per il quale il termine ordinario a comparire nelle cause civili può scendere fino a dieci giorni, e nelle commerciali fino a due (compreso in tutti i casi il *dies ad quem*) questa osservazione ha speciale importanza, perchè nella maggior parte dei casi il preventivo deposito dei documenti verrà ad essere impedito dalla eccessiva ristrettezza del tempo accordato per prepararli. Specialmente per il convenuto questa difficoltà si potrà spesso ed anzi quasi sempre verificare, perocchè per lui improvvisamente raggiunto da una citazione inattesa, dipenderà dalla minore o maggior larghezza usata dall'attore rispetto al termine di comparizione il potere o non potere efficacemente difendersi. Ma anco rispetto all'attore non è scevro di pericoli e d'inconvenienti quest'obbligo del preventivo deposito, perchè sebbene d'ordinario egli sia libero nella scelta del momento opportuno per iniziare la lite, non sempre ciò si verifica e può talora essere grandemente pericoloso per lui il procrastinare la citazione per aver pronti tutti i materiali che gli occorrono. Ciò può accadere, a modo d'esempio, in uno dei casi contemplati negli articoli 1080, 1088, 1235, 1511, 1553, 1787, 1933 n. 3 del Codice civile, in ciascuno dei quali la pronta trasmissione dell'atto di citazione è condizione indispensabile per la tutela del diritto. Ora col sistema introdotto dal progetto senatorio l'attore in casi simili si troverà nella dura alternativa di pregiudicare senza rimedio i propri diritti, ritardando la notificazione della citazione e lasciando agio alla creazione di rapporti giuridici nuovi con terze persone contro le quali le sue ragioni non valgono, oppure d'introdurre la lite prima di avere a sua disposizione i documenti sui quali la sua azione è fondata, col rischio che il convenuto, depositando puntualmente nel termine le sue prove scritte, si opponga nella prima udienza al rinvio della causa, ed il tribunale nel suo prudente arbitrio creda di secondare questa opposizione, rigettando poi la domanda perchè sprovvida di prova. Nè si dica che in casi simili l'attore potrebbe provvedere all'interesse proprio citando a comparire in un termine largo quanto vuole, essendo per la procedura nostra a lui rilasciata l'assegnazione dell'udienza di compari-

inutile di tempo), si prescrive che la comparizione avvenga, nell'ora stabilita per l'udienza, davanti il solo presidente; e che, quando questi abbia dato i provvedimenti a lui deman-

zione. Questo non sarebbe un efficace rimedio perchè al convenuto non mancherebbe il modo di frustrarlo e di costringere l'attore impreparato ad una discussione accelerata, controcitandolo per una udienza più prossima. Anco per l'attore adunque non meno che per il convenuto può l'obbligo del preventivo deposito esser causa di danni e di coartazione di difesa.

Questo deposito preventivo obbligatorio poi resulterà inapplicabile nella massima parte delle cause da trattarsi con rito sommario che sono le cause commerciali, nelle quali il termine a comparire è di due giorni, compreso quello della comparizione, cosicchè l'attore ed il convenuto si troverebbero nella necessità di produrre i documenti e le comparse nel giorno stesso della citazione, la qual cosa per il convenuto riuscirebbe sempre materialmente impossibile: sarà bene spesso causa di inutile dispendio, obbligando le parti a premunirsi col depositare il maggior numero di documenti dei quali dispongono, e che potranno poi risultare inutili o perchè da ambedue depositati, o perchè relativi ad un fatto che venga concordato, o perchè infine la causa venga composta prima della discussione; finalmente aggraverà in modo straordinario il lavoro delle cancellerie e quello dei procuratori, non potendosi negare una gran parte di verità alla censura che il collegio dei procuratori di Milano muoveva alle consimili disposizioni del progetto del 1878; là dove osservava sembrare esso fondato sul presupposto « che davanti ai tribunali non vi sia che una sola causa da condurre, dimenticando così le difficoltà moltiplicate quando le minuziose cautele applicare si debbano a tutti i casi ».

Per queste ragioni è apparso evidente alla Commissione che il deposito preventivo obbligatorio costituisca un sistema inutile da un lato, dannoso dall'altro e quindi assolutamente inaccettabile.

V. Ma questo principio non è l'unico su cui s'incardina il progetto senatorio: v'è come suo complemento, anco l'altro della chiusura della istruzione in un periodo anteriore alla discussione della causa, che è pure, a giudizio della vostra Commissione, inaccettabile.

Il processo si chiuderebbe, secondo il progetto, vale a dire rimarrebbe assolutamente interdetta ogni ulteriore istruzione della causa in due casi:

nel caso previsto dall'articolo 3 quando le parti all'udienza sono d'accordo nel ritenere che la causa è sufficientemente istruita e si fa il rinvio ad altra udienza soltanto per la discussione;

nel caso previsto dal n. 7 quando sia decorso il termine assegnato ai numeri 5 e 6 per eseguire nel periodo successivo alla prima udienza il deposito dei documenti e delle comparse conclusionali.

Nulla è da dirsi nel primo caso: le parti sono d'accordo e la forza livellatrice del quasi contratto giudiziale toglie occasione a qualunque osservazione in contrario. E nel secondo caso che apparisce la inaccettabilità del principio della chiusura del processo in un periodo di quattro giorni anteriore alla nuova udienza di rinvio. Ciò è contrario nel modo più assoluto all'indole del procedimento sommario di cui devesi modificare il rito, non cangiare l'essenza, è sommarmente pericoloso, e può essere uno strumento di slealtà e di sorprese assai più gravi ed irreparabili di quelle che sarebbero possibili nella forma attuale, di cui si sono forse esagerati i difetti.

Nel primo congresso giuridico nazionale di Roma, quando il 27 novembre 1873 fu approvato il principio della preventiva comunicazione delle comparse e delle conclusioni, l'illustre giureconsulto Pasquale Stanislao Mancini si levò ad osservare che non poteva intendersi, perciò, tolta la facoltà alla parte di fare, anche dopo il termine assegnato, qualche produzione suppletiva, salvo in tal caso il diritto nella parte avversaria di ottenere un termine per nuove produzioni o difese. Non facendo così (egli osservava) si sarebbe venuto « a togliere ciò che costituisce, secondo l'avviso di tutti, il carattere distintivo del processo sommario che lo rende diverso dal procedimento ordinario formale, in cui si chiude la causa, per usare la espressione nostra pratica forense, per modo che rimane assolu-

dati e quelli concordati dalle parti, si proceda davanti il tribunale o la Corte alla discussione delle questioni insorte e alla trattazione delle cause.

tamente interdetto a ciascuna delle parti, sia di giovare di alcun documento suppletivo, sia di modificare in alcuna guisa od aggiungere nulla alle proprie conclusioni, ciò derivando da una specie di contratto giudiziale che si è formato alla chiusura della causa. Invece nel processo sommario (che, com'è noto, molto più si attaglia agli affari commerciali, nei quali le parti sono, di diritto, autorizzate a presentarsi da sé stesse in giudizio) prevale la buona fede, la ricerca pura e semplice della verità dei fatti, e perciò in tal procedimento la legge accorda che dopo la discussione del dibattimento orale, una delle parti possa, se crede, aggiungere ciò che ha in pronto come mezzo di prova; e tanto più bisogna che tale sistema sia ammesso avuto riguardo alla condizione assai difficile che verrebbe fatta alla parte attrice: per esempio la parte attrice chiede il pagamento di un credito, ma alla vigilia della udienza non conosce le conclusioni che le verranno presentate, conclusioni queste che rivelano un sistema intero di difesa. L'attore deve aver diritto di formulare un mezzo di prova. Io credo dunque che non sia stato nella intenzione nostra di fare del processo sommario quello che è il formale ».

Queste parole dell'insigne giurista, approvate dal consenso unanime del congresso, sono la più splendida confutazione del sistema in esame.

Sono decorsi quasi 20 anni da quel giorno e la pratica fatta in questo periodo non ha dimostrato davvero la necessità di fissare un periodo anteriore all'udienza in cui l'istruzione della causa rimanga chiusa. Applicato anzi con la massima larghezza nelle varie provincie d'Italia, il rito sommario si è dimostrato idoneo mezzo di procedura per qualsivoglia specie di giudizi e nessuno ha sentito mai il bisogno di estendere al medesimo una disposizione che è tutta propria del procedimento formale.

Nel rito sommario tutto si fa e si svolge avanti al giudice e sotto la sua direzione intelligente ed equanime. E sotto l'occhio vigile di lui che l'interesse delle due parti procede egualmente tutelato; e da lui solo, non dalla rigida e muta impassibilità di termini precostituiti e fissi per tutti i casi, deve dipendere l'andamento della procedura, la istruzione della causa.

Rinvia la causa, le parti, secondo il progetto, hanno un termine di giorni dodici prima di presentarsi alla nuova udienza. Quattro giorni prima di questa udienza, tanto l'attore quanto il convenuto devono avere depositato i documenti rispettivi e ventiquattro ore avanti le comparse conclusionali. Chi non osserva costesti termini non è più ammesso a replicare né ad esibire nuovi documenti, perché l'istruzione è rimasta definitivamente chiusa. A parte la incongruenza di lasciare questo termine di quattro giorni d'inoperosità coatta avanti l'udienza, quando né all'attore né al convenuto è concesso di fare nuove produzioni, a parte che questo periodo, durante il quale i contendenti altro non hanno a fare se non che concentrarsi e riassumere mentalmente le ragioni da esporsi nella prossima discussione della causa, è superfluo, chi è che non vede che questo termine allunga inutilmente la procedura sommaria, sottrae dal cospetto del giudice il fatto più importante e più decisivo del procedimento, qual'è la chiusura della istruzione, e toglie al rito sommario il pregio di quella elasticità alla quale deve principalmente il favore grandissimo con cui venne accolto e si diffuse così largamente nella pratica dei nostri tribunali?

È facile prevedere che, approvato il progetto com'è attualmente, nessuno dei contendenti vorrà scoprire prima dell'altro le proprie armi, e si riserverà di depositare i documenti e le conclusioni all'ultimo istante dei relativi termini utili. Attore e convenuto si incontreranno in cancelleria all'ultimo momento per fare i rispettivi depositi: l'uno e l'altro depositerà i documenti e le conclusioni, senza conoscere il sistema di difesa o di attacco che è concentrato nel fascicolo del suo contraddittore. Intanto il giorno appresso, l'uno di essi, l'attore od il convenuto, poco monta, esaminando in cancelleria le produzioni del contraddittore, si accorgerà che questi ha adottato un sistema di difesa perentorio, decisivo, ma infon-

L'articolo 5 conferisce a chi deposita nella cancelleria tutti i suoi documenti, almeno quattro giorni prima dell'udienza stabilita nella citazione, il diritto di pretendere che la causa sia discussa nell'u-

dato in punto di fatto. Dedurrà, per esempio, una eccezione di compensazione che può proporsi anco in appello (art. 490) e la giustificherà con la produzione del titolo del suo credito. Ma la parte contro la quale cotesta eccezione è stata dedotta sa che essa è temeraria e infondata, perchè quel credito fu estinto e lo può provare con documenti. Ebbene: la legge si oppone, esso non può produrre nuovi documenti, non può fare istanze nuove perchè l'istruttoria è definitivamente chiusa ed il giudice pronunzierà nello stato degli atti una sentenza, che è manifestamente iniqua ma che pure è stata emessa con la rigorosa osservanza della più stretta legalità.

Si dica lo stesso del caso in cui una delle due parti o per un accidente qualsiasi o per un ritardo subito nel procurarsi un documento da produrre non è arrivata ad effettuare il deposito prima della scadenza del termine fatale. Il suo documento è decisivo, basterebbe quello solo per demolire il sistema di difesa dell'attore o quello del convenuto. Non vale! L'istruzione è chiusa, benchè manchino ancora poco meno di quattro giorni all'udienza, il documento non può riceversi; ed anco in questo caso verrà una sentenza manifestamente iniqua, ma sempre nei termini della più stretta legalità.

Meno male quando ciò accada in prima istanza. C'è sempre il rimedio dell'appello ove mercè la regola: *non deducta deducam*, e col soccorso dell'art. 490 si potrà riparare. Ma quando casi simili avvengono nel giudizio d'appello, il rito sommario modificato come si propone può divenire un mezzo detestabile di iniquità giudiziarie, che non erano fino ad oggi non che possibili neppure immaginabili.

Lo stesso procedimento formale con tutta la sua deplorata rigidità, che fu una delle cause per le quali venne quasi del tutto abbandonato dalla pratica, non potrebbe dare mai luogo ad inconvenienti simili, perchè l'istruttoria non rimane chiusa se non che quando ambedue le parti abbiano volontariamente cessato di rispondere, e i termini quindicinali all'una ed all'altra successivamente accordati dall'art. 174 non siensi lasciati inutilmente spirare. Non può mai accadere che l'istruzione rimanga chiusa, senza che una delle parti abbia veduto i documenti dell'altra, ne abbia conosciute le deduzioni e le sia dato agio pienissimo alla replica o alla controprova.

Unico espediente possibile sarebbe per l'avvenire quello funestissimo per l'interesse delle parti di ritornare al formale; ma i pericoli che fanno sentire il desiderio di questo ritorno sono, come ho notato, più gravi ed irreparabili nel giudizio di appello, e per fatalità è appunto in questo stesso progetto di legge stabilito per tutte le cause di appello il procedimento sommario.

La relazione del Senato nota essere antico ed insistente il voto che nel procedimento sommario s'introducano le opportune riforme « senza togliere al procedimento sommario la semplicità e la spigliatezza che lo informano ». Ma in verità non sembra che a questo voto risponda convenientemente il disegno di legge, e quando il sistema di chiudere l'istruzione in un determinato periodo anteriore all'udienza, fosse veramente inevitabile e si dovessero sacrificare a questo le migliori caratteristiche dell'odierno rito sommario, sarebbe forse meglio consigliato il seguire la proposta che Erio Sala faceva in un suo scritto pubblicato dalla Rivista giuridica di Bologna e riprodotto nella Legge del 1875, parte 3^a, pag. 362, cioè di modellare il procedimento sommario sullo stesso tipo del formale, riducendo i termini da 15 a 5 giorni.

La chiusura della istruzione, specialmente col sistema della simultaneità dei termini adottato nel progetto di legge, contraddice all'intento del progetto stesso che, secondo la relazione dell'ufficio centrale del Senato, è quello di « riformare il procedimento sommario in modo che l'istruzione possa riuscire completa e la discussione possa farsi con piena cognizione dei mezzi forniti dalla causa a difesa del rispettivo assunto ».

È inutile infatti conoscere al momento della discussione i mezzi dell'attacco delle difese, quando non è possibile combatterli altrimenti che con delle parole

dienza stessa, se non occorra rinnovare la citazione. Tuttavia anche in questo caso è data facoltà al Collegio di concedere per

senza poter fare né produzioni né istanze nuove. Il procedimento sommario diverrebbe in avvenire davvero, come è d'uso chiamarlo con minor ragione al presente, il procedimento delle sorprese. Infatti oggi l'attore può, a mo' d'esempio, trovarsi solamente all'udienza per la prima volta informato di una eccezione del convenuto, ma ha sempre la possibilità di fare, seduta stante, un'aggiunta alle sue conclusioni e domandare l'ammissione di un mezzo di prova orale che varrà a far respingere quella eccezione; può anche, se lo ha sotto mano, produrre un documento decisivo. Ma se si modifica il procedimento secondo il progetto perderà anche questo vantaggio, e mentre la sorpresa vi sarà ugualmente, non si potrà contro la medesima in modo alcuno difendere. Unica variante sarà che la sorpresa invece di aver luogo all'udienza si verificherà quattro giorni prima della medesima e sarà molto peggio, perchè per un litigante a cui sovrasta una disastrosa sconfitta per non poter depositare un documento o formulare un'istanza perentoria e decisiva contro eccezioni inattesamente conosciute, quel periodo di quattro giorni o anche di sole 24 ore di forzata ed inutile operosità è un'amara irrisoluzione.

Né, modificando il progetto, nel senso che la relazione dell'ufficio centrale pur riconosce meglio conforme al rigore della logica, di stabilire cioè secondo i precedenti progetti due termini diversi per le produzioni dell'attore e per quelle del convenuto, verrebbero ad essere completamente eliminati i danni inerenti ed inevitabili nel sistema della chiusura della istruzione.

Ed invero: a vantaggio di chi, dell'attore o del convenuto si darebbe il termine più comodo? I precedenti progetti davano al convenuto il termine più comodo: esso doveva depositare documenti e comparse solamente *quattro giorni prima della udienza*, mentre l'attore doveva fare questo deposito *sei giorni avanti*, e la ragione della differenza stabilita a favore dell'uno era da ricercarsi in questo che l'altro, come attore, non solo si presume meglio preparato all'attacco, ma ha l'onere di fornire la prova della sua domanda prima che il convenuto spieghi la sua difesa. Ciò era giusto: ma se si introducesse qualcosa di simile nel progetto attuale, da un lato certamente verrebbe meglio garantita la posizione del convenuto, dall'altro lato però si introdurrebbe una ingiusta disparità nella posizione delle parti contendenti, perchè la chiusura del processo non cesserebbe di essere causa possibile d'iniquità e di sorprese a carico dell'attore. La posizione dell'attore della quale si preoccupava giustamente l'illustre Mancini nelle ricordate sue parole al primo congresso giuridico, è anzi per questo lato assai più difficile di quella del convenuto, perocchè questi ha davanti a sé per lo meno l'atto di citazione che gli fa note le intenzioni dell'attore e gli dà ragione di argomentare di quali documenti o altri mezzi di prove egli si servirà. L'attore nulla sa e nulla può prevedere di quello che il convenuto sarà a dedurre; e al momento in cui viene a saperlo non è più possibile per lui, stante la chiusura della istruttoria, di difendersi con nuove produzioni ed istanze.

S'inverta la posizione e si accordi il termine più comodo all'attore e quello meno comodo al convenuto, e gl'inconvenienti notati avverranno ugualmente.

Tanto che il termine adunque sia simultaneo quanto che sia differente, i pericoli, i danni, le manifeste ingiustizie che scaturiscono dalla chiusura del processo rimarranno ugualmente, e, se il progetto divenisse legge, deploreremmo ben presto che siasi pensato a modificare in tal guisa una forma di procedura la quale poteva avere dei difetti ma non mai così gravi.

Questi argomenti non potevano sfuggire all'alta competenza dell'ufficio centrale del Senato e sotto l'influenza di considerazioni della stessa natura di quelle ora esposte, pensò al rimedio: ma ci pensò per un caso solo, cioè quello in cui siano avvenute contro una delle due parti produzioni od istanze nuove, accordando a cotesta parte la facoltà di chiedere un termine, quale assolutamente necessario per replicare o esibire nuovi documenti, dopo di che l'istruzione s'intende chiusa.

Restano però senza rimedio tanto il caso di chi, sia pure per un ritardo assolutamente fortuito e di pochi istanti, non è arrivato a depositare in tempo i suoi

gravi motivi, da enunciarsi specificatamente nel provvedimento, un breve rinvio.

E qui mi è sembrato opportuno di introdurre nell' articolo

documenti, quanto quello in cui ambe le parti abbiano tempestivamente fatto il deposito, ma con tale contemporaneità all' estremo punto del termine assegnato, per modo da non permettere all' una di vedere le produzioni dell' altra. Per questi due casi la legge è inesorabile e non offre via di mezzo. Verrà una sentenza ingiusta, contraria alla verità dei fatti, una o più famiglie saranno irreparabilmente rovinate, ma il principio della chiusura della istruttoria sarà inviolato. Vi è ancora prima della discussione il lusso di quasi quattro giorni di tempo e pur nonostante se le parti non sono d' accordo, non è concesso neppure il beneficio di un istante.

Potrebbe forse in parte ripararsi a tutto questo col solo estendere anco a tali contingenze la facoltà del rinvio, ma così com' esso è regolato dal progetto il rinvio non può essere efficace mai in nessun caso, neppure in quello che il progetto prevede. In primo luogo, la parte che si trova inattesa investita da istanze, eccezioni, documenti nuovi, può, secondo l' espressione del progetto, chiedere un termine, ma non è detto altresì che esso abbia diritto di ottenerlo, e in ogni modo la formula che questo rinvio deve essere assolutamente necessario (e, come si sottintende, di una necessità esclusivamente determinata dall' indole delle produzioni nuove) lascia campo ad un apprezzamento del tutto arbitrario, che darà facilmente occasione a contestazioni ed incidenti tanto più vivi quanto maggiore è l' interesse che ha l' altra parte di far chiudere la istruttoria sulle sue ultime produzioni. In secondo luogo apparisce dalla lettera della disposizione proposta che il rinvio possa essere *uno soltanto*. E perchè? Se per avventura la parte che ha ottenuto cotesto rinvio e con esso un nuovo termine alle sue produzioni ne profitta per far valere, a modo d' esempio, un contratto che sia nullo, poniamo, per la incapacità giuridica di una delle parti, perchè dovrà essere all' altra parte impedito di produrre alla sua volta (ottenendo essa pure un rinvio che sarebbe il secondo rispetto alla causa, ma il primo rispetto alla parte che lo chiede) il documento da cui risulta che quel contraente era minorenne, o interdetto, o, in altro ordine di eccezioni, di sottoporre al Tribunale una controdedichiarazione ai termini dell' articolo 1319 del Codice civile dalla quale quel documento è pienamente infirmato, o di formulare una nuova domanda per ammissione di un mezzo di prova orale inteso a dimostrare la esistenza della frode ai termini dell' articolo 1235 del Codice civile, e così via discorrendo?

Unico rimedio efficace a tutti i lamentati inconvenienti sarebbe quello di lasciare alla prudenza del magistrato *illimitata facoltà* di giudicare della opportunità di concedere quanti rinvii si presentino necessari: ma allora qual' è la necessità che ci costringe ad adottare la via tortuosa, complicata, lunghissima tracciata ai n. 5, 6, 7, 8 e 9 del progetto senatorio per far capo al metodo tanto semplice, per il quale la vostra Commissione si è pronunziata unanime, di lasciar luogo a rinviare la causa ogni qual volta l' anfranto dell' istruttoria lo esiga?

VI. Le osservazioni premesse ci hanno così condotto naturalmente alla conclusione che, qualunque sia l' aspetto sotto il quale si esaminino e si studi la riforma del procedimento sommario, non è possibile evitare lo scoglio d' inconvenienti assai più gravi di quelli ai quali si vuol riparare se non si scende nel concetto d' imutare quanto meno è possibile nel suo organismo, lasciando al presidente un ragionevole arbitrio nell' accordare le dilazioni, che dai legittimi e reali interessi della difesa di ciascuna delle parti sieno richieste.

L' obiettivo della riforma, che per le ragioni già esposte vuol essere contenuto nei più angusti limiti, riducendola piuttosto ad una sanzione legislativa di quei temperamenti efficaci che la pratica è venuta additando, deve esser quello di coordinare e porre in armonia il diritto che le parti hanno di fare nel rito sommario le loro deduzioni e produzioni all' udienza, insistendo per la spedizione della causa, con la evidente equità che non consente di obbligare o l' uno o l' altro dei contendenti ad accettare la discussione su documenti non conosciuti o su deduzioni inattese.

un'aggiunta, che non si leggeva nei precedenti progetti, e che consiste nel disporre, in caso di rinvio, e dopo scambiate le comparse, la nomina di un relatore all'udienza; nomina ob-

Principale correttivo agli attuali difetti del rito sommario si è introdotto nell'uso costante del foro italiano il sistema dei rinvii, il quale così imperiosamente s'impone per la necessità stessa delle cose, che noi vediamo gli uomini più dotti e più competenti, fra i quali gli autori del progetto in esame, dopo avere affaticato la mente a ricercare nella complicità di forme nuove modificazioni utili al rito sommario, trovarsi costretti a finire, loro malgrado, su quella medesima via nella quale la pratica si era già da tanto tempo spontaneamente inoltrata.

Ciò significa che i dettami dell'esperienza concorrono coi canoni di diritto giudiziario nel confortarci ad accettare il sistema più semplice e più efficace che è, secondo la vostra Commissione, appunto quello di lasciare che il tribunale regoli e diriga, mediante la concessione di convenienti proroghe, la istruzione scritta delle cause sommarie, studiando solo il modo di assicurare da un lato che quando la proroga è accordata per la produzione di un documento quella non debba rimanere impunemente inutile, e d'impedire dall'altro che delle proroghe possano i procuratori abusare a danno dell'interesse delle parti, e del prestigio dei tribunali.

Per questa via si elimina la necessità di tutti quei termini fissi dal progetto di legge stabiliti, e che nei casi speciali possono risultare o troppo ristretti od eccessivamente larghi, si mantiene al rito sommario quella elasticità e spigliatezza che per voto unanime della pratica italiana costituisce il suo pregio maggiore; si liberano le parti ed i procuratori dall'obbligo penoso di rimanere vigilanti nelle cancellerie ad aspettare le produzioni avversarie per aver modo di spiegare la loro difesa, senza subire gli effetti di sleali sorprese; ed infine si conserva al rito sommario l'indole sua, eliminandone nel modo più semplice i principali inconvenienti ora deplorati.

Sembra del tutto fuori di proposito, sia permesso di dirlo, l'orrore che l'onorevole guardasigilli Ferraris dimostrò nella discussione al Senato contro i rinvii, che egli disse essere una delle piaghe del nostro ordinamento giudiziario, dichiarandosene avversario sistematico e deciso fino al punto di esprimere che si dovessero negare anche contro l'espressa volontà delle parti. Al che l'onorevole senatore Salis nella discussione medesima non esitava a replicare « io ammetto il principio delle udienze fisse, ma ammetto anche che si debbano concedere rinvii, tre, quattro rinvii, se la causa non è matura » e più oltre opportunamente notava il vantaggio del procedimento sommario consistere « oltre che nella brevità anche in questo che abbiano le parti litiganti un necessario sviluppo nel proporre, nell'accertare le loro ragioni ed i loro diritti. Bisogna dare quindi dei termini necessari per fare tutto questo ».

E l'onorevole senatore Castagnola, difendendo la pratica forense dalla facile accusa di abusare dei rinvii, pronunziava memorande parole: « Permettetemi, egli diceva, che io v'osservi che tante fiate sono le parti stesse che desiderano un differimento; che tutti questi differimenti non tornano poi a danno, perchè tante volte finiscono in una transazione, e se voi al principio, quando sono ancora acute le passioni, quando è ancora viva la irritazione volete spedire la causa, certamente avrete una sentenza, ma molte volte purtroppo con quel giudicato radicherete le inimicizie fra famiglia e famiglia, ed il danno sociale sarà anche maggiore. Dunque acceleriamo pure questo procedimento sommario, il suo movimento sia rapido; è questo il concetto che governa il mondo morale che tutti ci anima; però non lanciamo troppo facilmente gli strali contro l'attuale pratica forense, perchè a prima vista quelli che ci sembrano inconvenienti non sono che portati necessari delle cose ».

In ogni ramo del diritto è così anco in quello del diritto giudiziario le regole generali sono sempre pericolose. Non è da negarsi che dei rinvii si sia abusato e si abusi, nè che questo abuso sia defatigatorio ed anco fino ad un certo punto irriverente verso i tribunali, ma è pur vero che questi talora sono non solo q-

bligatoria, se domandata da una delle parti, facoltativa, se voglia farsi d'ufficio. La relazione della causa all'udienza da parte di un componente del Collegio offre il doppio vantaggio

cessarii, ma providenziali, utilissimi all'amministrazione della giustizia, all'interesse delle parti.

Dal punto di vista sociale e morale il legislatore che regola le forme con le quali si amministra la giustizia, se non può aver modo d'impedire le liti, deve almeno ben guardarsi dal favorirle.

Se v'è un modo per aprir facile l'adito all'amichevole composizione delle controversie, questo sta appunto nel consentire una conveniente larghezza di proroghe. I primi passi in ogni causa corrispondono ad uno stato di massima irritazione degli animi: sarebbe difficile, in questo stadio, per così dire, acuto di far intendere una parola di pace, e poche liti potrebbero amichevolmente comporsi. Lasciando invece che un moderato periodo di calma susseguia ai bollori dei primi giorni, la benigna influenza di onesti patrocinanti avrà agio di richiamare le parti ai pericoli, ai danni inerenti ad ogni giudiziale contesa, e rimarrà vanto glorioso della nostra curia quello di adoperarsi, non inutilmente, a dirimere anziché fomentare le liti.

Non è dunque da condannarsi a priori, ma piuttosto da favorire, disciplinando opportunamente, questa tendenza della pratica ad eliminare gli inconvenienti del rito sommario con l'uso prudente di opportune dilazioni.

Il sistema di regolare la istruzione scritta, accordando differimenti per produrre le loro istanze, repliche e dupliche vigeva, secondo avverte il Bellot (Loi de procédure civile du canton de Genève, tit. VI, p. 28), nell'antica pratica ginevrina e fu consacrato in quel pregevolissimo codice del 1819, come più di recente nel codice di procedura civile dell'impero germanico del 20 gennaio 1877. Valorosi scrittori lo hanno anco presso di noi consigliato, e nelle critiche della stampa giuridica al progetto del 1878, ed anco a quello ora in esame, questa idea è stata da varie parti nuovamente affacciata.

In sostanza sarebbe questa la procedura che è legalmente già stabilita presso di noi per i giudizi pretoriali, secondo l'articolo 415 del vigente codice di procedura civile, e che si è andata lentamente introducendo con pratica costante dal 1865 fino ad oggi presso i nostri tribunali e le nostre corti.

Alla relazione dell'ufficio centrale del Senato, là dov'è espresso il pensiero che seguendo una via diversa da quella tracciata dal progetto « la prima udienza sarebbe con danno degli interessi delle parti, e del prestigio della legge, divenuta una mera formalità per aprirsi la via al secondo periodo istruttorio anterior all'udienza di rinvio » è facile una duplice risposta:

il tribunale, anco quando non debba fare altro che rinviare la causa, compie pur sempre non una mera formalità, ma un atto di giurisdizione che dà luogo alla contestazione della lite ed alla litispendenza;

la pratica non è nuova come non è nuova, in questa parte la legge; il diritto romano, fonte costante di ogni nostro diritto, ne dà a sua volta l'esempio; nei primitivi giudizi le parti dovevano portarsi davanti al pretore unicamente per fissare il giorno in cui verrebbero poi a ricevere il giudice o a discutere (*ad judicem accipieudum*). Anche allora ciò si faceva per dar comodo alle parti di preparare la difesa, che doveva aver luogo avanti il giudice ricevuto, ma intanto aveva la lite contestata (a).

(a) Il sistema di regolare la istruzione del processo con differimenti per produrre istanze, repliche, ecc., e dar luogo anco alle transazioni, oltre essere antica pratica procedurale, corrisponde al tipo classico romano, che concedeva spazi di XXX giorni fra i diversi atti importanti di procedura. GAI, Institutionum, Commentarii quatuor. Commentarius quartus § 15 e 16 (assai imperfetto e manchevole): « *ivi... ad judicem accipieudum venirent: postea vero reversis is dabatur. Ut autem de XXX judex daretur per legem Pinariam factum est...* ». In sostanza da questo e da altri passi si ricava che nell'antica procedura i differimenti o gli aggiornamenti erano di regola; e, dicono gli interpreti, per la ragione delle prove e delle difese,

di abituare i giudici a parlare in pubblico, e di dar modo alle parti di accertarsi se tutti i fatti e tutte le circostanze della causa siano state esattamente rilevate.

Del resto non è affatto necessario che alla prima udienza avvenga sempre il rinvio, nè che in ogni caso sia in essa impedito di discutere. La parte che ha interesse a discutere immediatamente potrà premunirsi contro una domanda di rinvio, ed acquistare il diritto di porre tosto in spedizione la causa, comunicando preventivamente i suoi documenti e le sue istanze: ed ecco il deposito preventivo, *facoltativo*, come temperamento di equità e necessario contro i danni che dall'immediata discussione di una causa potrebbero derivare.

Col sistema attuale del Codice la discussione della causa alla prima udienza, per quanto possa essere da motivi urgenti e legittimi reclamata, non può avvenire se non a pregiudizio dei diritti dell'onesto ed illuminato patrocinio e con evidente coartazione della difesa di una delle parti, perchè non si conosce nel procedimento sommario altra comunicazione di documenti che quella che ha luogo all'udienza. Introdotto il sistema del deposito preventivo, ossia reso possibile alla parte che ha interesse alla sollecita spedizione di chiudere l'adito ad una domanda di rinvio per l'esame dei documenti con offrire preventivamente cotesto esame, la discussione alla prima udienza può essere sempre possibile senza coartazione dei diritti di alcuno.

Non è da credere che il deposito preventivo sia una condizione indispensabile e *sine qua non* per aver diritto a discutere immediatamente la causa. Quando la domanda di rinvio fatta sotto il pretesto dell'esame dei documenti non è evidentemente che un mezzo dilatorio perchè le produzioni sono così semplici e così note alla parte contro la quale vengono fatte da escludere *a priori* che essa possa avere realmente bisogno di esaminarle, il presidente potrà negare il rinvio, nè la mancanza del preventivo deposito gl'impedirà di obbligare le parti ad una discussione immediata.

L'oculato e prudente arbitrio, l'imparzialità del presidente, che è poi il naturale moderatore di tutto quanto il procedimento sommario, garantiscono contro i pericoli di un abuso che la mala fede di un litigante potesse tentare, adducendo a torto e fuori di luogo come pretesto per un rinvio affatto inutile la solita ragione della sorpresa quando vi sono produzioni ed istanze, ma sono tali da non potersi ritenere come inattese da lui. D'altro lato la possibilità di presentare preventivamente i documenti dà modo alla parte incalzata dalla necessità di una sollecita decisione di troncare anticipatamente la strada ad un pretesto siffatto.

Questo è sembrato l'unico modo per conciliare l'interesse di tutte le parti, soddisfacendo ad un tempo alla necessità di un sollecito andamento della procedura ed ai diritti della difesa. Le sorprese non sono oggi altrimenti possibili, e questo scopo che riassumeva tutto l'obiettivo della riforma si è raggiunto senza introdurre novità difficili e complicate, e senza togliere al rito sommario nulla di ciò che forma la sua natura essenziale. Unica innovazione, che in questa parte si introduce, è il deposito preventivo, come *facoltà* concessa ai contendenti. Se questo non era, non occorre neppure una disposizione legislativa nuova, essendo che tutto il resto poteva farsi, come finora fu fatto, anco sotto l'impero del Codice vigente.

Ma è ormai tempo di esaminare, illustrandolo con qualche spiegazione, il nuovo progetto che la Commissione si onora di sottoporre al vostro esame.

VII. Nell'esaminare le modificazioni proposte all'articolo 389 del Codice di procedura civile, in seno alla Commissione, concorde nelle critiche già esposte sul progetto senatorio, venne trattato dell'opportunità di consacrare nel Codice il prin-

per quella di facilitare le transazioni. ZIMMERN, Les actions, Trad. en fr. par S. Etienne, pag. 405, Paris 1846. BUONAMICI, Storia della proc. civ. romana, vol. I, pag. 26, 37, 38.

Sopra queste dilazioni che i giudici dovevano dare propter instrumenta, od anche si aliquid inopinatum emergat, vedasi Leg. 7 Dig. de feriis et dilat. (2, 12) Leg. 36, 45 Dig. de judic. (3, 4).

L'articolo 6 disciplina i differimenti, nel caso in cui non vi sia stato il deposito preveduto nell'articolo precedente, e non si abbia quindi diritto alla discussione immediata della causa.

cipio della unità del procedimento civile, che nella recente discussione al Senato ebbe un convinto sostenitore nell'onorevole Salis.

Il sistema delle due forme di procedura adottato dal nostro Codice, venne riprodotto dal Codice Albertino, che lo aveva preso dal Codice francese del 1806 e ripete la sua prima origine dalla ordinanza francese del 1667.

Il Norsa in una sua relazione pubblicata nel 1875 per il Collegio degli avvocati di Milano, nota che lo stesso DUMONT commentatore della citata ordinanza censurò la doppia forma di procedura e che le censure si ripeterono in Francia, in occasione della legge di procedura dell'11 aprile 1838, ed al Senato nel 1857 fu proposta una riforma, nel senso di stabilire un procedimento unico, che non fu approvata. Egli cita come fautori della unità delle forme procedurali, il SELIGMAN (Reformes dont notre procédure est susceptible) il BORDEAUX (Philosophie de la proc. civ.) l'ALLARD (Examen critique du Code de proc. civ. du Royaume d'Italie) e gli stessi argomenti come pure l'autorità degli stessi scrittori vennero riprodotti dall'onorevole Griffini nella seduta della Camera del 14 maggio 1878 e più recentemente dall'onorevole Salis nella discussione al Senato.

Certo è che fino dal 1819 il Codice ginevrino, generalmente ritenuto come un'opera molto più perfetta del Codice francese del 1806, escludeva la distinzione fra cause ordinarie e non ordinarie, sommarie e non sommarie, e, più recentemente, hanno seguito lo stesso sistema il Codice di procedura civile del cantone di Vaud del 25 novembre 1869, e quello dell'Impero Germanico del 20 gennaio 1877.

La distinzione fra cause ordinarie e non ordinarie osservava il BELOR (Loi de procédure civile du canton de Genève tit. IV) è imperfetta ed inutile sia che si fondi sul valore della causa, sia sulla sua natura, sia sull'essere di prima o seconda istanza. Tanto più poi, notava lo stesso autore, è assurdo il concetto di riguardare come ordinario il sistema che meglio si adatta alle cause più complicate, e straordinario quello che è destinato per le cause più semplici e più comuni.

Nè si opporrà che un affare istruito in via sommaria sia esposto ad essere meno ben giudicato, perchè allora, giustamente rileva il BORDEAUX (op. cit. chap. V) farebbe d'uopo sopprimere interamente quella forma di procedimento. E d'altronde dappertutto si potrebbe addurre cotesto argomento fuori che in Italia ove la procedura sommaria è stata applicata indistintamente, per virtù di legge, alle cause più complicate come a quelle nelle quali è interessata l'amministrazione dello Stato, a tutte indistintamente le cause commerciali, ed oggi secondo il progetto del ministro e del Senato anche a quelle d'appello di qualunque specie e gravi esse siano.

« Il successo (nota il Bordeaux, op. e loc. cit.) appartiene ormai al procedimento sommario, e tutte le riforme devono tendere ad assicurarne il trionfo, cosicchè potrebbero i tempi, e per gli studi fatti, e per gli esempi legislativi che abbiano, considerarsi maturi ad una riforma nel senso di unificare il procedimento, dando preferenza alla forma sommaria. Ma la vostra Commissione ha dovuto considerare che incaricata dell'esame di un progetto di riforma del procedimento sommario avrebbe ecceduto i limiti del proprio compito estendendo la riforma fino alla soppressione del procedimento formale, dal che sarebbe derivata la necessità di modificare una gran parte del Codice vigente; e si è astenuta da ogni risoluzione in proposito anco perchè, malgrado gli argomenti suesposti, altri assai gravi se ne possono addurre in favore della doppia forma di procedimento.

Eliminata per le esposte ragioni questa radicale riforma, la Commissione vostra non avrebbe potuto però continuare ancora a riguardare il procedimento sommario come eccezionale, mentre dalla legge stessa è venuto ad esser posto mano, quanto all'estensione, non alla pari, ma addirittura al di sopra del procedimento formale.

Era ormai tempo se non di sopprimere anco nel Codice, come quasi lo fu nella pratica, il procedimento formale, almeno di riconoscere legislativamente

Con questo articolo, mentre si concede una ragionevole larghezza, consentendosi un primo differimento sull'istanza di una delle parti, e quattro differimenti successivi, sull'accordo

fatto compiuto elevando a procedimento ordinario il rito più semplice, il quale ha ormai fatto prova di corrispondere pienamente a tutte le esigenze non solo delle cause più ovvie e più comuni, ma delle più complicate e difficili.

È quindi stato disposto che saranno trattate col procedimento sommario tutte le cause per le quali non sia, *sull'accordo delle parti* (che può aver luogo così prima come dopo l'iniziamento della causa, e tanto espressamente come tacitamente) o per provvedimento dell'autorità giudiziaria avanti cui la causa pende, stabilito il procedimento formale.

La conversione del procedimento già poteva essere per l'articolo 391 del Codice ordinata d'ufficio; solo però si poteva ordinare che un procedimento sommario fosse proseguito in via formale. Nel nuovo concetto di non più riguardare questo rito come ordinario e normale, la facoltà doveva naturalmente estendersi anco alla conversione del formale in sommario ed è a ciò che, riuniti i due articoli 390 e 391 in un solo, il nostro progetto provvede nel suo primo capoverso.

Il successivo capoverso provvede al caso in cui l'attore, maliziosamente forse, abbia scelto di proprio arbitrio il procedimento formale. Non sarebbe giusto che il convenuto, cui non convenga di accettare questa procedura più lunga e ormai non più ordinaria e normale come già si riteneva, dovesse ricorrere a dispendiosi incidenti per ricondurre la procedura ad *tramites juris*; e si è disposto che ciò possa farsi con citazione a udienza fissa per semplice biglietto.

VIII. Il concetto fondamentale delle modificazioni all'articolo 390 fu nelle premesse considerazioni generali sufficientemente spiegato. Non resta che una sommaria illustrazione delle singole disposizioni.

N. 1. — Nei più importanti tribunali la iscrizione delle cause al ruolo nel giorno stesso dell'udienza è causa di disordine e di confusione. Si è creduto di disporre, poichè il testo dell'art. 390 a ciò richiama, che per regola si debba fare non solo prima dell'udienza, come adesso è stabilito, ma nel giorno avanti l'udienza. La eccezione necessaria per il caso di abbreviazione di termini per la quale la citazione può esser fatta anco ad ore, come quella derivante da una concessione presidenziale, erano naturalmente da prevedersi e sono state prevedute anco per l'oggetto di stabilire, ad eliminazione di ogni dubbio, che la concessione presidenziale può esser fatta così per tutti i casi come per alcuno, senza bisogno di un'ordinanza.

N. 2. — Vien regolato con questa disposizione il deposito preventivo come facoltà concessa alle parti, del quale è stato già lungamente discusso.

Il ministro guardasigilli, nella relazione con la quale presentò al Senato l'attuale progetto di legge osservava: « Si lascia facoltà alle parti di depositare anche prima dell'udienza i proprii documenti; non s'impone una preliminare istruzione della causa; non si toglie l'opportunità di un previo esame dei documenti di cui intendono le parti valersi. Se l'attore ha interesse a far discutere sollecitamente la causa non mancherà di depositare i suoi titoli e di avvertirne il convenuto: questi a sua volta non avrà più motivo di chiedere un rinvio, e qualora lo domandasse, verrà la sua istanza accolta o respinta per provvedimento del giudice. Lo stesso dicasi qualora il convenuto abbia interesse di vedere prontamente troncata la lite, giacchè prima ancora di comparire egli può depositare i suoi documenti e così insistere per la discussione e decisione della causa ».

Con la disposizione proposta si torna al divisamento del progetto ministeriale segnendolo anco in quanto col medesimo non fu stimato necessario stabilire un termine al deposito. Trattandosi di una mera facoltà sarà cura della parte che ha interesse ad evitare un rinvio di eseguirlo in un tempo abbastanza comodo perchè i documenti depositati, tenuto conto della loro qualità e quantità, possano essere esaminati da chi vi ha interesse. La suddivisione del termine a comparire per l'effetto di fissare il periodo utile a siffatto deposito presenta d'altronde qualche difficoltà, che è stata non ultima fra le ragioni per le quali si è rinunciato a stabilire un termine. Infatti, se si dà un termine fisso come nel progetto sena-

di tutti i contendenti, o quando concorrano giusti motivi precedenti progetti ne ammettevano soltanto due), s'impedisce ai procuratori d'indugiare troppo la definizione della lite, d

torio, questo può risultare o troppo lungo o troppo breve rispetto al termine comparire ed all'importanza delle produzioni; se si stabilisce invece un termine *proporzionale*, vale a dire un terzo o la metà od un quarto ecc. del termine comparire, non mancherebbero neppure in questo caso difficoltà pratiche e materiali che potrebbero dar luogo a contestazioni, quando, per esempio, stabilito il terzo, il termine non fosse divisibile per tre, o stabilita la metà od un quarto il termine non fosse divisibile per due o per quattro. In ogni caso poi una disposizione che determinasse questo periodo utile al deposito sarebbe stata inapplicabile alle cause con abbreviazione di termini ed alla massima parte delle cause commerciali. La necessità dell'avviso del deposito appunto perchè questo può essere fatto o no, ed è giusto che la controparte sappia subito quando vien fatto si è tenuta ferma come nel progetto ministeriale.

Per prendere in esame i documenti depositati non si è creduto che si dovesse imporre l'obbligo di presentare il mandato. Sarebbe stata questa una spesa più imposta alle parti mentre è sempre possibile e sperabile che la controversia si possa comporre anco prima della contestazione della lite; e da un altro lato obbligherebbero i procuratori ad accettare il mandato, prima di essersi, con i nomi stessi dei documenti, accertati se la causa sia giusta e sostenibile. Basta quindi il possesso dell'atto di citazione nella parte o nel procuratore che si presenta esaminare i documenti perchè debbano essergli resi ostensibili.

Quanto alla forma della comunicazione sarebbe stato troppo grave imporre alle cancellerie il servizio della comunicazione dei documenti ai procuratori nelle forme attualmente stabilite nei giudizi formali dall'articolo 167 del codice di procedura civile, ciò esigendo, oltre a tutte le registrazioni indicate nell'art. 199 del regolamento generale giudiziario, anche la triplice registrazione della consegna all'avversario, della restituzione da parte di questo e della restituzione al produttore. Qui sembrò preferibile il sistema della semplice disamina od ispezione in cancelleria ammesso dal progetto ministeriale e da quello del Senato. Avendo però nei progetti aggiunto che le parti possono a proprie spese farsi rilasciare copie degli dei documenti depositati dall'avversario, sembrò ragionevole disporre invece che possano prendere estratti e copie per proprio uso dei detti documenti, a condizione che non nasca il dubbio che sia vietato di prendere appunti e anche copia cartà libera di un documento avversario per poterlo riesaminare a proprio agio e senza l'intenzione di possederne copia legale il più delle volte inutile. Basato il dubbio sorto sul carattere fiscale della disposizione per consigliarne la rettifica.

N. 3. — Alla prima udienza la lite è contestata, le qualità rispettive delle parti sono determinate. La disposizione del nostro progetto poco differisce da quella che sta scritta ora nel codice. E' sembrato solo opportuno di aggiungere che il foglio di udienza si deva prender nota della costituzione dei procuratori e della contumacia affinché la rispettiva posizione delle parti in causa venga subito definitivamente accertata; e che la comparsa conclusionale deva contenere l'elenco dei documenti depositati per evitare il caso che altri ne vengano insidiosamente aggiunti dopo la discussione.

N. 4. — Con questa disposizione si sanziona il modo di eliminare l'inconveniente delle sorprese, rendendo possibile alla parte di prendere cognizione delle produzioni avversarie.

N. 5. — Il sistema dei rinvii deve essere disciplinato, per non aprir adito all'abuso, evitando il pericolo che non per il bisogno della causa, ma per indolgenza dei procuratori la decisione della causa troppo a lungo sia rimandata. A ciò provvede questo n. 5 con una disposizione della quale si ha l'esempio nell'art. 4 del codice di procedura civile. Il sistema dei rinvii diverrebbe davvero irriverente, se da altri fu detto, se in nessun caso potesse subire una restrizione, e se il presidente, concepito il dubbio che sieno l'effetto della negligenza dei patrocinanti riescano al danno all'interesse delle parti, non avesse neppure la facoltà di assicurarsi se le parti stesse ne sono consapevoli e realmente li desiderano.

sponendosi che dopo il quinto differimento, nonostante l'accordo dei procuratori, ove non concorrano gravi ragioni, il presidente può ordinare che la causa, se non sia discussa immediatamente,

N. 6. — Questa disposizione è un complemento dell'ultimo capoverso del n. 3. Il visto della parte che nei giudizi commerciali può essere personalmente presente, o del procuratore, è una maggior garanzia che è sembrato utile d'introdurre. Il cancelliere apporrà il visto per la parte contumace.

N. 7. — La discussione orale della causa è purtroppo inutile e deve essere consentito di ometterla quando le parti sieno d'accordo.

N. 8. — Se malgrado l'ordine di comunicazione impartito dal presidente a norma del n. 4, questa non è fatta, il giudice pronunzierà la sentenza senza tener conto di questi documenti « Si usque ad terminos quos litigatoribus protrahentibus concessimus. suas non proposuerint allegationes tum cognitor causae non amplius expectans modis omnibus proferat sententiam legibus consonantem » (Nov. 415, cap. 2).

La disposizione del capoverso è intesa ad evitare la necessità di sentenze incidentali e ordinarie, e nella pratica produrrà certamente notevole risparmio di tempo e di spesa.

N. 9. — La disposizione qui contenuta che per la sua chiarezza non ha bisogno di molte illustrazioni, ha per scopo di dare alla istruttoria orale una migliore disciplina, da un lato rendendo possibile l'ammissione consensuale di prove, senza bisogno di una sentenza, dall'altro semplificando la procedura nel caso di una successione di varie prove.

Il primo comma è conforme al progetto ministeriale ed a quello del Senato; col secondo si provvede per il caso in cui la causa non sia nel ruolo ed allora assai più economico e sollecito è il provvedersi con la forma degli incidenti nel procedimento formale, anziché riportare la causa all'udienza, per l'unico oggetto di ottenere l'ammissione di una prova che può anche essere concordata. In ogni modo le parti hanno la scelta fra l'uno e l'altro sistema.

Sempre con l'intendimento di procurare la massima economia alle parti si è disposto che, esaurita la prova, basti il solo rinvio a udienza fissa, fatto dal giudice delegato, e da non notificarsi, per poter riportare la causa nel ruolo.

Finalmente l'ultimo comma contiene una innovazione che può esser feconda di risultati utilissimi nel senso della celerità e della economia nei giudizi sommari. Finora questa forma processuale dava bene spesso luogo ad un numero di pronunzie incidentali veramente singolare e poco conciliabile con la speditezza che doveva essere il suo principale carattere. Ogni incidente, anche concordato, richiedeva una sentenza. Se esaurita una prova, occorreva sperimentarne un'altra, anche concordata, era sempre necessario riportare la causa nel ruolo e dar luogo ad una nuova sentenza incidentale. Tolta la necessità della sentenza per l'ammissione delle prove concordate, la vostra Commissione ha creduto che potesse farsi ancora un passo in avanti, ammettendo che il concordato delle parti potesse essere accolto e portato ad esecuzione con l'esaurimento della nuova prova avanti lo stesso giudice delegato che ha esaurito la precedente.

N. 10, 11. Ispirate ai concetti medesimi di tutte le altre precedenti, le disposizioni di questi due numeri non richiedono alcuna illustrazione.

Art. 2. Non era forse necessario, ma, a togliere ogni equivoco, è stato giudicato opportuno di dichiarare che le presenti disposizioni sono applicabili anche alle cause commerciali.

Non è improbabile che qualcuno rilevi essere troppa la potestà lasciata al presidente. La risposta più decisiva si dà con queste due semplici osservazioni: 1^o che di fatto la pratica attuale ha investito i presidenti di altrettanti poteri; 2^o che una uguale somma di facoltà, e forse anche una maggiore, appartiene ai pretori, per la direzione dei giudizi civili di loro competenza. Aggiungasi che, senza lasciare un certo potere discrezionale al magistrato che dirige la udienza, è impossibile dare al giudizio quella elasticità che è di essenza della procedura sommaria.

Senza presumere di aver fatto opera completa e perfetta la Commissione vostra

venga cancellata dal ruolo. Nessuno, infatti, può disconoscere che il protrarsi delle liti riesca sommamente pregiudizievole non solo agli interessi delle parti, ma anche all'interesse pubblico.

È almeno certa che non si sarebbe potuto rispondere in modo sostanzialmente diverso da questo, al suo programma che, per le già esposte ragioni, fu quello di procedere nella riforma con la maggior semplicità di concetti e la maggior sinonimia di disposizioni nuove, creando solo, o meglio sanzionando, secondo il tutto positivo e sperimentale, sulle indicazioni più costanti della pratica di 27 anni, quei provvedimenti che si erano rivelati meglio acconci a togliere gli inconvenienti da tanto tempo deplorati, ed a migliorare la procedura attuale che non oserebbe dire del tutto cattiva.

Raccomandando alla vostra approvazione un progetto diverso da quello approvato dal Senato del Regno, la Commissione si è mossa da una divergenza di convinzioni così radicale che doveva condurla necessariamente ad una sintesi assai diversa, ma che però non le impedisce di rendere omaggio sincero anche a questa occasione all'alta sapienza della Camera vitalizia, il cui disegno di legge, a coloro stessi che non possono approvarlo, s'imporrà sempre come un prezioso documento di dottrina giuridica e di studio profondo.

G. MORELLI, relatore.

C) — Senato del Regno, Leg. XVIII, 1^a sess. 1892-93, stampato in 1893.

SIGNORI SENATORI. — È noto come le disposizioni con le quali nel Codice di procedura civile furono distinti e in vario modo ordinati i due procedimenti, formale e sommario, ebbero nella pratica applicazione effetti del tutto contrari alla mente ed alle previsioni del legislatore.

Il Codice di procedura civile considera come ordinario e normale dinanzi ai tribunali ed alle Corti d'appello il procedimento formale, e con diligente cura ne traccia la via, ne guida i passi e ne regola le minime modalità: considera come eccezionale e straordinario il procedimento sommario, e si limita a regolarlo con poche disposizioni, dichiarando che nelle parti non espressamente regolate si estendono al procedimento sommario le norme del procedimento formale, in quanto non siano contrarie alle regole fondamentali di quello.

Ma allo spirito e alla parola della legge non corrispose la pratica, e fin dai primi momenti dell'impero del Codice di procedura civile, entrato in vigore il 1^o gennaio 1866, si manifestò una generale tendenza a preferire il rito sommario al formale.

Nè questo fu fenomeno transitorio: chè anzi col succedersi degli anni il procedimento sommario acquistò tale e tanta prevalenza sul formale, che le forme furono invertite, e diventò regola quello che nel pensiero del legislatore era destinato ad essere eccezione.

L'intendimento di evitare formalità soverchie, il desiderio di risparmiare il bisogno di maggiore celerità, che è ormai insito in ogni manifestazione di vita civile dei tempi nostri, contribuirono a favorire la prevalenza del più semplice, più economico, più spedito modo di procedimento, mercè il quale, negli indugi dei termini e delle comparse e repliche scritte, è permesso di pervenire immediatamente la causa all'udienza, e di ottenerne la più sollecita decisione.

Naturalmente una tendenza che si manifestava con tanta intensità e con tanta costanza, non poteva sfuggire all'attenzione del Governo e del Parlamento. La nostra storia parlamentare dal 1868 fino ad oggi offre un avvicendamento perpetuo di proposte, ora del Governo, ora di iniziativa parlamentare, nate a modificare questa parte del Codice di procedura civile, e a disciplinare con nuove norme il procedimento sommario.

La prima proposta fu dell'onorevole Catucci, il quale nel 5 febbraio 1868 presentava un disegno di legge nell'intento di viemmeglio regolare il rito sommario: tale proposta l'onorevole Corapi richiamava nel 29 aprile 1870 l'attenzione dello studio della Camera.

Dopo questi primi tentativi di riforma l'onorevole Morrone nel 18 maggio 1871 presentava un nuovo progetto, proponendo che, in aumento a quanto era stabilito nell'articolo 390 del Codice di procedura civile, fosse prescritto doversi no-

Mi è parso poi di dover togliere, perchè troppo rigorosa, la prescrizione contenuta nei precedenti progetti di non potersi concedere ulteriori differimenti che soltanto col consenso dato

le aggiunte e le modificazioni apportate alla comparsa conclusionale, e offrire alla parte avversaria la comunicazione dei documenti prima dell'udienza.

Il ministro di grazia e giustizia onor. Vigliani stimò opportuno di richiedere sulla proposta innovazione il parere dei capi della magistratura; e le osservazioni ed i voti per tal guisa raccolti, furono dipoi pubblicati in un volume dal suo successore onor. Mancini. Il quale si dichiarò convinto fautore della prevalenza del procedimento sommario, ed istituì nel 22 dicembre 1876 una Commissione presieduta dall'onorevole Morrone, con l'incarico di formulare un nuovo e più esteso progetto di modificazione del Codice di procedura civile.

La Commissione compilò infatti un progetto, nel quale, per ciò che attiene alla specialità del procedimento sommario, s'ispirò ai seguenti concetti.

Sebbene degna di studio e di considerazione, la proposta di invertire le veci dei due procedimenti, così che il sommario diventasse regola ed il formale eccezione, appariva troppo ardita e radicale, e ritenevasi prudente consiglio riservarne l'esame a tempi più maturi in occasione di una revisione dell'intero Codice di procedura civile.

Nel rito sommario, nel quale si consentiva potersi allargare la cerchia, conveniva far sì che le parti provvedessero alla istruzione della causa nel termine tra la citazione e l'udienza, salvo nei casi urgenti la facoltà di produrre all'udienza i documenti e le conclusioni.

Tali le linee generali di quel progetto, il quale segnò un primo passo nella via della riforma, specialmente con l'estendere mediante specifica enumerazione i casi del procedimento sommario.

Però il progetto, sebbene presentato alla Camera nella seduta del 2 maggio 1867 (a), con poche modificazioni introdotte dal ministro, e sebbene studiato dalla Commissione parlamentare, che nel 6 dicembre successivo presentò la relazione (b), non poté essere discusso per la sopravvenuta chiusura della sessione.

Succeduto al ministro Mancini il ministro Conforti, lo stesso progetto fu da questo nuovamente presentato nella seduta del 3 maggio 1878 alla Camera dei deputati (c), che l'approvò sollecitamente, e nella seduta del 15 giugno successivo al Senato (d), il quale accogliendo la proposta dell'Ufficio centrale esposta nella relazione del 40 marzo 1879 (e), opera del senatore Miraglia, modificò sostanzialmente in senso più ampio e radicale il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Tra le più importanti innovazioni apportate dal Senato a proposito del rito sommario, basterà accennare la estensione di questo a tutte le cause in grado di appello, ed il precetto, che la comunicazione dei documenti, delle comparse conclusive, e delle aggiunte e variazioni in esse introdotte, dovesse avvenire per notificazione a mezzo di usciere.

Le innovazioni approvate dal Senato rendevano necessaria una nuova deliberazione della Camera dei deputati, ed a questa il ministro Taiani nel 30 marzo 1879 presentava di nuovo il progetto (f), dal quale egli aveva creduto di togliere la disposizione riguardante la notificazione dei documenti, dappoichè questa, non prescritta nel procedimento formale, tanto meno potevasi imporre nel procedimento sommario.

Esaminato dalla Commissione parlamentare e raccomandato da una nuova relazione dell'onorevole Morrone, presentata il 22 maggio di detto anno (g), il pro-

- (a) N. 402.
- (b) N. 402-A.
- (c) N. 36.
- (d) N. 34.
- (e) N. 34-A.
- (f) N. 36-B.
- (g) N. 36-c.

dalle parti per iscritto con firme certificate vere dai rispettivi procuratori, o personalmente nelle cause commerciali. Lo a-

getto non fu neanche questa volta discusso per la sopravvenuta chiusura della sessione.

Nè miglior sorte ebbero i tentativi del Ministro Villa, il quale per due volte durante l'anno 1880, presentò il progetto e al Senato e alla Camera dei deputati, ottenendone bensì dal primo l'approvazione, ma senza riuscire mai a farlo discutere presso la seconda (a).

Dopo ciò viene un disegno di legge preparato dal ministro Taiani, e contenente modificazioni di varie disposizioni della legge sull'ordinamento giudiziario e del Codice di procedura civile, tra le quali quelle relative al procedimento sommario.

Ma questo progetto, presentato prima alla Camera dei deputati nella tornata del 25 novembre 1885 (b), e poi al Senato nella tornata del 15 giugno 1886 (c), non ebbe sorte migliore dei precedenti.

Nella tornata del 9 giugno 1887 l'onorevole Rubichi presentò alla Camera dei deputati un progetto di legge sull'argomento; e nella tornata del 21 gennaio 1891, rispondendo ad un'interrogazione dell'onorevole Vischi, il ministro Zanardelli promise di presentare un progetto di legge; ma per la indi a poco avvenuta crisi ministeriale non poté mantenere la promessa.

Il ministro Ferraris presentò al Senato nella tornata del 10 marzo 1891 un progetto di modificazioni agli articoli 389 e 390 del Codice di procedura civile (d); ed il Senato, accogliendo alcuni emendamenti proposti dall'Ufficio centrale (e), approvava nel 25 aprile successivo il progetto ministeriale, che nel 27 di quello stesso mese veniva deferito all'esame della Camera (f).

La Commissione parlamentare con relazione dell'onorevole Morelli, presentata li 11 giugno 1892 (g), propose un nuovo e più radicale progetto nel senso di viepiù favorire la estensione del procedimento sommario, e di renderne più semplice e più spedita la esplicazione. Ma anche questa volta la chiusura della sessione e della legislatura impedì che sul nuovo progetto avesse luogo la discussione e la deliberazione del Parlamento.

E così la riforma del procedimento civile rimane tuttora un desiderio, che il lungo studio e il grande amore di tanti acuti ed illuminati intelletti non riuscirono ancora a tradurre in atto.

Riesce poco spiegabile a prima vista il fatto, che una riforma così rispondente a bisogni realmente sentiti, una riforma raccomandata dall'unanime consenso dei pratici, dal favore dei magistrati, dal voto di eminenti giuristi, non sia ancora entrata nel nostro diritto giudiziario.

Forse a ciò contribuirono, oltre le vicissitudini politiche non sempre favorevoli

(a) L'onorevole ministro Villa presentò una prima volta il progetto al Senato nel 19 febbraio 1880 (n. 1), e l'Ufficio centrale presentò la relazione nel 19 marzo successivo (n. 1-A).

Il progetto, approvato dal Senato nel 15 aprile 1880, fu presentato alla Camera nella tornata del 23 aprile (n. 89), e malgrado la pronta relazione della Commissione, in data 26 di detto mese (n. 89-A), non fu potuto discutere per la chiusura della sessione.

Nel 30 maggio dello stesso anno l'onorevole Villa ripropose il progetto al Senato (n. 4). In seguito della relazione dell'Ufficio centrale, 22 giugno 1880 (n. 4-A), il progetto fu nuovamente approvato dal Senato nel 30 di quel mese. Ripresentato da guardasigilli nel 2 luglio seguente (n. 101) alla Camera, la Commissione della quale presentò nuova relazione nella tornata del 11 dicembre 1880 (n. 103-A), neppure questa volta fu discusso, per la sopravvenuta chiusura della sessione.

(b) N. 349.

(c) N. 1 e 2.

(d) N. 7.

(e) Relazione dell'Ufficio centrale del Senato 16 aprile 1891, N. 7 A.

(f) N. 118.

(g) N. 118 A.

dempimento di tali formalità potrebbe riuscire sovente difficoltoso, e dar luogo a contestazioni.

L'articolo 8 regola così lo scambio delle comparse conclu-

alla pronta attuazione dei postulati della scienza, talune difficoltà d'indole tecnica, che si presentano allorchè un vero giuridico devesi tradurre in formula di legge positiva; e forse alla fortuna di un più sollecito trionfo nocque in parte il fatto conosciuto da tutti, che ormai la forma del rito sommario è entrata negli usi del foro, e dovunque pacificamente accettata senza inconvenienti e senza lagnanze, per guisa che col progredire del tempo e dell'esperimento può dirsi diminuito quel carattere di urgenza che nei primi anni presentava la riforma.

Convien poi riconoscere che non è facile conciliare la maggiore semplicità, economia e celerità di forme giudiziarie, con le cautele necessarie ad eliminare il pericolo di insidie e di sorprese a danno dei contendenti e della giustizia.

Ma se il problema è grave, gli studi compiuti e i materiali raccolti ne rendono meno ardua la soluzione.

D'altra parte se il procedimento sommario ha di fatto una larga applicazione, non è perciò meno necessaria e provvida l'opera del legislatore per disciplinarlo con regole uniformi e sicure.

Tragga pure profitto il legislatore dai risultati della ormai lunga esperienza, tenga conto dei provvedimenti che in pratica apparvero migliori; ma sia tolta e resa impossibile qualsiasi diversità e mutabilità di temperamenti, di interpretazioni e di consuetudini.

La prevalenza ormai assicurata al procedimento sommario sul formale, ha sostanzialmente mutato il concetto del Codice di procedura civile; ed è quindi razionale che le norme regolatrici di un procedimento già ritenuto di indole eccezionale, siano con una nuova legge riformate ed adattate alla mutata indole, alla accresciuta importanza dell'istituto.

Alle esposte considerazioni un'altra potentissima se ne aggiunge; ed è il proposito con tanta costanza manifestato da tutti gl'illustri miei predecessori e dal Parlamento, di compiere questa riforma.

Per tanti titoli si raccomanda al vostro esame questo disegno di legge!

Nell'esame, che io feci degli antecedenti progetti mi sembrò in massima preferibile quello proposto ultimamente dalla Giunta della Camera dei deputati.

Questo progetto, a mio avviso, meglio risponde alle esigenze della pratica, e più di ogni altro consona ai migliori tra gli antecedenti progetti, ai suggerimenti dei giuristi, all'autorevole voto del terzo Congresso giuridico italiano, riunito in Firenze nel settembre del 1891.

Adottati i principii dai quali il detto progetto è informato, io vi ho recato alcune modificazioni, che mi sembrano altrettanti miglioramenti.

Il concetto, che domina tanto nel menzionato progetto, quanto in questo che io ho l'onore di presentare, è la prevalenza assoluta del procedimento sommario sul formale.

Senza giungere all'abolizione del procedimento formale, è però mestieri riconoscerne la inferiorità di fronte al sommario, che per la ottima prova fatta merita di essere elevato a forma ordinaria e normale per tutte quante le cause, dalle più semplici alle più complicate.

Il procedimento sommario risponde pienamente al bisogno di una giustizia spedita ed economica; e così è risoluto il primo termine del problema.

Attesi i pericoli d'insidie o di frodi, che potrebbero derivare dalla celerità del procedimento sommario, esso viene circondato da opportune cautele dirette a tutelare la uguaglianza dei contendenti, la buona fede, la libertà della difesa; e così è risoluto il secondo termine del problema.

Dopo questa breve esposizione del concetto fondamentale della legge, è necessaria qualche spiegazione sulle singole sue disposizioni.

Articolo 1. — Si è creduto opportuno di prescrivere per tutte le cause un modo unico di citazione, quello della citazione a udienza fissa, sia perchè questa forma più semplice è già in pratica preferita, sia perchè la forma della citazione non pregiudica quella del procedimento successivo.

Legge sulla riforma del procedimento sommario.

sionali e delle relative postille od aggiunte, come la comunicazione dei documenti prima che cominci la discussione della

Con questa disposizione si ottiene il considerevole vantaggio di risparmiare molto tempo ai procuratori ed ai presidenti, non occorrendo più che gli uni chieggano e gli altri concedano l'autorizzazione per la citazione a udienza fissa, come avviene ora per la maggior parte delle cause.

E sempre in applicazione del principio dominante, che è quello di eliminare inutili e dannosi ritardi, si è data facoltà alla parte convenuta di assegnare, entro i termini di legge, un'udienza più prossima, qualora l'attore ne avesse prescelta una troppo lontana.

Articolo 2. — L'articolo 2 dispone che, salvo alcune eccezioni, tutte le cause debbano essere trattate col procedimento sommario.

Tutti gli altri progetti, eccettuato l'ultimo preparato dalla Giunta della Camera dei deputati, seguivano il sistema della specificazione dei casi ai quali veniva esteso il rito sommario.

Ma tale sistema, oltre tutti gl'inconvenienti propri delle enumerazioni specifiche, ha il capitale difetto di non affermare abbastanza chiaramente il carattere ordinario e normale che d'ora in poi deve avere il procedimento sommario.

La formula del progetto, che è quella recentemente proposta dalla Giunta della Camera dei deputati, meglio risponde al concetto informatore della nuova legge.

La facoltà, che attualmente spetta al magistrato, di ordinare la conversione del procedimento, è mantenuta; perocchè la scelta del procedimento non può essere lasciata in balia dei contendenti, o di chi li rappresenta, ma deve dipendere da un prudente apprezzamento, che il solo giudice può fare tenendo conto dell'indole e della gravità della causa.

Tale facoltà non soggiace a limitazione di tempo; l'autorità giudiziaria può ordinare la conversione del rito in qualunque stadio della causa, quando ne veda la necessità nell'interesse della giustizia.

Articolo 3. — Si è ritenuto opportuno di mantenere la regola, secondo la quale nel procedimento sommario la causa è iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza; e solo in via di eccezione, ad evitare il pericolo di confusione e di disordine, che può verificarsi nei collegi giudiziari più importanti, si è creduto prudente di aggiungere che la iscrizione delle cause debba esser fatta nel giorno precedente all'udienza, quando per ragioni di ordine sia così stabilito dal presidente.

Articolo 4. — Lealtà e giustizia vogliono che quando una parte produce documenti a sostegno delle spiegate azioni od eccezioni; l'altra parte ne abbia conoscenza in tempo ed in modo da potere provvedere alla propria difesa.

Si disputò, se il deposito dei documenti nella cancelleria prima della udienza abbia ad essere obbligatorio o facoltativo, e se per la produzione e pel deposito siano a prescrivere termini, o convenga lasciare alle parti piena libertà.

Il Senato nell'ultimo progetto aveva stabilito l'obbligo del deposito entro certi termini; ma la Giunta della Camera dei deputati fu di altro avviso.

Anche il progetto attuale lascia in facoltà delle parti il preventivo deposito dei documenti, e non stabilisce per esso alcun termine.

Un diverso sistema mal risponderebbe al carattere del rito sommario, e riuscirebbe inapplicabile nelle cause per le quali fu accordata l'abbreviazione del termine per comparire, e nella maggior parte dei giudizi commerciali.

Meglio è lasciare che le parti possano, se lo credono utile, valersi di una facoltà, la quale può riuscire proficua specialmente nelle cause urgenti; poichè la parte che fu sollecita di comunicare all'altra i suoi documenti, potrà poi con giusta ragione opporsi al differimento.

Alla parte, che produce documenti, incombe l'obbligo di dare immediato avviso all'altra dell'eseguito deposito preventivo. Ciò è necessario perchè, essendo il deposito facoltativo, la parte intimata sappia che l'altra si valse di quella facoltà, e possa provvedere alla propria difesa, prendendo in tempo cognizione dei documenti prodotti.

Mediante la semplice esibizione dell'originale o della copia dell'atto di cita-

causa; e lo fa in modo da tutelare i litiganti da insidiose sorprese.

Scambiate le comparse e comunicati i documenti nell'udienza

ziona le parti e i loro procuratori potranno esaminare i documenti depositati nella cancelleria; non occorrerà pel procuratore la esibizione del mandato; e parti e procuratori potranno prendere copia dei documenti in carta libera, e farsene rilasciare, a loro spese, copia in forma legale.

Articolo 5. — La produzione in udienza, dei mandati e degli atti di dichiarazione di residenza e di dichiarazione o elezione di domicilio, è propria del rito sommario. E l'attuale progetto ripete in sostanza la disposizione dell'articolo 390 del Codice di procedura civile, aggiungendo la facoltà di fare la dichiarazione di residenza, e la elezione o la dichiarazione di domicilio, nell'atto di citazione e nel mandato; provvida disposizione che varrà ad eliminare non pochi dubbi e non poche quistioni.

Articolo 6. — Di fronte ai pregi incontestabili del procedimento sommario stannò, come fu avvertito, taluni pericoli dipendenti da quella celerità che è il suo carattere principale. Data alle parti la facoltà di svolgere tutte le loro deduzioni e produzioni all'udienza, sono facili le sorprese, le insidie e le confuse discussioni, che non giovano ai contendenti e non rendono tranquillo l'animo del giudice.

E spesso può avvenire che la istruzione riesca incompleta per insufficiente preparazione dei mezzi di difesa.

Chiunque ha pratica dei nostri tribunali, conosce questi inconvenienti, e sa come uno dei rimedi più comuni sia il differimento. Ma di questo, che poté e può essere utile correttivo, se adoperato con prudenza, pur troppo si è abusato e si abusa, così che spesso avviene di dover dire che il rimedio è peggiore del male.

Nel progetto si è cercato di disciplinare con opportune norme l'uso dei differimenti.

Al presidente spetta la facoltà di concedere i differimenti. Il primo differimento può sempre essere accordato. Pei successivi è necessario l'accordo delle parti o il concorso di giusti motivi. Ma dopo il terzo differimento queste due condizioni debbono concorrere. Ove non concorrano, il presidente ha facoltà di ordinare che la causa sia discussa e posta in deliberazione, o che sia cancellata dal ruolo. Ulteriori differimenti non possono essere accordati che per consenso dato dalle parti personalmente o per iscritto.

Quest'ultima disposizione, che ha qualche analogia con quella contenuta nell'art. 47 del Codice di procedura civile, varrà a garantire le parti dalle possibili negligenze dei patrocinanti.

Disciplinato così l'uso dei differimenti pare che siano equamente conciliati i diritti della difesa ed il bisogno di una istruzione matura e completa.

Inoltre, come già si è osservato, la facoltà della preventiva comunicazione dei documenti renderà meno frequenti i casi di vero bisogno dei differimenti, e la equanime e ferma applicazione di tutte le suesposte disposizioni contribuirà ad evitare il poco edificante spettacolo di cause che si trascinano per anni di udienza in udienza senza venir mai alla soluzione.

Articolo 7. — La prescrizione dello scambio delle comparse conclusionali alla udienza è propria del rito sommario, siccome risulta da disposto dell'articolo 390 del Codice di procedura civile.

Ma anche la comunicazione degli elenchi dei documenti, se non avvenne prima, deve essere fatta alla udienza, innanzi al principio della discussione, perchè ciascuna delle parti abbia conoscenza dei documenti che l'altra produce; e qualsiasi aggiunta o variazione deve pure essere reciprocamente comunicata, perchè la legge della lealtà e della uguaglianza sia, come deve essere, costantemente osservata nelle lotte giudiziarie.

Articolo 8. — Non può negarsi alle parti la libertà di fare aggiunte e postille nelle comparse conclusionali e negli elenchi dei documenti; ma è necessario e giusto regolare questa libertà in modo da garantire pienamente la buona fede dei giudizi.

stabilita per la discussione della causa, possono le parti d'accordo ritenere conveniente di meglio ponderare le reciproche loro ragioni; e però nell'articolo 9 si stabilisce che, nonostante

E a ciò si provvede con un mezzo tanto semplice quanto sicuro, quale è quello della dichiarazione scritta del cancelliere, di aver verificata la concordanza tra gli originali e le copie delle comparse conclusionali e degli elenchi dei documenti.

Articolo 9. — È canone del rito sommario, che la istruzione della causa sia fatta all'udienza. Ma ognuno sa che non tutte le cause possono essere in udienza completamente istruite, e che sovente sorge il bisogno di mezzi istruttori i quali non possono avere all'udienza il loro esplicamento. In questi casi, secondo l'attuale sistema, è sempre necessaria una sentenza, ancorché vi sia concordia fra le parti. Le quali perciò sono costrette, con un rigore che contrasta alla ragione non meno che al bisogno di celerità e di economia, a subire tanti giudizi, quanti sono i mezzi istruttori, dei quali nel corso del giudizio si manifesta la necessità.

Col nuovo sistema proposto si elimina, almeno in molti casi, il lamentato inconveniente; dappoiché, ove sia concordata tra le parti l'ammissione di mezzi istruttori, basterà un'ordinanza del presidente, emessa in udienza o al più tardi nel giorno successivo, e non soggetta a notificazione, riservata ai soli casi di dissenso tra le parti la necessità della sentenza.

Inoltre il giudice delegato dal presidente avrà facoltà di procedere all'assunzione anche di tutte le altre prove, l'ammissione delle quali fosse dalle parti concordata prima della chiusura del processo verbale.

E finalmente allorché la causa dovrà tornare dinanzi al magistrato decidente, o perchè la istruttoria sia esaurita, o perchè siano sorte questioni incidentali, basterà a questo effetto un semplice provvedimento di rinvio alla udienza innanzi al collegio, emanato dal giudice delegato, senza che occorran atti di riassunzione, di citazione e di nuova iscrizione della causa nel ruolo di spedizione. Sono così tolte via non poche inutili formalità e dispendi e ritardi, con evidente vantaggio della semplicità, della speditezza e dell'economia dei giudizi.

Articolo 10. — Nè meno evidente è la utilità della disposizione per la quale il presidente, quando lo giudichi opportuno per l'indole della causa, e sempre che siavi domanda di una delle parti, potrà, anche se l'altra si opponga, rinviare la discussione ad un'altra udienza, ordinando frattanto alle parti, entro congrui termini da lui assegnati, la comunicazione dei documenti o lo scambio delle comparse conclusionali, o l'una e l'altra cosa insieme.

Questa innovazione, mentre non altera la natura del procedimento, aggiunge una garanzia necessaria a rimuovere qualsiasi pericolo d'insidie e di confusione a danno della giustizia.

Nè si può temere che il differimento nuoccia alla speditezza del giudizio, poiché il presidente, al cui prudente arbitrio è affidato l'uso della facoltà e l'assegnazione dei termini, avrà cura di non ricorrere a questo espediente, e di non protrarre il corso della causa, che nei limiti della più rigorosa necessità.

Articolo 11. — Le disposizioni contenute in questo articolo non abbisognano di molte illustrazioni.

E' conforme alla giustizia ed alla morale, che ove negli atti della causa siano stati introdotti documenti dei quali non resulti avvenuta in modo regolare la comunicazione all'altra parte, il magistrato non debba tenerne conto, perchè altrimenti verrebbe premiata la mala fede, e sarebbe offeso il principio della eguaglianza fra le parti contendenti.

Manifestamente opportuno è poi che l'autorità giudiziaria abbia per disposizione di legge la facoltà di chiamare, dopo la discussione e prima della decisione, le parti ed i loro procuratori, affinché nella Camera di consiglio porgano i necessari schiarimenti nei casi, che giova supporre rari ed eccezionali, di accertata difformità o altra irregolarità negli atti e documenti della causa. Siffatto espediente, del quale si è già fatto un qualche esperimento con buoni risultati, gioverà indubbiamente alle parti ed alla giustizia, offrendo modo di riparare facilmente ad errori e ad equivoci, senza bisogno di sentenze incidentali, che importano perdita di tempo e di spese.

il disposto dell'articolo 6, il presidente possa, col consenso delle parti, rinviare la discussione ad altra udienza.

E poichè può accadere che questo consenso manchi, e che

Termina l'articolo con una sanzione penale contro i procuratori responsabili nei casi di verificata difformità o altra irregolarità degli atti e dei documenti prodotti.

Non è fuor di proposito aggiungere che, rimanendo sempre, sebbene entro orbita più ristretta, il procedimento formale, e restando immutato il disposto dell'articolo 392 del Codice di procedura civile, esso basta ad eliminare la necessità di altre disposizioni speciali per ciò che concerne la polizia delle udienze, l'accertamento della contumacia, l'ordine della discussione, la consegna degli atti al cancelliere ed altre simili formalità regolate nel Codice di procedura civile con disposizioni ugualmente applicabili al procedimento formale ed al sommario.

Articolo 12. — La necessità di coordinare questa legge col Codice di procedura civile e con altre leggi, è manifesta; ed è conforme ai precedenti, che sia data al Governo la facoltà di provvedere a tale coordinamento, e di stabilire il giorno in cui la legge medesima entrerà in vigore, con decreto reale.

Esposte le ragioni sulle quali è fondata la presente proposta di legge, io confido che mercè l'opera sapiente e l'autorevole deliberazione del Senato, possa finalmente essere assicurato il compimento di questa necessaria e sì lungamente attesa riforma del procedimento civile.

○) — **Camera Deputati, Leg. XX, 3^a sess. 1899-900 stampato 182** —
ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il favore col quale era stato accolto il disegno di legge per la *Riforma del procedimento sommario* presentato dal mio predecessore, onorevole Gianturco (a) e che da ultimo la Camera deliberava di riprendere allo stato di relazione (b), quale per la Commissione parlamentare aveva presentata l'onorevole Pozzi (c), già mi stimolava a sottoporre nuovamente quel disegno di legge al vostro esame, senza nulla aggiungere ai pochi emendamenti opportunamente proposti dalla vostra Commissione.

Intendeva in tal guisa, e tuttora intendo, di fare omaggio al proponimento manifestato nella ricordata relazione parlamentare di non portare al disegno di legge varianti sostanziali, imperocchè la fase attuale degli studi intorno alla riforma del procedimento sommario vada segnalata per la concordia e la perseveranza nelle proposte, non ostante qualche autorevole dissenso.

Riconosco quindi quanto sarebbe inopportuno l'abbandonarsi a predilezioni o ad impressioni soggettive, innestando nel progetto, che ha ricevute già tante conferme, concetti nuovi e diversi, che essenzialmente l'immutassero in qualche parte. Ma d'altro canto, dovendo presentare nuovamente questo disegno di legge al Parlamento e provocare su di esso le vostre deliberazioni, io non ho creduto, che la osservanza dei precedenti dovesse impedirmi di sottoporre al vostro esame alcuni provvedimenti che, suggeriti da un maggiore studio dell'argomento, sarebbero diretti ad attuare in modo più semplice ed efficace la proposta medesima. Nè ho esitato a proporre queste poche aggiunte al progetto perchè, se bene accolte, renderanno, a mio avviso, migliore la legge; e dove non incontrassero il vostro favore, resterebbe nondimeno il progetto impregiudicato rispetto allo stato in cui l'ho trovato.

Sotto questo punto di visita e non altrimenti, voglia la Camera accogliere le seguenti osservazioni e le proposte alle quali esse mettono capo, mentre per la parte sostanziale del progetto, che nuovamente presento inalterata, mi rimetto alle precedenti, esaurienti relazioni.

1. La sostituzione del procedimento sommario, in luogo del formale, come norma

(a) *Camera dei deputati, seduta 2 dicembre 1897, (Legislatura XIX, 1^a Sessione 1896-97). Doc. n. 207 (in nota a pag. 4).*

(b) *Camera dei deputati, seduta 18 novembre 1898, (Legislatura XX, 2^a Sessione 1898).*

(c) *Camera dei deputati, seduta 8 luglio 1898, (Legislatura XX, 1^a Sessione 1897-98) Doc. n. 207 A. (V. Allegato a pag. 54).*

tuttavia una delle parti abbia dedotto nuove domande od eccezioni, o presentato in udienza nuovi documenti che, per importanza o per numero, richiedano maturo esame, lo stesso

generale dei giudizi civili, non è una mera commutazione di due termini fra loro omogenei; ma conduce necessariamente ad un radicale mutamento di tutto il sistema circa alle correlazioni fra i due riti.

Posto il procedimento formale come regola, la legge vigente, per disciplinare le eccezioni, ha classificato le cause da trattare col procedimento sommario, desumendone i criteri, o dalla natura stessa delle cause, o da speciali ragioni di opportunità. Lo stabilire quindi quale dei due riti si appartenga alla causa è il più delle volte una questione di rigorosa interpretazione della legge, da doversi risolvere con tutte le guarentigie ed i rimedi propri dei giudicati.

Invertite le parti, e posto come regola generale il procedimento sommario, non v'ha altra ragione dell'eccezione, fuorchè quella dell'opportunità, che deve essere applicata, non a rigore di legge, ma secondo prudenza e discrezione.

Quando il passaggio dal procedimento sommario al formale, sia deliberato per accordo delle parti, basta che sia preso atto della loro volontà, definendo con ordinanza presidenziale il futuro procedimento della causa. Del pari, se il rinvio della causa al rito formale sia ordinato d'ufficio, in quanto l'autorità giudiziaria reputi che un tal rito meglio si presti al regolare svolgimento della istruttoria, non v'ha in questo un giudizio vero e proprio, ma piuttosto un provvedimento determinato da ragioni d'opportunità. E per ultimo non è diverso il carattere della decisione che venga emessa nello stesso intento, in seguito a dissenso delle parti litiganti: dissenso, che non cade sull'applicazione della legge, ma sull'apprezzamento intorno alle condizioni speciali della causa.

Anche quando la causa, già avviata a procedimento formale, si presenti poscia alta a più sollecito disbrigo, il ritorno nella regola generale del procedimento sommario viene determinato dalla considerazione prudenziale, che è venuta a mancare nello stato delle cose quella ragione speciale, che aveva reso opportuno il ricorso all'eccezione, rappresentata dal procedimento formale.

La trasformazione del procedimento, secondo il nuovo ordine delle idee, non provoca dunque la giurisdizione nella funzione suprema del sentenziare, come accadeva per lo passato nella maggior parte dei casi; ma rientra nei poteri che la legge confida al magistrato per la migliore preparazione del giudizio e s'appartiene alla *coercitio* intorno all'ordinamento del processo, la quale è essa pure parte della giurisdizione, tale da doversi esaurire col mezzo di provvedimenti e non di sentenze.

E questo uno dei più importanti risultati dell'innovazione proposta, poichè per essa si restringe singolarmente l'ambito delle contese, che avevano per solo argomento la scelta del rito ed il passaggio dall'uno all'altro procedimento. Occorre pertanto assicurare nel modo il più positivo il conseguimento di questo scopo, togliendo alle parti anche la più lontana illusione di potere impegnarsi a fondo in questione di questa fatta, provocando sentenze e ricorrendo persino ai rimedi che potrebbero spettare contro le medesime.

Queste considerazioni danno ragione delle modificazioni che propongono all'articolo 2 del progetto dividendolo, onde alla seconda parte di esso, che nel nuovo testo diviene articolo 3, premetterei la disposizione in forza della quale i provvedimenti per il rinvio della causa al rito formale, qualunque essi siano e comunque emanati, dovranno essere inseriti nel foglio d'udienza, senz'uopo di notificazione e senza possibilità di reclamo.

Segue poscia nello stesso articolo 3 del nuovo testo la disposizione che contempla il caso in cui dal procedimento formale, assunto dalla causa, vogliasi tornare al sommario. Il modo ivi proposto per tale ritorno al procedimento sommario, mi pare più che mai semplice e piano e che si innesti benissimo sulle forme d'entrambi i procedimenti, togliendo finalmente di mezzo non poche disputazioni ed angustie sull'applicazione dell'articolo 481 del Codice di procedura civile (a) e

(a) Codice di procedura civile (lib. X, tit. IV, capo I, Sez. I, § 4. Degli incidenti).

articolo autorizza il presidente ad ordinare, sulla istanza dell'altra parte ed anche d'ufficio, che la discussione sia rimandata ad un'udienza prossima, e che intanto gli atti e i docu-

sulla così detta *sommarrizzazione* del rito, sia a proposito del citato articolo, sia a proposito della procedura che si svolge dopo l'iscrizione della causa a ruolo di spedizione. Dato infatti che il Presidente, sopra istanza d'una parte, possa in qualunque momento, ascoltata l'altra parte, rinviare la causa all'udienza per la sua definizione in forma sommaria, vengono meno tutte le difficoltà che attualmente si possono incontrare per il passaggio dal rito formale al sommario; le quali tanto più si debbono rimuovere, in quanto non si tratta che di ricondurre la causa nel suo procedimento normale.

II. Viene ora un altro punto. Il rito sommario, divenuto comune a tutte le cause, salve le necessarie eccezioni, conviene sia disciplinato adeguatamente a tutte le situazioni.

Dove si forma l'accordo delle parti, basta a reggerlo l'intervento del Presidente; se s'impegna contesa, entra in campo l'azione del Collegio. Non si giustifica pertanto la presenza di altri Giudici e Consiglieri in quelle fasi, nelle quali si svolge l'autorità del Presidente. Il tribunale può sedere in udienza per venti cause. Comparizioni, proposte, non contraddette, d'istruttoria e rinvii occupano allora tutta la seduta e si finisce senza alcuna discussione. Perché la presenza di Giudici e Consiglieri per tutto ciò? — Forse per aggiungere all'autorità del Presidente? no, perché nelle sue decisioni essa è suprema. — Per garanzia delle parti? non ve ne è bisogno! — Per maggiore celerità del giudizio? — non giova, perché, come le discussioni si rimandano io fine di seduta, non avverrà diversamente, dopo che il Presidente avrà esaurito da solo il suo ufficio, parte del quale si è appunto di ammettere la causa a discussione, in quanto non vi sia impedimento d'istruttoria o giusto rinvio da concedere.

Nel supposto che il procedimento sommario mantenesse veramente, come era previsto dalla legge vigente, le proporzioni dell'eccezione, il disbrigo dei pochi provvedimenti e rinvii non avrebbe dovuto creare imbarazzi; ma dacché tutte le cause prenderanno, come in fatto già avviene che prendono, la via sommaria e poche se ne avranno, i provvedimenti affidati al potere del Presidente eccederanno il numero delle discussioni, come già accade, onde anche la distribuzione delle funzioni fra i magistrati di un tribunale deve conformarsi a questo stato di cose, affinché né il tempo, né la presenza dei giudici siano messi in gioco senza necessità.

Il Presidente, non pressato dalla aspettazione della discussione da parte dei giudici e degli avvocati, delibererà con maggiore tranquillità adattando meglio causa per causa i provvedimenti alla situazione. Gli stessi rinvii, che oggi sembrano una concessione strappata al tribunale, che aspetta la discussione della causa, costituiranno definitivamente parte integrante e legittima del sistema processuale e debbono essere disciplinati con pienezza di provvedimenti e non, come ora, colla fretta di chi sta per passare a cose maggiori.

Anche le parti, rinviate per la discussione della causa all'udienza che s'aprirà poco dopo od a quella immediatamente successiva, avranno agio di raccogliersi per un momento almeno, di scorrere un documento, di aggiungere una conclusione od una postilla, il che ora deve essere fatto talvolta seduta stante e genera tanto maggiore imbarazzo ed angustia.

Nulla di essenziale viene compromesso con tale disposizione, poco dissimile del resto da quella che si incontra nella procedura incidentale delle cause formali. L'udienza in cui sarà chiamata la causa avrà due parti: la prima per lo svolgimento dei provvedimenti che si appartengono al Presidente; l'altra per la discussione, quale deve farsi dinanzi all'intero Collegio. Ciò, che è caratteristico del rito sommario e rimane fermo, si è che gli incidenti non si distaccino dal

Art. 181. Gli incidenti sono proposti al presidente.

Il presidente se le parti siano d'accordo sulla risoluzione provvede per l'esecuzione. Se non siano d'accordo rimette le parti ad udienza fissa per la risoluzione dell'incidente o anche del merito.

menti rimangano depositati nella cancelleria perchè le parti possano prenderne cognizione.

Per le stesse ragioni poi di sopra esposte ho aggiunto anche qui la disposizione che, in caso di rinvio, dopo scambiate le comparse, il presidente, sulla dimanda di una delle parti, o d'ufficio, designa uno dei componenti del collegio a relatore della causa all'udienza, stabilendo fino a quando le parti avranno diritto di depositare nuovi documenti nella cancelleria, previa notificazione del relativo elenco in carta libera.

Gli articoli 10 e 11 mirano ad assicurare la regolare compilazione e consegna dei fascicoli, ed a rendere vana qualsiasi macchinazione od insidia, quando si riscontrino difformità tra gli originali e le copie delle comparse conclusionali od altre gravi irregolarità negli atti.

L'articolo 12, rimuovendo i dubbi sorti nella giurisprudenza, stabilisce che all'ammissione di mezzi probatori nei procedimenti sommari si provvede con semplice ordinanza del presidente, qualora vi sia l'accordo delle parti; e domanda inoltre al giudice o consigliere delegato l'ammissione e l'esecuzione di nuove prove concordate prima della chiusura del verbale; il che contribuisce a rendere più semplice e spedita la procedura, con evidente vantaggio delle parti.

Si agevola con l'articolo 13 la riproduzione delle cause cancellate o decadute dal ruolo, autorizzandosi la citazione per biglietto a breve termine, quando le parti non siano state rimesse ad udienza fissa.

Con l'articolo 14 si dispone, per maggiore celerità e speditezza, che la constatazione di non comparizione e tutti gli altri provvedimenti dati in udienza, ad eccezione di quelli relativi all'ammissione di mezzi istruttori, non siano compilati in forma

merito, finchè possa domandarne la decisione finale della causa quella delle parti, contro la quale è proposta domanda incidentale inammissibile.

Per le successive disposizioni nulla trovo da dovere mutare nel testo proposto dalla Commissione parlamentare, fuor dell'articolo 13, che è rifiuto nell'articolo 3 del progetto presente, sicchè va soppresso. Del resto tornano le medesime disposizioni, salvo una modificazione al primo capoverso dell'articolo 5, sembrando che la facoltà di fare estratti dei documenti in carta libera, non possa, senza grave danno dell'erario e perturbamento dei servizi di cancelleria, essere estesa alla facoltà di prenderne addirittura copia intera su carta libera; e salva l'ultima disposizione del progetto, ove mi pare opportuno che, in conformità di quanto era suggerito col disegno ministeriale, debba essere a suo tempo dichiarato il giorno in cui la nuova legge entrerà in vigore pur prefiggendo all'uopo il termine non maggiore di sei mesi dalla sua data, come ha proposto la vostra Commissione.

III. Mi pare per tanto evidente che le aggiunte, ora proposte al progetto, che già ebbe il suffragio della Commissione parlamentare, non lo alterino punto, ma lo chiariscano e lo completino; nè siano tali da dover temere che per esse venga compromesso od indugiato il compimento di un voto, al quale risponde la presente proposta, così vivamente invocata, sollecitata ed attesa.

di ordinanza, nè siano soggetti a reclamo o notificazione, ma vengano semplicemente notati nel foglio di udienza, con facoltà alle parti di averne copia per estratto.

Confido, onorevoli colleghi, che voi, persuasi al pari di me della bontà della proposta riforma, la quale risponde ad un bisogno generalmente sentito ed è da lungo tempo vivamente attesa, vorrete rivolgere sollecitamente ad essa le vostre cure, ed onorarla dell'autorevole vostro suffragio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. Tutte le citazioni a comparire in giudizio si fanno a udienza fissa.

Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata può con citazione per biglietto, notificata all'altra parte, fissare un'udienza prossima, osservati i termini di legge.

Art. 2. Sono trattate col procedimento sommario tutte le cause, ad eccezione di quelle per le quali il procedimento formale sia ordinato dal Presidente sull'accordo delle parti, ovvero dal Tribunale o dalla Corte sull'istanza di una di esse, od anche di ufficio.

Tali ordinanze possono emettersi in qualunque stadio della causa, sono inserite nel foglio d'udienza e non sono soggette a notificazione nè a reclamo.

Quando non vi sia accordo, il Presidente può ordinare il deposito in cancelleria degli atti e dei documenti, e rinviare la causa alla udienza successiva per la deliberazione sul procedimento.

Qualora sia ordinato il procedimento formale, il deposito prescritto dagli articoli 158 e 393 del Codice di procedura civile dovrà farsi entro cinque giorni dalla data del relativo provvedimento, dalla scadenza dei quali decorrerà il termine fissato dagli articoli 164 e 394 del Codice stesso.

La causa dal procedimento formale può essere portata nuovamente all'udienza in via sommaria, sopra istanza di una parte, con citazione dell'altra, mediante provvedimento del Presidente, soggetto a notificazione ed a reclamo da proporsi nella prima udienza alla quale sarà chiamata la causa.

Art. 3. Nel procedimento sommario la causa deve essere iscritta sul ruolo di spedizione non più tardi del giorno precedente l'udienza.

Tuttavia quando il Presidente lo permetta, o l'abbreviazione del termine a comparire lo richieda, la causa può essere iscritta nel giorno stesso dell'udienza, prima però dell'ora fissata per l'apertura della medesima.

Art. 4. La comparizione avverrà, nell'ora stabilita per l'udienza, davanti il solo presidente. Dopo che questi abbia dato i provvedimenti a lui demandati e quelli consentiti dalle parti, si procederà davanti l'intero Collegio alla discussione delle questioni insorte e alla trattazione delle cause.

Art. 5. Ciascuna delle parti ha facoltà di depositare i documenti nella cancelleria almeno quattro giorni prima di quello fissato per la udienza, dandone preventivamente avviso all'altra parte nella citazione, o con altro atto posteriore.

Le parti o i loro procuratori, sulla semplice esibizione della citazione, sono ammessi ad esaminare i documenti depositati nella cancelleria, a farne copie o estratti in carta libera, ed a farsene rilasciare a loro spese copia legale dal cancelliere.

La parte che ha eseguito il deposito di tutti i suoi documenti ha diritto di far discutere la causa nell'udienza stabilita, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 382 del Codice di procedura civile.

Tuttavia il Tribunale o la Corte può per gravi motivi, da enunciarsi specificatamente nel provvedimento, rinviare la discussione della causa ad un'udienza prossima.

In tal caso, dopo scambiate le comparse, il presidente, sulla domanda di una delle parti, incaricherà uno dei componenti del Collegio di fare la relazione della causa all'udienza, stabilendo fino a quando le parti avranno diritto di depositare comparse aggiunte e nuovi documenti nella cancelleria, previa notificazione del relativo elenco in carta libera.

La nomina del relatore all'udienza può essere in ogni caso fatta dal presidente di ufficio.

Art. 6. Qualora non siavi stato deposito di documenti, il primo differimento può essere accordato dal Presidente, sull'istanza di una delle parti.

Per i successivi differimenti si richiede l'accordo delle parti, o il concorso di giusti motivi.

Dopo il quinto differimento, non ostante l'accordo dei procuratori, ove non concorrano giusti motivi, il Presidente può ordinare che la causa, se non sia discussa immediatamente, venga cancellata dal ruolo.

Art. 7. I procuratori, nella prima udienza in cui compariscono, devono esibire al cancelliere, che ne prende nota nel foglio di udienza, i mandati e gli atti di dichiarazione di residenza, o di elezione o dichiarazione di domicilio delle parti.

La dichiarazione di residenza e la elezione o dichiarazione del domicilio possono essere fatte anche nel mandato, salvo il disposto dell'articolo 393 del Codice di procedura civile.

Art. 8. Prima della discussione i procuratori, o le parti nelle cause commerciali, si comunicano le comparse conclusionali per copia, ed i documenti che non siano stati precedentemente depositati.

La comparsa conclusionale deve contenere anche l'elenco dei documenti prodotti in udienza e non depositati precedentemente.

Le aggiunte e le modificazioni negli originali delle comparse conclusionali e nello elenco devono essere esattamente riprodotte nelle copie comunicate all'altra parte, salvochè questa, o il suo procuratore, apponga il visto alle aggiunte ed alle modificazioni contenute negli originali.

La comunicazione dei documenti si deve sempre fare col mezzo della Cancelleria.

Art. 9. Non ostante il disposto dell'articolo 6, il Presidente, sull'accordo delle parti, può, dopo scambiate le comparse, rinviare la discussione ad altra udienza.

Quando una delle parti abbia dedotto nuove domande od eccezioni, o presentati in udienza nuovi documenti, che per importanza o per numero richiedano maturo esame, il Presidente, sull'istanza dell'altra parte o anche d'ufficio, ordina che la discussione sia rinviata ad un'udienza prossima, e che intanto gli atti e i documenti siano depositati nella Cancelleria, perchè le parti possano esaminarli.

Nei casi preveduti dal presente articolo si applicherà, quanto alla nomina del relatore, l'ultimo capoverso dell'articolo 5.

Art. 10. Chiusa la discussione, i fascicoli degli atti e dei documenti sono consegnati al cancelliere, il quale appone la sua firma sugli originali e sulle copie delle comparse conclusionali, facendo menzione delle postille.

Art. 11. L'autorità giudiziaria non può prendere in considerazione documenti non regolarmente prodotti, comunicati, o depositati, ovvero non indicati negli elenchi.

Ove si riscontrino difformità tra gli originali e le copie delle comparse conclusionali o degli elenchi, od altre gravi irregolarità negli atti, l'autorità giudiziaria, sentiti in Camera di consiglio i procuratori delle parti per gli schiarimenti e le rettificazioni opportune, potrà ordinare la riapertura della discussione, e condannare il procuratore colpevole ad una pena pecuniaria da 50 a 500 lire, e, nei casi più gravi, anche alla sospensione dall'ufficio fino a 90 giorni.

Art. 12. Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori,

se v'è l'accordo delle parti, il Presidente provvede nell'udienza o nel giorno successivo, delegando il giudice per la esecuzione con ordinanza non soggetta a notificazione.

Se la causa non si trovi inscritta sul ruolo di spedizione, le parti procedono in conformità dell'articolo 206 del Codice di procedura civile.

Il giudice delegato per la istruzione, se fa parte del Tribunale o della Corte avanti cui pende la causa, provvede alla ammissione ed esecuzione delle nuove prove concordate fra le parti prima della chiusura del processo verbale.

Compiuta l'istruttoria, o sorgendo quistioni incidentali, il giudice delegato rimette le parti ad udienza fissa con provvedimento inserito nel processo verbale, e non soggetto a notificazione.

Art. 13. La riproduzione della causa cancellata o decaduta dal ruolo di spedizione, quando le parti non siano state rimesse ad udienza fissa, viene fatta dalla parte più diligente con citazione per biglietto notificata almeno tre giorni prima al procuratore, ed in materia commerciale, alla parte comparsa personalmente, osservato per i contumaci il disposto del primo capoverso dell'articolo 385 del Codice di procedura civile.

Art. 14. La constatazione di non comparizione e tutti gli altri provvedimenti dati in udienza, ad eccezione dell'ordinanza di cui nell'articolo 12, sono notati nel foglio d'udienza, non sono soggetti a reclamo nè a notificazione, salva la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 2, e le parti hanno diritto di averne copia per estratto.

Art. 15. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con Decreto Reale le disposizioni per l'attuazione della presente legge e di coordinamento col Codice di procedura civile e con le altre leggi, nel termine di mesi sei dalla sua data, ed a stabilire il giorno, non oltre il detto termine, in cui la legge medesima entrerà in vigore.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

COMPOSTA DEI DEPUTATI:

Falconi Nicola, *presidente*; Cimorelli, *segretario*; Majorana, Cuzzi, Pugliese, Pansini, Aggio, Marcora e Pozzi Domenico, *relatore*.

Seduta del 10 dicembre 1900.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge sulla Riforma del procedimento sommario presentato dal ministro di grazia e giustizia onorevole Gianturco, nella seduta del 26 novembre 1900 riproduce con lievi modificazioni il disegno già presentato dallo stesso onorevole Gianturco nel 2 dicembre 1897, fatto proprio dai guardasigilli succedutigli onorevoli Zanardelli e Finocchiaro-Aprile, ed approvato dalla Commissione parlamentare con pochissime modificazioni. (Relazione 8 luglio 1898 del sottoscritto allegata in fine alla presente).

Sulla opportunità della riforma del procedimento sommario come è regolato dal Codice di procedura civile, sulla urgenza di questa riforma è già stato detto e ripetuto a sazietà. Ma al riguardo sorsero contestazioni.

Ma comunque generalmente accolte con favore, le desiderate e designate riforme non poterono arrivare in porto.

Confidiamo siano più fortunate questa volta.

Per non ripetere quanto già in proposito la precedente Commissione parlamentare ha ritenuto e proposto, pensiamo di allegare integralmente la relazione 8 luglio 1898 di sopra ricordata, (Vedi allegato a pag. 54) riferendoci ad essa completamente e solo accennando:

a) Alle modificazioni che il nuovo disegno di legge propone;

b) Ed alle modificazioni proposte da altro dei colleghi della Commissione.

Le modificazioni proposte ora dall'onorevole ministro, e che — come si esprime la Relazione — furono suggerite o dalla Commissione del 1898 o dal ministro Bonasi o dall'esperienza,

(oltre a talune di minore importanza delle quali si dirà trattando dei singoli articoli del disegno di legge) sono queste due soltanto: quella all'articolo 4, per la quale allo scopo di risparmiare l'intervento dell'intero Collegio nei provvedimenti di rinvio o di istruttoria consentiti dalle parti, o deferiti al solo presidente, si prescrive che la comparizione delle parti all'ora stabilita per l'udienza davanti al solo presidente, limitando la comparizione davanti al Collegio solamente alla discussione delle questioni insorte ed alla trattazione della causa.

E la modificazione ulteriore all'articolo 5 per cui in caso di rinvio e dopo scambiate le comparse si abbia obbligatoriamente se richiesta da una delle parti, o facoltativamente se d'ufficio, alla nomina di un relatore della causa all'udienza.

La Commissione ritiene buone entrambe le modificazioni proposte.

Buona la prima, perchè ne deriva evidente il risparmio di tempo per tutti, tanto che la pratica in parecchi tribunali di grande lavoro l'aveva anche per i rinvii consensuali effettivamente introdotta.

Buona la seconda, e per i motivi addotti nella relazione dell'onorevole ministro, e perchè, ad avviso della Commissione, la discussione sia limitata possibilmente alle quistioni di diritto, in esito ad una relazione non parziale, può riescire più utile e più breve.

Ciò premesso, all'articolo 1, che è del tenore seguente:

(V. art. 1 del Dis. Min. a pag. 41).

La Commissione ha osservato essere identico al progetto del 1897 (1), e valere per la sua approvazione le stesse ragioni addotte nella Relazione 8 luglio 1898.

Altro dei commissari propose di aggiungere alle ultime parole *osservati i termini di legge*, le ulteriori *stabiliti per la stessa parte citata*, ma alla Commissione non parve accettabile l'aggiunta perchè nel caso di citazione in *prevenzione* il termine di comparizione stabilito per la stessa parte citata, vale a dire per la Parte convenuta che rinuncia al termine eccessivo assegnatole può essere *maggiore* a quello che spetterebbe per legge alla parte attrice in causa, se vi fosse invece evocata come convenuta, ed in tal caso lo scopo della prevenzione verrebbe in parte frustrato.

L'articolo 2 è del seguente tenore:

(V. art. 2 del Dis. Min. a pag. 41).

Questo articolo 2 differisce dall'articolo 2 del disegno precedente in diversi punti.

(1) Il Disegno precedente del 1897 trovasi riportato in nota a pag. 8, 9 e 10 al seguito della Relazione.

a) La dispensa dalla notificazione per le ordinanze di *formalizzazione* del procedimento e la loro non reclamabilità.

b) la *risommarizzazione* del procedimento già convertito in formale, mediante provvedimento presidenziale soggetto a notificazione ed a reclamo a termine limitato.

La Commissione non esita ad aderire al primo punto, parendole evidente senza bisogno di dimostrazioni la convenienza della proposta nell'interesse delle parti contendenti.

Ma non altrettanto pensa della seconda proposta, e ciò non soltanto perchè questo alternarsi di procedimenti diversi in una stessa causa, non si presenta in massima conforme alle buone regole di rito, ma ancora perchè non pare conveniente per un lato lo estendere soverchiamente le attribuzioni del capo del Collegio, quando si tratti di rinvenire sia pure in progresso d'istruttoria, sopra un provvedimento o concordato fra le parti o deliberato dal Collegio; mentre al postutto la reclamabilità del provvedimento avanti lo stesso Collegio porterà sempre o l'effetto di condurre le cose in lungo, o quello di aprire l'adito ad un giudizio che certamente od alla autorità morale del presidente, od alle parti non può non riescire svantaggioso. Il che quando, come nella specie accade, non si presenti di rigorosa necessità, pare essere buona regola evitare.

Per ciò la Commissione, accogliendo la proposta di altro dei suoi membri, propone la soppressione del capoverso ultimo dell'articolo 2.

Certamente che questa soppressione non deve rendere impossibile la risommarizzazione del procedimento, che non è per nulla interdetto alle parti di concordemente adottare; mentre per casi di provvisori ed altri occorribili provvedono le norme relative agli incidenti.

Articolo 3 (testo):

(V. art 3 del Dis. Min. a pag. 41).

Si propose da altro dei Commissari l'aggiunta di un ulteriore capoverso nel senso di sanzionare di diritto per la negligenza dell'attore nell'adempiere all'obbligo di far inscrivere la causa a ruolo, la caducità dalla citazione in primo giudizio e la deserzione in grado d'appello.

La Commissione si preoccupò della gravità della proposta. Considerò che per il primo grado la caducità di diritto, oltre che gravissima per le conseguenze (basterebbe la esclusione dell'effetto interruttivo della prescrizione, articolo 2128 Cod. civ.) può bene spesso non essere nemmeno nell'interesse del convenuto, massime per il caso di riconvenzionali, e per l'applicazione degli articoli 381 e 440 Cod. proc. civ. Considerò, la Commissione, che non fosse opportuno estendere il rigorismo

del rigetto d'appello senza esami ad altri casi dalla legge vigente non previsti, massime trattandosi di un rimedio ordinario contro le sentenze di primo grado.

Si propone quindi di mantenere inalterato l'articolo 3.

All' articolo 4 (testo):

(*V. art. 4 del Dis. Min. a pag. 42*).

È questa la prima delle modificazioni contenute, come si disse sopra, nell'attuale disegno di legge in confronto del precedente sul quale ha versato la Relazione dell'8 luglio 1898.

La Commissione ha già in proposito esposto il suo avviso favorevole, nel quale persiste non ostante la proposta di altro dei suoi membri per la soppressione di questo articolo.

E vi persiste per due ragioni: anzitutto perchè per un lato non pare contestabile per esso il risparmio di tempo, ed in secondo luogo perchè nessun pregiudizio anche minimo ritiene essa temibile per la adozione di questa anticipazione di comparizione. Imperocchè la avvedutezza del presidente saprà ben conciliare, nè pare difficilissimo, l'ammissione preliminare delle parti avanti ad esso, con la, desiderabile sempre, esattezza del magistrato nell'ora fissata per l'apertura dell'udienza.

All' articolo 5 (testo):

(*V. art. 5 del Dis. Min. a pag. 42*).

Due sono le varianti in confronto dell'articolo corrispondente (art. 4) del precedente disegno. Il termine di giorni 4, anzichè di due, pel deposito dei documenti.

La Commissione non crede di doverla respingere: vero che, in certo modo, frustra per le cause commerciali il beneficio del termine brevissimo di cui all'art. 876 del Codice di commercio, in relazione ai numeri 1 e 2 dell'art. 147 Codice procedura civile, ma è vero non meno, che il termine di giorni due ben può essere ritenuto eccessivamente limitato, tanto per il caso di documenti numerosi o di certa importanza, quanto per il caso di assenza temporanea ed anche brevissima della parte convenuta dalla propria residenza.

Al proposito, la Commissione ha creduto bene di accettare la proposta di altro dei commissari, di aggiungere che l'atto posteriore con cui si notifica il deposito dei documenti, possa essere una notificazione *per biglietto*.

La opportunità della proposta non esige dimostrazioni.

La seconda variante consiste nell'aggiunta dei due ultimi capoversi, per cui, nel caso di rinvio della discussione in esito ed al deposito dei documenti, ed allo scambio delle comparse si faccia luogo precettivamente o facoltativamente, a seconda della richiesta di parte o d'ufficio, alla nomina del relatore.

Al riguardo la Commissione ha già esposto il suo avviso favorevole.

Nel resto la Commissione mantiene il testo della disposizione anche sopra due punti sui quali fu dissenziente altro dei suoi membri.

E così, tanto sulla proposta della amovibilità dei documenti dalla cancelleria, a' sensi dell' art. 167 e seguenti Codice procedura civile, quanto sull' altra a dispensare la *enunciazione specifica dei gravi motivi nel provvedimento* con cui si ordina il rinvio, non credette di adottare la prima, sia perchè se si può ammettere la *parte* (ed è bene, da che essa potrebbe da questo esame determinarsi anche a non contestare la lite) ad esaminare i documenti, non sembra conveniente l' ammetterla a ritirarli presso di sé; sia perchè nel caso di ritiro, manca la garanzia della effettiva restituzione nel termine fissato per la discussione, mentre anche alla parte producente può occorrere di esaminarli; sia infine perchè l' effetto si riduce ad accollare la spesa della copia in carta libera alla parte *che la richiede*, il che non pare meno giusto dell' accollarla al producente, come ora occorre nel caso pure espressamente contemplato dalla seconda parte dell' art. 167 Cod. Proc. Civ.

Non credette la Commissione di dispensare dalla enunciazione dei motivi del *rinvio* nel provvedimento, perchè trova in ciò una garanzia dell' apprezzamento della gravità dei motivi stessi. E ciò anche per urgente analogia della disposizione in cui al capoverso dell' art. 47 Cod. Proc. Civ.

All' articolo 6 (testo):

(V. art. 6 del Dis. Min. a pag. 42).

Il disegno in esame limita solamente a dopo il quinto rinvio, la facoltà del Presidente di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, che il disegno precedente accordavagli dopo il terzo.

La Commissione accede alla modificazione proposta, da che effettivamente nella pratica, ed indipendentemente affatto dalla negligenza o dal diffugio dei contendenti, possono occorrere più di tre differimenti. Nè può non ricordarsi che al postutto, e salve pure le esigenze del servizio per l' ordine dei lavori, la giustizia è fatta per i contendenti, non viceversa. Cosicchè ove vi abbia l' accordo, non si può disconoscere la opportunità di consentire i differimenti fino al limite anche di cinque.

La estensione del numero dei differimenti rende pressochè inapplicabile il capoverso ultimo del disegno precedente, cosicchè la Commissione ne accetta la soppressione che ne fa l' odierno disegno.

All' articolo 7 (testo):

(V. art. 7 del Dis. Min. a pag. 42).

Legge sulla riforma del procedimento sommario.

Nessuna variante in confronto al corrispondente art. 6 del disegno precedente, e nessuna osservazione da parte della Commissione.

All'articolo 8 (testo):

(V. art. 8 del Dis. Min. a pag. 43).

Il disegno adotta l'aggiunta che la Commissione aveva all'articolo corrispondente (art. 7) del precedente disegno proposta nella relazione 8 luglio 1898. E la Commissione è convinta della opportunità dell'aggiunta stessa, per le stesse ragioni adottate allorquando con la relazione stessa venne la medesima proposta.

A proposito di questo articolo 8, occorre ricordare la proposta che venne più volte fatta e ripetuta, di rendere obbligatoria e non soltanto facoltativa, come all'articolo 5 del disegno, la produzione, o meglio il deposito dei documenti.

Ma alla Commissione, sempre nel proposito di addivenire ad una riforma, la quale, pur garantendo le parti dalle sorprese alle quali può dare luogo il procedimento sommario come è disciplinato dal Codice di procedura civile, non tolga però al procedimento stesso il beneficio tanto apprezzabile ed apprezzato della celerità, ha creduto non conveniente sanzionare per massima la obbligatorietà del deposito dei documenti.

Per una grande parte di casi i documenti possono essere comuni o conosciuti ad entrambe le parti, per modo da non essere da esse sentito il bisogno di una ulteriore disamina. D'altronde la *obbligatorietà* preventiva del deposito se si vuole discutere la causa anche contro la volontà della contro parte; e la comunicazione dell'*elenco* dei documenti di cui al primo capoverso dell'articolo 8 del disegno di legge, *prima della discussione*, è così completa garanzia da ogni sorpresa, da non far sentire il bisogno nè la opportunità di una maggiore.

E ciò tanto più di fronte al diritto della parte contro cui si producono documenti, di chiedere il differimento per averne la comunicazione a senso del capoverso ultimo di questo articolo, e tanto più di fronte alle sanzioni dell'articolo 9.

All'articolo 9 (testo):

(V. art. 9 del Dis. Min. a pag. 43).

Corrisponde questo articolo all'articolo 8 del disegno precedente, e però la Commissione lo adotta per le stesse ragioni per cui era stato adottato il primo, avvertendo come l'ultima alinea aggiunto nel disegno attuale sia la conseguenza della modificazione di cui all'articolo 5 (designazione del magistrato a fare la relazione della causa) e come per ciò le stesse ragioni per cui la Commissione accettò quella modificazione, valgono per la accettazione della aggiunta di questo ultimo alinea.

All'articolo 10 (testo):

(V. art. 10 del Dis. Min. a pag. 43).

Nessuna osservazione a questo articolo identico all'articolo 9 del disegno precedente.

All'articolo 11 (testo):

(V. art. 11 del Dis. Min. a pag. 43).

Nessuna osservazione, corrisponde *in terminis* all'articolo 10 del disegno precedente.

All'articolo 12 (testo):

(V. art. 12 del Dis. Min. a pag. 43).

Sopra questo articolo che corrisponde *in terminis* all'articolo 11 del disegno precedente, altro dei commissari fece due proposte:

a) sopprimere il primo capoverso;

b) ed aggiungere al secondo le parole *a norma dell'articolo 206 Codice procedura civile*.

La Commissione non fu d'avviso di adottare le dette proposte.

Non la prima perchè, se la causa è iscritta a ruolo, non occorre la procedura di che all'articolo 206 Codice procedura civile, provvedendosi al riguardo a norma dell'articolo 4 del disegno, valendo per la comparizione avanti al Presidente la stessa udienza fissata avanti al Collegio.

Non la seconda, perchè demandandosi al giudice o consigliere delegato la ammissione ed esecuzione delle *nuove* prove che fossero *concordate* fra le parti, pareva affatto ozioso il richiamo dell'articolo 206 suddetto, ossia l'avviamento al rito incidentale.

All'articolo 13 (testo):

(V. art. 13 del Dis. Min. a pag. 44).

Identico all'art. 12 del disegno precedente che la Commissione adotta, non parendole conveniente accettare la proposta fattale di cancellare le parole *quando le parti non siano state rimesse ad udienza fissa*, perchè in questo caso che è quello stabilito dall'articolo 12 capoverso ultimo del disegno, manifestamente non occorre nemmeno il biglietto di citazione. Può bene, non lo si disconosce, ritenersi soprabbondante quell'inciso, ma alla Commissione parve opportuno a chiarire sempre meglio il pensiero del legislatore, onde non vi si potesse applicare la regola nella quale essa pure, la Commissione, consente, che nelle leggi tutto l'inutile riesce dannoso, da che, ripetesi, l'inciso per quanto non necessario, non manca di utilità.

All'articolo 14 (testo):

(V. art. 14 del Dis. Min. a pag. 44).

Questo articolo porta alcune varianti sul testo all'articolo 14 del disegno precedente.

Alle parole *le dichiarazioni di contumacia*, sono sostituite le altre *la constatazione di non comparizione*: la modificazione è da accettare perchè è più esatta nella materia procedurale, trattandosi di constatazioni da farsi all'udienza.

Contiene poi l'articolo 14 l'inciso, *salva la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 2*, e di questo inciso la Commissione propone la esclusione per le stesse ragioni per le quali propose la soppressione dell'ultimo capoverso anzidetto.

All'articolo 15 (testo):

(V. art. 15 del Dis. Min. a pag. 44).

Non vi ha fra questo articolo 15 e l'articolo 14 del disegno precedente altra differenza all'infuori dell'aggiuntavi autorizzazione al Governo del Re a fissare nel termine di sei mesi, *il giorno in cui la legge entrerà in vigore*.

La modificazione non è di sostanza, e se per essa potrà la legge entrare in vigore avanti il decorso del termine di mesi sei, sarà sempre una cosa buona. Ed è per ciò che la Commissione non ha alcuna osservazione alla disposizione proposta.

Onorevoli Colleghi, dopo quanto si disse e ripeté sulla opportunità, sulla convenienza somma e sulla urgenza di questo disegno di legge, non rimane che insistere ed augurare possa il medesimo arrivare in porto.

Se non vale il disegno a soddisfare intieramente il voto di tutti, vale però a segnare un passo notevole ed un notevole miglioramento suggerito specialmente dalla pratica nel sistema procedurale vigente.

Fu anche a proposito di questo disegno osservato che le modificazioni con leggi *frammentarie* alla legislazione vigente sono sempre dannose alla economia generale del diritto codificato al quale si riferiscono. E una osservazione che non manca di serietà, ma alla quale la Commissione non si arresta per due ragioni: per la ragione che il differire la riforma del procedimento sommario per includerla in una riforma generale del Codice di rito, equivarrebbe (la diuturna esperienza lo apprende) al seppellimento della riforma di cui nel disegno in esame, la quale è pure a riconoscersi buona ed urgente; e per la ragione ancora che il sistema inglese di riparare ad un inconveniente della legislazione, non appena l'inconveniente stesso si presenti, apparisce il più pratico e portatore dei migliori risultati. Che si possa desiderare, che si possa fare, di più e di meglio, la Commissione è ben lontana dal volerlo contestare, ma la Commissione preferisce di procurare al più presto questo miglioramento legislativo, il quale non esclude punto gli

ulteriori e maggiori; e perciò vi raccomanda l'approvazione del disegno con la modificazione proposta agli articoli 2, capoverso ultimo, e 14.

Pozzi DOMENICO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

Art. 1. (*Identico all' art. 1 del Dis. Min. — V. pag. 41.*)

Art. 2. Sono trattate col procedimento sommario tutte le cause, ad eccezione di quelle per le quali il procedimento formale sia ordinato dal Presidente sull'accordo delle parti, ovvero dal Tribunale o dalla Corte sull'istanza di una di esse, od anche di ufficio.

Tali ordinanze possono emettersi in qualunque stadio della causa, sono inserite nel foglio d'udienza e non sono soggette a notificazione nè a reclamo.

Quando non vi sia accordo, il Presidente può ordinare il deposito in cancelleria degli atti e dei documenti, e rinviare la causa alla udienza successiva per la deliberazione sul procedimento.

Qualora sia ordinato il procedimento formale, il deposito prescritto dagli articoli 158 e 393 del Codice di procedura civile dovrà farsi entro cinque giorni dalla data del relativo provvedimento, dalla scadenza dei quali decorrerà il termine fissato dagli articoli 164 e 394 del Codice stesso.

Art. 3. (*Identico all' art. 3 del Dis. Min. — V. pag. 41.*)

Art. 4. (*Identico all' art. 4 del Dis. Min. — V. pag. 42.*)

Art. 5. (*Identico all' art. 5 del Dis. Min. — V. pag. 42.*)

Art. 6. (*Identico all' art. 6 del Dis. Min. — V. pag. 42.*)

Art. 7. (*Identico all' art. 7 del Dis. Min. — V. pag. 42.*)

Art. 8. (*Identico all' art. 8 del Dis. Min. — V. pag. 43.*)

Art. 9. (*Identico all' art. 9 del Dis. Min. — V. pag. 43.*)

Art. 10. (*Identico all' art. 10 del Dis. Min. — V. pag. 43.*)

Art. 11. (*Identico all' art. 11 del Dis. Min. — V. pag. 44.*)

Art. 12. (*Identico all' art. 12 del Dis. Min. — V. pag. 43.*)

Art. 13. (*Identico all' art. 13 del Dis. Min. — V. pag. 44.*)

Art. 14. La contestazione di non comparizione e tutti gli altri provvedimenti dati in udienza, ad eccezione dell'ordinanza di cui nell'articolo 12, sono notati nel foglio d'udienza, non sono soggetti a reclamo nè a notificazione e le parti hanno diritto di averne copia per estratto.

Art. 15. (*Identico all' art. 15 del Dis. Min. — V. pag. 44.*)

ALLEGATO ALLO STAMPATO N. 89-A

Relazione dell'onorevole Pozzi Domenico sul disegno di legge per la riforma del procedimento sommario presentata l' 8 luglio 1898 (Legislatura XX^a, Sessione I^a. n. 207-A, riprodotta nella 2^a Sessione della medesima Legislatura, n. 15 A).

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge sulla *Riforma del procedimento sommario* presentato dall'onorevole Gianturco, ministro di grazia e giustizia, nella seduta del 2 dicembre 1897, e fatto proprio dall'onorevole Zanardelli succeduto al primo, venne in complesso favorevolmente accolto negli Uffici della Camera.

Lo si ritenne meritevole di approvazione, perchè rispondente ad un bisogno sentito, al bisogno cioè di ovviare agli inconvenienti gravi che oggi giorno il procedimento sommario come si trova regolato dagli articoli 389-392 Codice di procedura civile, o per meglio dire dall'articolo 390 di detto Codice, produce e procura.

Ciò stante il compito della Commissione venne in ispecial modo a limitarsi e fermarsi allo esame delle disposizioni dei singoli articoli del presentato disegno per vagliare le modificazioni che ai medesimi venivano proposte: fermo pur sempre il concetto di massima del disegno medesimo. E la Commissione fu però d'accordo senz'altro a passare all'esame degli articoli, riconoscendo e dichiarando come il progetto sembrasse ad essa rispondere in massima al duplice intento, di conservare ad un tempo al procedimento sommario il pregio della celerità, e di conciliare con questa, mediante opportuni provvedimenti, la esclusione di possibili sorprese ai danni dei contendenti e della giustizia.

Per ciò il relatore, in osservanza anche di speciale raccomandazione da parte degli onorevoli colleghi della Commissione, lascia a parte ogni considerazione d'indole generale, non meno che ogni considerazione storica, sul procedimento sommario dal Codice di procedura civile del 1865 *retro*, e sui vari disegni di riforma di questo procedimento seguitisi dal 1868 *in avanti*, per venire senz'altro alla disamina dei singoli articoli del disegno ora presentato.

(Art. 1 (V. art. 1 del Dis. Min. 1897 in nota a pag. 8).

La Commissione, comunque altro dei Commissari avesse proposto per questo articolo di sopprimerne la prima parte, e di

coordinare la seconda con le disposizioni dell'articolo successivo, dopo qualche discussione cadde d'accordo nel proporne l'approvazione senza varianti.

Parve alla Commissione che la prima parte dell'art. 1 non fosse inopportuna, volendosi in certo modo fissare e proclamare la derogazione portata all'art. 389 Codice di procedura civile, il quale limita i casi del procedimento sommario, stabilendo invece questo procedimento come la regola, ed il procedimento formale come eccezione. Con che si deroga ancora alla prima disposizione dell'articolo 155 Codice procedura civile per quanto riflette il procedimento ordinario avanti i tribunali e le Corti, pur confermando il capoverso penultimo dell'articolo 155 per la citazione ad udienza fissa.

Parve pure alla Commissione che la seconda parte dell'art. 1^o fosse da approvare. Imperocchè essa funziona legislativamente una pratica che la giurisprudenza aveva sempre consentita ed adottata comunque non recata da alcuna disposizione di legge, per la ritenuta norma di procedura che sia legalmente possibile fare tutto ciò che la legge non interdice, non già e soltanto ciò che la legge autorizza in modo espresso.

Sanzionare legislativamente una pratica costantemente adottata risponde allo scopo della codificazione: e nella materia in esame pareva alla Commissione tanto più raccomandabile in quanto che alla pratica adottata apporta una facilitazione ulteriore, quale quella di poter fare per semplice *biglietto* in carta libera (art. 132, 133 Codice di procedura civile) la citazione di prevenzione, la quale fino ad ora si faceva non altrimenti che la citazione ordinaria introduttiva del giudizio.

Art. 2. (V. art. 2 del Dis. Min. 1897 in nota a pag. 8).

Solo sopra un punto di questo articolo sorse nella Commissione qualche discussione; sul punto cioè se dovesse o non dovesse ammettersi anche l'accordo dei soli procuratori delle parti per la *formalizzazione* successiva del procedimento introdotto con citazione ad udienza fissa.

Ma se per un lato pareva doversi ritenere che ordinariamente meglio che non le parti, i procuratori di esse potessero coscientemente misurare la opportunità della trattazione della causa a procedimento formale, d'altro lato a supplire al difetto di consenso delle parti, per avventura non residenti in luogo, od altrimenti non prontamente interpellabili in proposito, pareva ben potere sufficientemente valere l'apprezzamento del magistrato sulla natura della causa, e sulle speciali esigenze della sua istruttoria.

La Commissione quindi concluse, essere preferibile non variare in proposito il disegno ministeriale.

Sulle disposizioni poi di questo articolo 2° relativo alla *formalizzazione del procedimento* in determinati casi, la Commissione si pronunciò in senso favorevole, considerando che effettivamente vi sono delle cause, le quali, per la loro indole, per le speciali esigenze della istruttoria, male si adattano alla rapidità del procedimento sommario, e per le quali perciò, sia per l'accordo delle parti, sia per giudizio del magistrato, si presentino meglio adatte le norme del procedimento formale. Ma, come la pratica ha dimostrato, queste cause non costituiscono la regola, ed essendo invece in numero infinitamente minore e minimo in confronto delle altre, bene il procedimento formale da adottarsi per esse lo si viene col disegno di legge in esame a sanzionare non altrimenti che come eccezione.

Il giudizio del magistrato all' uopo è per il secondo comma dell' articolo 2° convenientemente salvaguardato da precipitazione; mentre al postutto il comma successivo per cui in qualunque stadio della causa il procedimento può mutarsi, vale a temperare o meglio a togliere gli inconvenienti di un apprezzamento aprioristico che indi si dimostrasse meno opportuno.

Art. 3. (V. art. 3 del Dis. Min. 1897 in nota a pag. 9).

L' articolo 390 del vigente Codice di procedura civile stabilisce che « nei procedimenti sommari la causa è iscritta nel ruolo di spedizione *prima* di essere portata alla udienza ». Da ciò incertezza e diversità di sistemi intorno al punto a cui poteva riferirsi il *prima*, se cioè in qualunque tempo perchè avanti l' apertura dell' udienza, oppure anche avanti che l' udienza fosse chiusa, e quando ancora la causa potesse esservi chiamata.

L' articolo 3 toglie queste incertezze, e ciò parve buona cosa già di per sè, mentre parve pure opportuna la regola che l' iscrizione avesse a seguire almeno il giorno prima di quella stabilito per l' udienza; e che ad ogni modo quando fosse il caso di derogarvi, non lo si possa fare dopo che l' udienza è aperta.

Nè alla Commissione parve che da ciò potesse derivare danno in alcun caso; nè in ispecial modo nel caso in cui il giudizio di secondo grado, la parte appellata avesse diritto di ottenere ai sensi dell' articolo 489 Codice procedura civile, il rigetto dell' appello senza esame. Imperocchè l' articolo 3 del disegno lo ammonisce a rendersi diligente nell' accertare se avanti l' apertura dell' udienza la parte appellante abbia eseguita l' iscrizione a ruolo, per potervi provvedere essa stessa, la parte appellata, in difetto.

Art. 4. (V. art. 4 del Dis. Min. 1897 in nota a pag. 9).

A tutti i Commissari parvero provvide le disposizioni di questo articolo relative alla comunicazione dei documenti.

Due questioni però furono sollevate al riguardo nel seno della Commissione.

L' *una*, se non fosse il caso di elevare a *quattro* giorni il termine di due giorni soltanto, stabilito nella prima parte dell' articolo.

L' *altra*, se non fosse il caso di convertire in preciso obbligo, quello che per l' articolo è una semplice facoltà; vale a dire il deposito dei documenti nella cancelleria.

Sulla prima la Commissione fu prontamente concorde: il termine di due giorni parve effettivamente troppo angusto. Né raddoppiandolo (come la Commissione propone) può parere indugiato oltre il bisogno il corso della lite.

Sulla seconda questione la maggioranza della Commissione non credette di ammettere come precetto la comunicazione anticipata dei documenti. Ed ha ritenuto che, come in taluni casi questa comunicazione può essere non necessaria per la controparte la quale, conoscendo i documenti, si potrà bene fare carico della loro produzione senza uopo di esaminarli. Così in altri casi di comunicazione necessaria, il differimento della causa sarà la conseguenza unica della non fatta comunicazione da parte del produttore. Con che il diritto dell' altra parte non viene ad essere menomamente leso. Fu questa la ragione per la quale la maggioranza della Commissione, ritenendo possibile col differimento della causa l' ovviare all' inconveniente succennato, concluse con l' escludere la obbligatorietà di comunicazione preventiva, potendo questa non essere assolutamente necessaria, ed essendo sempre — come si disse — riparabile l' inconveniente che dalla non preventiva comunicazione potesse derivare.

A proposito ancora di questo articolo 4 la Commissione si è preoccupata della modificazione che con essa si apporta all' articolo 167 e seguenti Codice di procedura civile. Ha rilevato come per questo articolo 4 del disegno in esame non si concede alla controparte di ritirare i documenti dalla cancelleria per poi restituirli, ma si limita il diritto della controparte (come nei procedimenti penali) a farne esame, ed a farne, o farne fare copia. Ma tuttavia la Commissione non credette per questo procedimento di respingere il disegno ministeriale, ritenendo che con ciò si provveda sufficientemente ad un tempo alla completa difesa, ed alla celerità processuale.

Nessuno ignora come, anche con i termini di che agli articoli 167 e seguenti del Codice di procedura civile vigente, non pochi inconvenienti sono lamentati, specialmente per indugi soverchi e pregiudizievole. Dati ora i termini ben più angusti di che nel disegno di legge in esame, ognun vede come gli

accennati inconvenienti non si farebbero che più gravi ed intollerabili. Si ritiene pertanto non recare mutamento al disegno.

Art. 5. (*V. art. 5 del Dis. Min. 1897 in nota a pag. 9*).

Anche su questo articolo fuvvi qualche discussione nel seno della Commissione.

Si voleva sopprimere come inutile la prima parte: si voleva aggiungere tanto nel primo che nel secondo comma dell'articolo le parole: *o dei procuratori*, alle altre relative all'*accordo della parte*; si voleva infine e si proponeva di sopprimere il terzo comma.

Ma la maggioranza della Commissione fu dell'avviso di mantenere l'articolo così e come proposto, considerando che a consiglio della pratica sia pur opportuno il limitare le facoltà dei procuratori *ad lites* in ordine all'indugiare la definizione della lite; mentre d'altronde l'intervento del magistrato varrà sempre, allorquando accadano giuste ragioni di differimenti, a temperare gli inconvenienti che il rigorismo della legge potrebbe in alcuni casi produrre — inconvenienti che sembrarono alla maggioranza della Commissione pur sempre meno gravi e meno infrequenti di quelli che l'abuso dei rinvii delle cause non giustificati e non giustificabili da parte dei procuratori può apportare all'interesse vero delle parti, ed ancora al buon andamento dei lavori dell'autorità giudiziaria. Vero è che l'autorità giudiziaria è fatta per i litiganti, non questi per quella: ma vero non meno che una bene ordinata distribuzione dei lavori giunge sempre al miglior esito di essi, il che torna appunto a profitto di coloro i quali reclamano giustizia, ed a profitto della giustizia stessa di per sè, e nelle sue applicazioni.

Quindi l'articolo 5 del disegno fu mantenuto.

Art. 6. (*V. art. 6 del Dis. Min. 1897 in nota a pag. 9*).

Questo articolo fu approvato *in terminis*, non parendo che a proposito del mandato, e degli atti di dichiarazione od elezione di domicilio, si potessero invocare le stesse ragioni per le quali si stabili che i documenti prodotti a sostegno di domande o di eccezioni, potessero comunicarsi in anticipazione, all'oggetto di evitare differimenti della causa da una ad altra udienza, a pregiudizio della celerità del procedimento.

Art. 7. (*V. art. 7 del Dis. Min. 1897 in nota a pag. 9*).

La necessità più ancora che la opportunità per cui alla controparte debba sempre essere comunicato l'*elenco* dei documenti che l'una parte contendente produce, è sembrata alla Commissione così evidente, da imporre senza discussione l'approvazione di questo articolo del disegno di legge in esame.

E così per le aggiunte, e per le modificazioni alle comparse conclusionali.

La tutela dei litiganti alle sorprese, a pregiudizio di essi e della giustizia, riesce in tal modo più che sufficientemente raggiunta. E la Commissione non poté che essere unanime nell'approvare questa disposizione.

Piuttosto alla Commissione parve a questo punto desiderabile la sanzione precisa della regola a che la *comunicazione dei documenti* si abbia sempre a fare non altrimenti che col mezzo della Cancelleria. La comunicazione *brevi manu*, quale ora si pratica fra procuratori, delle produzioni rispettive in causa sommaria, è esclusivamente commessa alla fede dei procuratori senza che la parte, la quale produce i documenti, ne possieda regolare ricevuta di carico da parte del procuratore che li ricevette. Tutto ciò non pare sufficientemente rassicurante per qualsiasi eventualità e caso anche accidentale di perdita o smarrimento.

La Commissione ha quindi deliberato di proporre che si abbia ad aggiungere all'articolo 7 un quarto comma del tenore seguente:

« La comunicazione dei documenti si deve fare sempre col mezzo della Cancelleria ».

Art. 8. (V. art. 8 del Dis. Min. 1897 in nota a pag. 9).

Siccome con questo articolo si intende ad ottenere una più completa trattazione della causa — e siccome la opportunità di essa non è lasciata all'arbitrio dei procuratori, ma è sempre dipendente dal giudizio non parziale del presidente — così non rimanendo per ciò in alcun modo lesa, colla garanzia delle possibili sorprese, la celerità processuale, la Commissione lo approvò senz'altro.

Art. 9. (V. art. 9 del Dis. Min. 1897 in nota a pag. 9).

Questo articolo non poteva dare, e non diede luogo a contestazioni. Solo poteva parere superfluo, non essendo che la riproduzione del capoverso ultimo dell'articolo 390 Codice procedura civile, ma non parve questa una ragione sufficiente per escluderlo, posto che vale a rendere completo l'ordinamento del procedimento sommario recato dal disegno di legge.

Art. 10. (V. art. 10 del Dis. Min. 1897 in nota a pag. 9).

Nè poteva dar luogo a contestazioni, e non lo diede, l'articolo 10, il quale mentre non è che conseguenza delle disposizioni degli articoli precedenti vale nello stesso tempo a garantirne sempre meglio efficacemente la osservanza.

Anche il procedimento in Camera di Consiglio di che alla seconda parte dell'articolo (il quale non è per altro una novità) può essere di qualche profitto nei singoli casi: ed è bene perciò che sia espressamente tradotto in disposizione di legge, anzichè commesso al regolamento.

Art. 11. (V. art. 11 del Dis. Min. 1897 in nota a pag. 10).

Con questo articolo si sanzionano due procedimenti in tema di ammissione e di assunzione di prove, i quali hanno nella pratica divisa la giurisprudenza dei magistrati.

In alcuni Tribunali e Corti allorché sulla ammissione di mezzi probatori le parti cadono d'accordo, si pratica farla questa ammissione col mezzo di semplice ordinanza del presidente avanti al quale lasciando cancellare la causa dal ruolo, i procuratori spontaneamente compariscono *ad hoc*.

E così quando le prove sono poi esaurite, si pratica fare dallo stesso giudice delegato la rimessione delle parti ad udienza fissa avanti al Collegio.

Tuttavia di fronte alla legge vigente non mancarono responsi delle Corti regolatrici che censurarono questi procedimenti come non consentiti dal rito sommario, ritenendo che una volta venute le parti avanti al Collegio, solo il Collegio possa, e non altrimenti che per sentenza, provvedere; e che dei pari non altrimenti che con citazione, o con comparizione volontaria (articolo 37 Codice procedura civile), possano le parti ripresentarsi al Collegio.

La Commissione, pur astenendosi di proposito dall'esprimere l'avviso suo in constanza della legge vigente, trova buona cosa che una norma generale sia sanzionata per legge a togliere qualsiasi disparità: e trova meritevole di approvazione la norma proposta, come quella che tende a semplificare e ad agevolare la procedura, con evidente vantaggio per le parti.

A questo proposito altro dei Commissari proponeva di sanzionare per certi casi la esecutorietà provvisoria della sentenza semplicemente ammissiva di prove. Ma la Commissione non credette essere conveniente l'estendere la riforma di che nel disegno ad altra materia, quale appunto si è quella della esecutorietà provvisoria dei giudicati, giusta gli articoli 363, 409 Codice di procedura civile. Propone quindi l'approvazione dell'articolo 11 del disegno.

Art. 12. (V. art. 12 del Dis. Min. 1897 in nota a pag. 10).

Anche a proposito di questo articolo la Commissione approva la maggiore agevolezza che per le parti deriva dalla autorizzata citazione *per biglietto* (articolo 133 Codice procedura civile), quando semplicemente si tratti di riassumere la causa e riportarla all'udienza.

Art. 13. (V. art. 13 del Dis. Min. 1897 in nota a pag. 10).

La Commissione approvando anche questo articolo ha deliberato di proporre per maggior esattezza di linguaggio, che alle parole *dichiarazione di contumacia*, si sostituiscano invece le altre *constatazione di non comparizione*.

La ragione è chiara: alla udienza piuttosto che dichiarare la contumacia, al che si provvede con la sentenza, *si constata la non comparizione* di quella delle parti che non si presenta: si preferì quindi riprodurre nell'articolo la espressione precisa di quanto effettivamente alla udienza accade.

Art. 14. (V. art. 14 del Dis. Min. 1897 in nota a pag. 10).

La Commissione ha creduto bene di approvare che sia rimesso al Governo del Re il provvedere alle disposizioni per la attuazione e coordinamento della presente legge col Codice di procedura civile e con le altre leggi: ma ha creduto bene di proporre *un termine* per tutto ciò.

E propone quindi di modificare l'articolo 14 nei termini seguenti:

« Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con Decreto Reale le disposizioni per l'attuazione della presente legge e di coordinamento col Codice di procedura civile e con le altre leggi, *nel termine di mesi sei dalla sua data, entro il quale termine dovrà essere attuata.*

Onorevoli colleghi. Il disegno di legge del quale abbiamo fatto rapido esame, risponde, ed a nostro avviso sufficientemente risponde, ad un bisogno da lungo tempo sentito. Il disegno mantiene la celerità del procedimento sommario, e garantisce le parti contendenti dalle sorprese. La Commissione pertanto, nella considerazione che il disegno di legge presentato dal Governo risponde abbastanza bene ad un bisogno anche urgente, preoccupata della opportunità somma della sua approvazione, si è di proposito astenuta dal portarvi modificazioni maggiori che ne avrebbero alterata od estesa troppo la portata, rendendone grandemente difficile l'approvazione: non si volle respingere il bene per il desiderio del meglio; onde lo raccomanda vivamente, e con le poche modificazioni introdotte, alla vostra approvazione.

Pozzi, relatore.

CAMERA DEI DEPUTATI

DISCUSSIONI

TORNATA DI VENERDÌ 25 GENNAIO 1901.

Presidenza del Presidente Villa.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: riforma del procedimento sommario.

Si dia lettura del disegno di legge.

Fulci, segretario, legge il disegno di legge. (*Vedi stampato n. 89-A a pag. 45*).

Presidente. La discussione generale è aperta; ha facoltà di parlare l'onorevole Corrado.

Corrado. Appena pubblicato il Codice di procedura civile, le Associazioni forensi, gli scrittori e gli statisti ne rilevarono gli inconvenienti, specialmente nelle disposizioni che regolano il procedimento sommario e formale.

L'Associazione degli avvocati di Milano chiese di urgenza provvedimenti contro la procedura e l'istruzione della causa alla udienza; ed il Congresso giuridico di Roma nel 1872 propose norme dirette ad evitare lo sconcio delle contese portate alla decisione dei giudici senza ponderato esame dei titoli e dei documenti delle parti. Il guardasigilli si rivolse ai presidenti ed ai procuratori generali presso le Corti, e nominò una Commissione speciale la quale, nel 1877, pure accettando il concetto della riforma di tutte e due i procedimenti, fece balenare la idea della sostituzione come regola del procedimento sommario al formale, chiamando questo concetto ardito, e soltanto degno di studio e di considerazione al tempo di una *Revisione dell'intero Codice di procedura civile*.

Tre volte il Senato approvò le riforme al procedimento sommario, ma il progetto, così com'era, fu combattuto nel Congresso giuridico nazionale di Firenze.

Nel 1892 fu presentata la relazione in questa Camera circa lo stesso disegno di legge del Senato, ed il relatore scriveva queste parole:

« È tempo omai di sopprimere nel Codice, come quasi lo fu già nella pratica, il procedimento formale, o almeno di riconoscere legislativamente un fatto compiuto, elevando a procedimento ordinario il rito più semplice ».

Segui il progetto del 1893 nel quale, sotto forma di modificazione del procedimento sommario, si rilevò il proposito di un unico procedimento per tutte le cause.

E finalmente il più largo disegno del 1894 preso in considerazione dalla Camera ebbe di mira non solo i procedimenti nei giudizi di cognizione, ma anche la parte della procedura relativa all' *esecuzione forzata*.

Sicchè nei due rami del Parlamento, ed in tutto il lavoro delle Commissioni legislative e della Magistratura, emersero due concetti fondamentali, oltre la riforma al procedimento sommario: 1° riforma del Codice; 2° abolizione del rito formale. Come ora, dopo tanti anni, e dopo tanti studi, possiamo contentarci di tanto poco, cioè di tentare un innesto di un sol ramo del vecchio tronco?

Nè oggi è urgente presentare un disegno di legge come è quello che discutiamo. Senza negare che con lo stesso disegno si sono introdotte riforme utili e consentanee alla pratica, nella sostanza tutto si riduce ad assicurare una certa istruzione della causa prima dell' udienza, ed a garantire le parti dalle sorprese. Ora a tutto ciò, col fatto e con accorgimento, hanno provveduto d' accordo il foro e la magistratura. Giova dunque aspettare, e rivolgere gli studi alla riforma adeguata del Codice di procedura civile, non essendo questa meno importante nè meno desiderata dell' altra per la quale si lavora alacramente, cioè la riforma del Codice di procedura penale.

Una larga riforma del rito civile è reclamata dalle condizioni economiche del paese.

Tutti sanno come sia divenuto ruinoso alla proprietà ed alla industria agricola il supporre che gli stabili valgano tanto quanto si vendono. Di qui gli sfrenati ribassi nelle vendite, ed il negato diritto ai debitori di esser liberati con l'aggiudicazione necessaria salvo il diritto dello svilimento e delle deteriorazioni. Ognuno di noi deve ricordare gli appositi studi con grande amore compiuti nel 1881. Da siffatti studi si apprende l' evidente e dettagliato bisogno di riforma in varie parti della nostra procedura. Perchè trascurarli dopo tanto tempo e tante trepidazioni, chiudendo gli occhi ai propositi immegliamenti?

Il progetto attuale di parziale riforma lascia non poche imperfezioni nella materia stessa che prende a disciplinare. La distinzione conservata del doppio procedimento formale e sommario, è inutile o per lo meno imperfetta. Unico è e deve es-

sere il *tipo* della chiamata in giudizio. E se dalla materia in disputa vedranno le parti od il giudice che vi sia maggiore o minore bisogno d'istruttoria o di difesa prima dell'udienza, ciò non giustifica punto il dualismo inutile, e nominale soltanto, ma fa sentire la opportunità di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

È vero che i Codici precedenti alla unificazione aveano il procedimento geminato; come è vero che, proposto alla Commissione *coordinatrice* il quesito circa l'opportunità di conservare un' *unica forma*, si ebbe risposta negativa. Ma è vero altresì che da gran tempo il procedimento formale è stato bandito dal foro, tanto che nel primo quinquennio solo un quarto delle cause ne potette sopportare il peso con risultati del tutto contrari al voto della legge; ed il rito sommario così come fu codificato è insidioso ed inaccettabile.

Però tal problema da risolvere dipende da altre considerazioni; perchè l'*unicità* della procedura si rannoda principalmente alla tanto agitata quistione del giudice unico o collegiale in prima istanza, come al postulato, del doppio processo e simili: e tutte queste cose fan sentire il bisogno del coordinamento di riforme radicali e ponderose.

Può la Camera rimanere indifferente innanzi alle minacciate decadenze e nullità del rito formale, e lasciare senza condanna la mostruosa perenzione di 60 giorni?

Ed oggi niente facciamo per eliminare l'ibridismo del doppio processo, ibridismo che si vorrebbe oggi codificare. Certo non si è nemmeno tenuto in seria considerazione il bisogno di fare arrivare agli avvocati ed ai difensori reali delle cause tutti i documenti mercè copie da notificarsi. Ogni altra mezza misura è disadatta allo scopo.

Molto meno oggi si è provveduto al grave postulato della scienza e della pratica, perchè il progetto non si preoccupa del modo di eliminare il disaccordo sul fatto che rende spesso inutili e frustanee le dispute all'udienza.

Vi furono, è vero, certi istituti procedurali condannati dal tempo per la cattiva prova che fecero, ma non dovrebbe sembrare esigenza esagerata se al giudice relatore in certe contese si potesse chiedere di far precedere la esposizione scritta del fatto alla discussione orale della causa.

Auguro perciò che, in tempo prossimo e propizio, sia rilevato il grado di civiltà del popolo italiano nel dettare norme più semplici e più sicure che regolino lo svolgimento giudiziario dei diritti e delle ragioni dei litiganti, e facciano certi i cittadini di trovare nei nostri Tribunali la tutela, e non la ruina dei loro interessi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mezzanotte.

Mezzanotte. Onorevoli colleghi! La convenienza ed opportunità del progetto di cui ci occupiamo, non ha bisogno di essere messa in evidenza: nessuno ne dubita, e merita l'intera lode l'onorevole ministro per averlo presentato.

Molte cose buone questo progetto contiene; però mi sia lecito di esprimere francamente la mia opinione, la quale è che convenga introdurre alcune modificazioni essenziali.

Io non riesco infatti a comprendere le ragioni per le quali si debba fare la distinzione che si legge nell'articolo 5 del progetto, e mi pare ingiustificato, se non pericoloso, che si debba mettere nelle mani di una delle parti un mezzo di coartazione dell'altra: il diritto cioè di costringerla ad una discussione per la quale può non essere preparata, data la ristrettezza del termine concesso per comparire e la importanza della causa. Meglio è che l'obbligo di depositare i documenti in cancelleria sia comune a tutte le parti, e meglio sarà ancora, per evitare quelle sorprese alle quali si vuol chiudere la via, che si aggiunga l'obbligo di enunciare nella comparsa conclusionale i documenti che si vogliono aggiungere a quelli già depositati in cancelleria; e così si eviteranno gli artifici di una difesa scorretta e lo scopo del progetto sarebbe interamente raggiunto.

Gianturco, ministro guardasigilli. C'è l'articolo ottavo.

Mezzanotte. Del pari io credo che il sistema della delegazione di un giudice per la relazione della causa di udienza sia eccellente, e propongo che sempre, cioè in tutti i casi, si faccia luogo alla nomina di un relatore senza che occorra analogia istanza di una delle parti. Sarà sempre tanto di guadagno per la lealtà, regolarità, e celerità dei giudizi.

Vorrei poi richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e della Commissione circa l'opportunità di disciplinare meglio il caso di cui al capoverso secondo dell'articolo 232 del regolamento generale giudiziario, in relazione dell'articolo 386 della procedura civile. Che cosa avverrà in tal caso dei documenti? Dovranno, essendo riaperta la discussione, depositarsi in cancelleria, come negli altri casi, ovvero si seguirà la via attualmente tracciata dal citato capoverso dell'articolo 232? Se non si provvedesse con un'espressa disposizione, potrebbero sorgere inconvenienti tali da equivalere all'occasione di un mezzo adatto a rendere illusori i benefici che si attendono dall'attuale riforma.

Finalmente, e questo è più che altro uno schiarimento che chieggo nel caso in cui non si facesse buon viso alle idee che ho espresse, desidererei sapere come si coordinino e si spie-

ghino le prime parole dell' articolo 8, con l' ultimo capoverso. Quando si dice *prima della discussione*, si può intendere anche si alluda ad un *minuto prima di essa*. Or come ciò è conciliabile con l' ultimo capoverso, dove si dice che *i documenti si devono sempre comunicare col mezzo della cancelleria*? Come mai si avrebbe il tempo sufficiente?

Ho accennato alcune idee che mi sembrano meritevoli di attenzione, e lascio che siano giudicate da voi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l' onorevole Vigna.

Vigna. Onorevoli colleghi, io ho preso a parlare intorno a questo disegno di legge, non per combattere il principio a cui si informa, perchè io riconosco giustissimo che si debba introdurre nella nostra procedura civile una maggiore celerità e speditezza, al qual fine è precisamente ispirato questo disegno di legge.

Ciò che a me ha fatto impressione, e richiamo appunto intorno a ciò l' attenzione dell' onorevole ministro, è, direi quasi, l' equivoco che parmi di scorgere sotto la bandiera della riforma del procedimento sommario, mentre invece non è altro che una riforma completa che investe tutta quanta la procedura civile. Perchè quando io vedo che, secondo l' articolo primo, tutte le citazioni si fanno comparire ad udienza fissa, e poi, secondo l' articolo secondo, che tutte le cause sono trattate col procedimento sommario, faccio osservare che non siamo più di fronte semplicemente a disposizioni di leggi che regolano meglio quel procedimento sommario che è già consentito dalla nostra procedura civile, ma siamo di fronte ad un disegno di legge che innova completamente la nostra procedura civile. Ed il problema che io mi pongo, o che per dir meglio sottopongo alla attenzione dell' onorevole ministro, è questo: noi abbiamo un disegno di legge, uso la formula non in cattivo senso ma per esprimere il mio concetto, il quale di straforo sovverte tutta la nostra procedura civile, e abbiamo un regolamento giudiziario relativo a quel Codice di procedura civile che, in tutte le disposizioni sue più minute, si informa, invece, al procedimento grave, lungo, compassato del procedimento formale.

E come si provvederà, domando, a tutte le contraddizioni che si avranno tra il nostro Codice civile e questo disegno di legge?

Il relatore ha in certa maniera prevista la obiezione, e ha detto: invece di ricorrere a quel sistema, che era suggerito dall' onorevole Corrado, di proporre una riforma completa del Codice di procedura civile che va un po' troppo per le lunghe (perchè purtroppo i Parlamenti sono un po' impotenti in questo genere di riforme) accontentiamoci delle piccole e minute

riforme. E ciò è vero; ed io accetto il concetto, accetto l'idea, purchè, ripeto, si tratti di disciplinare unicamente il procedimento sommario.

Quando invece si tratta addirittura d'invertire le parti, e render principale ciò che è eccezione, e rendere eccezione ciò che è principale, allora il quesito, per me, si amplia ed acquista maggiore importanza perchè l'onorevole ministro e gli onorevoli colleghi sanno che le eccezioni di procedura non sono semplici quistioni di forma, ma molte volte sono questioni di sostanza: non sono soltanto una garanzia del diritto, ma sono, molte volte, la garanzia stessa del diritto.

Io non presento in questo senso un ordine del giorno; ma desidero di avere dall'onorevole ministro l'assicurazione se intenda d'introdurre, nelle disposizioni dei singoli articoli, alcune disposizioni di legge che salvaguardino meglio i diritti delle parti, e che provvedano meglio all'accordo fra questa riforma radicale coll'ordinamento completo ed assoluto del nostro Codice di procedura civile.

Un'altra considerazione io sottopongo ancora all'onorevole ministro che mi è suggerita dall'articolo quarto. In esso è detto che si comparirà dinanzi al presidente e poi si comparirà dinanzi al collegio.

Se io interpreto bene il concetto dell'onorevole ministro, mi pare che ci sia qui quasi un accenno all'introduzione del giudice unico. (No! no!)

Permetta onorevole relatore; v'è già l'introduzione del giudice unico, perchè noi vediamo nel secondo periodo di questo articolo 4, questa disposizione: che il presidente davanti a cui le parti compaiono dà i provvedimenti a lui demandati, e quelli consentiti dalle parti.

Quanto ai provvedimenti consentiti dalle parti, io non ho alcuna obbiezione da fare. È giusto, è spedito, è razionale che, per i provvedimenti consentiti dalle parti, intervenga semplicemente l'opera di un giudice o del presidente; ma io pongo questo quesito all'onorevole ministro: quali saranno i provvedimenti demandati al presidente? Risponderanno forse il ministro e il relatore che i provvedimenti demandati al presidente sono quelli indicati dal codice di procedura civile; ma io ricordo che il codice di procedura civile è sempre informato a quel procedimento formale che è ora invece convertito in eccezione.

Per esempio, noi sappiamo che il presidente provvede negli incidenti, che il presidente dà i provvedimenti d'urgenza nei casi degl'incidenti quando le parti sono chiamate innanzi ad esso.

Ora intende l'onorevole ministro che il presidente debba decidere anche in tutti questi casi? Perchè se si comprendono questi provvedimenti nel procedimento formale, io non so fino a che punto questi provvedimenti debbano limitarsi nel procedimento sommario. Ho rilevato l'eccezione per fare avvertire questo: che quando si viene dinanzi con una disposizione come quella dell'articolo quarto, che io accetto, la disposizione deve essere molto meglio specializzata e concretata, affinchè sia definito quali sono i provvedimenti che il presidente del tribunale potrà prendere.

E vengo ad un'altra considerazione. Si è voluto, con questo disegno di legge, abbreviare i litigi che vanno molto per le lunghe; e precisamente si è disposto nell'articolo 5 che, rendendosi normale il procedimento sommario, vi sia la facoltà di depositare i documenti nella cancelleria almeno quattro giorni prima di quello stabilito per l'udienza.

L'onorevole oratore che mi ha preceduto ha già espresso il concetto che questa, che è una facoltà, sia invece convertita in obbligo: concetto che fu già discusso nel seno della Commissione. Ma aggiungo qualche cosa di più.

Oltre i documenti, vi sono le conclusioni, le deduzioni dei mezzi di prova (prova testimoniale, per interrogatorio e per giuramento) che, secondo questa disposizione, non sono preventivamente comunicate alle parti.

L'onorevole ministro sa benissimo come possano essere gravissime ed avere molta importanza anche le deduzioni dei mezzi di prova che, prodotte immediatamente alla udienza, possono sconcertare completamente la parte avversaria.

Si è detto che s'intende di mettere in atto questa riforma, per salvaguardare i diritti delle parti litiganti.

Ora pongo all'onorevole ministro il quesito se non sia necessario salvaguardare, anche sotto questo aspetto, i diritti delle parti: nel senso che non soltanto i documenti possano essere dalle parti conosciuti in precedenza, ma anche, e più ancora, possa dalle parti, come è per la procedura francese e per quella germanica, essere conosciuta, tutta e completa, la materia circa la quale si dovrà svolgere la discussione orale.

Sono questi i tre punti essenziali e capitali intorno ai quali, in questa sede di discussione generale, desidero di udire l'opinione dell'onorevole ministro.

Come ho detto, non presento un ordine del giorno. Sono convinto che le osservazioni da me fatte siano dirette proprio ad integrare, a completare i mezzi che si stimano atti a raggiungere quei fini che il disegno di legge si propone. In ogni caso, mi riservo, per alcune di queste mie osservazioni, di

presentare, d'accordo col collega Lollini, alcuni emendamenti ai singoli articoli. Intanto torno a dichiarare che siamo di fronte ad un disegno di legge che investe tutta quanta la procedura, e che ha molta maggiore importanza di quella che in apparenza sembri. È quindi necessario che esso sia esaminato con la massima attenzione, con la massima diligenza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mango.

Mango. Io non consento nell'opinione ora espressa dall'oratore che mi ha preceduto intorno a questo disegno di legge: cioè che esso sia un disegno di legge sovversivo del Codice di procedura civile. Mi pare un po' troppo quel *sovversivo*! E nemmeno partecipo, in gran parte almeno, ai suoi timori: perchè mi sembra che, effettivamente studiate le condizioni di questo disegno di legge, non siano a temere tutti quegli inconvenienti dei quali egli si è dato pensiero.

Questo disegno di legge è venuto in un momento nel quale, specialmente nella pratica forense, noi sentivamo il bisogno di disposizioni tassative di legge per sanzionare abitudini che, in alcuni dei tribunali del Regno, erano già da tempo in uso mentre non erano in uso in altri tribunali. È stato quindi opportuno che un disegno di legge venisse a metterci innanzi disposizioni di questo genere.

Indiscutibilmente, i punti principali intorno ai quali il disegno di legge viene a dare disposizioni tassative, non possono non incontrare il voto della Camera.

Infatti il differimento che si chiede dalle parti, e che è accordato dal presidente e non dall'intero Collegio, è una delle disposizioni che non può non incontrare il plauso generale: perchè noi oggi assistiamo, nelle aule giudiziarie, per ore intiere, alla chiama delle cause a ruolo, e vediamo i poveri giudici condannati ad ascoltare i nomi delle parti, ad assistere ad un inutile dibattito se una causa debba o no essere discussa: cosa, questa, così meschina che ben potrebbe farsi anche dinanzi al cancelliere, quando le parti sono d'accordo.

D'altra parte è opportuno stabilire per legge la nomina del relatore, che in alcuni tribunali del Regno era un'abitudine costante ed in altri no, perchè, senza dubbio, vi è così maggior garanzia che una causa sia studiata da un giudice speciale che riferisca al Collegio.

Similmente non può non incontrare il plauso del foro e dell'intero Corpo legislativo la disposizione che si possano ottenere dai cancellieri le copie dei documenti. Queste copie in alcune delle Corti di appello noi potevamo facilmente ottenerle ed in altre no.

Invece è indispensabile, per la garanzia delle parti e per la

sincerità dei giudizi, che sia data facoltà di ottenere la copia legale dei documenti, e il disegno di legge appunto giustamente a ciò provvede.

Finalmente non può non incontrare il plauso generale la disposizione che, con una semplice ordinanza, siano disposti i mezzi istruttori; e intorno a ciò non vi è discussione. Noi altre volte eravamo obbligati a provocare sentenze preparatorie, per le quali si perdeva molto tempo, per ottenere un mezzo istruttorio. Quindi molto opportunamente viene la disposizione presentata dall'onorevole ministro per determinare che, quando vi è l'accordo delle parti, basta di andare dinanzi al cancelliere.

Ma vi è un punto intorno al quale mi permetto di chiedere schiarimenti all'onorevole ministro, e che è importantissimo, per quanto a prima vista non sembri tale. Oggi, dinanzi ai Tribunali ed alle Corti di appello, non è in alcun modo ammesso se non il ministero degli avvocati e dei procuratori legalmente iscritti. Le parti debbono assolutamente essere rappresentate dal procuratore. Ebbene, l'onorevole ministro, con un inciso molto modesto ma che potrebbe essere molto dannoso, ricaccia nelle aule giudiziarie e senza il ministero dell'avvocato autorizzato, le parti, proprio in questo momento in cui la povera classe degli avvocati reclama che anche dinanzi al pretore sia indispensabile l'opera dei professionisti. (*Interruzioni e conversazioni*).

Accetto le interruzioni degli egregi colleghi, per far loro osservare che in questo momento non vi è alcun Collegio giudiziario del Regno innanzi al quale si presentino le parti, anche per cause commerciali. Quando vi erano i tribunali di commercio le sole parti erano ammesse; ma, in questo momento, nell'esercizio professionale, la rappresentanza legale è indispensabile. (*Nuove interruzioni*).

Nella pratica avviene così.

Ora a me pare (questa è la mia opinione) che oggi, secondo le disposizioni della legge, non si possa non essere rappresentato, dinanzi ai Collegi giudiziari, dai procuratori. Viceversa, colle disposizioni degli art. 5 e 8 di questo disegno di legge, le parti, sia pure in tema commerciale, hanno la facoltà di comparire dinanzi ai Collegi; facoltà che, secondo il mio debole parere, non deve essere consentita.

Infatti, onorevoli colleghi, la legge abolitiva dei tribunali di commercio è vero che all'articolo primo dice: « I tribunali di commercio sono aboliti e gli affari di loro competenza sono deferiti ai tribunali civili e correzionali con le norme stabilite dalle leggi commerciali »; ma le disposizioni regolamentari e la pratica interpretarono la legge abolitiva dei tribunali di

commercio nel senso che le parti non potessero comparire in giudizio senza il ministero dell'avvocato o del procuratore.

Ecco perchè io desidero dall'onorevole ministro di grazia e giustizia uno schiarimento circa questo punto, a fine di tranquillizzare la intera classe degli avvocati e procuratori, e perchè il paese sappia se dopo l'approvazione di questo disegno di legge potranno le parti comparire in giudizio, quando trattasi di cause commerciali, senza il ministero del procuratore.

Questa è la sola domanda che rivolgo all'onorevole ministro, perchè in quanto al resto non ho che a lodarmi della sua proposta che viene a colmare una lacuna da tanto tempo lamentata nel nostro diritto procedurale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

Di Stefano. Onorevoli colleghi. Avrei, volentieri, rinunciato a parlare, se i colleghi, che mi hanno preceduto, avessero esaminato il disegno di legge nella sua vera essenza, per dimostrare che esso, pur contenendo opportune disposizioni speciali, non risponde, sostanzialmente, ai fini che la riforma del procedimento sommario deve attingere per essere veramente feconda di utili risultati ed evitare gl'inconvenienti preveduti, fin da principio, dalla dottrina ed esperimentati, poi, dalla pratica giudiziaria, che ha cercato di portarvi rimedio con sistemi, che variano da contrada, a contrada, sì che la stessa legge viene presentemente attuata in modi diversi per le consuetudini locali che si sono formate e hanno preso il posto della legge.

Ma poichè essi, fino ad ora, hanno fatto considerazioni d'indole puramente astratta, di ordine secondario, senza punto entrare nelle ragioni per le quali, secondo me, questo disegno di legge nel modo come ora è concepito e formulato non può meritare il voto della Camera, mi sento obbligato a parlare brevemente.

Però, prima di tutto, debbo anch'io plaudire all'onorevole ministro guardasigilli che, finalmente, dopo trentadue anni di discussioni sulla riforma del procedimento sommario, su questo problema che tanto ha affaticato e giureconsulti e commissioni e ministri, ha, finalmente, portato dinanzi alla Camera un progetto concreto. Dappoichè la Camera conosce che, mentre ben ventotto progetti dal 1868 fin oggi sono stati elaborati per ottenere questa benedetta riforma, nessuno di essi mai, prima di oggi, è stato portato alla discussione della Camera, quantunque taluno di essi sia stato discusso ed approvato dal Senato. (*Commenti*).

Bisogna, dunque, plaudire all'onorevole ministro Gianturco, il quale, finalmente, fa discutere alla Camera un disegno di

legge, che, per lo scopo che si prefigge, risponde ad un bisogno da tanto tempo sentito nella pratica, risponde all'attuazione di provvedimenti, ormai da tanti anni reclamati.

Quindi non posso, assolutamente, consentire su quanto l'onorevole Corrado ha prima osservato, che, cioè, con questo progetto, senza risolvere la questione dell'*unicità* o *duplicità* del procedimento, indirettamente si sopprime il procedimento formale. Le leggi di rito, per rispondere alla loro finalità, debbono adattarsi allo sviluppo dell'attività umana, alla vita economica e giuridica che, mano mano, si evolve. Alle leggi di procedura si può adattare quello che il Bagehot scrive delle forme dei governi.

Or, certamente, oggi, con gli scambi avvivati, con le relazioni più facili e più pronte, con una vita economica più rapida, e più evoluta, le forme del procedimento formale non rispondono più alla vita odierna, e la procedura si deve svolgere appunto come si sviluppa la vita. Le leggi di procedura regolano le tutele, che la società deve concedere al diritto in azione. Ecco perchè, al 1901, non è più possibile adottare per la tutela del diritto un procedimento formale, fossilizzato in quelle stereotipate disposizioni della procedura civile, che obbligano ad uno sciupio continuo di tempo e di spese per le risposte o le controrisposte quindicinali, a correre per le cancellerie per depositare documenti, o per ottenere certificati, o per curare iscrizioni a ruoli, che si creano e si distruggono con la stessa facilità, sol che ad una delle parti, piaccia esternare una lite!

La necessità di adattarsi alla vita sociale ed economica odierna, doveva produrre la conseguenza che il procedimento formale, il quale più non risponde alla evoluzione della vita presente, doveva essere, necessariamente, sostituito dal procedimento sommario più semplice, più celere, più rispondente ai bisogni dell'attività sociale. Ed in pratica lo ha sostituito fin da quanto fu pubblicato il Codice di procedura civile, che, certo non è il migliore dei codici della nostra legislazione. Difatti, consultando le statistiche, noi vediamo che su cento cause novantanove si trattano col procedimento sommario. Allorquando si includeva nell'articolo 154 del Codice di procedura civile l'inciso che dava ai presidenti del tribunale o della Corte la facoltà di *sommarizzare* (è una parola — barbara, se vuoi, — che ho letto nella relazione, e di cui mi servo) certo niuno pensò che questa facoltà sarebbe divenuta la regola.

Ora una legge, che sanziona quello che la pratica ha ammaestrato, che sanziona quello che è bisogno della vita presente, che modifichi una norma rispondente alle esigenze della

società odierna, è una legge ben venuta, e noi dobbiamo plaudire al ministro guardasigilli, che oggi, finalmente, dopo trentadue anni, ci fa discutere questa legge. Plaudire pel principio, plaudire pel concetto che ha informato il progetto.

Ma, appunto, perchè questa riforma viene dopo trentadue anni; appunto perchè questa riforma ha affaticato giureconsulti, magistrati, avvocati per tanto tempo; appunto perchè questa legge viene a discutersi, quando già nella prassi abbiamo veduto tutti gli inconvenienti che il procedimento sommario presenta, ritengo che maggiore era l'obbligo del guardasigilli, che ci presentava questa legge, maggiore l'obbligo della Commissione, che l'ha esaminata, di far tesoro della prassi e dello studio accumulato di tanti giuristi affinchè la legge rispondesse seriamente e compiutamente ai fini che si propone.

Ora: risponde essa a questi fini? Per vedere se vi risponde, bisogna esaminare a quali principii deve, anzitutto, ispirarsi una buona legge di procedura.

Due norme debbono, secondo me, regolare la forma del procedimento; il principio del celere e pronto disbrigo della causa per ottenere, subito, la integrazione del diritto violato o la cessazione dell'ingiusto attentato, e il principio dell'eguaglianza completa nei mezzi di attacco e di difesa, in modo da essere impossibile la sorpresa e l'insidia di una parte a danno dell'altra.

Ciò premesso: quale era il difetto della legge odierna nella parte in cui regola il procedimento sommario? In altri termini, a quale dei due principii veniva meno?

A quello del celere e pronto disbrigo della lite, certamente no. Celerità ve ne era già troppa: era tanta, che mai si effettuò la disposizione di legge, e le parti cercavano di ovviare alla fulminea celerità, ideata dalla legge, coi continui rinvii.

Il difetto del procedimento era un solo: esso non tutelava le parti dalle sorprese e dalle insidie, che i litiganti vicendevolmente si tendono. Ebbene, con questo progetto di quindici articoli (di quattordici, potrei dire, perchè il quindicesimo non fa altro che dare la facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni regolamentari e di coordinamento) si è veramente fatta cosa, che elimini questo inconveniente? Perchè se non lo abbiamo fatto, allora è inutile votare la legge. Plaudiremo al pensiero del guardasigilli, plaudiremo all'opera della Commissione, plaudiremo agli sforzi di tutti coloro che vi si sono affannati, ma diremo: la legge deve essere tuttavia studiata, perchè ancora non corrisponde ai bisogni a cui deve rispondere.

Ora, a mio giudizio, il principale scopo, cui doveva mirare

la legge, non si è raggiunto, perchè — lasciando stare i primi quattro articoli e il settimo, i quali potrebbero, agevolmente, emendarsi nel corso della discussione, e taluno, anche, dovrebbe sopprimersi, e non tenendo conto degli articoli 11 a 14, che risolvono questioni d'importanza secondaria o regolano meglio delle pratiche, che si eseguivano anche sotto la vigente legge, e perciò non credo opportuno occuparmene nella discussione generale — tutto il meccanismo del procedimento sommario e quindi la difficoltà precipua che doveva risolvere è codificato agli articoli 5, 6, 8 e 9, nei quali si è cercato di sancire disposizioni per ovviare al precipuo inconveniente segnalato dagli scrittori, sperimentato nella pratica: quello di uguagliare le parti nella difesa dei propri diritti ed evitare le sorprese.

Cominciamo, adunque, dall' articolo 5.

Esso segna un procedimento specialissimo, sul quale debbo richiamare la vostra attenzione.

Supponiamo che una parte chieda che la sua causa si discuta subito. Orbene, questa parte, per poter discutere la causa il giorno della comparizione, deve depositare i documenti quattro giorni prima dell' udienza stessa.

Ed allora, mi domanderete voi: cosa avverrà all' udienza? Possono avvenire due cose: o non si domanda la discussione, o si domanda.

Nel primo caso, la causa si discute e passa in deliberazione, senza che si abbia il tempo di esaminare le comparse, di contrastare le nuove dimande ed eccezioni, proprio come avverrebbe con le norme del Codice di procedura civile attuale; sicchè resta completa la possibilità delle insidie e delle sorprese.

Ma, si osserva in contrario, colui il quale vuole evitarle, lo può, chiedendo la discussione.

È questo il secondo caso, preveduto in quell' articolo, ma neppure esso evita le sorprese. E per vero, quando si domanda la discussione, si tiene il seguente sistema: il presidente del Tribunale o della Corte, incarica un membro del collegio per studiare la relazione della causa e stabilisce il *giorno, fino al quale* si possono presentare comparse aggiunte e nuovi documenti nella cancelleria. Ma è facile comprendere che colui, il quale vuole fare la sorpresa, porta i suoi documenti in cancelleria al momento ultimo in cui spira il termine. In quel momento, nella cancelleria, spunteranno, da una parte, l'attore e dall' altra il convenuto con comparse conclusionali e con nuovi documenti. E poichè dopo quel termine è interdetta ogni altra aggiunta o produzione di atti, così avverrà che la sorpresa e l' insidia si potranno continuare e consumare allegramente.

Gianturco, ministro guardasigilli. A questo bisogno provvede l'articolo 9.

Di Stefano. Adagio, verrò anche a questo. Anzitutto noto all'onorevole ministro guardasigilli, che ha voluto interrompermi, che l'articolo 9 non si adatta all'ipotesi dell'articolo 5, ma che è invece in rapporto con l'articolo 6, il quale prevede un caso ben diverso, quello in cui l'istante non ha depositato quattro giorni prima i documenti; ed io finora mi sono occupato del procedimento specialissimo, che deve seguirsi nel caso, in cui la parte istante deposita quattro giorni prima i documenti per far sì che la causa venga discussa all'udienza stabilita nella citazione. Poi c'è il caso in cui la parte non vuole seguire questo sistema speciale ed allora provvede l'articolo 6.

Venendo, adunque, a questo caso che, ora, passo ad esaminare e che sarebbe il caso normale, l'articolo 6 prevede una serie di rinvii, che possono concedersi nel numero di cinque. Non so perchè siasi voluto in questa parte frenare la podestà arbitramentale del presidente, il quale, quando le parti sono d'accordo e quando ritiene che, per tante ragioni, sia giusto accordare differimenti, sia per comodo delle parti litiganti, sia per transazione in corso, o per altre cause, dovrebbe, sempre, avere la facoltà di accordare rinvii. Nè si dica che dei rinvii si è usato ed abusato, dappoichè a ciò si può rispondere, facilmente, che se le parti non si lagnano, non vi è nulla da vedere, e che la giustizia è fatta pei litiganti, non questi per quella.

Su ciò, però, non mi intrattengo e passo oltre ad esaminare come si procederà, in questo caso, che, occorre notarlo, è ben diverso da quello contemplato all'articolo 5.

Prima della discussione i procuratori e le parti nelle cause commerciali (tornerò fra poco su questo argomento, che ha trattato il collega Mango) si comunicano le comparse conclusionali, per copia, e i documenti che *non sono stati precedentemente depositati*. Ora, se all'udienza, in cui si deve trattare la causa, vengono le parti e presentano nuove comparse conclusionali, o nuove aggiunte che possono cambiare la fisionomia della lite, e documenti nuovi, tutte le sorprese, tutti gli inconvenienti che, fino ad oggi, abbiamo deplorati, e ai quali con la riforma da tutti desiderata si doveva ovviare, continueranno a verificarsi, nonostante l'articolo 6, l'articolo 8, e, come vedremo fra poco, nonostante l'articolo 9 del disegno di legge a cui mi ha richiamato l'onorevole ministro. Dunque il disegno di legge, a prescindere che toglie la elasticità dei rinvii, che è appunto uno dei pregi del procedimento sommario, non

raggiunge lo scopo principalissimo di evitare le insidie e gli agguati.

Ma si dice: c'è l'articolo 9. Ebbene, cosa dispone questo articolo 9? Eccolo nel suo testo:

« Nonostante il disposto dell'articolo 6, il presidente, sull'accordo delle parti, può, dopo scambiate le comparse, rinviare la discussione ad altra udienza ».

Dunque, se noi ci dovessimo fermare a questo primo capoverso, dovremmo concludere che se l'accordo delle parti non esiste, siamo sempre nel medesimo caso di prima. Ma, si può aggiungere, provvede il secondo capoverso così concepito:

« Quando una delle parti abbia dedotto nuove domande od eccezioni, o presentati in udienza nuovi documenti, che, per importanza o per numero, richiedano nuovo esame, il presidente, sull'istanza dell'altra parte, od anche d'ufficio, ordina che la discussione sia rinviata ad un'udienza prossima, e che intanto gli atti ed i documenti siano depositati nella cancelleria, perchè le parti possano esaminarli ».

Dunque, quando saranno presentati *vari documenti o varie nuove domande od eccezioni*, allora soltanto si potrà ottenere il rinvio, sempre che il presidente creda opportuno di accordarlo.

Imperocchè se il presidente riterrà che i documenti non sono abbastanza interessanti — e non so davvero come mai potrà all'udienza valutarli — o che le nuove domande non sono importanti, egli avrà diritto a non concedere il differimento.

Quindi la legge espone il buon funzionamento della procedura e della giustizia all'arbitrio del magistrato, arbitrio il quale facilmente può danneggiare le parti. Eppure è stato sempre insegnato esser ottima quella legge, la quale lascia il minor possibile arbitrio al magistrato giudicante, specialmente quando si tratta della tutela essenziale dei diritti delle parti.

Ma non basta, onorevoli colleghi: notate la redazione dell'articolo; esso dice: « nuovi documenti che *per importanza o per numero* richiedano maturo esame. »

Dunque, se vien presentato un sol documento, il presidente potrà ben rispondere che si deve leggere all'udienza e non accorderà il differimento per non trovarsi nel caso in cui potrà far uso dei poteri discrezionali concessigli dall'articolo nono, perchè quei poteri discrezionali può e deve esercitarli soltanto, quando siano presentati più documenti che, per numero o per importanza, richiedano un maturo esame.

Può anche accadere un altro inconveniente. Per l'articolo 9, quando il presidente concede il rinvio, è la sola discussione che può differirsi, ma non si possono fare nuove conclusioni,

ne produrre altri documenti per contrapporli a quelli che si sono già presentati.

Questo l'articolo 9 non permette affatto. E allora il danno può essere immenso e tutto il male, che abbiamo cercato di evitare, non sarà evitato, e lo scopo della legge, che era quello di riparare a tutti gli inconvenienti che si sono verificati, non sarà raggiunto.

Ora a me non pare che, dopo trentadue anni, una riforma al procedimento sommario si possa concretare in disegno di legge, il quale come ho dimostrato, non raggiunge lo scopo principale, che è quello di evitare le insidie e le sorprese.

E non è tutto!

Il procedimento sommario si deve riformare, e si deve trovare modo che esso risponda a tutti i fini di un procedimento, che diviene l'ordinario, perchè il formale è divenuto, come giustamente doveva divenire, un procedimento di eccezione. Ma il procedimento sommario, pur modificandosi, non deve perdere la sua natura, nè la fisionomia propria ed essenziale di un procedimento, in cui la istruzione e discussione della causa avviene all'udienza.

Questa caratteristica non si doveva mutare, nè doveva essere in alcun modo alterata. È stato questo il *porro necessarium* di tutti i giuristi, che hanno affaticato la loro mente per la riforma di questo procedimento, dal Mancini, primo fra tutti, e poi, giù giù, fino ai nostri tempi.

Il deputato Morrone, presidente della Commissione ministeriale, eletta nel 1875, della quale fecero parte i più illustri rappresentanti della scienza e del foro, nella sua splendida relazione, che precede il progetto allora formulato, ebbe a notare appunto che, modificando il procedimento sommario, occorreva non toccare e mantenere immutato quello che è essenza del procedimento stesso. Ed essenza di tale procedimento è la istruzione e discussione della causa all'udienza. Ma, col progetto che si presenta, basta leggere l'articolo quinto e l'ultimo capoverso dell'articolo ottavo, per osservare che tutta la istruzione della causa, si fa in cancelleria, poichè è detto, categoricamente, che « la comunicazione dei documenti si deve fare sempre per mezzo della cancelleria. »

Ora questo trasforma e snatura l'indole del procedimento sommario. E non si può, senza sconfessare i principi, rendere questo procedimento diverso da quello che deve essere.

Altrimenti avremo fatto un procedimento ibrido, avremo fatto una strana mescolanza di sommario e di formale, non l'avremo modificato per adattarlo alla vita economica presente.

Onorevoli colleghi, non credo di dover aggiungere altro per

dimostrare che questa legge, nella parte che è fondamentale, deve essere assolutamente sottoposta a più maturo esame. Bisogna trovar modo di evitare le sorprese, e queste ritengo che si potrebbero bene evitare, pur conservando quello, che è carattere essenziale del procedimento sommario, cioè: che la istruzione e trattazione delle liti si faccia all'udienza con la massima semplicità di forme, con la massima celerità possibile.

L'attore, il giorno in cui la causa viene all'udienza, deve aver l'obbligo di presentare i documenti in appoggio della sua domanda. All'udienza in cui sarà differita la causa, l'altra parte presenterà i suoi documenti e la sua comparsa.

Quando tutte e due le parti avranno presentato documenti e comparse, verrà concesso un altro differimento, necessarissimo per rendere complete le comparse e i documenti; e dopo che documenti e comparse sono completi, allora la causa va in discussione o si spedisce all'udienza, leggendo le conclusioni.

Nella discussione si potrà permettere alle parti di fare nuove aggiunte e nuove conclusioni sui documenti presentati, ma non si permetterà di aggiungere nuovi documenti, perchè, diversamente, le sorprese e le insidie non verrebbero meno.

Questo metodo facile e piano, che risponde alle tradizioni di varie curie delle diverse parti d'Italia, è un metodo, che eviterebbe le sorprese e non farebbe che dare la sanzione legislativa a quelle pratiche, che si usano in alcuni fori, per ovviare agli inconvenienti del procedimento.

Ma, onorevoli colleghi, non ho finito, perchè ritengo che in questo disegno di legge, di straforo, con quattro semplici parole, si sia voluta trattare una questione della massima importanza e deciderla in un senso che, forse, non è conforme ai principi, che, certamente, non è conforme agli insegnamenti della dottrina prevalente, che, indubbiamente non è conforme al desiderio di talune classi di professionisti; che, in ogni caso, non è conforme a quello che si è praticato fino ad oggi nella massima parte delle Curie italiane.

Non so se in alcuni tribunali sia permesso alle parti, in materia commerciale, di comparire ancora; ma, secondo la mia debole opinione, che trova conforto autorevole e largo nella dottrina, quando furono aboliti i tribunali di commercio, le parti che potevano comparire personalmente dinnanzi quei tribunali speciali, non poterono più comparire davanti ai tribunali civili. Ma, checchè sia di ciò, è indubitato ed indubitabile, che per le Corti di appello esiste una disposizione espressa, in forza della quale, solamente, i procuratori possono comparire; ed è giusto, perchè era necessario anche per la serietà dei giudizi che l'uomo della scienza, il professionista, versato

nelle materie di diritto, venisse a proporre le domande nello interesse del proprio cliente.

Quando esistevano i tribunali commerciali si poteva permettere alle parti, che nel commercio erano versate, di presentarsi innanzi al tribunale ad arringare ed a presentare le loro comparse; ma aboliti i tribunali di commercio, è per lo meno gravissima questione per lo studioso quella di sapere se davanti ai tribunali civili possano le parti venire nelle cause commerciali, per difendere i propri interessi. Questa questione, che, ripeto, è gravissima, non si risolve con un inciso di un articolo, non si risolve con la semplice frase dell'articolo 8 e dell'articolo 5. Scrittori e giuristi molto valorosi hanno sostenuto che aboliti i tribunali di commercio, le parti non possano più venire personalmente per difendere le proprie cause innanzi ai tribunali civili in materia commerciale. Questa è la prassi costante di tutte le Corti d'appello e di tutti i tribunali del Mezzogiorno, che non permettono alle parti di venire innanzi a loro per difendere le proprie cause in materia commerciale. Ora, domando a voi, onorevoli colleghi, è possibile che una questione così grave sia risolta con un inciso a proposito della riforma del procedimento sommario?

Non credo giusto che una questione così seria, che tratta della difesa dei diritti delle parti che tratta del modo, come le parti possono difendersi davanti ai magistrati, si possa definire con una semplice frase. Perciò non posso essere di accordo nè col ministro il quale propone l'articolo, nè con la Commissione, la quale pare non si sia avveduta della innovazione, perchè nessuno accenno esiste nella relazione.

Mi riassumo e concludo. Il disegno di legge certamente deve esaminarsi, discutersi e votarsi al più presto possibile, ma nel modo come è stato presentato, non risponde ai bisogni e agli scopi, a cui il legislatore doveva mirare.

Posso, benissimo, far plauso al ministro guardasigilli per certe disposizioni che questo progetto contiene; posso fargli plauso per la codificazione della facoltà data alla parte citata di ridurre il termine troppo lungo, assegnato dall'attore nella citazione conservando, però, i termini di legge; posso fargli plauso per la facoltà data alla parte di ottenere copia legale dei documenti prodotti dalla parte avversa, cosa, che ora, in base alla legge si crede da taluni negata; posso fargli plauso nella parte in cui si rende obbligatoria, per le cause in discussione, la nomina di un componente il Collegio, che deve fare la relazione della causa all'udienza, perchè, in questo modo, le parti hanno maggiore sicurezza che i loro diritti siano tutelati; posso fargli plauso per la parte, con cui si evitano delle sentenze quando si tratti di

prove, che siano, con il loro consenso, dalle parti domandate, perchè così si impedisce tutto quel succedersi di sentenze preparatorie e interlocutorie, che prolungano la lite ed impongono una spesa maggiore ai litiganti. Per tutte queste ragioni posso fargli plauso; ma tutto ciò, onorevoli colleghi, è per me di secondaria importanza. Il nodo della questione, con il progetto, rimane insoluto; con esso, si trasformano, interamente, l'indole del procedimento e quelle semplicità di forme, che ne sono il precipuo vantaggio, ma gli inconvenienti, che si volevano evitare, rimangono perchè non è garantita la perfetta uguaglianza alle parti, perchè le sorprese e le insidie potranno ugualmente continuare. E perchè a ciò non può provvedersi con semplici emendamenti agli articoli del progetto, insieme con altri colleghi della Camera, presento il seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerando che il presente progetto di riforma del procedimento sommario, pur contenendo utili innovazioni suggerite dai principi e dalla prassi, non raggiunge i due intenti, che il legislatore deve prefiggersi nell'attuare la detta riforma, senza snaturare l'indole del procedimento, cioè:

- a) la massima celerità possibile;
- b) la garanzia delle parti contendenti dalle insidie e dalle sorprese;

Rinvia il progetto alla Commissione la quale, nel più breve tempo possibile, dovrà proporre le innovazioni necessarie per eliminare gli inconvenienti dell'attuale progetto e raggiungere l'intento; senza di che la riforma progettata fallirebbe al suo scopo ». (*Commenti — Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimorelli.

Cimorelli. Onorevoli colleghi, seguirò anch'io l'esempio dato dai precedenti oratori. Sarò breve, perchè sembra a me che sia indispensabile di venire subito alla votazione del disegno di legge.

Per ora tre sono stati gli oppositori, tre avvocati, l'onorevole Corrado, l'onorevole Vigna, l'onorevole Di Stefano. Essi non vogliono il progetto, ed anzi l'onorevole Di Stefano vorrebbe addirittura sopprimerne la discussione, lo vuole sepolto, lo vuole rimandato alla Commissione. Eppure io credevo all'interesse che qui nella Camera tutti avrebbero preso per questo disegno di legge; io credevo, al contrario, che qui tutti avrebbero applaudito al disegno di legge, che non è che il risultato di una lunga discussione, che ha durato da tanto, da troppo tempo!

Tutti gli oratori hanno fatto richiamo ad una sequela di

progetti che si sono seguiti l'uno all'altro; a pareri e discussioni di giureconsulti e magistrati, del bisogno che si sente dai litiganti, di avere la correzione del procedimento presente. Oggi si trova un guardasigilli che ha la forza di portare innanzi alla Camera il disegno di legge sul procedimento sommario; accettiamone dunque la discussione. Non pretende il guardasigilli, e non può pretenderlo neanche la Commissione, che sia un'opera perfetta.

Qual'è il disegno di legge che viene perfetto dinnanzi alla Camera? Perciò appunto si discute, per ciò appunto miglioramenti vi possono essere introdotti; ma esso merita tutta l'attenzione della Camera.

Fino da quando fu pubblicato il Codice di procedura civile, fino dal 1865, si è intesa la necessità di riformare il procedimento sommario perchè si prestava a tutte le sorprese; non è urgente dunque il correggerlo? È una necessità innegabile, perchè in un modo si delibera in un tribunale, in altro modo in una altra sede giudiziaria.

Esso è interpretato in tanti modi diversi; la giurisprudenza e la pratica che si segue è diversa da una Corte d'appello all'altra, è diversa da un Tribunale all'altro della medesima Corte d'appello, quindi è indispensabile che finisca uno stato di cose, che non è tollerabile.

Solamente per la procedura civile non si è unificata la legislazione in Italia!

Il Codice del 1865 fu interpretato in tanti modi che non è davvero unica la legge che regola la procedura in tutta Italia. Si interpreta in un modo a Torino, in un altro a Napoli, e avviene così che un magistrato che dall'alta Italia va nell'Italia meridionale trova usi del tutto differenti, e lo stesso accade a quei magistrati che dall'Italia meridionale siano traslocati nell'Italia settentrionale.

E non volete che un simile stato di cose debba cessare?

Diceva l'onorevole Corrado: dopo tutte le modificazioni che la pratica ha introdotto nel procedimento prescritto dalla legge, gli inconvenienti sono stati eliminati; ormai la pratica che si segue nei tribunali che egli frequenta nelle Province meridionali è tale che tanti inconvenienti non si verificano più. Ma forse perchè nella pratica si sono introdotte tante modificazioni a ciò che è scritto nel Codice, noi dobbiamo far valere la pratica in disprezzo della legge che dispone in modo diverso?

Mentre mi trovava alla Corte di appello di Aquila dove seguivamo le abitudini del Foro napoletano, è venuto a presiederla un presidente dall'alta Italia, un valentissimo magistrato,

che io nomino a cagione d'onore, il commendatore Cardona, il quale ha detto: questa pratica che voi seguite non è conforme alla legge, io non la posso accettare; ed ha sconvolto tutte le abitudini, introducendo la pratica che si seguiva a Milano. E così di punto in bianco si è cambiato sistema.

Ora noi dobbiamo avere una legge unica per tutti i tribunali e la dobbiamo intendere tutti in un modo solo. Quindi la necessità, l'urgenza della legge è innegabile.

Ma l'onorevole Corrado dice: con il disegno di legge si modifica soltanto il procedimento sommario e non quello formale; ma tale procedimento non aveva così urgente bisogno di essere modificato. Questa legge non può abbracciare tutte le modificazioni che si impongono al Codice di procedura civile, essa ha un obbietto molto limitato, perchè se il ministro guardasigilli fosse venuto innanzi con una riforma ponderosa che avesse abbracciato molte parti della procedura civile, dal momento che tante difficoltà incontra questo disegno di legge (e non me lo sarei mai aspettato) s'immagini la Camera quante ne avrebbe trovate una riforma più ampia e più complessa!

A mio parere non fece male il ministro; anzi egli dovrebbe fare altrettanto per la procedura penale. Non si lusinghi l'onorevole Gianturco di poter condurre in porto tutta la riforma della procedura penale: ammannirà una quantità di documenti, di studi, di progetti, ma io credo ben difficile che egli possa far approvare un Codice di procedura penale tutto intero. Gli auguro che egli possa avere l'onore di mettere la firma ad un nuovo Codice di procedura penale, ma ritengo sia miglior partito quello di venire dinanzi alla Camera con parziali modificazioni alle nostre leggi, poichè solo così sarà possibile migliorare la nostra legislazione. (*Approvazioni — Commenti*).

Voleva l'onorevole Corrado che con questa riforma si fossero risolte tutte le quistioni? Ma niente affatto! Con il disegno di legge non si risolve già il quesito del duplice processo nè il modo di accertare i fatti giudiziari; esso è senza dubbio un disegno di legge importante, ma esso non abbraccia molti punti della procedura civile.

Il presente disegno di legge non può sovvertire tutto il Codice di procedura civile come ha affermato, senza dimostrarlo, il collega, onorevole Vigna. Il dire che il disegno di legge sovverte tutto il Codice di procedura civile, senza poi venire avanti alla Camera a denunziare una sola parte della procedura civile che sia sconvolta dal disegno di legge me-

desimo, è una affermazione che si può gettare così all'aria ma che non ha fondamento di sorta.

Quando l'onorevole Di Stefano è venuto a dire alla Camera che nel disegno di legge riconosceva delle buone modificazioni al Codice di procedura civile e poi ha dichiarato che sostanzialmente lo combatteva non ho trovato giusto il suo ragionamento. Il disegno di legge ha una ragion d'essere innegabile e allora, perchè l'onorevole Di Stefano non ha adoperato anche egli il suo ingegno e il suo studio per migliorarlo?

Egli avrebbe così concorso come hanno fatto altri al miglioramento di questo disegno di legge.

Ma è poi vero, quello che egli ha sostenuto, cioè che il disegno di legge non risponde allo scopo per cui fu presentato? Lo contesto completamente: anzi noi dobbiamo far plauso a questa proposta di legge, perchè essa risolve tre punti fondamentali della questione.

Risolve un primo punto, perchè sostituisce al procedimento formale, che dovrebbe essere ordinario, quello che è nella pratica effettivamente ordinario e cioè il rito sommario.

Quando, nella pratica, il procedimento sommario si segue per regola, vedere ancora scritto nel Codice civile che il procedimento formale è la regola e il sommario l'eccezione, è una cosa che contrasta con la realtà dei fatti; quindi, allorchè il disegno di legge stabilisce che il procedimento ordinario sia il sommario, stabilisce cosa che risponde alla realtà, e ciò costituisce un grande vantaggio che s'introduce nel nostro procedimento civile.

Ma il presente disegno di legge stabilisce anche, ed è questa la parte più importante della proposta, il modo come evitare le sorprese.

L'onorevole Di Stefano si è affaticato a dire che le sorprese non mancano (*Interruzione*) e l'onorevole Pala interrompe che l'ha dimostrato. Affermazioni se ne possono sempre fare, ma posso rispondere ai miei oppositori che il disegno di legge provvede bene a tutti gl'inconvenienti messi innanzi dall'onorevole Di Stefano.

Quando, avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo quinto, la parte ha fatto deposito di tutti i documenti, quale sorpresa mai può temere l'altra parte? Se mai vi sia da sospettare qualche insidia, il giorno della discussione, l'altra parte non accetta che la causa sia messa in deliberazione.

Rinviata la causa, quale sorpresa mai ci può essere? Quando una parte crede possibile una magagna od una frode qualsiasi perchè sono stati presentati documenti nuovi, che non è stato possibile esaminare, può chiedere il rinvio della causa,

ed il presidente lo accorda, ordinando che i documenti siano depositati in cancelleria. Si può anche ricorrere ad un altro rimedio, alla nomina cioè del relatore: quando una parte, conoscendo l'indole dell'avvocato o della parte avversaria, teme sorprese od agguati, può ottenere dal Presidente che la causa sia messa a relazione, e allora le sorprese scompaiono, perchè i documenti sono esaminati dal relatore, il quale è messo nella necessità di esaminare tutta la causa e di riferirne al tribunale od alla Corte. Nel procedimento attuale invece le sorprese possono avvenire, perchè le cause sono talvolta decise senza il consenso di una parte; ma, quando con l'articolo 5 è posto sempre in balia del magistrato di rinviare la causa se si temono agguati, e di ordinare il deposito dei documenti in cancelleria, si elimina completamente il pericolo che ora esiste. Quindi anche in questo secondo punto il progetto risponde ai bisogni riconosciuti dall'esperienza; e sono infondati gli attacchi mossi dall'onorevole Di Stefano.

Il disegno di legge provvede anche, e questa è l'ultima sua caratteristica, ad evitare il numero enorme dei rinvii, che è uno dei mali più lamentati. In talune regioni il numero dei rinvii è tale da costituire una indecente speculazione, perchè, rinviandosi una causa per molto tempo, gli avvocati, come in Sicilia, ritraggono dei vantaggi, dei premi ogni due o tre mesi; deve quindi essere con tutti i mezzi frenato questo riprovevole sistema. Anche a questo provvede il disegno di legge, ed anche per questo merita plauso.

Concludendo, io credo che il disegno di legge risponda ai suoi fini essenziali, perchè sostituisce al procedimento formale che esiste di nome, il procedimento sommario che esiste di fatto, perchè elimina tutte le possibili sorprese dando illimitati poteri al presidente per differire la causa, quando anche una parte sola lo chieda per non aver potuto esaminare in tempo i documenti, perchè infine infrena l'enorme numero dei rinvii che, come ho detto, costituisce una magagna, una vergogna assai deplorabile.

Questo disegno di legge soddisfa anche ad una assoluta necessità che era stata riconosciuta ogni anno nelle assemblee giudiziarie, nelle inaugurazioni dell'anno giuridico dai rappresentanti del Pubblico Ministero, che eccitavano il Governo ed il Parlamento a risolvere una volta l'importante problema.

Non solo plaudo alla presentazione di questo disegno di legge, ma spero che la Camera lo accetterà, sia pure con qualche leggero emendamento, che possa introdursi negli articoli (Bene! Bravo!).

Presidente. Prima di concedere la facoltà di parlare all'o

onorevole Luzzatto, desidero sapere dall'onorevole Di Stefano se intenda mantenere il suo ordine del giorno, nel qual caso egli dovrebbe farvi apporre la firma di quindici deputati.

Di Stefano. Lo mantengo, tanto più che molti colleghi sono disposti a firmarlo.

Presidente. Poichè l'ordine del giorno dell'onorevole Di Stefano mira a sospendere la discussione di questo disegno di legge, potranno su di esso parlare due deputati, uno in favore e l'altro contro la sospensiva. Uditi poi l'onorevole relatore e l'onorevole ministro, la Camera sarà chiamata a votare sulla sospensiva medesima.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatto Riccardo.

Luzzatto Riccardo. Per una volta tanto, onorevoli colleghi, mi do il lusso di esser quasi ministeriale, e parlo quindi contro la sospensiva. Sarà però per questa sola cosa; il mio ministerialismo non può andare più in là.

Che una riforma del Codice di procedura, specie in quanto riguarda il procedimento sommario, fosse necessaria, nessuno certamente lo nega, e coloro che hanno la fortuna di esercitare la professione di avvocato lo sanno meglio di ogni altro, perchè il procedimento sommario nel nostro Codice si può dire sia indisciplinato, ed io credo che sarà accaduto a molti quello che è accaduto a me stesso, cioè di veder giudicare una causa sulla base di documenti che una parte non aveva neanche veduto, nonchè potuto esaminare. Lo stato delle cose per il quale una causa può essere giudicata senza che si conoscano i documenti è uno stato di cose assolutamente incivile, e se una cosa può far meraviglia è che abbia durato tanti anni. La riforma, come è presentata, può non piacere in tutti i suoi punti, ma se in tutto non piace la riforma, si può venire alla conclusione, cui è venuto l'onorevole Di Stefano, del rinvio alla Commissione? Questa, onorevole collega, è nella Camera la forma del seppellimento dei disegni di legge; ora se non vuole, che questo disegno di legge sia seppellito, conviene non già che proponga di rinviarlo alla Commissione, ma piuttosto di tenerlo in discussione davanti alla Camera, cercando di emendarlo. Tutti gli emendamenti sono possibili, ed emendandolo, il disegno di legge attuale può prendere una fisionomia tutta diversa da quella che ha ora. Emendiamo dunque, se così vi piace, ma non rinviando.

E giacchè ho facoltà di parlare, conceda il presidente che io aggiunga, che la maggior parte delle disposizioni di questo disegno di legge sono buone.

Vi è forse qualche parte che a tutti non piace: si può dubitare se sia il caso di abolire assolutamente il procedimento

formale, tanto più quando si ammette il diritto delle parti alla citazione per prevenzione, e si sarebbe potuto ammettere in tal modo che ogni causa formale potesse diventare sommaria; si può dubitare che il sistema, così come emerge dal complesso delle disposizioni, affolli soverchiamente le udienze, e si può credere sia necessaria qualche misura per evitare questo affollamento; si può dubitare se la disposizione del penultimo alinea dell'articolo 5, sia realmente buona ed eviti le sorprese; si può dubitare se la nomina del relatore di una causa non completamente istruita possa essere buona cosa, potendosi anche supporre che il relatore s' impressioni a causa non bene istruita e non possa o non sappia cancellare la non buona impressione; si possono infine avere molti dubbi sulle disposizioni degli articoli 8 e 9 che in qualche cosa, mi sembra, si contraddicono; ma tutto questo non è che il peggiore dei pessimismi che si possa avere a riguardo di questo disegno di legge, e non può condurre alla conseguenza che si sopprima questo disegno di legge, reclamato da quanti hanno pratica di questa materia.

Io non intendo discutere di più, perchè accetto in massima il disegno di legge, e quindi non è il caso che ne faccia illustrazione.

Combatto il rinvio alla Commissione, e perciò mi basta questa semplice argomentazione: rimandarla alla Commissione significherebbe rinviare per lo meno a lungo tempo l'approvazione del disegno di legge. Davanti alla Camera il disegno di legge può essere emendato, e se la Commissione concederà, come mi auguro, qualche emendamento, si concederà anche a me di proporlo.

Presidente. Onorevole Sinibaldi, Ella ha già parlato.

Sinibaldi. Parlo sulla sospensiva.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sinibaldi.

Sinibaldi. Dirò brevissime parole sopra una questione che è stata ampiamente trattata: parlo in favore della sospensiva, non perchè io creda, come ha accennato il collega Luzzatto Riccardo, che questo progetto meriti di essere sepolto: tutt'altro! Io accordo l'approvazione e la lode quasi incondizionata al ministro guardasigilli per avere presentato questo disegno di legge, che corrisponde ad una necessità assoluta; però io trovo, e lo enuncio senza dimostrarlo, perchè la dimostrazione è stata data già dal collega Di Stefano, che in questo disegno di legge non siano garantiti gli interessi delle parti, e non si evitino le sorprese. Questa è una gravissima menda del disegno di legge, perchè bisogna pensare, che d'ora in poi tutte le cause di qualunque entità, anche della più grave, potranno

essere trattate col procedimento sommario, se l'accordo delle parti o l'ordine dell'autorità giudiziaria non farà sì che vengano trattate col procedimento formale.

Col procedimento formale vi era un punto in cui scambiare le comparse, prodotti i documenti, l'iscrizione della causa restava ferma, e rimasta ferma l'iscrizione della causa a ruolo, si doveva notificare una comparsa conclusionale (non si potevano più produrre documenti: questo è inutile dirlo).

Ora io non dico, che codesta disposizione si dovesse mantenere, in quanto che è evidente che combatte il procedimento sommario, ma però qualche cosa che equivallesse a questo punto fermo tra l'istruttoria preparatoria e la decisione della causa, ci voleva.

Si può emendare il disegno, osservava l'onorevole Luzzatto, ed ha osservato il mio amico, l'onorevole Cimorelli. Sì: il progetto può essere emendato, ma però dichiaro intanto, che bisogna trovare il modo di mettere, con un emendamento, questo punto fermo di cui parlavo, tra le disposizioni del disegno di legge; ed ho trovato che non vi sarei riuscito senza sconvolgerlo: perchè sono tutte coordinate ad un altro intento, che non è quello a cui ho accennato.

Ma siamo (e questo occorre pur notare), siamo di fronte alla riforma di un codice; non siamo di fronte ad una legge qualunque d'ordine. Ora, chi è di noi che, non ostante abbia studiato la materia molto più di quel che abbia fatto io, si azzardi, di fronte ad una questione così vasta, ad una questione che è stata studiata da tanti ingegni poderosi, chi è che si azzardi a portare emendamenti così, discutendo innanzi alla Camera, col pericolo non solo di essere in contraddizione con le disposizioni di questo disegno di legge, ma anche di incontrare, senza poterlo prevedere e senza rendersene conto, una contraddizione (e purtroppo ce ne sono) una contraddizione con tutte le altre disposizioni del Codice di procedura civile?

Nè si dica: ma la Camera non è dunque competente a modificare, ad emendare le leggi che sono sottoposte ad essa? Guardi, onorevole guardasigilli, che, in materia di Codici, si è proceduto sempre così: la Camera ha fatto la discussione generale; ma essa ha avuto, in genere, di fronte a sè lavori organici, lavori che una Commissione tecnica aveva di lunga mano preparato, ed in cui aveva concorso la consulenza di giurisperiti di valore, di colleghi d'avvocati, e via dicendo, la Camera in genere, si è trovata sempre di fronte a lavori di questo genere, e non ha osato mai di modificare i Codici, che sono stati sottoposti alla sua approvazione.

In conseguenza, dichiaro che, pur approvando e lodando la

iniziativa dell'onorevole ministro guardasigilli, io reputerei opportuno, qualora egli non avesse per avventura il modo d'ovviare all'inconveniente che ho segnalato, e che, per la sua importanza, prevale su tutti gli altri, reputerei opportuno che egli aderisse alla nostra proposta sospensiva, che (posso assicurarvelo, come uno dei proponenti) ha tutt'altro che il carattere di seppellimento di questo disegno di legge. Noi vogliamo l'approvazione di questo disegno di legge, perchè lo riteniamo necessario; però crediamo che, dovendosi mettere le mani in un Codice che ha una importanza gravissima, quale è il Codice di procedura civile, noi non ci dobbiamo esporre al pericolo di far cosa meno che seria, meno che ponderata, cosa la quale possa aumentare le già numerosissime occasioni di liti, per questioni di forma.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi, riservandomi di dare risposta alle molte osservazioni che sono state fatte su questo disegno di legge, a proposito dei singoli articoli, mi limiterò, nella discussione generale, ad accennare brevemente a quegli argomenti che investono tutta quanta la materia del disegno di legge, che ho avuto l'onore di proporre alla Camera.

Incomincerò dalle acute osservazioni fatte dall'onorevole Vigna, il quale ha affermato che questo disegno di legge è non solo radicale, ma quasi sovversivo. Radicale, sì; sovversivo, no. E radicale indubbiamente, in quanto provvede a render la legge conforme alla realtà delle cose. Ormai, dal 1865 sino ad oggi, siamo in una condizione delle più anormali: mentre la pratica giudiziaria dice che il procedimento sommario è la regola e quello formale l'eccezione, noi siamo tuttavia regolati da una legge, la quale afferma, invece, che il procedimento formale è la regola e quello sommario l'eccezione. Ora, se le leggi debbono conformarsi ai fatti concreti e non a teorie aprioristiche, è evidente la necessità di nuove norme uniformi, le quali mettano in relazione quello che la vita giudiziaria dice tutti i giorni con quel che dicono le leggi scritte nei nostri Codici.

E che sia così, risulta evidente da una statistica che mi piace di accennare alla Camera, e sulla quale anzi richiamo tutta la sua attenzione. Il Codice di procedura civile dispone testualmente che la regola è il procedimento formale. Ora ascolti la Camera quante cause civili e commerciali di prima istanza sono state trattate col procedimento formale, e quante col procedimento sommario. Nell'Italia Settentrionale le cause civili trattate col procedimento sommario sono state l'86,79

per cento, e le cause commerciali il 95.51 per cento. Nell'Italia Centrale furono trattate col procedimento sommario, che dovrebbe essere la eccezione, il 95.89 per cento di cause civili ed il 99.97 per cento di cause commerciali. Nell'Italia Meridionale, poi, dove il procedimento sommario ha avuto la più larga applicazione, le cause civili trattate con tale procedimento arrivano al 99.44 per cento, e le cause commerciali al 100 per cento. Di guisa che la media generale per tutto il Regno nelle cause civili è del 94.36 per cento, e nelle cause commerciali del 97.69 per cento.

E quando si voglia tenere presente la statistica delle cause nelle Corti di appello, questa vi dà i seguenti risultati. In tutto il Regno le cause civili trattate con procedimento sommario sono state il 93.54 per cento, e le cause commerciali il 95.72 per cento.

Adunque io convergo coll'onorevole Vigna che qui si tratta di fare dell'eccezione la regola e della regola l'eccezione. Ma questo non col proposito di sovvertire i principi fondamentali del Codice di procedura civile, bensì per non disconoscere quello che le condizioni presenti della vita italiana economica e giudiziaria ci rivelano e c' insegnano. Allorquando, infatti, la pratica giudiziaria viene a confermare gli apprezzamenti più o meno astratti, che si possono fare dagli uomini di legge, e ci viene a dire che questo procedimento sommario è divenuto la regola, è lecito concludere che esso non è un inferno che bisogna curare, ma è invece un istituto sano, vigoroso, nel quale bisogna tuttavia introdurre modificazioni per renderlo atto a vivere e prosperare anche meglio. Così facendo non credo di fare opera sovvertitrice, poichè vi domando di codificare quello che è il portato della vita.

E tanto più è necessario di fare questa opera radicale, in quanto che a ragione l'onorevole Cimorelli notava che la presente condizione di cose è veramente intollerabile.

La legge è uguale per tutti; le leggi imperano per tutto il Regno, e dovrebbero essere uniformemente applicate; ora noi siamo in questa sciagurata condizione, che una delle leggi più importanti, la legge del rito civile, è applicata ed interpretata differentemente nelle diverse parti del Regno.

Nelle Provincie meridionali, grazie alla iniziativa di alcuni insigni magistrati, che hanno, col sistema dei rinvii, emendata la procedura civile, si è riusciti a trovare un rimedio contro quelle tanto giustamente lamentate sorprese, di cui parlava l'onorevole Di Stefano. Quando la causa viene, come si dice, introdotta, le parti si scambiano le comparse e i documenti vengono depositati in cancelleria. Ma la causa non viene im-

mediatamente discussa; viene differita ad un'udienza posteriore nella quale, come si suol dire, essa passa in decisione, ed in quell'udienza le parti hanno il diritto di presentare postille, o come si suol dire nel Mezzogiorno, comparse aggiunte, nelle quali, sul fondamento delle deduzioni già fatte, aggiungono le nuove ragioni, che possono opporre a quelle della parte avversa.

Nell'Italia centrale, invece (almeno generalmente, perchè molte volte da una Corte di appello all'altra, la prassi giudiziaria muta) si applica strettamente e rigorosamente il Codice di procedura civile; nello stesso giorno la causa passa nel campo dell'apprezzamento del giudice senza che l'una parte abbia avuto il modo, nei brevi momenti, in cui l'udienza è aperta, di rendersi conto di tutti i documenti che l'altra parte presenti. Diguisachè questa applicazione cruda, rigorosa del Codice di procedura civile si presta a sorprese di ogni genere.

In alcune regioni dell'Alta Italia la pratica va, invece, ad un'altra interpretazione del Codice di procedura civile. Si ammette, cioè, in alcuni tribunali che, anche dopo che la causa è stata discussa ed è passata nelle deliberazioni del magistrato, si possa fare un'istruzione supplementare.

Ora io domando agli onorevoli colleghi se sia possibile, se sia tollerabile, in un paese retto dalla medesima legge, che il rito civile sia così variamente regolato che si presti a così varie e diverse interpretazioni da rendere grandemente difficili e l'opera dei giudici e la condizione dei litiganti. E questa è una seconda ragione, per cui ho creduto di fare opera buona presentando alla Camera questo disegno di legge per una riforma radicale del procedimento giudiziario.

Ma il collega Di Stefano, obietta: badate che con queste interpretazioni, per quanto arbitrarie e discutibili, del Codice di procedura civile non si avverano le conseguenze gravi che immaginate; perchè al male supplisce il sistema dei rinvii, e voi col vostro disegno di legge non ammettete più di cinque rinvii, e venite così a limitare la facoltà del giudice ed a rendere più difficile la condizione delle parti. Questa accusa può a primo aspetto parere molto grave perchè la giustizia è fatta per i litiganti, e quando questi convengano, si potrebbe fino ad un certo punto affermare che cessi l'ufficio del giudice.

Ma io non credo che questo concetto sia interamente giusto, poichè l'amministrazione della giustizia non è fatta soltanto per i litiganti: prova ne sia la perenzione d'istanza introdotta appunto perchè le liti abbiano un certo termine, *ne lites fiant paene immortales*.

E richiamo l'attenzione del collega Di Stefano anche sopra

il risultato delle statistiche intorno ai rinvii, i quali sono veramente, una delle piaghe dell' amministrazione giudiziaria italiana.

Che cosa appare, per esempio, dalla statistica del 1895 che fu la prima a tener conto dei rinvii delle cause? Dinanzi ai tribunali la condiscendenza ad accordare rinvii fu veramente eccessiva, giacchè in 45 cause (noti la Camera) furono accordati oltre 30 rinvii, ed in una ne furono accordati 70 (*Commenti*); e ciò specialmente in Sicilia, onorevole Di Stefano, dove due terzi delle cause decise avevano avuto da tre a dieci rinvii, e le altre più di dieci e talvolta più di venti rinvii.

Perciò credo di aver fatto opera buona proponendovi di mettere un freno a questo sistema di rinvii, che, ripeto, perturba profondamente l'amministrazione della giustizia in Italia.

Venendo al merito del disegno di legge, mentre mi riservo, come già ho detto, di rispondere alle obbiezioni particolari sui singoli articoli, mi fermerò specialmente su pochi punti. Uno di questi, che ha richiamata l'attenzione dell'onorevole Di Stefano ed anche dell'onorevole Mango (che ringrazio della difesa efficace che ha fatto del disegno di legge), riguarda la rappresentanza delle parti nelle cause commerciali.

L'onorevole Di Stefano dice: voi avete risoluto di straforo la questione, molto importante, se nelle cause commerciali le parti possano comparire personalmente o no. In verità, onorevole Di Stefano, io non ho avuto la pretesa di risolvere nulla. L'articolo 156 del Codice di procedura civile dispone: « Davanti i tribunali civili e le Corti di appello non si può stare in giudizio se non col ministero di procuratore legalmente esercente, salvo le eccezioni stabilite dalla legge. (*Interruzione del deputato Mango*). »

Ascolti ancora, onorevole Mango: il Codice di procedura civile del 1865 dice pure che davanti ai tribunali di commercio le parti possono comparire per mezzo di procuratore, o personalmente. (*Commenti*). È venuta poi la legge abolitiva dei tribunali di commercio e coll'articolo 2° ha dichiarato che sono aboliti i tribunali di commercio e che sono devolute ai tribunali ordinarii tutte le cause, che erano prima di competenza di quei tribunali speciali, ma secondo le norme stabilite per gli affari commerciali. Di guisa che questa legge non ha derogato al Codice di procedura civile. E mi si assicura da alcuni colleghi, molto versati nelle cose forensi, che nell'Alta Italia, sul fondamento di questa disposizione, molti commercianti sogliono comparire personalmente dinanzi ai tribunali civili allorquando debbono trattarvi cause commerciali. (*Interruzione del deputato Mango*).

opinione perfettamente opposta, e tuttavia propone la cosa per
siva.

Sinibaldi. Si concilia.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Non si concilia niente. L'onorevole Sinibaldi sostiene che sia mestieri, per fare una riforma ampia ed efficace del procedimento sommario, che, scambiate le comparse conclusionali, nulla si possa aggiungere, e che la causa rimanga completamente istruita prima dell'udienza.

Ora Ella, afferma, onorevole Di Stefano (e del resto sono perfettamente d'accordo con Lei) che il carattere precipuo del procedimento sommario è che la causa arrivi a cognizione del giudice ad istruzione aperta. Devo soltanto dirle, onorevole Di Stefano, che quando Ella ammette che il carattere del procedimento sommario è che la causa arrivi a cognizione del giudice ad istruzione aperta, non può dirsi che contraddica a questa regola fondamentale la comunicazione in cancelleria dei documenti. La comunicazione dei documenti si fa per organo della cancelleria, affinchè l'altra parte li possa esaminare; ma la causa viene egualmente a cognizione del giudice ad istruzione aperta, perchè nelle comparse conclusio-

nali ciascuna parte può aggiungere le deduzioni, che meglio stimi opportune a tutela del proprio diritto.

Vi è una seconda questione, cui ha accennato il collega Luzzatto. È una questione assai dibattuta e delicata, come l'onorevole Luzzatto sa, quella se convenga stabilire come obbligatorio, ovvero semplicemente facoltativo, il deposito dei documenti. È una questione che è stata dibattuta nel Congresso di Firenze con una relazione ampia e profonda fatta da un illustre procedurista, il Mortara; e per parte mia, poichè non presumo di aver fatto opera perfetta, dichiaro fin da ora che esaminerò la questione d'accordo con la Commissione per discuterne quando saremo agli articoli.

Due altri punti hanno altresì richiamata l'attenzione degli oratori che hanno preso parte a questa discussione; quello relativo ai differimenti che sarebbero concessi dal solo presidente, e quello relativo alla nomina del relatore. Credo per verità che questi due precetti (dei quali non a me spetta il merito, anzi il merito del primo spetta al mio predecessore onorevole Bonasi) semplificheranno grandemente l'amministrazione della giustizia.

Chiunque abbia pratica delle aule dei tribunali ha visto sovente una Corte d'appello, composta di cinque magistrati, a cui d'ordinario si aggiunge un supplente, obbligata a stare per qualche ora ad ascoltare un ruolo interminabile, con perdita di tempo e con noia dei magistrati e degli avvocati. Ora non è sufficiente che questa chiama delle cause, che si potrebbe fare anche dinanzi al cancelliere, sia fatta innanzi al presidente, cosicchè i magistrati intervengano soltanto nel momento, in cui incomincia la discussione delle cause?

E non è un grande vantaggio, onorevoli colleghi, che in ogni causa, quando le parti lo domandino, sia nominato un relatore, il quale avrà il debito di esporre i fatti della causa, per guisa che le parti abbiano modo di poter rettificare le inesattezze, nelle quali il giudice fosse incorso, di accorgersi che egli non abbia esaminato un documento e di metterlo sull'avviso; e si educi così questa nostra magistratura a parlare in pubblico e render conto di quello che fa? Io credo che sia un grande progresso civile questo, che ciascuno assuma la responsabilità delle sue azioni.

Stima la Camera che queste modeste innovazioni meritino la sua approvazione? Io voglio sperare che sì. Se poi qualche modificazione converrà introdurre nel disegno di legge, io sono disposto ad esaminare ed accettare tutti quegli emendamenti che riusciranno a migliorarlo.

Un'ultima cosa, sulla quale mi preme di richiamare l'atten-

zione della Camera, è questa. Il progetto ammette largamente la citazione per biglietto; è questa una innovazione, che, anche dal punto di vista fiscale, è molto utile e che semplifica di gran lunga i giudizi; è una innovazione che allarga, per così dire, il campo che il Codice di procedura civile oggi stabilisce alla citazione per biglietto. E l'allarga tanto più, in quanto, risolve una vecchia questione, che riguarda l'ammissione dei mezzi probatorii, di cui in tema di procedimento sommario non si è occupato il Codice del 1865. Perchè questo Codice è senza dubbio (ed io non sono in ciò d'accordo con qualche oratore) uno dei maggiori lavori legislativi, che abbia compiuto l'Italia, che ha riscosso l'ammirazione del mondo civile. Ora il Codice del 1865 è stato mosso da questo concetto: che, cioè, si dovessero distinguere le così dette *probationes probatae*, per adoperare il linguaggio classico dei glossatori, dalle *probationes probandae*. E il legislatore del 1865 ha avuto in mente che nel procedimento sommario si trattasse appunto di apprezzare le *probationes probatae*, cioè le prove già preconstituite, senza occuparsi delle *probationes probandae*, cioè dei mezzi istruttori, i quali era necessario che si svolgessero nelle liti con procedimento formale. Donde è nata la questione, se, quando si trattava dell'ammissione dei mezzi di prova per l'istruttoria della causa, bisognasse nel procedimento sommario ricorrere in ogni caso al Collegio per l'ammissione. Ora il progetto provvede a questo, ammettendo la procedura incidentale, ed allargando, anche sotto questo rispetto, il campo della citazione per biglietto.

La Camera intende (e finisco subito perchè non voglio più a lungo tediare) che, dopo ciò, non posso acconsentire in nessuna delle sospensive che sono state presentate. Non posso consentire nella sospensiva proposta, sebbene non in modo formale, dal collega Corrado, il quale diceva, che questo progetto investe tutto il Codice di procedura civile e che quindi bisognava rimandare ogni deliberazione a quando si tratterà di riformare tutto il Codice di procedura civile. Questo significherebbe rimandare la riforma alle calende greche, significherebbe non farne più nulla. (*Interruzione del deputato Corrado*). E noti l'onorevole Corrado, che a torto egli ha voluto trarre argomento dagli studi che si stanno facendo a proposito del Codice di procedura penale.

Il Codice di procedura civile non ha bisogno di emendamenti così sostanziali, come quelli che sono necessari nel Codice di procedura. Il Codice di procedura civile ha bisogno soltanto di due emendamenti fondamentali: la riforma del procedimento sommario e la riforma delle espropriazioni. Ed io mi propongo

fra non molto di presentare alla Camera un disegno di legge per riformare la procedura delle espropriazioni: in tutto il resto il Codice di procedura civile è uno dei migliori che abbia l'Europa. Invece il Codice di procedura penale, onorevole Corrado, non risponde più al Codice penale nuovo, di guisa che è indispensabile di venire ad una riforma veramente fondamentale di esso.

Non posso poi neppure consentire nell'opinione espressa dagli onorevoli colleghi Di Stefano e Sinibaldi, i quali propongono la sospensiva per altre ragioni.

L'onorevole Sinibaldi la propone, fra l'altre, per queste ragioni: la Camera, egli dice, non è atta a legiferare in materia di codici: essa ha sempre proceduto, approvando o respingendo nel suo complesso un progetto fatto da una Commissione di tecnici e non ha mai osato introdurre alcuna modificazione. In verità io potrei contestare con molti esempi l'affermazione dell'onorevole Sinibaldi. Non sono disposto per conto mio (e sono sicuro che i colleghi miei non sieno disposti neppure per conto loro) ad ammettere questa teoria dell'onorevole Sinibaldi; l'incapacità, cioè, della Camera a legiferare in materia di Codici. Comprendo bene che tutto un Codice non possa essere discusso articolo per articolo dalla Camera, conservando, nel corso di tutta una lunga discussione, quell'uniformità di principi e quella unità di intenti che è necessaria perchè un sistema armonico avvivi tutta la legislazione. Ma non ammetto, onorevoli colleghi, che la Camera non possa esaminare una riforma particolare di 15 articoli, la quale tende ad eliminare alcuni difetti della procedura civile.

Del resto, onorevole Sinibaldi, Ella chiede una Commissione di tecnici. Ed io chiedo a Lei: quale Commissione di tecnici può mai avere l'autorità di ventotto ministri che hanno proposto codesta riforma? Quale Commissione di tecnici più autorevole va Ella cercando, se, dopo trentadue anni, tre Commissioni della Camera hanno esaminato questo disegno di legge? Quale Commissione vuole Ella che abbia maggiore autorità del Senato del Regno che ha esaminato questo disegno di legge, e di tanti uomini eminenti, di tanti Congressi, di tanti Consigli professionali, di tanti autori che di questa riforma si sono occupati? Io non credo per verità che Ella abbia ragione di pensare che questo disegno di legge non sia maturo dopo che tanti studi si sono fatti su questo argomento. Epperò debbo pregare la Camera di voler respingere le sospensive proposte, perchè, ripeto, non posso ammettere che dopo ventotto disegni di legge presentati e trentadue anni di studio si dica che la

questione non sia matura e convenga ancora rimandarla all'esame di una Commissione.

Certamente questo disegno di legge è nato sotto una cattiva stella; ma io voglio augurarmi che questa sera la cattiva stella tramonti e che la Camera deliberi di passare alla discussione degli articoli. (*Vive approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pozzi Domenico, relatore. Pochissime parole. La Commissione consente nella preghiera fatta dall'onorevole ministro alla Camera, che cioè essa non approvi la proposta di sospensiva. La Commissione è convinta, che il disegno di legge risponde ad un vero ed urgente bisogno; si tratta di rendere legge quello che in molti casi ed in molti luoghi è pratica, ma pratica che varia da Tribunale a Tribunale, da Corte a Corte. Che direbbero infatti gli onorevoli colleghi, i quali si dolgono che questo disegno di legge non ammetta per regola che cinque differimenti di fronte alla legislazione attuale, in vigore della quale il primo presidente della Corte d'appello di Milano ha potuto *de jure* ordinare la cancellazione dal ruolo di tutte le cause dopo tre soli rinvii? Se dunque con la legge attuale sono possibili codeste discordanze, bisogna ammettere che il presente disegno di legge viene a porre un freno a tutti gli inconvenienti e danni che possono occorrere in proposito, e alle discordanze che vi sono tra magistrato e magistrato. Il disegno di legge in sostanza mantiene al procedimento sommario il pregio della celerità, e provvede indubbiamente ed in modo efficace, a tutelare le parti dalle sorprese, imperocchè i colleghi ricordano la disposizione specifica in forza della quale i documenti che una parte produce, e non solo i documenti ma anche le deduzioni probatorie (ed in ciò rispondo anche all'onorevole Vigna) debbono essere comunicati e scambiati prima dell'udienza, nessuna delle parti può dolersi di esser all'udienza sorpresa da documenti e da prove che la controparte abbia invocati; perchè col temperamento del deposito dei documenti, (di che si può discutere per l'obbligatorietà o per la facoltatività), con la nomina del relatore, con la disposizione che stabilisce che in questi casi debbano essere depositate preventivamente le comparse conclusionali e le deduzioni a non pare in questa condizione di cose che il disegno di legge risponda a queste esigenze della giustizia; e però io, senz'altro a nome della Commissione, dichiaro di associarmi alla domanda dell'onorevole ministro perchè la Camera respinga la sospensiva.

Presidente. Veniamo ai voti. L'onorevole Di Stefano insiste nella sua proposta sospensiva?

Di Stefano. Insisto.

Presidente. Allora ne darò lettura.

« La Camera, considerando che il presente disegno di riforma del procedimento sommario, pur contenendo utili innovazioni suggerite dai principi e dalla pratica, non raggiunge i due intenti, che il legislatore deve prefiggersi nell'attuare la detta riforma, senza snaturare l'indole del procedimento, cioè:

a) la massima celerità possibile;

b) la garanzia delle parti contendenti dalle insidie e dalle sorprese;

rimette il disegno di legge alla Commissione, la quale, nel più breve termine possibile, dovrà proporre le innovazioni necessarie per eliminare gli inconvenienti del presente disegno di legge e raggiungere i detti intenti, senza di che la riforma progettata fallirebbe al suo scopo ».

Firmati: « Di Stefano, Sinibaldi, Orlando, Bonanno, Carboni-Boj, Fornari, Castiglioni, Caratti, Arconati, Olivieri, Guerci, Vigna, Lollini, Sorani, Mantica ».

Metto a partito questa proposta, che il Governo e la Commissione hanno dichiarato di non potere accettare.

(Non è approvata).

Rimetteremo a domani il seguito di questa discussione.

TORNATA DI SABATO 26 GENNAIO 1901.

Presidenza del Presidente Villa.

Presidente. Essendo passato il tempo assegnato alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca il seguito della discussione del disegno di legge per la riforma del procedimento sommario.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi.

(Non è presente).

Essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1. *(V. art. 1 del Dis. Min. a pag. 41).*

Legge sulla riforma del procedimento sommario.

Su questo articolo primo sono stati presentati due emendamenti, il primo dei quali, dell' onorevole Di Stefano, consiste nel sopprimere il primo paragrafo dell' articolo e nel rimandare il secondo all' articolo terzo.

Ha facoltà di parlare l' onorevole di Stefano, per isvolgere il suo emendamento.

Di Stefano. Dopo il voto di questa Camera, motivato dalla considerazione che, durante la discussione della legge vi si potranno apportare le modificazioni necessarie, mi sono affrettato, anche a nome di parecchi altri colleghi, a proporre alcuni emendamenti, ed ho creduto di dover cominciare dall' articolo primo, di cui vi propongo la soppressione del primo comma, per le ragioni che vi dirò fra breve. Soppresso il primo comma, mi è parso conveniente rimandare il secondo al principio dell' articolo terzo.

Non mi sembra dubbio, invero, che il primo articolo, in questa legge, che si occupa della riforma del procedimento sommario, deve precisamente essere il secondo articolo dell' attuale disegno, in cui si dispone che sono trattate col procedimento sommario *tutte le cause*.

Quando si sarà stabilito questo principio, sarà il caso di occuparsi del rimedio accordato dalla legge ove il termine assegnato nella citazione sia maggiore di quello, che la legge prescrive.

Attualmente, pur mancando una precisa disposizione del Codice, non si è dubitato, in base ai principii, che fosse permesso al citato od appellato, di abbreviare i termini. Ma è stata questione se, in tal caso, dovesse il convenuto, che si eleva a parte diligente, rispettare i termini di legge, ovvero fare un semplice atto di avviso e quindi citare a soli tre giorni di distanza.

Il disegno attuale codifica quello che, finora, era un uso e prescrive che, nel fissare la prossima udienza, debbansi osservare i termini di legge.

Questa espressione dà luogo ad un dubbio, già rilevato da altri, e per cui si è proposto uno schiarimento: sicchè di ciò non mi occupo per ora, tanto più che io propongo di rimandare questo comma al principio dell' articolo 3.

Difatti, data la soppressione della prima parte dell' articolo primo, non credo sia necessario perdere tempo a dimostrare che tale disposizione trova il suo posto naturale nel principio dell' articolo terzo, dove poi si tratta del modo col quale le cause sono iscritte al ruolo e delle facoltà date all' uopo al Presidente.

Presidente. Viene ora il seguente emendamento:

"Dopo le parole del secondo comma: osservati i termini, aggiungere: stabiliti dalla legge per la stessa parte convenuta."

"Calvi, Pivano, Falcioni, Cuzzi, Enrico Calleri, Bergamasco, Angelo Lucchini, Alfonso Farinet, Mezzanotte, Ottavi."

Ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi.
(Non è presente).

Pivano. Lo svolgerò io.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pivano.

Pivano. L'emendamento che ho proposto insieme ad altri egregi colleghi all'articolo 1 consiste nell'aggiunta delle parole: "stabiliti dalla legge per la stessa parte convenuta."

Quest'aggiunta ha lo scopo di togliere di mezzo l'errore in cui mi pare sia caduto l'onorevole relatore allorché ha combattuto la stessa proposta nel seno della Commissione.

È noto che il convenuto ha il diritto di fare abbreviare i termini per la comparizione, e le ragioni di questo diritto non hanno bisogno di essere qui dimostrate. Ma se il diritto di fare abbreviare i termini per la comparizione esiste soltanto allorché è assegnato un termine maggiore di quello stabilito dalla legge, è evidente che il convenuto non può fare una citazione a titolo di prevenzione pretendendo di fissare altri termini che non siano quelli stabiliti per la di lui comparizione, perché ciò costituirebbe una violazione dei diritti della parte attrice.

E mi spiego.

L'attore A, che abita in Roma ed è, supponiamo, un commerciante, vuole far citare il convenuto B, che abita a Napoli, davanti il Tribunale di Roma. Il termine ordinario della comparizione, secondo il disposto dall'articolo 876 del Codice di commercio e dagli articoli 147 e 148 del Codice di procedura civile, è di giorni venti. Egli potrebbe bensì domandare al presidente del Tribunale la riduzione di tale termine alla metà, ma non lo fece e fissò anzi per la comparizione del convenuto un termine di giorni quarantacinque.

Il convenuto, cui potrà interessare che sia provvisto più presto sulla domanda, ricorre alla citazione in via di prevenzione. Secondo l'opinione espressa nella relazione della Commissione egli potrebbe, citando l'attore che abita in Roma, fissargli il termine della comparizione dopo due giorni, mentre io sono invece d'avviso che l'attore resti sempre l'attore, anche nel caso di prevenzione, e che i termini a comparire siano perciò sempre quelli stabiliti dalla legge per il convenuto e non per lui.

Ci sarebbe una vera contraddizione nei termini a pensare

diversamente, perchè, se il convenuto avesse avuto il termine della comparizione in venti giorni non avrebbe potuto servirsi della prevenzione, mentre se, per errore od altre cause, ne ebbe uno maggiore, non solo gli si riconoscerebbe il diritto di poter ridurlo a venti giorni, ossia al termine legale, ma gli si permetterebbe di farlo ridurre fino a due giorni solamente.

Veda quindi la Camera che l'aggiunta che si era proposta nel seno della Commissione era un'aggiunta savia la quale mirava ad impedire che il convenuto potesse mai sopraffare in qualsiasi circostanza il diritto dell'attore, e che il non averla accettata, la Commissione, e per le ragioni che si leggono nella relazione, avrebbe portato allo inconveniente che ho segnalato.

Ho creduto perciò, d'accordo con alcuni colleghi, di risolvere la questione davanti la Camera, e confido che voi riconoscerete la necessità dell'emendamento proposto perchè tanto l'attore quanto il convenuto in giudizio restino sempre in perfetta condizione di uguaglianza, come è nelle esigenze della legge ed è indispensabile per gli alti fini della giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Lo emendamento proposto dall'onorevole Pivano, anche a nome di altri colleghi, costituisce un chiarimento forse non inutile. È vero che il Codice di procedura civile quando stabilisce i termini, li stabilisce in relazione alle parti convenute. Ma il convenuto che faccia la citazione per fissare un'udienza più prossima non diventa per ciò attore, rimane convenuto. Di guisachè, essendo i termini per le citazioni stabiliti nell'interesse del convenuto e non nell'interesse dell'attore, a me sarebbe sembrato che, se il progetto fosse restato così come è, l'interpretazione non avrebbe potuta essere diversa da quella che ha dato l'onorevole Pivano. Ad ogni modo, poichè un chiarimento non è mai inutile, io accetto molto volentieri l'emendamento dell'onorevole Pivano.

Mi duole di non poter dire altrettanto dell'emendamento proposto dall'onorevole Di Stefano. Il quale, da una parte vorrebbe la soppressione del primo comma dell'articolo, e dall'altra vorrebbe il trasporto del secondo comma all'articolo terzo; di guisa che sarebbe necessario modificare tutto quanto il contesto del disegno di legge, ed alterarlo nelle sue linee fondamentali, essendo il primo comma un avviamento a quella unità del processo civile, al quale credo che si finirà per arrivare. Il primo comma dichiara che tutte le citazioni a comparire in giudizio si fanno ad udienza fissa; il che importa, come bene avvertiva ieri, se non sbaglio, l'onorevole Vigna, che non soltanto il procedimento sommario da eccezione diviene regola,



gare l'opportunità di collocare la seconda parte dell'articolo primo al principio del terzo.

Dal momento che si deve votare su di ciò, credo necessario esprimerne brevemente le ragioni.

Questa prima parte dell'articolo primo non fa che ripetere una disposizione della procedura civile attuale, che rimane inalterata. Ora, poichè nel secondo articolo è stabilito che « *sono trattate col procedimento sommario tutte le cause...* » non dobbiamo far altro che richiamarci all'articolo 155 del Codice di procedura civile, per sapere che « *nel procedimento sommario, la citazione si fa sempre per comparire ad udienza fissa* ». Dunque la prima parte dell'articolo, che ci si propone, è una inutile ripetizione. Ed in una legge tutto ciò che è inutile, può riuscire dannoso e quindi deve evitarsi. Ciò potrebbe, difatti, avvenire nella specie, da poichè, se dovessimo prendere questa prima parte dell'articolo nella sua forma generica e recisa « *tutte le citazioni a comparire in giudizio si fanno a udienza fissa,* » potrebbe sorgere questo dubbio: che, da oggi innanzi, anche per l'altra forma di procedimento, le citazioni si dovessero fare ad udienza fissa. È per questo, che io invito la Camera, prima di pronunziarsi, a pensare quale effetto potrebbe portare domani nelle aule giudiziarie questo articolo, ed a quali e quante discussioni esso potrebbe dar luogo, trattandosi di sapere se esso porti una innovazione, oppure no, anche per l'altra forma di procedimento.

Per queste ragioni, mantengo la proposta, che si sopprima la prima parte di quest'articolo.

Presidente. Metto a partito la proposta dell'onorevole Di Stefano, la quale consiste nel chiedere che si sopprima la prima parte dell'articolo primo, e si trasporti la seconda al principio dell'articolo terzo.

Questa proposta non è accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(*Non è approvata.*)

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Pivano, che consiste nell'aggiungere, nel secondo comma, dopo le parole: *osservati i termini*, queste altre: *stabiliti dalla legge per la stessa parte convenuta.*

Questo emendamento è accettato dal Governo e dalla Commissione.

Lo metto a partito.

(*È approvato.*)

Metto ora a partito l'articolo primo, modificato con l'emendamento dell'onorevole Pivano.

(*È approvato.*)

Art. 2. (V. art. 2 del Dis. Min. a pag. 41).

Onorevole ministro, consente nella proposta della Commissione, che si sopprima l'ultimo capoverso di questo articolo?

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Consento.

Presidente. A quest'articolo l'onorevole Di Stefano ha presentato un emendamento del seguente tenore: *Aggiungere le parole: " innanzi i Tribunali e le Corti d'appello " dopo le altre: " Sono trattate col procedimento sommario ".*

Di Stefano. Lo ritiro perchè non ha più ragion d'essere.

Presidente. Sta bene.

C'è un altro emendamento, firmato dagli onorevoli Vigna, Pala, Massa, Lollini, Comandini, Sorani ed altri deputati, il quale consiste nella seguente aggiunta: " Quando si tratti di procedimento formale in materia civile, il termine di cui agli articoli 174 e 176 del Codice di procedura civile è ridotto a giorni 8; quello di cui all'articolo 169, è ridotto a giorni 15, e quello di cui all'articolo 179, è ridotto a giorni 4 ".

L'onorevole Vigna ha facoltà di svolgere quest'aggiunta.

Vigna. Onorevoli colleghi, disse l'onorevole ministro che questo disegno di legge tende a far diventare unico procedimento il procedimento sommario. Ed io non dissento da questa sua opinione; ma mi torna sempre presente l'obiezione, che già facevo ieri, la difficoltà, cioè, di coordinare questo disegno di legge con l'insieme del Codice di procedura civile.

Forse potrà darsi che la pratica ci mostri che questa riforma non è ancora completamente esauriente per tutti i casi che si possano presentare, per cui le parti litiganti possano trovare opportuno di ricorrere al procedimento formale come lo abbiamo oggidì. Ma vi è allora sempre l'inconveniente della lentezza del procedimento formale, per i termini troppo lunghi consentiti per le risposte delle varie parti.

Perciò io ho proposto un emendamento diretto a ridurre alla metà i termini per le risposte delle parti applicando l'articolo 398 del Codice di procedura civile anche alle cause di natura civile.

L'articolo 398 riduce i termini da 15 a 5 giorni: io propongo che nelle cause civili i termini per le risposte siano ridotti da 15 ad 8 giorni, da 30 giorni a 15 quando vi sono più convenuti, e che il termine per l'estrazione dal ruolo delle cause sia ridotto da 8 giorni a 4.

Il mio emendamento adunque non ha altro scopo che quello di abbreviare il procedimento formale, nel caso in cui le parti, per loro garanzia, a questo procedimento intendessero di ricorrere.

Prego poi l'onorevole presidente di volere osservare che nella

redazione dell' articolo incorse un errore materiale. Là dove dice « prescritto dagli articoli 158 e 393 del Codice ecc. » deve aggiungersi 165, perchè tre sono e non due gli articoli richiamati dall' articolo 398 del Codice di procedura civile.

Ed ora, se l' onorevole presidente me lo permette, desidererei non proporre un emendamento, perchè non posso farlo, ma fare una viva raccomandazione.

Nel terzo comma dell' articolo è detto: « e rinviare la causa all' udienza successiva ».

Onorevole ministro, potrebbe darsi che l' udienza successiva fosse nel giorno immediatamente successivo, ed allora il termine sarebbe troppo breve.

Io quindi desidererei che si dicesse unicamente questo: « rinviare la causa *ad una* udienza successiva ». Credo che questo non porterebbe nessun danno, mentre eviterebbe l' inconveniente che, venendo l' udienza successiva il giorno seguente, non si avrebbe il tempo di esaminare i documenti e gli atti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l' onorevole ministro.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Io vorrei pregare l' onorevole Vigna di considerare che l' udienza successiva, di cui parla il terzo comma dell' articolo 2, è l' udienza in cui deve deliberarsi sul procedimento. Non si tratta allora di prendere nessuna decisione sul merito della causa, ma unicamente di decidere se il procedimento da seguire debba essere il sommario oppure il formale; di guisa che, anche quando l' udienza successiva ricadesse l' indomani del giorno in cui la questione incidentale è sorta, non credo che ciò possa produrre inconvenienti, anzi servirà a rendere più breve il giudizio.

Accetto poi la correzione proposta dall' onorevole Vigna circa l' aggiunta dell' articolo 165 del Codice di procedura civile a quelli richiamati nel 3° comma dell' articolo 2 del disegno di legge: ma non posso accettare l' altra sua proposta, e me ne duole moltissimo, quella cioè di ridurre anche per i giudizi civili i termini nel procedimento formale, conformemente a quanto dispone l' articolo 398 del Codice di procedura civile per i giudizi commerciali trattati col detto procedimento.

L' onorevole Vigna deve considerare che io mi sono tenuto studiosamente lontano, al pari di molti miei predecessori e delle Commissioni, dall' introdurre in questo progetto modificazioni che non si riferissero strettamente alla riforma del procedimento sommario, perchè senza di ciò il campo delle proposte e delle discussioni si sarebbe molto allargato.

L' onorevole Vigna avrà per esempio notato che in questo disegno di legge non v' è alcuna disposizione intorno alla con-

tumacia, mentre in alcuno dei vecchi progetti si risolveva la questione sino a qual punto sia lecito domandare la riapertura dei termini; si risolveva la questione dei diversi casi di contumacia e della riapertura dei termini a più riprese; disposizioni tutte con le quali si veniva in sostanza a modificare la procedura civile, su materie non concernenti affatto il procedimento sommario.

Ma noi non siamo qui dinanzi ad una riforma di tutto il Codice di procedura o del procedimento formale, siamo qui soltanto per riformare il procedimento sommario. La modificazione di altre parti del Codice di procedura civile, a cui ha alluso l'onorevole Vigna, è certamente un bisogno sentito nell'amministrazione della giustizia, ma tutto ciò richiederà altri studi ed indagini più severe, più complete e più mature di quelle che io abbia dovuto fare per questo disegno di legge.

Quindi pure apprezzando il pensiero dell'egregio collega, debbo pregarlo di non insistere sulla sua proposta, poichè la riforma del procedimento formale è addirittura estranea alla materia del disegno di legge in discussione.

Presidente. La Commissione?

Pozzi Domenico, relatore. La commissione deferisce al parere dell'onorevole ministro.

Vigna. Ed io non insisto sulla proposta.

Presidente. Va bene: allora per questo articolo secondo non c'è che da aggiungere il richiamo dell'articolo 165 del Codice dove è detto: " Il deposito prescritto dagli articoli 158, 393 e 165... " poi come sta.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Precisamente!

Presidente. Pongo quindi a partito l'articolo secondo in questi termini:

" Sono trattate col procedimento sommario, tutte le cause, ad eccezione di quelle per le quali il procedimento formale sia ordinato dal Presidente sull'accordo delle parti, ovvero dal Tribunale o dalla Corte sull'istanza di una di esse, od anche di ufficio.

" Tali ordinanze possono emettersi in qualunque stadio della causa, sono inserite nel foglio d'udienza e non sono soggette a notificazione nè a reclamo.

" Quando non vi sia accordo, il presidente può ordinare il deposito in cancelleria degli atti e dei documenti, e rinviare la causa alla udienza successiva per la deliberazione sul procedimento.

" Qualora sia ordinato il procedimento formale, il deposito prescritto dagli articoli 158, 165 e 393 del Codice di procedura civile dovrà farsi entro cinque giorni dalla data del relativo

provvedimento, dalla scadenza dei quali decorrerà il termine fissato dagli articoli 164 e 394 del Codice stesso.

(*E approvato*).

Art. 3. (*V. art. 3 del Dis. Min. a pag. 41*).

A quest' articolo c' è un emendamento dell' onorevole Di Stefano, che consiste nell' aggiungere in fine del primo paragrafo dopo la parola « udienza », queste altre: « designata per la comparizione ».

V' è inoltre un altro emendamento dell' onorevole Mezzanotte a questo articolo terzo, il quale consiste nel sopprimere nel secondo paragrafo le parole « o la abbreviazione del termine a comparire lo richieda ».

L' onorevole Di Stefano ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Di Stefano. Non occorre ch' io lo svolga, trattandosi di un semplice schiarimento.

Presidente. Onorevole Mezzanotte, ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Mezzanotte. Io mi sono permesso di proporre la soppressione delle parole: « o l' abbreviazione del termine a comparire lo richieda », perchè, una volta data interamente la facoltà al presidente di poter rinviare la causa, si rende inutile fare delle ipotesi speciali.

Presidente. Onorevole ministro, accetta questi emendamenti.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Prego l' onorevole Mezzanotte di considerare che non sono interamente inutili quelle parole. L' articolo dice: « Tuttavia, quando il presidente lo permetta, o l' abbreviazione del termine a comparire, lo richieda la causa può essere iscritta nel giorno stesso dell' udienza ».

Consideri l' onorevole Mezzanotte che può essere autorizzata la citazione *ad horas*. Ora se è autorizzata la citazione *ad horas* non dipende più dall' arbitrio del presidente di consentire o no che la causa venga iscritta nel giorno stesso dell' udienza: tale iscrizione diventa una necessità, data l' abbreviazione del termine a comparire. Di guisa che non è inutile contemplare le due ipotesi, quella in cui l' iscrizione della causa al ruolo nel giorno stesso della udienza sia consentita dal presidente, e l' altra in cui sia una necessità superiore alla volontà del presidente stesso.

In quanto all' aggiunta proposta dall' onorevole Di Stefano parmi che essa sia superflua. Se si dice, infatti che nel procedimento sommario la causa deve essere iscritta nel ruolo di spedizione non più tardi del giorno precedente all' udienza, evidentemente si vuole alludere all' udienza della comparizione

preg
prop
M
Pr
M
nistr
cord
gior
l' ora
Or
nei
veni
dall'
all' u
pello
Or
mezz
l' app
dell'a
gior
venu
Un
conve
lo
esser
quel
zione
dell'a
Pr
Po
pellan
facili
pare
Pr
Gi
aveva
essa
del C
dello
pellan
guar
runt
veder
far de
detto,

quindi il collega Di Stefano di non insistere nella sua
posta.

Manna. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Manna. Vorrei rivolgere una preghiera all'onorevole mi-
ro ed alla Commissione. Nel capoverso dell'articolo 3 si ac-
la al presidente la facoltà di lasciare iscrivere nello stesso
no dell'udienza una causa dicendosi: "prima però del-
a fissata per l'apertura della medesima".

ra il ministro e la Commissione sanno come, specialmente
giudizi d'appello, si va incontro ad un gravissimo incon-
ente, quando la iscrizione è chiesta non dall'appellante ma
appellato, in quanto che l'appellato si ricorda di iscrivere
ultima ora la causa per richiedere poi il rigetto dell'ap-
senza esame.

ra per evitare questo inconveniente non v'hanno che due
zi: o fissare un termine due o tre ore prima, in modo che
pellante possa premunirsi contro questo tranello da parte
appellato, o che la iscrizione possa essere fatta nello stesso
no solamente da parte dell'attore e non da parte del con-
to.

l'emendamento in questo senso, ripeto, riparerrebbe all'in-
veniente.

non l'ho presentato, ma credo sia tanto giusto che può
e accolto dal ministro e dalla Commissione; limitare cioè
prima, o dire, che il presidente può permettere la iscr-
e al ruolo nel giorno stesso della udienza solo ad istanza
attore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Ugo Domenico, relatore. Alla Commissione pare che l'ap-
pante negligente non meriti di avere anche questa ulteriore
tazione alla sua negligenza. Ecco perchè alla Commissione
accettabile la proposta dell'onorevole Manna.

Presidente. Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

Anturco, ministro di grazia e giustizia. La Commissione
già esaminata la questione proposta dal collega Manna:
si era appunto preoccupata dell'applicazione dell'art. 489
Codice di procedura civile, cioè della possibilità del rigetto
appello senza esame. La Commissione ha detto: se l'ap-
pante non ha iscritto la causa al ruolo, egli non merita ri-
di; ha mancato al suo dovere, e *jura vigilantibus succur-*
: l'appellato aveva il dovere di recarsi in cancelleria a
e se era o no iscritta la causa al ruolo e poteva egli stesso
omanda al presidente di iscriverla. Ciò la Commissione ha
tenendo fermo il testo dell'articolo 489, articolo, della cui

equità vi è molto a dubitare, e che forse in una futura revisione del Codice di procedura civile potrà essere modificato avuto riguardo anche alle infinite controversie a cui ha dato luogo. Ad ogni modo la disposizione dell'articolo terzo non vulnera in nessuna maniera i diritti e le ragioni dell'appellato, quando l'appellante non iscriva la causa nel ruolo.

Spero che queste dichiarazioni della Commissione e mie appagheranno l'onorevole Manna.

Presidente. Onorevole Di Stefano, insiste?

Di Stefano. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro guardasigilli, che prego siano inserite nel processo verbale, non insisto nel mio emendamento.

Presidente. Onorevole Mezzanotte, insiste nel suo emendamento?

Mezzanotte. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, lo ritiro.

Presidente. Onorevole Manna?

Manna. Io non ho presentato alcuna proposta.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo terzo, come viene proposto dalla Commissione. Chi l'approva si compiacca di alzarsi.

(*E approvato.*)

Art. 4. (*V. art. 4 del Dis. Min. a pag. 42.*)

A questo articolo non vi sono emendamenti.

Vigna. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Vigna. Siccome nell'articolo si dice, che la comparizione avverrà nell'ora stabilita per l'udienza, mentre poi nel precedente articolo terzo si dice: " prima però dell'ora fissata per l'apertura dell'udienza ", io desidererei sapere, se l'udienza si intende aperta col solo ingresso del presidente nella sala delle udienze.

Gianturco, ministro guardasigilli. Naturalmente.

Vigna. Allora non c'è nessun dubbio su questo.

Pozzi, relatore. Non vi è dubbio.

Luzzatto Riccardo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Luzzatto Riccardo. Domando alla Commissione, se non creda opportuno di aggiungere a questo articolo, dopo le parole: " presidente, " queste altre: " assistito dal cancelliere " (*Si ride*). Perchè tutti sanno (ed è cosa che si verifica nella pratica) che all'udienza possono occorrere atti che richiedano l'intervento del cancelliere.

Gianturco, ministro guardasigilli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gianturco, ministro guardasigilli. Prego l'onorevole Luzzatto Riccardo di considerare che per la legge sull'ordinamento giudiziario e pel codice di procedura civile l'udienza non sarebbe legittima, senza l'intervento del cancelliere, il quale ha il dovere di assistere il magistrato in tutti gli atti che esso compie e di compilare i relativi verbali; egli è l'ufficiale pubblico che attesta tutto ciò che accade in presenza del magistrato. Mi pare quindi che l'onorevole Luzzatto Riccardo possa tenersi pago delle disposizioni di legge in vigore sul proposito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pozzi Domenico, relatore. Mi pare che a quanto ha detto l'onorevole ministro, in risposta al collega Riccardo Luzzatto, possa aggiungersi anche questo. L'articolo 53 del Codice di procedura civile dice così: « Le autorità giudiziarie in tutti gli atti, ai quali procedono, devono essere assistite dal cancelliere o da chi ne faccia legalmente le veci ». Ecco perchè, non essendo escluso questo caso, si debba indubbiamente ritenere compreso.

Manna. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Manna. Secondo questo articolo 4, il presidente potrebbe emanare quei provvedimenti che fossero consentiti dalle parti. Se si tratta di una ammissione di prova testimoniale....

Pozzi Domenico, relatore. C'è l'articolo 12.

Manna. Un momento! Qualora questa prova fosse ammessa dal presidente, siccome il provvedimento del presidente non è una sentenza e le Corti di cassazione ritengono, che una prova anche ammessa col consenso delle parti, non per questo cessa di essere inammissibile, così io dico come si concilierà questo articolo quarto con la massima su ricordata?

Questo schiarimento domando all'onorevole ministro.

Gianturco, ministro guardasigilli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gianturco, ministro guardasigilli. L'onorevole Manna non ha avvertito che l'articolo quarto si riferisce ai provvedimenti ed alle ordinanze che gli antichi chiamavano *litis ordinatorie* e non a quelle dette *litis decisoriae*. Questi ultimi provvedimenti vengono contemplati in un altro articolo, che è il 12, in cui si dispone che le prove saranno ammesse con le norme della procedura incidentale, e che se la causa non si trova iscritta sul ruolo di spedizione, le parti procedono secondo l'articolo 206 del Codice di procedura civile. Quelle regole stesse, che ormai, e per la legge e per una costante giurisprudenza, valgono nei procedimenti formali per l'ammissione delle prove

quando vi sia il consenso delle parti varranno anche nei provvedimenti sommari.

In altri termini, qui si tratta solamente di quei provvedimenti di rinvio, di quei provvedimenti ordinatorii della lite che le parti, quando sono consenzienti, possono chiedere al presidente; nulla più di questo. Il resto, che riguarda le questioni decisorie della lite, come quelle sull'ammissibilità delle prove, è rimandato all'articolo 12 della legge.

Presidente. Così io metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5. (V. art. 5 del Dis. Min. a pag. 42).

A questo articolo è proposto il seguente emendamento:

« Art. 5. Le parti devono depositare in Cancelleria, almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'udienza, salvo il disposto dell'articolo 876, codice di commercio, le loro conclusioni coi documenti.

« Le parti o i loro procuratori, anche sulla semplice esibizione della citazione, sono ammessi a esaminare le conclusioni e i documenti depositati nella Cancelleria, a farne copia o estratti in carta libera, ed a farsene rilasciare a loro spese copia legale dal cancelliere. Possono pure ritirare per originale i documenti col consenso dell'altra parte o per ordinanza del presidente, osservate le norme da questo prescritte.

« Vigna, Sorani ».

L'onorevole Vigna ha facoltà di svolgere questo emendamento.

Vigna. Siccome ci sono altri emendamenti i quali si riferiscono alla stessa materia e potrebbero fondersi insieme, così la prego, onorevole presidente, di darne lettura.

Presidente. Ma Ella intanto potrebbe svolgere il suo.

Vigna. Io sono a sua disposizione; ma a me pare che leggendoli tutti sarebbe meglio.

Presidente. Come vuole. Ecco gli emendamenti proposti:

« Modificare il 1° comma nel seguente modo:

« Le parti devono depositare in cancelleria il documento almeno quattro giorni prima di quello fissato per la discussione, dandone preventivamente avviso all'altra parte nella citazione o con altro atto posteriore. Tale termine per le cause commerciali è ridotto alla metà.

« Mezzanotte ».

« Aggiungere al primo comma le parole seguenti:

e anche con biglietto. Qualora il termine fissato per l'udienza sia quello di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 147 Codice di procedura civile, dovrà il deposito farsi nello stesso giorno della citazione nel primo caso e nel giorno successivo

negli altri due, dandosene notizia alla parte convenuta con la citazione melesima.

“ Calvi, Pivano, Falcioni, Cuzzi, Calleri Enrico, Bergamasco, A. Lucchini, A. Farinet, Mezzanotte, Ottavi ”.

Sopprimere il 2° comma.

Mezzanotte.

Sopprimere al secondo comma le parole: le parti o loro.

Mango, Di Stefano.

Al comma 3° sopprimere la parola: tuttavia.

Mezzanotte.

“ Salvo il disposto dell'articolo 382 Codice procedura civile, il procuratore dell'istante dovrà, nel giorno fissato per la comparizione, depositare all'udienza nelle mani del cancelliere insieme al mandato i documenti della causa e comunicherà la comparsa.

“ Ove il procuratore del convenuto non depositi nella stessa udienza, insieme al mandato, i documenti e chiedi un rinvio, gli sarà accordato.

“ Nell'udienza, in cui la causa sarà rinviata, salvo l'accordo dei procuratori delle parti o giustificati motivi, per cui il presidente potrà accordare altro differimento, il procuratore del convenuto comunicherà la sua comparsa e depositerà presso il cancelliere i documenti.

“ In tal caso, ove il procuratore dell'attore non chieda un rinvio per lo esame dei documenti del convenuto e per la presentazione di altri documenti, rinvio che dovrà essergli accordato, la causa sarà posta in discussione e sarà nominato uno dei componenti il Collegio per farne la relazione all'udienza, o sarà assegnata l'udienza per la trattazione.

“ Nel caso di rinvio per la presentazione di nuovi documenti da parte del procuratore dell'attore, il procuratore del convenuto avrà diritto, ove lo chieda, al differimento per la presentazione di altri documenti.

“ Di Stefano. ”

L'onorevole Vigna ha facoltà di parlare.

Vigna. L'emendamento mio contiene qualche disposizione modificativa del testo della legge attuale. Contiene, innanzi tutto, l'obbligo, e non la facoltà, per le due parti di depositare i loro documenti nella Cancelleria; fa salvo il disposto dell'articolo 876 del Codice di commercio; di più fa obbligo di depositare, oltre i semplici documenti, anche le conclusioni.

con le deduzioni ed i mezzi di prova. Infine ha un inciso che concerne il caso di poter ritirare eccezionalmente i documenti per originali.

Incomincerò, per brevità di discussione, ad esporre le ragioni per cui ho inserito un emendamento che fa salvo il disposto dell'articolo 876 del Codice di commercio.

L'articolo 876 del Codice di commercio con'empla il caso in cui si possono fare le citazioni ad un solo giorno di tempo. Ora, se noi prescriviamo che il deposito dei documenti debba esser fatto quattro giorni prima di quello stabilito per l'udienza, noi cadiamo, mi pare, in una contraddizione di termini. Bisogna coordinare la disposizione che noi oggi inseriamo, con quella disposizione del Codice di commercio. In questi casi in cui, per una ragione suprema, si ammette il diritto delle parti di citare in un termine più breve che non sia quello previsto dall'articolo 5, evidentemente il deposito dei documenti non può essere fatto nel termine di quattro giorni, a meno che non si voglia dire che la parte debba andare prima a depositare in Cancelleria i documenti e poi istituire il giudizio: ciò è evidentemente, ripeto, una contraddizione in termini.

Nei casi, quindi, in cui la legge dà facoltà di citare per un termine più breve che non sia quello dei quattro giorni, bisogna, per coerenza logica delle due disposizioni di legge, che si dia anche la facoltà alla parte di eseguire il deposito nel giorno stesso, in cui spicca la sua citazione; vale a dire che il deposito sia ridotto al termine stesso che è richiesto per la citazione medesima.

Se si ammette, in questo caso, che un convenuto possa sufficientemente preparare la sua difesa, citandolo nel termine di due giorni, a maggior ragione dobbiamo ammettere nella legge che pel convenuto siano sufficienti due giorni per esaminare i documenti sui quali si appoggia la domanda. Se diamo due giorni per esaminare la domanda e le ragioni su cui la domanda si appoggia, a maggior ragione nel caso presente dobbiamo concedere più di due giorni. Credo quindi che questa disposizione non sia niente altro che una disposizione di coerenza della nuova legge col Codice di commercio. Un'altra modificazione sostanziale è quella che si riferisce al deposito non soltanto dei documenti, ma anche delle conclusioni corredate dei mezzi di prova, degli interrogatori, delle perizie e delle prove testimoniali. I mezzi di prova possono avere importanza, entità, e gravità uguali a quella dei documenti medesimi, specialmente in materia commerciale dove la prova testimoniale è ammessa senza alcuna esclusione o restrizione. La prova testimoniale acquista una importanza grandissima,

acquista una importanza pari a quella che possono avere i documenti in materia civile. Ora, se noi diamo facoltà ad una delle parti di arrivare alla udienza con deduzioni da prove testimoniali o da circostanze di fatto che l'avvocato dell'altra parte non può conoscere perchè non può mettersi lì per lì in rapporto col suo cliente per stabilire l'importanza che quelle deduzioni possono avere, noi menomiamo certamente il diritto di difesa. Si è detto che questa legge è predestinata a salvaguardare dalle sorprese. Ebbene, sorprese si possono benissimo presentare anche nelle semplici deduzioni dai mezzi di prova.

Le persone pratiche sanno benissimo come certe volte l'ammissione di una prova testimoniale o di un interrogatorio, pregiudichi l'esito della causa. Lasciando dunque stare questa disposizione di legge così come è, noi non mettiamo le parti nel medesimo equilibrio, ma lasciamo precisamente l'adito alle sorprese. Si potrà dire che, in materia testimoniale, vi è quel disposto della procedura civile che dà facoltà di controdedurre anche su fatti nuovi. Ma noi apriremmo l'adito ad una serie di disquisizioni incidentali circa l'ammissione o meno di una prova testimoniale che una delle parti creda di controdedurre contro l'altra parte. Noi avremo disquisizioni continue e permanenti se una controdeduzione da prova testimoniale costituisca una prova semplicemente contraria, diretta od indiretta come si dice, o se invece costituisca una prova completamente nuova che non ha alcun rapporto con la prova testimoniale che fu dall'altra parte dedotta.

Ora, ad eliminare questo semenzaio di liti che verrebbe a formarsi, mi pare opportuno che tutto quanto è materia di fatto in base a cui le parti vogliano fondare le loro ragioni di diritto, sia preventivamente conosciuto dall'altra parte.

L'emendamento che io presento, tanto per far vedere che non è scaturito dal cervello mio e del collega Sorani, figura tanto nella procedura germanica, quanto nella procedura francese. Nella procedura germanica è detto...

Manna. Nel rito formale.

Vigna. No, non è nel formale. Nel paragrafo 272 è detto :

« Gli assunti di fatto e mezzi di prova, le conclusioni sulle quali la parte contraria non può prevedibilmente dare alcuna spiegazione senza prima averne avuta conoscenza, devono da ciascuna delle parti essere, prima della discussione orale, a quella comunicate in tempo, sì che la parte contraria possa prenderne la necessaria conoscenza ».

Nel Codice di procedura francese c'è analoga disposizione

per stabilire che le difese, con gli elementi su cui sono appoggiate, devono essere preventivamente comunicate all'altra parte.

L'emendamento mio e del collega Sorani, tende quindi a stabilire l'obbligo che le parti arrivino alla discussione orale che si fa nell'udienza, con la perfetta conoscenza di tutte le circostanze di fatto su cui si aggirerà poi la discussione in diritto. Pare a me che, nell'udienza, la perfetta cognizione di tutte le circostanze di fatto su cui si aggirerà la discussione fra le parti si debba imporre; ed io confido che tanto l'onorevole relatore quanto l'onorevole ministro, vorranno accogliere questa nostra proposta.

Il terzo emendamento, più che un emendamento è una semplice modificazione. Esso prevede la facoltà di poter ritirare, anche per originale, i documenti prodotti dalla controparte, quando al ritiro di questi documenti vi sia il consenso dell'altra parte, oppure quando, per ragioni eccezionali, il presidente creda opportuno di poter lasciare asportare dalla cancelleria quei documenti medesimi in originale.

Abbiamo anche nella nostra procedura il caso in cui si possono ritirare i documenti originali che sono depositati persino negli Archivi notarili, appunto perchè si possono presentare casi assolutamente eccezionali in cui, per una ragione suprema e superiore, vi è la necessità di ritirare, proprio in originale, questi documenti.

Cito il caso, per esempio, di una cambiale o di un titolo qualunque in cui occorre di far riconoscere la firma, e la parte non possa, per ragioni fisiche, recarsi nella cancelleria del tribunale a riconoscere questa firma. Allora, secondo me, è opportuno che, con le garanzie e con le norme che il presidente stabilirà, si conceda la facoltà di potere asportare gli originali stessi dalla cancelleria.

Il quarto emendamento ha tratto all'obbligo per entrambe le parti di depositare nella cancelleria i documenti e le loro conclusioni. Obbligo, e non pura e semplice facoltà. Ho riservato di proposito l'enunciazione di questa parte all'ultimo, e non in principio come avrebbe dovuto essere per ragione logica, perchè di questa facoltà od obbligo si è già discusso dinanzi alla Commissione, e i pareri furono contrari.

Pare a me che l'obbligo del deposito risponda a quel principio, cioè, di salvare dalle sorprese a cui possono essere soggetti i litiganti.

Se noi imponiamo come obbligo all'una parte ed all'altra di depositare i documenti e le conclusioni, allora noi realmente arriviamo a quell'ideale che è nelle aspirazioni di tutti; che, cioè, arrivata la discussione, i rappresentanti delle parti siano

formati di tutto ciò che sarà materia di discussione in condizioni di completa eguaglianza.

È a questo principio che si ispira il mio emendamento ed io non aggiungo parola, perchè ho visto che altri emendamenti informano al medesimo concetto della obbligatorietà: altri colleghi svolgeranno quindi quegli emendamenti, ed io mi riterò di vedere se convenga, per questa parte, piuttosto associarmi ai loro o mantenere il mio emendamento.

Credo, però, opportuno assolutamente insistere a rilevare, richiamando tutta l'attenzione del ministro, che l'obbligo di depositare e conclusioni e documenti quattro giorni prima risponde quello che egli ha detto essere il suo fine; cioè di evitare sorprese e garantire la lealtà della discussione fra le parti.

(bravo!)
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mezzanotte.

Mezzanotte. Dopo quanto dissi ieri e quanto oggi ha ripetuto il collega Vigna, mi sembra opportuno limitarmi a poche considerazioni intorno alla necessità di obbligare tutte le parti a depositare i documenti in cancelleria.

Tale obbligo risponde proprio allo scopo sostanziale della legge, la quale vuole nei giudizi, oltre la massima sollecitudine, anche la massima sincerità, la presentazione dei documenti, resa obbligatoria per le parti, chiude la via a qualunque sorpresa possa venire da una difesa sleale.

Anche quando all'abbreviazione dei termini, poco avrò da dire, avendone già parlato l'egregio collega Vigna. Certo è che quattro giorni, nei giudizi commerciali, sono troppi, e non si tratta, in fin dei conti, che di applicare l'articolo 876 del Codice di commercio.

Quanto alla soppressione del secondo comma, parmi che si ponga. Venendo ad essere comune a tutte le parti il diritto di depositare i documenti, la disposizione di questo comma attribuirebbe in forse il diritto che ha la parte di far discutere la causa a termini dell'articolo 489 del Codice di procedura civile, e di far dichiarare rigettato l'appello senza esame.

Anche per la soppressione della parola « tuttavia » non ho nulla da dire, essendo manifesto che, approvandosi la prima parte dell'articolo nei termini da me proposti, il terzo capoverso dovrebbe cominciare senza quella parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Falcioni.

Falcioni. L'emendamento che io ho proposto, in concorso con altri colleghi, in aggiunta al primo comma dell'articolo 5, consta di due parti. Colla prima noi vorremmo si aggiungesse l'avviso col quale la parte annunzia all'altra il deposito dei documenti, debba essere notificato non solo coll'atto di ci-

tazione o, come dice il progetto, con altro atto posteriore, ma che si dicesse semplicemente: « e anche con biglietto », e ciò in omaggio ai principii generali che sono nel Codice di procedura civile, il quale ammette generalmente la citazione per biglietto di atti d'istruttoria, ma più di tutto per rispondere a quel criterio antifiscale che ieri molto opportunamente ha accennato l'onorevole Guardasigilli, mostrandosi favorevole il più possibile alla citazione per biglietto in vari e determinati casi. Quindi in ciò spero di avere l'assenso dell'onorevole ministro.

La seconda parte ha la sua ragione di essere nel disposto del Codice di procedura civile e più specialmente nell'articolo 147 in rapporto al 176. Di ciò non parlo perchè ne hanno parlato molto bene il collega Vigna e l'onorevole Mezzanotte. Però mi permetto di far presente all'onorevole ministro il pericolo dell'accettazione pura e semplice degli emendamenti proposti da quegli onorevoli colleghi e più specialmente dall'onorevole Mezzanotte, il quale vorrebbe che il termine per le cause commerciali possa essere ridotto alla metà.

Il termine stabilito dal primo comma che si riferisce al deposito dei documenti è di quattro giorni; ma il Codice commerciale all'articolo 147 stabilisce il termine di due giorni, cioè che la metà non sarebbe mai la metà di quattro giorni come è poi detto all'articolo quinto. Ecco la ragione per cui abbiamo creduto bene di specificare l'emendamento: nel senso cioè che « qualora il termine fissato per l'udienza sia quello di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 147 del Codice di procedura civile, dovrà il deposito farsi nello stesso giorno della citazione nel primo caso, cioè quando due sono soltanto i giorni utili per la comparizione, e nel giorno successivo degli altri due, dandosene notizia all'altra parte convenuta colla citazione stessa ».

Questi, onorevole ministro, sono gli emendamenti che noi ci siamo proposti di rassegnare alla vostra intelligenza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mango.

Mango. Non mi consideri, l'onorevole ministro, come un peccatore impenitente se riparlo di una questione che mi pare molto grave: cioè la necessità che tutte le parti, senza distinzione fra cause civili e commerciali, sieno rappresentate da un procuratore.

Io non voglio distinguere, ora, avendone già trattato, se nella materia commerciale le parti possano o no essere rappresentate da un procuratore.

Per quanto io mi sappia, almeno nella Corte d'appello e nei tribunali del Mezzogiorno e della Sicilia, e credo anche in gran parte dell'Italia centrale, assolutamente non vi è causa nella

quale le parti non sieno rappresentate da procuratori. Io ho voluto investigare se davvero in alcuno dei tribunali della Liguria ci fosse l'abitudine di non essere rappresentati da procuratori, ed ho saputo che infatti alcune parti si presentano a difendere le loro cause, sempre però colla assistenza di procuratori.

Ad ogni modo, nello stato attuale della questione, io credo che sia questa la sede per occuparci di una questione che a primo aspetto può sembrare estranea alla riforma del procedimento sommario.

In questo momento sono cessate tutte le distinzioni fra il diritto civile ed il commerciale; non vedo quindi la ragione per cui si dovrebbe mantenere, quand' anche vi fosse, il che io non credo, questa distinzione relativa al diritto di non farsi rappresentare dai procuratori.

Per quanto non si tratti qui di una riforma molto larga della procedura, noi abbiamo il dovere di fare sparire certe diversità che effettivamente non ritroviamo nella pratica; ed io penso che sia tanto più necessario che tutte le parti siano rappresentate da un procuratore, in quanto i procuratori possono determinare fra le parti quella morbidezza del procedimento che non è possibile di conseguire quando vi è l'urto diretto delle parti medesime, in quanto il ministero del procuratore e dell'avvocato serve a dare maggiore garanzia allo svolgimento del procedimento; e, se inteso sempre con quella nobiltà con cui debbono intenderlo tutti coloro che hanno l'onore di indossare la toga, fa sì che vi sia una maggiore garanzia di quella lealtà che vogliamo appunto ottenere con la presente riforma.

Perchè dunque lasciare in tema commerciale, se pure c'è, questo diritto di fare a meno del procuratore? Facciamo che sparisca questa distinzione scolastica che non è nella verità delle cose; rendiamo a tutti obbligatorio il ministero del procuratore, e faremo cosa utilissima la quale verrà a conforto di quella lealtà del procedimento sommario che specialmente ci sta a cuore.

Io mi auguro che l'onorevole ministro non vorrà respingere la mia preghiera che si coordina coll'articolo 8 nel quale si parla di quanto si deve specialmente fare nelle cause commerciali.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

Di Stefano. Sento il bisogno d'invocare la vostra benevolenza e la vostra attenzione, perchè non mi dissimulo che, dovendo parlare dell'emendamento da me proposto nell'art. 5, completato dal 6°, che io stesso vorrei chiamare radicale, per-

chè riforma, completamente ed essenzialmente, il progetto della Commissione, mi è necessaria, onorevoli colleghi, la vostra benevolenza e la vostra attenzione.

Siccome l'articolo 5 è, secondo me, il punto fondamentale di tutta la questione, è necessario che io vi dimostri come, nel proporre questo emendamento, ho avuto la semplice mira di evitare appunto gli inconvenienti che il procedimento sommario attuale offre e che il progetto presentato non elimina.

Ed è chiaro — e l'onorevole collega Cimorelli dovrà riconoscerlo — che io qui non parlo come avvocato, ma, invece, mi dò pensiero di impedire che gli avvocati trovino in questa legge nuova e larga messe di questioni che sono contrarie agli interessi delle parti ed al buon funzionamento della giustizia.

Richiamando quanto dissi ieri nella discussione generale, io credo che questa legge, commendevole in molti punti, in questa parte essenziale del procedimento non abbia colmato la lacuna che vi era e non abbia tolto gli inconvenienti che si erano sperimentati.

Ora perchè il progetto risponda ai fini che deve prefiggersi il legislatore nell'emendare il procedimento sommario, come attualmente è codificato, questo articolo deve rispondere alle seguenti condizioni. Anzitutto non innovare nulla in quello che è essenza del procedimento sommario, cioè: svolgimento di tutta la causa in udienza; secondo, mettere le parti nelle identiche condizioni, ed in perfetta uguaglianza affinché siano entrambe sicure di potere difendersi in modo che non ci siano sorprese e non sia possibile l'insidia, e la causa, istruita completamente all'udienza, passi allo stato di trattazione o di discussione senza che sia più possibile l'insidia, l'inganno...

Pala. La sorpresa!

Di Stefano... la sorpresa. Finalmente bisogna mantenere al procedimento sommario la elasticità e la celerità che in questo procedimento sono necessarie, se si vuole veramente che esso risponda alla vita economica attuale, se si vuole veramente raggiungere lo scopo, che una buona legge di procedura deve proporsi. Ed io credo che, con la norma da me proposta all'articolo 5, completato dall'articolo 6, questi fini si raggiungano completamente.

Leggendolo, onorevoli colleghi, vi persuaderete che ho cercato di non alterare menomamente ciò che è indole ed essenza del procedimento sommario: la istruzione e la trattazione intera della causa all'udienza.

La cancelleria sarebbe eliminata completamente. Tutto quello che si deve depositare e scambiare si deposita e si scambia all'udienza. L'attore compare all'udienza e presenta i suoi do-

documenti e le sue difese. Il convenuto avrà il diritto, se crede, di domandare un rinvio per la presentazione di documenti, che vengano a contrastare i documenti che ha presentato l'attore nella prima chiamata della causa. E poi, tanto all'attore quanto al convenuto, ogni volta che si presentano nuovi documenti, è permesso domandare altri rinvii.

Ma io mi dovevo dar pensiero di stabilire un momento in cui, senza attentare ai diritti reciproci delle parti, questi rinvii dovessero cessare perchè, diversamente, le liti si potrebbero protrarre all'infinito e la celerità del giudizio verrebbe a subirne danno.

Ed ecco perchè, ad un certo punto, quando ci sono stati cinque differimenti, ho dato al presidente la potestà di determinare un termine perentorio entro cui si possano presentare documenti per l'ultima volta ed assegnare un'udienza per la trattazione o discussione della causa.

In questo modo, onorevoli colleghi, io credo di aver provveduto a tutto quanto è necessario affinchè il procedimento sommario raggiunga le finalità, cui deve rispondere nello svolgimento della vita economica e giuridica odierna. Ho cercato, così, di mantenere la celerità del giudizio, perchè, dopo cinque differimenti, nel caso di disaccordo tra le parti, è data al presidente la facoltà di stabilire un termine perentorio; ho cercato di non alterare l'indole del procedimento, facendo sì che la istruzione, la discussione e la trattazione della causa avvengano sempre all'udienza; ho cercato infine, di non togliere la possibilità, ad attore e convenuto, di fare nuove aggiunte, nel giorno della discussione della causa, alle comparse già scambiate.

Però ho impedito quello che può suscitare sorprese, quello che può contenere un tranello, evitando che si faccia produzione di nuovi documenti e si domandino nuove istruzioni che potrebbero, all'ultimo momento, cambiare la fisionomia della causa, turbando quella uguaglianza dei mezzi di difesa che è canone precipuo di ogni buona norma di procedura.

Così, mi pare, onorevoli colleghi, che l'articolo quinto, seguito dall'articolo sesto, venga a completare tutto il sistema. Così si elimina la farragine di differimenti, di contro-differimenti, di presentazione di documenti, tre, quattro, o cinque giorni prima dell'udienza, e si elimina quella farragine di formalità, necessarie quando si dispone che la comunicazione dei documenti si debba fare, sempre, col mezzo della cancelleria; formalità che non sono certamente consone all'indole del procedimento sommario, alla celerità di esso, e che non valgono punto ad evitare l'inconveniente precipuo dell'attuale

sistema, al che la dottrina e la prassi, da tanto tempo, rivolgono i loro sforzi costanti.

L'attuale progetto, invece di codificare quello che nella pratica si è attuato per evitare i detti inconvenienti, ha voluto vagare nelle astrazioni e cercare nuovi mezzi e nuove forme, ma non è riuscito, secondo me, allo scopo.

Ieri, nella risposta che mi diede l'onorevole guardasigilli, aspettavo una dimostrazione che gli inconvenienti da me segnalati non esistessero, ma tale dimostrazione non venne. Mi si rispose semplicemente in ordine alla questione da me sollevata circa alla soluzione data al grave quesito di sapere se, oggi, dopo l'abolizione dei Tribunali di commercio, le parti potevano intervenire, nei giudizi commerciali, personalmente, per difendersi; ma non mi si dette una risposta su quello che io segnalavo precisamente come inconveniente precipuo di questo progetto per ciò che aveva tratto alla parte sostanziale. A ciò non mi si diede risposta nè dal ministro, nè dall'onorevole Cimorelli, giacchè questi si limitò ad affermare, senza dimostrare, che veramente gl'inconvenienti da me lamentati erano eliminati con questo progetto.

Ed oggi ancora posso ripetere quello che ieri ho dimostrato attraverso l'esame complessivo della legge e l'esame particolare degli articoli 5, 6, 8, 9, che sono veramente i più importanti nella legge stessa; cioè che questa legge presentava gli stessi inconvenienti lamentati con la legge attuale, non evitava le sorprese, e rendeva più lungo e farraginoso il giudizio sommario.

Qui, potrei fermarmi; ma mi resta a dar conto di una parte dell'articolo 5, nella quale mi studiai di evitare che, in questa legge, fosse risolta—pel modo come il progetto era stato compilato, quasi di straforo—una quistione che io reputo grave abbastanza e tale da non potersi risolvere con un semplice inciso.

In questa parte prego l'onorevole guardasigilli di concedermi un poco della sua attenzione. Egli, ieri, mi lesse un articolo del Codice di procedura civile per dimostrarmi come, per la legge attuale, innanzi ai tribunali di commercio, e quindi (diceva lui) innanzi ai tribunali civili che oggi funzionano anche da tribunali di commercio, le parti debbano essere ammesse al patrocinio senza bisogno dell'assistenza dei procuratori. Io potrei agevolmente dimostrare, con l'appoggio dell'articolo seguente a quello che lesse l'onorevole guardasigilli, che la soluzione a cui egli pervenne non è esatta o per lo meno lascia adito a molti dubbi; ma di ciò mi astengo, perchè non voglio trascinare la Camera in una accademia inutile

ed oziosa. Invece, voglio fare all'onorevole guardasigilli una sola osservazione. Egli crede di non aver portato alcuna innovazione alla legge vigente con le disposizioni degli articoli 5 e 8 del suo progetto, in cui permette alle parti nei giudizi commerciali di intervenire personalmente all'udienza e difendersi, ed ha creduto di dimostrare che non l'ha fatto, perchè nei tribunali di commercio è permesso alle parti d'intervenire.

Ebbene, mi sia permessa una semplice osservazione: crede, egli, che il Codice di procedura civile permetta, nei giudizi commerciali innanzi alle Corti d'appello, che le parti possano personalmente intervenire e difendersi? Certamente no, indubitabilmente no. Ed allora l'innovazione che io diceva di straforo si è fatta, perchè, colla legge, come l'aveva presentata il guardasigilli e come l'ha presentata la Commissione, la questione è risolta, ed è risolta nel senso che le parti, anche davanti alle Corti d'appello, possano personalmente presentarsi e difendersi.

Lasciamo, dunque, da parte i tribunali. Io, lo ripeto, non voglio far qui una questione accademica, che non è stata da me sollevata per la prima volta, perchè fu già trattata da molti cultori delle scienze giuridiche, e tutti hanno detto che è molto dubitabile se le parti si possano ammettere innanzi ai tribunali civili, mentre altri hanno detto che, assolutamente, non si debbano ammettere. Ma, certamente, col progetto come si è presentato, le parti sono ammesse tanto innanzi ai tribunali civili, quanto innanzi alle Corti d'appello. E siccome, per la legge attuale, dinanzi le Corti di appello le parti non si ammettono, così la questione è stata risolta di straforo, con tre parole; cosa che, certamente, non si deve permettere. Ed è per questo, che io, nella dizione dell'articolo 5, ed in quella dell'articolo 6 che lo completa, mi sono studiato di evitare che la questione sia risolta.

Io, quindi, prego la Camera di considerare, prima di venire alla votazione di questo articolo che è fondamentale nella riforma che deve farsi e da cui molti e gravi inconvenienti possono derivare nella pratica, di considerare attentamente la dizione che è stata proposta da me e da molti colleghi, per vedere se (siccome tutti siamo animati dall'unico intento di fare una legge che valga ad ovviare agli inconvenienti che ci sono, una legge che sia veramente buona, che risponda ai bisogni della pratica, che s'informi ai principii cardinali in materia di rito) se, coll'emendamento proposto, si venga ad ovviare a tutti questi inconvenienti a cui si vuole riparare, e si riesca, dopo 32 anni e dopo 28 disegni di legge proposti circa questa materia, ad avere una legge buona.

Prego la Camera di pensare a ciò e poi voti come crede. Io sarò pago di aver fatto il mio dovere! (*Approvazioni a sinistra*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bianchi Emilio.

Bianchi Emilio. Non ho proposto emendamenti, onorevoli colleghi, e parlo unicamente, perchè vorrei pregare la Camera di fare *tabula rasa* su tutti quelli che furono presentati, e votare l'articolo come fu proposto dall'onorevole ministro ed accettato dalla Commissione, purchè mi si dia qualche schiarimento su alcuni dubbi che verrò esprimendo su questa disposizione che, come ben diceva l'oratore che mi ha preceduto, è fondamentale nella legge.

Credo che non si possa approvare l'emendamento dell'onorevole Vigna che vorrebbe obbligatoria la comunicazione dei documenti prima dell'udienza destinata per la trattativa della causa: perchè cotesta comunicazione anticipata deve essere una facoltà della parte che vuole assicurarsi il diritto di discutere la causa all'udienza fissata; ma non deve essere addirittura una regola generale obbligatoria: perchè diversamente, noi svizzeremmo affatto il concetto del procedimento sommario. Bisogna ricordare che noi vogliamo riformare il procedimento sommario, e non riformare il Codice di procedura civile: e, se noi cominciassimo a voler rifare il Codice di procedura civile, non la finiremmo più.

La presente è una di quelle leggi che rispondono ad un bisogno veramente sentito, e deve essere votata immediatamente. Se anche vi sono mende, il Senato le potrà correggere. (*Ooh! Ooh!*).

Voci. E noi?

Bianchi Emilio. Poichè il concetto è buono...

Una voce a sinistra. Fa specie di sentire certe cose!

Presidente. Non c'è bisogno di gridare!

Bianchi Emilio. Poichè il concetto della legge è buono, noi dobbiamo approvarla.

Se dalla discussione risulterà chiaro che nel disegno di legge c'è qualche difetto che siamo in condizione di emendare (perchè non si possono presentare emendamenti, se non con date forme), potremo toglierlo, ma intanto dobbiamo dimostrare di sentire il bisogno che c'è nel paese, di riformare il procedimento sommario. Quindi, la legge, per me, deve essere votata, e deve essere votata, in questo articolo, nel testo proposto dall'onorevole ministro guardasigilli.

Non credo che noi dobbiamo occuparci della rappresentanza per parte del procuratore. Ciò esce dal tema della presente discussione. Né credo poi che si debba addirittura rifare un

procedimento formale, come vorrebbe l'onorevole Di Stefano, il quale sopprimendo tutte le altre disposizioni, e stabilendo un procedimento formale abbreviato, altera tutto il concetto della legge. Per me dunque credo, lo ripeto, che si debba approvare l'articolo nel testo proposto dall'onorevole ministro; soltanto si deve spiegare il significato delle parole che si trovano al principio del quinto capoverso.

Il quinto capoverso dispone che dopo scambiate le comparse il presidente, sulla domanda di una delle parti, incaricherà uno dei componenti del Collegio di fare la relazione della causa all'udienza. Ma poi nell'ultimo capoverso è detto, che la nomina del relatore all'udienza può essere in ogni caso fatta dal presidente di ufficio.

Ora io domando: è utile questa disposizione? Pare a me, che quando il presidente, per disposizione generale, ha questa facoltà, non ci sia bisogno di stabilirlo in disposizione particolare. E del resto non vedo perchè si debba procedere alla nomina del relatore nel caso in cui sia stata fatta la produzione delle comparse e dei documenti, come prescrive l'articolo, e non si possa far sempre, perchè è sempre utile nelle cause importanti, non solo che il presidente nomini il relatore, ma anche che riservi a sè stesso la relazione della causa.

Quindi credo che si debba chiarire questa parte dell'articolo, che ha un'importanza abbastanza grande.

Del resto, ripeto, se vogliamo dar prova di fecondità legislativa, se vogliamo far vedere che siamo buoni a riformare, in questa parte almeno, il Codice di procedura civile, non dilunghiamoci in discussioni inutili.

Tutti conveniamo nel concetto della legge: quindi votiamola qual'è, perchè gli emendamenti che si presentano durante la discussione non sono coordinati con le altre parti della legge, possono alterare tutta l'economia del progetto e renderlo meno buono di quello che da principio poteva essere.

Questa discussione credo dimostri come pur troppo quando si vuole toccare i Codici ed introdurre in essi riforme, bisogna fare la campana tutta di un pezzo, e bisogna avere il coraggio di dire al Governo: nominate una Commissione larga, componetela con le persone più competenti del Parlamento, della cattedra, del foro, e venite poi con un disegno di legge di un articolo unico, che dica: il codice A, secondo il progetto, è approvato. Diversamente, queste riforme non vanno in porto, e lo prova il fatto che sono trent'anni che di questa riforma di cui discutiamo si parla, senza concluder nulla.

(Rumori all'estrema sinistra).

Mi pare quindi che la considerazione prevalente deve essere

questa, che bisogna far vedere che qualche cosa si è fatto, e che questo difetto del Codice è levato. Votiamo dunque il progetto com'è. (*Rumori all'estrema sinistra*), perchè a furia di proporre emendamenti, non faremo assolutamente nulla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatto Riccardo.

Luzzatto Riccardo. Onorevoli colleghi, se fosse in discussione in questo momento solo l'articolo 5, quale è stato formulato dal Ministero e dalla Commissione, si potrebbe forse in parte comprendere l'argomentazione addotta dall'onorevole Bianchi. Ma l'onorevole Bianchi non ha considerato gli emendamenti presentati dall'onorevole Di Stefano e da altri deputati a questo articolo. In questo momento si deve discutere e decidere sulla vera materia della legge, perchè respingendo gli emendamenti che ho menzionati, si verrebbe implicitamente ad approvare il sistema della legge. Ora io credo che qui stia invece il punto da emendare. Non ho molta speranza che la mia voce trovi fortuna nelle aule magne, ma non di meno prego l'onorevole ministro e la Commissione di ripensarci su due volte prima di respingere l'emendamento dell'onorevole Di Stefano. Il criterio adottato dal ministro e dalla Commissione per regolare la materia dei documenti non si contiene soltanto nell'articolo 5 che ora si discute; ma questo articolo si collega agli articoli 8 e 9 nei quali hanno creduto i proponenti di disciplinare il procedimento sommario. E nonostante tutta la loro buona volontà, realmente, gli articoli 8 e 9 non disciplinano il procedimento sommario, ma lasciano incertezze grandissime. Ora a queste incertezze appunto ripara l'emendamento dell'onorevole Di Stefano, mentre esse, ripeto, sono tali e tante che arriviamo a questo punto: che gli articoli 8 e 9 non lasciano comprendere quando e come si chiuda il procedimento, se i documenti si debbono presentare in udienza o in cancelleria.

Il fare un'unica disposizione che regoli tutta la materia dei documenti conferirà alla chiarezza della legge, e questo appunto fa l'emendamento Di Stefano, disciplinando la materia importantissima della produzione dei documenti, giacchè tutti gli inconvenienti che si hanno nel procedimento sommario riguardano soprattutto i documenti, e il desiderio di togliere cotesti inconvenienti è stato il primo fattore della presente riforma.

Ma, mentre sono convinto che l'emendamento Di Stefano semplifichi e migliori la legge, prego per altro gli onorevoli proponenti di considerare se non convenga chiarire la dizione dell'articolo stesso nel capoverso riferentesi alla nomina di un relatore alla udienza, poichè quel capoverso è formulato in modo

che non si comprende se la nomina del relatore all'udienza sia regola o la eccezione e come e quando e per domanda di chi potrà venire fatta la relazione per parte di un componente del collegio, invece che per parte dei litiganti.

Ma se ministro e Commissione non volessero abbandonare l'articolo quinto per quel tanto di sostanziale e diverso che ha all'emendamento e che riguarda la produzione dei documenti prima dell'udienza in cancelleria (a questa parte l'emendamento non provvede), a me sembra che le cose potrebbero conciliarsi, giacchè l'articolo quinto non è punto in contraddizione con l'emendamento Di Stefano, ma può coesistere la disposizione dell'articolo quinto che concerne il diritto di chi ha depositati documenti in cancelleria prima dell'udienza destinata per discutere, con le altre disposizioni dell'emendamento che precisamente riguardano il caso di una documentazione posteriore. Quindi se anche per queste ragioni non si volesse abolire l'articolo quinto, si mantenga di esso quel tanto di disposizioni che si reputano indispensabili, ma non si respinga un emendamento che aggiungendosi all'articolo quinto, ha questo di benefico, che disciplina i fatti che avvengono all'udienza e li disciplina, mi si conceda il dirlo, molto meglio e molto più chiaramente di quel che non sieno disciplinati, per non dire indisciplinati, dalle disposizioni degli articoli 8 e 9.

Un'ultima osservazione. Qualora si voglia mantenere l'articolo 3, crede il ministro, crede la Commissione di mantenere anche quel capoverso quinto che affida la relazione ad un giudice? Temo che se si mantiene questa disposizione, invece di avere sommarizzato il procedimento in genere, avrebbe formalizzato il procedimento formale; invece che aver dato discipline per i procedimenti spicci, abbiamo reso pesantissimo, infinito il procedimento, con danno gravissimo delle parti per ciò che riguarda specialmente le relazioni commerciali. Bisogna naturalmente aver presente tanto il caso in cui si discuta dinanzi a un tribunale nel quale vi siano poche cause, tanto quelli in cui si discuta davanti a un tribunale in cui vi siano molte cause. Ora approvata la disposizione dell'articolo quinto, capoverso quinto, in seguito al quale si avrebbe la nomina di una relazione per ogni causa, nei tribunali importanti, come Milano, Napoli, le cause verrebbero in discussione dopo molti e molti mesi, perchè un giudice non può fare una relazione ogni giorno....

Vischi. Domando di parlare.

Luzzatto Riccardo. Verrebbe presentata la relazione dopo molti mesi, perchè quando un giudice ha una relazione da fare, non può farne una seconda, una terza, una quarta. Non

bisogna dimenticare che noi discipliniamo tutti i procedimenti e quindi ora discipliniamo anche i casi più urgenti. Ora anche nei casi più urgenti, sia che si adotti il sistema Di Stefano, sia che si adotti il sistema degli articoli 8 e 9, dopo quattro o cinque differimenti, si verrà alla nomina di un relatore e alla fissazione di una udienza che in un caso avverrà dopo un mese e poi successivamente dopo due, tre o quattro mesi dal giorno della discussione, e nessuno potrà lamentarsi perchè nessuno può pretendere che un giudice non sia un uomo con forze limitate.

Dunque mi riassumo così: La mia prima preghiera è questa, che il ministro guardasigilli accetti l'emendamento Di Stefano.

La mia seconda preghiera è questa, che se il ministro vuol mantenere l'articolo quinto, capoverso primo, secondo, terzo e quarto, accetti come aggiunta l'emendamento Di Stefano che completa la disposizione del procedimento sommario e rende inutile l'aggiunta dell'altro emendamento Di Stefano; sopprima gli articoli 8 e 9 i quali francamente non pare sieno semplici e chiariscano bene la condizione delle cose. In terzo luogo poi, quando il ministro voglia mantenere l'articolo e non voglia accettare l'emendamento, mi faccia grazia di un procedimento sommario, il quale è un procedimento che non finisce più, perchè conterrebbe troppa responsabilità.

Presidente. Onorevole Vischi, ha facoltà di parlare.

Vischi. L'onorevole ministro disse ieri che il codice di procedura civile fu salutato dall'ammirazione di tutti i cultori della scienza giuridica. Egli, che è una illustrazione della scienza e del foro, oltre alla autorità che gli viene dall'ufficio, può avere la conveniente autorità per affermare questo: io nella mia modestia ricorderò alla Camera, che il Codice di procedura civile, lungi dall'aver avuto, non dico il plauso, ma il pietoso compatimento dai competenti della materia, ebbe, appena nato, tale una carica alla baionetta nella Camera e fuori, che è parso a molti che fosse vissuto anche troppo, perchè bisognava che fosse morto sul nascere.

Ed io ricorderò che non appena un anno dopo, pubblicato, nella Camera, il defunto deputato Catucci fece un'aspra censura di questo Codice, specialmente per quello che riguarda il procedimento sommario, che ora ci occupa. E posteriormente disegni di legge si seguirono a disegni di legge, interpellanze ad interpellanze, interrogazioni ad interrogazioni. E mi ricordo, cosa che interessa me soltanto, che io, quando sono entrato alla Camera, e non è cosa molto recente, ho avuto l'onore di occuparmi di questa materia, invitando il ministro del tempo, ono-

le Zanardelli, perchè avesse con l'autorità sua condotto in
finalmente una simile riforma.

La materia di procedura, che, come tutti sanno, è la garanzia
maggiore e vera della corretta amministrazione della giustizia,
che dovrebbe più valere ed essere più ascoltata come efficace
e utile, quanto la pratica. La pratica, specialmente in una
piccola parte d'Italia, ed alludo a quella nella quale io vivo,
alle provincie meridionali, ove esercita professione l'onore-
vole Gianturco, acquistò subito molto valore.

Noi laggiù abbiamo creato una procedura civile, poichè non
era a parlare del rito formale, così come trovavasi scritto nel
rito di procedura civile, assolutamente impossibile nell'at-
tuzione; non vi era a parlare del rito sommario, come era
indicato dal Codice vigente. Ed allora con la consuetudine,
che è stata ratificata e riconosciuta dalla magistratura e dalla
giurisprudenza, abbiamo formato una procedura speciale
consuetudinaria. Questa procedura consuetudinaria non dice,
più, nè meno, che quello che è scritto nell'articolo propo-
sto come emendamento dall'onorevole mio amico Di Stefano
e compagni, vale a dire: portare con maggiore garanzia la
causa all'udienza per la trattazione, fare la presentazione degli
atti e delle comparse conclusionali.

La richiesta dell'una e dell'altra parte, o per le esigenze dell'amministrazione della giustizia, per il comodo dei difensori
e perchè alla fine anche questo va preso in considerazione, trat-
tandosi non di semplice disbrigo di affari) per i bisogni delle
parti, per tentativi di componimenti, per ragioni che noi non
possiamo prevedere, ma che pur si possono imporre nelle fi-
nalità della giustizia, il magistrato concede altri differimenti,
rendo evidente che il magistrato nel suo arbitrio prudente
nella sua giustizia debba regolare il ruolo delle udienze.
Quando viene il giorno stabilito per la trattazione della causa
viene la presentazione degli atti e delle procure con norme
che mi sembrano sufficienti per la tutela di tutti gli interessi.
Ora io dico: perchè voler istituire una procedura, che non
è quella scritta vigente, non è quella consuetudinaria, non ri-
sponde alle esigenze del foro, non risponde alle convenienze
della vita e servirà a perturbare addirittura l'amministrazione
della giustizia?

Ed è questa la ragione, per la quale ventotto disegni di
legge sono venuti innanzi alla Camera e sono rimasti negli
archivi; è questa la ragione per la quale ventotto ministri si
sono occupati inutilmente di questa materia: perchè tutti hanno
creduto di dire una cosa diversa da quella che aveva inse-
gnato la pratica, mentre sarebbe stata una cosa molto più

semplice proporre la codificazione dell'insegnamento della pratica, che, in materia di procedura, è l'insegnamento più autorevole.

Quindi raccomanderei l'accoglimento dell'emendamento presentato dall'onorevole Di Stefano, e lo raccomanderei anche al medesimo collega Bianchi, del quale, in verità, non ho capito il ragionamento. (*Movimenti*).

Parrebbe che egli fosse interessato soltanto a veder finire la discussione; perchè egli ha detto: votiamo quello che sia, e poi dei possibili spropositi nostri si occuperà il Senato. Quasi che il Senato abbia per ultimo la parola affinchè la legge possa passare alla firma di Sua Maestà. Ovvero parrebbe che avesse detto l'onorevole Bianchi: facciamo un lavoro di delibazione e il Senato poi ci dirà fino a che punto siano arrivati i nostri spropositi, riserbandosi la gloriosa parte di uniformarci agli insegnamenti superiori.

No; noi vogliamo una legge, perciò ho votato ieri contro la sospensiva. La crediamo utile, la riconosciamo indispensabile, ma la vogliamo tale che possa rispondere ai dettami della scienza e alle esigenze della pratica professionale. Secondo me, l'articolo proposto dall'onorevole Di Stefano è il solo che risponda alle esigenze della scienza e della pratica.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Camera.

Camera. Non intendo di fare un lungo discorso, ma di dichiarare che voterò l'articolo come è proposto dal ministro guardasigilli per le stesse considerazioni che facevano sollevare la discussione in modo che siamo rientrati nella discussione generale.

Si diceva: dobbiamo guardarci dall'organizzare un nuovo procedimento, invece di modificare il procedimento sommario, per modo che il procedimento sommario non diventi un procedimento formale. Ora io dico al collega Di Stefano: se il vostro emendamento fosse votato, non renderemo più lungo, non formalizzeremo (per adoperare il vocabolo che è in contrapposto dell'altro *sommarizzeremo*) il procedimento? Con l'articolo, così come è proposto nel progetto ministeriale ed accettato dalla Commissione, è stabilita la facoltà del deposito dei documenti; ed è stabilita questa facoltà, perchè la parte può benissimo mettersi in condizione di far discutere la causa in quell'udienza per la quale è fissata. Ma è stabilita la facoltà del presidente di consentire il differimento della discussione, quando il deposito dei documenti non venga fatto, oppure quando il presidente, o il magistrato riconosca che sia il caso per gravi motivi, di concedere un differimento. Così si può avere la duplice via di accorciare il procedimento, quando tutte le garanzie

sono
di sc
ment
cedur
altri
mar
Ch
nion
mend
Co
senta
di pr
dell'a
chè l
e cos
cedim
Inv
Comm
menti
ritto
docum
comp
e cos
Nè
nomi
riale,
chè l
mento
secon
il pro
l'artic
cetta
strutt
la su
che r
le qu
bilito
a cot
vole r
presen
samen
criter
rense
discut
E p

Le

sono state date e quando l'attore si è messo nella condizione di scoprire tutte le sue batterie, e di presentare tutti i documenti all'esame preventivo del convenuto. Invece con la procedura proposta nell'emendamento del collega Di Stefano e di altri noi verremmo a rendere formale il procedimento sommario. (*Interruzioni del deputato Di Stefano*).

Chiedo scusa, permettano anche a me di esprimere un'opinione sincera così come mi viene in mente dall'esame dell'emendamento che ho sotto gli occhi.

Con l'emendamento del collega Di Stefano l'attore deve presentare i documenti in cancelleria; il convenuto ha il dovere di presentare esso pure i suoi documenti in contraddizione dell'attore e il magistrato deve consentire al differimento perchè l'attore a sua volta esamini i documenti del convenuto; e così si procede all'infinito rendendo lungo e formale il procedimento sommario. (*Interruzioni*).

Invece con l'articolo proposto dal ministro ed accettato dalla Commissione l'attore ha il diritto di presentare i suoi documenti, e a seconda che li presenti o non li presenti ha il diritto di far discutere la causa nell'udienza stabilita; quando i documenti sieno stati presentati e l'istruzione della causa sia completa, allora l'attore ha il diritto di far discutere la causa e così il procedimento da sommario non diventa formale.

Nè si dica, come ha detto l'onorevole Luzzatto, che, con la nomina del relatore alla udienza, secondo il progetto ministeriale, si verrebbe a trasformare il procedimento sommario, perchè la nomina del relatore è conservata anche nell'emendamento dell'onorevole Di Stefano, con la differenza però che, secondo le norme che sono stabilite in questo emendamento, il procedimento si allungherebbe, mentre, con le norme dell'articolo 5°, così come è stato presentato dal ministro ed accettato dalla Commissione, il relatore è nominato quando l'istruttoria è completa, e allora il relatore è in dovere di fare la sua relazione e la causa è posta in deliberazione. È vero che nella pratica abbiamo avuta la determinazione di norme le quali, come diceva il collega onorevole Vischi, hanno stabilito una costanza nei procedimenti; ma è precisamente in base a coteste norme e consuetudini che i predecessori dell'onorevole ministro Gianturco e l'onorevole Gianturco stesso hanno presentato il disegno di legge sul quale discutiamo; è precisamente in base a queste norme e consuetudini, che sono state criterio informatore della giurisprudenza dell'ermeneutica forense, che si è venuto stabilendo il disegno di legge su cui discutiamo.

E poichè mi trovo a parlare, esprimo un'altra mia opinione:

Legge sulla riforma del procedimento sommario.

mi pare cioè che se ci dilunghiamo nella discussione della rappresentanza, come hanno fatto i colleghi Mango, Di Stefano ed altri, potremmo metter capo ad una discussione sull'ordinamento della rappresentanza innanzi ai magistrati, il che si allontanerebbe interamente dal concetto dell'onorevole ministro e della Commissione. Chi debba rappresentare le parti in giudizio, se sia utile che le parti si presentino direttamente innanzi ai magistrati, sono questioni sulle quali noi potremo, in altra occasione largamente discutere; ma in questo momento, per rispondere ad un bisogno urgente, dobbiamo votare il disegno di legge il quale rappresenta la maturità e la consumata esperienza di una quantità di tecnici i quali hanno trovato che precisamente ciò che è l'espressione della pratica e della giurisprudenza viene codificato in questi pochi articoli e specialmente nell'articolo quinto.

Appunto per le considerazioni fatte dagli onorevoli Luzzatto e Di Stefano, i quali si sono preoccupati delle lungherie che si verrebbero ad introdurre nel procedimento sommario, voterò l'articolo quinto perchè trovo che è la via migliore per raggiungere lo scopo di abbreviare il procedimento stesso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Onorevoli colleghi! Molto opportunamente l'onorevole Camera notava che la questione sollevata ieri dall'onorevole Di Stefano e dall'onorevole Mango, e risolta oggi, intorno alla rappresentanza delle parti in giudizio, soprattutto in materia commerciale, non trova sede opportuna in una discussione che si riferisce al procedimento sommario. Ma quando pure quella questione si voglia discutere in questa sede, non si può evidentemente venire nella conclusione, a cui i colleghi Mango e Di Stefano sono venuti, cioè che il disegno modifichi le disposizioni in vigore sulla rappresentanza nei giudizi commerciali, e che in ogni caso convenga sopprimere il diritto delle parti a comparire personalmente in detti giudizi, se veramente questo diritto esista. L'onorevole Mango muoveva dal concetto che bisognasse escludere il diritto delle parti a comparire personalmente nelle cause commerciali, data la considerazione che il rito commerciale ed il rito civile sono venuti unificandosi.

Prego il collega di consentire che io gli dica che questa affermazione non è esatta, perchè anche oggi, rispetto ai termini dell'appello alla perenzione e rispetto ad altri istituti giuridici, il rito commerciale si mantiene distinto dal rito civile. Del resto la legge abolitiva dei tribunali di commercio si esprime in termini molto categorici, poichè nell'articolo 1 disse: « I tri-

tribunali di commercio sono aboliti, e gli affari di loro competenza sono devoluti ai tribunali civili e correzionali con le norme prescritte in materia commerciale. » Nè credo che dubbio possa nascere, data la parola della legge.

Allorquando ieri espressi, come mia personale opinione, che l'articolo 156 del Codice di procedura civile ammette tuttora le parti a comparire personalmente nei giudizi commerciali, io manca di dire, che quella era anche l'opinione, la quale pesa certamente più della mia, di molti illustri proceduristi, che hanno onorato il nostro paese, quale ad esempio il Mattiolo.

Ma, a prescindere da ciò, io debbo dire che questo è, ed è bene che sia, e continui ad essere, il diritto vigente, perchè la comparizione personale delle parti negli affari commerciali, nella mente dei legislatori del 1865 e del 1888, ebbe lo scopo, di agevolare le conciliazioni, poichè quando la causa è affidata al procuratore, questi non si preoccupa che del lato tecnico e legale della questione, mentre invece, se alla parte è dato di comparire personalmente, di esaminare da sè i documenti e di incontrarsi con l'avversario, è molto più probabile che si ottenga una conciliazione, che ponga termine alla lite.

Ora io non credo di dover introdurre alcuna modificazione nelle leggi esistenti; credo invece di dover conservare il diritto vigente così, com'è, lasciando ai magistrati il risolvere le contese, a cui accennava l'onorevole Di Stefano. È vero che il testo della legge parla del diritto dei commercianti a comparire soltanto dinanzi ai tribunali civili, e che dalla parola della legge si è voluto desumere che questo diritto non spetti loro dinanzi alle Corti di appello; ma è questo un punto controverso, che io non intendo menomamente di pregiudicare, poichè il disegno non fa che riferirsi al diritto comune. Nulla dunque è innovato con le disposizioni, che sono proposte.

Esaurita così questa parte, che direi estranea al tema in discussione, veniamo all'articolo 1. Debbo far subito due dichiarazioni, poichè mi preme di dire in che cosa io consenta con gli onorevoli colleghi, che hanno parlato. Io consento con l'onorevole Falcioni in questo, che là dove, nel primo comma dell'articolo 5 si dice che ciascuna delle parti ha diritto, o con la citazione, o con altri atti posteriori, di avvisare l'altra parte di aver depositato i documenti, debba intendersi per atto posteriore anche una citazione per biglietto. È pressochè superfluo fare su ciò una esplicita dichiarazione, dato il concetto giuridico della citazione per biglietto, la quale consiste in un semplice avviso, dato all'altra parte, di un adempimento di procedura; ma per parte mia mi rimetto su questo punto

alla Commissione. Se un chiarimento esplicito si vuole introdurre, non mi oppongo che si faccia.

Consento poi con l'onorevole Vigna in questo: il primo disegno di legge, presentato nel 1897, stabiliva che il deposito dei documenti si dovesse fare almeno due giorni prima, ma alla Commissione parlamentare parve che questo termine fosse troppo breve, e lo portò a quattro. Nel pensiero però della Commissione era che, quando si fosse trattato di cause commerciali, per cui il termine a comparire poteva essere di due giorni, non si avesse diritto di depositare gli atti prima che la citazione fosse fatta.

Di guisa che io trovo opportuno l'emendamento dell'onorevole Vigna, a cui corrisponde quello dell'onorevole Mezzanotte, che, trattandosi di causa commerciale, il termine sia abbreviato di due giorni. Certo di ciò l'attore non avrà a dolersi, perchè non computandosi il *dies a quo* e computandosi il *dies ad quem* potrà egli nel giorno stesso, in cui notifica la citazione, depositare i documenti ed acquistare quindi il diritto a far discutere la causa.

L'onorevole Vigna diceva: Badate, voi innovate senza alcuna ragione il Codice di procedura civile, togliendo ai procuratori il diritto di ritirare dalla cancelleria i documenti e di portarli nei propri studi, ove possono con calma attendere all'esame dei documenti stessi; diritto codesto conferito ai procuratori dall'articolo 167 e seguenti del detto Codice.

Ora io non credo di aver fatto cosa che diminuisca il diritto dei procuratori, poichè col secondo comma dell'articolo 5 sono venuto proponendo alla Commissione (che ha accolta la mia proposta) che le parti, o i procuratori, sulla semplice presentazione della citazione, siano ammessi non solo ad esaminare i documenti depositati nelle cancellerie, ma a farne copia o estratti in carta libera, o farsene rilasciare copia legale dai cancellieri, mentre ora i cancellieri non avrebbero dovere di rilasciare tali copie.

Ora veda l'onorevole Vigna se questo metodo non sia più semplice e pratico, e non offra maggiori cautele del sistema del Codice di procedura civile; perchè col Codice di procedura vigente, la cancelleria consegna al procuratore dell'altra parte l'originale, o la copia che sia stata depositata insieme coll'originale, diguisachè il convenuto ha diritto di ritirare i documenti originali depositati dall'attore; e quando il procuratore non li restituisca nel termine prefisso, il presidente ne ordina la restituzione immediata, e può condannarlo a 5 lire per ciascun giorno di ritardo. Quando poi entro due giorni la restituzione non avvenga, l'autorità giudiziaria, pre-

via c
un t
Or
ha a
giud
ques
chied
calm
può
Ve
da m
bligo
parse
Io
pieni
zioni
loro p
parla
stata
che s
dei d
tare,
sione
timo
vole
i cas
Qu
il de
l'attu
gere
che
differ
ad is
giust
Qu
missi
bligo
nella
forma
renze
Morta
proce
te pe
concl
anch

la citazione, può ordinare la sospensione del procuratore per un tempo non maggiore di giorni 90.

Ora questa comminatoria contro i procuratori in rari casi ha avuto la sua efficacia, e sempre si è ritardato di molto il giudizio. Io credo che sia stato quindi un prudente espediente questo di dare facoltà ai procuratori di fare essi le copie o chiederle ai cancellieri, perchè allora lo scopo dello studio calmo e ponderato dei documenti si raggiunge, e la causa può procedere più spedita.

Vengo ora alla questione fondamentale che è stata trattata da molti colleghi, la questione cioè se si debba stabilire l'obbligo in tutti i casi del deposito dei documenti e delle comparse.

Io mi sento autorizzato (nonostante i discorsi così eloquenti e pieni di senso giuridico degli onorevoli colleghi) dalle deliberazioni di questa Camera, a non accogliere, me lo consentano, la loro proposta di rendere obbligatorio il deposito; tre Commissioni parlamentari hanno dovuto esaminare questa questione, che è stata causa di un dissenso col Senato: il quale aveva ritenuto che si dovesse stabilire in ogni caso l'obbligo del deposito dei documenti. Ebbene, dapprima la Commissione parlamentare, di cui fu relatore l'onorevole Morelli; poscia la Commissione di cui fu relatore l'onorevole Pozzi, nel 1897, e da ultimo la Commissione di cui è relatore oggi lo stesso onorevole Pozzi, hanno ritenuto che non si dovesse stabilire in tutti i casi il deposito obbligatorio.

Queste Commissioni hanno fatto distinzione. Hanno detto: il deposito dei documenti deve essere facoltativo; ma quando l'attore deposita i documenti, egli acquista un titolo ad esigere che la causa venga discussa nell'udienza stabilita, salvo che per gravi motivi il presidente non creda di ordinare il differimento; quando poi non li deposita, si fa sempre luogo, d'istanza del convenuto, o sull'accordo delle parti, o per altri giusti motivi ad un certo numero di rinvii.

Quali sono state le ragioni per le quali tre volte tre Commissioni parlamentari hanno esclusa la necessità di quest'obbligo? Le ragioni sono state nettamente esposte la prima volta nella relazione dell'onorevole Morelli-Gualtierotti ed hanno formato argomento di disputa nel congresso giuridico di Firenze. In quel congresso riferì sull'argomento il professor Mortara, uno dei giuristi di maggior valore in materia di procedura civile, ed il professor Mortara concluse risolutamente per l'esclusione del deposito obbligatorio; ed alle medesime conclusioni pervenne il professor Mattiolo, il quale esaminò anch'egli la questione.

Dopo di avere osservato, sotto il rispetto del sistema del diritto civile, che il procedimento sommario è un procedimento la cui caratteristica consiste in questo, che l'istruttoria si compie all'udienza, laddove nel procedimento formale l'istruttoria si compie prima dell'udienza, notavano quegli egregi uomini che, allorquando si fosse reso obbligatorio il deposito prima dell'udienza, si sarebbe necessariamente dovuto stabilire che, fatto il deposito delle comparse conclusionali, nessun'altra deduzione nuova si sarebbe più dovuta aggiungere.

Ora, negando il diritto di aggiungere nuovi documenti e nuove deduzioni dopo il deposito, il processo sommario sarebbe necessariamente snaturato e svisato, e diverrebbe procedimento formale. Dandosi invece la facoltà di aggiungere nuovi documenti e fare nuove conclusioni, quelle tali sorprese che si vogliono evitare, ed a cui hanno accennato egregi oratori, si verificherebbero egualmente; anzi ne verrebbe un inconveniente di gran lunga maggiore, perchè la parte in mala fede, che volesse sorprendere l'avversario, comincierebbe a depositare nei primi momenti pochi documenti ed i meno importanti, ed all'ultimo momento, quando non sarebbe più possibile tornarci sopra, depositerebbe i documenti più gravi ed importanti.

Ecco le parole del Mattiolo: « o si vuole stabilire che nelle cause sommarie ad udienza fissa il processo istruttorio si chiuda prima dell'udienza, per modo da interdire assolutamente ogni ulteriore produzione, deduzione ed istanza all'udienza ed allora si riesce a snaturare completamente l'indole propria del procedimento sommario, e questo si converte in un rito formale; ovvero, pur mantenendo l'obbligo del deposito preventivo, si crede necessario di dare facoltà alle parti di completare all'udienza l'istruzione della causa con nuove produzioni e deduzioni di prove, con aggiunte o modificazioni di conclusioni; ed in tal caso permane il pericolo delle sorprese e delle insidie, perchè la parte astuta e di mala fede si limiterà a depositare prima dell'udienza i documenti meno importanti, riservandosi di smascherare le sue batterie all'udienza, ossia di presentare soltanto in questa i documenti più gravi e decisivi, ed a modificare le conclusioni che prima ebbe a formulare ».

Il che è tanto più grave, quando si pensi che per il nostro Codice di procedura civile, soprattutto nelle cause commerciali, i termini sono brevissimi. Ora in questa brevità di termini è impossibile stabilire periodi che si alternino l'uno dopo

l'altro di guisa che prima depositi l'attore i suoi documenti e poi il convenuto.

E questa fu la difficoltà grande, contro la quale si rompe la buona volontà della Commissione senatoria, perchè male si possono conciliare termini così brevi con la necessità di stabilire periodi successivi per la esecuzione dei depositi.

Ma, d'altra parte, onorevoli colleghi, io credo francamente che la discussione meramente teorica sulla necessità del deposito dei documenti e delle comparse non trovi applicazione rispetto al testo completo del disegno di legge. E perchè? Perchè il testo del disegno provvede ad evitare le sorprese e le insidie, e vi provvede non solo con la disposizione dell'articolo 5, ma anche con le disposizioni dell'articolo 6 e dell'articolo 9, con cui l'articolo 5 direttamente è connesso.

Una sola obbiezione mi ha realmente colpito, quella che è stata fatta, se non sbaglio, dal collega Luzzatto, cioè che noi lasciamo troppo arbitrio al presidente di concedere o negare i rinvii, mentre quando nuovi documenti fossero stati presentati che per importanza e per numero rendessero necessario per il convenuto e per l'attore di fare nuove investigazioni e di provvedere a nuove difese, non deve essere lasciato all'arbitrio del presidente il concedere o no il rinvio. E su questo punto dichiaro fin da ora che, quando giungeremo all'esame dell'articolo 6 e dell'articolo 9, non avrò alcuna difficoltà a consentire che quello che secondo il testo di quegli articoli è facoltativo diventi obbligatorio; e così quelle insidie, di cui ha tanto vivamente parlato il collega Di Stefano, non potranno più aver luogo, perchè si stabilirà che sulla istanza di una sola delle parti, qualora siansi dall'altra presentati nuovi documenti (cioè non la semplice denuncia di un contratto verbale, non un'altra carta qualunque che non influisca sul giudizio, ma veri e proprii documenti che abbiano influenza sul corso ulteriore della lite) sia obbligatorio concedere il rinvio; ed allora la questione puramente teorica della necessità del deposito verrà a perdere la sua importanza pratica, ed il disegno risponderà chiaramente ai concetti manifestati dai nostri onorevoli colleghi.

Vengo ora all'ultimo punto, che si riferisce alle osservazioni fatte dagli onorevoli Bianchi e Luzzatto rispetto alla nomina del relatore della causa all'udienza.

L'onorevole Luzzatto diceva: ma badate; dando facoltà di chiedere che venga nominato il relatore, voi prolungherete il processo sommario; ne farete un processo formale lunghissimo, specialmente, innanzi ai tribunali ove è grande il numero

degli affari e dove assai difficilmente i giudici potranno riferire all'udienza sulla gran mole di cause loro affidate.

Questo sarebbe giusto, onorevole Luzzatto, se fosse obbligatoria, in tutti i casi, la nomina del relatore; ma non è così. Anzitutto è da avvertire che la nomina del relatore è una guarentigia che ho intesa apprezzare in questa discussione, inquantochè non solo assicura che il magistrato abbia esaminato gli atti e quelle circostanze di fatto che possono essere decisive nelle liti, ma abitua il giudice ad esporre, presenti le parti, quali siano le questioni da discutere e da risolvere, e le parti possono così correggere gli errori di fatto, in cui il giudice sia eventualmente incorso, e rettificare il modo come la questione va posta; il che è certamente di grande importanza.

Ora il sistema del disegno è questo: che la nomina del relatore si faccia quando sia domandata da una delle parti, e che il presidente possa farla d'ufficio, quando si tratti di cause in cui, pur non essendo intervenuta la domanda delle parti, per la mole dei documenti e per l'importanza stessa della questione, sia necessario di offrire l'accennata guarentigia.

Sia dunque sicuro l'onorevole Luzzatto che, anche una causa importante dinanzi al tribunale sarà possibile colla necessaria speditezza trattarla col procedimento sommario.

Molte altre cose sono state dette in questa discussione, ma non voglio lasciarmi trascinare da argomenti che potrebbero parere accademici. Non voglio discutere coll'onorevole Vischi se male a proposito ieri affermai che il Codice di procedura civile era stato considerato come uno dei maggiori lavori legislativi del nostro paese.

Egli ha detto che quel Codice fu considerato come assai difettoso e fu oggetto delle censure dell'onorevole Catucci; io non ho memoria di quelle censure, perchè in quel tempo non ero in quest'Aula. Però quando a quel Codice si legano i nomi di Scialoia, di Mancini, di Pisanelli, credo non aver detto cosa inesatta quando ho affermato che quel Codice è davvero uno dei maggiori e pregevoli lavori legislativi del nostro tempo. Del resto gli emendamenti che sono stati proposti a quel Codice non riguardano che i giudizi di esecuzione o materie particolari, perchè il sistema fondamentale di esso risponde in modo eccellente ai bisogni della pratica ed agli interessi della giustizia.

Spero, dopo questi chiarimenti, che la Camera vorrà respingere gli emendamenti che sono stati presentati, accogliendone due soli, quello che si riferisce al primo comma, e cioè che la citazione possa farsi per biglietto; e l'altro relativo pure al

l'ultimo comma, proposto dall'onorevole Mezzanotte, cioè che il termine pel deposito dei documenti in materia commerciale, anziché di 4 giorni, sia ridotto a due. Si assicuri la Camera con questo articolo, coordinato colle altre disposizioni, la questione del deposito obbligatorio diventa puramente accademica e che sono sufficientemente tutelate le ragioni delle parti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pozzi Domenico, relatore. Quanto alla proposta dell'onorevole Falcioni, circa l'aggiunta, che la notifica del deposito di nuovi documenti si possa fare per biglietto, la Commissione ha espresso il suo parere favorevole a pagina 4 della relazione, dove è precisamente detto, che uno dei commissarii aveva fatto tale proposta e che la Commissione l'aveva accettata, come se si trattasse di una semplice omissione nella stampa del progetto. La Commissione non ha poi difficoltà alcuna di accettare la proposta dell'onorevole Mezzanotte per ridurre alla metà il termine pel deposito nelle cause commerciali, ed aderisce alla preghiera dell'onorevole ministro circa il rigetto di tutti gli altri emendamenti.

La Commissione non crede nemmeno di dire i motivi per i quali la proposta, per esempio, dell'onorevole Mango per rendere obbligatoria per mezzo di procuratori la rappresentanza delle parti nelle cause commerciali, non solo sia inopportuna in questa discussione, ma nella sostanza e per se stessa non paia meritevole di accettazione.

La Commissione non può non osservare ulteriormente, e a proposito dell'articolo 5, che l'osservazione fatta dall'onorevole Riccardi, che nei tribunali di molto lavoro sia quasi impossibile, o per lo meno costituisca una difficoltà grave, il delegare un giudice alla funzione di relatore non è fondata: la difficoltà non ha fatto impressione di sorta perchè anche nei tribunali di molto lavoro i giudici debbono pure fare le sentenze, e se debbono fare le sentenze bisogna pure che studino la causa, e però non si capisce come possa costituire una difficoltà e quasi una impossibilità lo studiare preventivamente il fatto della causa per farne la relazione all'udienza anzichè in Camera di consiglio.

Ecco perchè, senza ripetere ciò che l'onorevole ministro ha detto, la Commissione crede, che l'articolo 5 debba approvarsi, quantochè per esso, quando una parte non voglia avventurarsi alla discussione senza essere sicura che la controparte non presenterà né conclusioni nuove né nuovi documenti, le è dato mezzo efficace di garantirsi mediante la domanda di nomina del giudice relatore, che è di diritto, e che importa la fissa-

zione del termine entro il quale i nuovi documenti e le nuove conclusioni dovranno presentarsi.

A nome della commissione quindi pregò la Camera di voler respingere tutti gli emendamenti.

Presidente. Resta dunque inteso, che l'onorevole ministro e la Commissione accolgono solo l'emendamento dell'onorevole Falcioni circa la notificazione per biglietto, e quello dell'onorevole Mezzanotte circa la determinazione del termine del deposito nelle cause commerciali.

Vigna. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Vigna. Quanto alla parte del mio emendamento che riguardava la riduzione del termine la ritiro, come ritiro pure quella relativa alla notificazione per biglietto.

Rimane un punto che riguarda il deposito delle deduzioni. L'onorevole ministro ha detto che all'articolo 9 sia reso di diritto il rinvio quando si presentano nuove domande o nuovi documenti. Intende di comprendere fra le domande, anche le deduzioni di prove?

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. È naturale!

Vigna. Allora ritiro questo emendamento associandomi nelle altre parti a quello del collega Mezzanotte.

Presidente. Viene ora l'altro emendamento dell'onorevole Calvi che leggo:

Aggiungere al primo comma le parole seguenti: « e anche con biglietto. Qualora il termine fissato per l'udienza sia quello di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 147 Codice di procedura civile, dovrà il deposito farsi nello stesso giorno successivo negli altri due, dandosene notizia alla parte convenuta con la citazione medesima.

« Calvi, Pivano, Falcioni, Cuzzi,
Calleri Enrico, Bergamasco, A.
Lucchini, A. Farinet, Mezzanotte, Ottavi ».

È presente l'onorevole Calvi?

Cuzzi. Come firmatario di questo emendamento, altro di quelli da me pure firmati per averli già proposti nel seno della Commissione, non essendo presente l'onorevole Calvi, dichiaro di ritirarlo perchè si confonde con quello dell'onorevole Mezzanotte.

Presidente. L'onorevole Mezzanotte aveva poi proposto di sopprimere il secondo comma dell'articolo. Insiste nella sua proposta?

Mezzanotte. Insisto.

presidente. Allora bisognerà votare per divisione.

L'onorevole Mango insiste sulla proposta di sopprimere nel secondo comma le parole: « le parti o loro rappresentanti? »

Mango. Per conto mio, per non compromettere la grave questione dell'esercizio professionale, e della necessità che le parti sieno rappresentate, e per riservare questa questione in-
gr per il futuro, io non insisto nè sopra questo comma, nè, naturalmente, sulle modifiche agli articoli 8 e 13.

presidente. L'onorevole Mezzanotte ha un'altra proposta, sopprimere al comma terzo la parola « tuttavia ». Insiste?

Mezzanotte. Insisto.

presidente. Segue l'emendamento Di Stefano, che leggo:

« Salvo il disposto dell'articolo 382 Codice procedura civile, procuratore dell'istante dovrà, nel giorno fissato per la comparizione, depositare all'udienza nelle mani del cancelliere insieme al mandato i documenti della causa e comunicherà la comparsa.

« Ove il procuratore del convenuto non depositi, nella stessa udienza insieme al mandato i documenti, e chiedi un rinvio, sarà accordato.

« Nell'udienza, in cui la causa sarà rinviata, salvo l'accordo dei procuratori delle parti o giustificati motivi, per cui il presidente potrà accordare altro differimento, il procuratore del convenuto comunicherà la sua comparsa e depositerà presso il cancelliere i documenti.

« In tal caso, ove il procuratore dell'attore non chieda un rinvio per lo esame dei documenti del convenuto e per la presentazione di altri documenti, rinvio che dovrà essergli accordato, la causa sarà posta in discussione e sarà nominato uno dei componenti il Collegio per farne la relazione all'udienza, sarà assegnata l'udienza per la trattazione.

« Nel caso di rinvio per la presentazione di nuovi documenti da parte del procuratore dell'attore, il procuratore del convenuto avrà diritto, ove lo chieda, al differimento per la presentazione di altri documenti ».

Metterò ai voti questo emendamento; se non è approvato allora voteremo l'articolo per divisione con le aggiunte che ministro e Commissione hanno accettato.

Metto dunque ai voti la proposta dell'onorevole Di Stefano. *(Non è approvata).*

Viene ora l'articolo quinto come era stato proposto dal Ministero e accettato dalla Commissione. Cominceremo dalla prima parte la quale sarebbe concepita in questi termini:

« Ciascuna delle parti ha facoltà di depositare i documenti alla cancelleria almeno quattro giorni prima di quello fissato

per la udienza, dandone preventivamente avviso all'altra parte nella citazione o con altro atto posteriore, ed anche con biglietto ».

Coloro che intendono di approvare questa prima parte dell'articolo quinto sono pregati di alzarsi.

(È approvata).

Viene la seconda parte :

« Le parti o i loro procuratori, sulla semplice esibizione...

E qui viene l'aggiunta dell'onorevole Mezzanotte :

« Tale termine per le cause commerciali è ridotto alla metà ».

Chi approva questa seconda parte dell'articolo con l'aggiunta dell'onorevole Mezzanotte è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Viene la terza parte dell'articolo quinto.

Mezzanotte. Ritiro il mio emendamento.

Presidente. Pongo quindi ai voti la terza parte dell'articolo quinto.

Ne dò lettura.

« La parte che ha eseguito il deposito di tutti i suoi documenti ha il diritto di far discutere la causa nell'udienza stabilita, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 382 del Codice di procedura civile.

« Tuttavia il tribunale e la Corte può per gravi motivi, da enunciarsi specificatamente nel provvedimento, rinviare la discussione della causa ad un'udienza prossima.

« In tal caso, dopo scambiate le comparse, il presidente, sulla domanda di una delle parti, incaricherà uno dei componenti del Collegio di fare la relazione della causa all'udienza, stabilendo fino a quando le parti avranno diritto di depositare comparse aggiunte e nuovi documenti nella cancelleria, previa notificazione del relativo elenco in carta libera.

« La nomina del relatore all'udienza può essere in ogni caso fatta dal presidente di ufficio ».

Chi approva questa terza parte è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Art. 6. *(V. art. 6 del Dis. Min. a pag. 42).*

A quest'articolo vi sono degli emendamenti proposti dagli onorevoli Vigna, Mezzanotte, Di Stefano, Calvi, Pirano, Falconi ecc.

Dò lettura degli emendamenti proposti dagli onorevoli Vigna e Sorani.

Art. 6. « Quando non vi sia stato deposito di conclusioni e documenti ovvero le deduzioni e i documenti siano di tale importanza ed entità da non potersi esaminare nel termine di cui

all'articolo 5, il primo differimento deve essere accordato dal presidente sull'istanza dell'altra parte ».

(Nel resto immutato).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vigna.

Vigna. Dal momento che l'onorevole ministro ha detto, che quando non vi era il deposito dei documenti, accettava l'obbligatorietà del rinvio, credo che non sia il caso di insistere nell'emendamento stesso. Basterà modificare l'articolo stesso in questo senso: « Il primo differimento deve essere accordato ». Quindi limito l'emendamento alla sostituzione della parola *deve* alla parola *può*, che l'onorevole ministro ha già dichiarato di accettare tanto all'articolo 6 come all'articolo 9.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuzzi.

Cuzzi. L'emendamento presentato da me con altri colleghi all'articolo 6 del disegno di legge, essendo stato accettato dall'onorevole ministro, non ha bisogno di maggiori spiegazioni. Esso tende a rendere obbligatorio, da parte del presidente, il rinvio della causa quando non vi sia stata produzione di documenti, e dacchè l'onorevole ministro lo ammette, non vi ha che a sostituire le parole: *deve essere accordato* a quelle: *può essere accordato*.

Presidente. La Commissione accetta questo emendamento?

Pozzi Domenico, relatore. Accettiamo l'emendamento. Anzi, esso ha già formato oggetto di discussione, nel seno della Commissione, in questo senso. E poichè l'onorevole ministro ha già dichiarato di accettarlo, così anche la Commissione lo accetta.

Presidente. Viene l'emendamento dell'onorevole Mezzanotte, che consiste nel sopprimere le parole del primo comma: *Quallora non siavi stato deposito di documenti*.

Mezzanotte. Io mantengo il mio emendamento, perchè ritengo che quelle parole siano inutili, in quanto che il primo differimento si concede sempre.

Gianturco, ministro guardasigilli. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Prego l'onorevole Mezzanotte di considerare che questa prima parte dell'articolo non è inutile. Nel quarto comma dell'articolo 5, che è già stato votato, si è detto che il tribunale o la Corte può, per gravi motivi, da enunciarsi specificatamente nel provvedimento, rinviare la discussione della causa ad un'udienza prossima.

Si contemplano nel disegno di legge due ipotesi distinte: quella, in cui si sia fatto il deposito dei documenti, e quella, in cui questo deposito non abbia avuto luogo: nella prima, le

facoltà del Presidente sono subordinate ad alcune condizioni, nella seconda, invece, il differimento è di diritto.

Presidente. Gli onorevoli Calvi, Pivano, Falcioni, Cuzzi, Calleri Enrico, Bergamasco, A. Lucchini, A. Farinet, Mezza-notte e Ottavi hanno proposto il seguente emendamento al primo comma dell'articolo 6 :

“ *Sostituire alle parole:* il primo differimento può essere accordato dal presidente sull'istanza delle parti, *le altre:* la parte convenuta è in diritto di ottenere il rinvio della causa ad altra udienza. ”

Pivano. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Pivano. L'essenziale nell'emendamento proposto da me in unione ad altri colleghi è che si riconosca il diritto nel convenuto al rinvio della causa quando l'attore non ha fatto il deposito dei documenti a senso dell'articolo precedente, e che non sia soltanto in facoltà del presidente di concedere, perchè nella facoltà di concedere vi è anche quella di negare, e a noi sembra che in tali circostanze non si possa né debba mai negare il rinvio se richiesto dal convenuto.

Intesi su tal punto non è il caso di discutere sulla forma. Sembra che la forma da noi proposta corrisponda meglio all'idea e sia anche più in armonia all'articolo precedente. Ad ogni modo, siccome siamo d'accordo sulla sostanza, per la forma dell'emendamento me ne rimetto completamente alla Camera.

Presidente. S'intende che lo ritira questo emendamento?

Pivano. Lo ritiro.

L'onorevole Di Stefano ha presentato il seguente emendamento all'articolo 6 :

“ La causa non potrà essere, in nessun caso, posta in discussione od assegnata per la trattazione, nel caso di presentazione di nuovi documenti, se non quando il procuratore dell'altra parte lo consenta.

“ Tuttavia, quando, per la presentazione di documenti, la causa siasi differita più di cinque volte, il presidente potrà segnare un termine perentorio per la presentazione dei documenti e fisserà il giorno per la discussione o trattazione della causa.

“ Nel giorno della discussione o della trattazione della causa potranno i procuratori delle parti fare aggiunte e modificazioni alle loro comparse, ma non potranno produrre nuovi documenti, nè chiedere nuove istruzioni ”.

Di Stefano. Il mio emendamento non ha più ragione d'essere.

Olivieri. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Olivieri. A proposito di questa discussione, mi è accaduto quello che accade per solito nella discussione delle cause che si trattano col procedimento sommario: sono venuto all'udienza impreparato. Per cui, non essendo stata accolta la domanda di rinvio, devo limitarmi, più che altro, a far brevissime osservazioni su questo articolo, ed a rivolgere una preghiera all'onorevole ministro.

Non presento un emendamento: perchè, se l'onorevole ministro accetterà la mia preghiera, e consentirà a sopprimere l'ultima parte dell'articolo 6, mi riterò soddisfatto. Se l'onorevole ministro non accettasse questa mia preghiera, l'esperienza che abbiamo fatta mi dimostra che sarebbe inutile, per parte mia, l'insistere.

Rivolgo quindi all'onorevole ministro la preghiera di voler togliere quest'ultima parte dell'articolo 6: cioè, quella che riguarda la facoltà del presidente, di cancellare dal ruolo le cause, quando si domandino per esse altri rinvii, oltre il quinto. Prima di tutto, osservo che, ieri, l'onorevole ministro, nella discussione generale, ha accennato, come ragione di questa disposizione, alla convenienza, alla necessità di porre un freno a questi differimenti che eternano le liti, con danno grave delle parti; il relatore ha accennato, invece, come ragione d'essere di questa disposizione, alla convenienza d'impedire che i magistrati possano cancellare le cause, dopo soltanto uno o due rinvii.

Si mettano d'accordo, io direi, relatore e ministro: perchè, quando noi discenderemo all'ufficio più modesto di avvocati che discutono e cercano d'interpretare alla meglio le disposizioni della legge, non sapremo come uniformarci ai principii che informano la legge stessa.

Ma come che sia, io aderirei al concetto dell'onorevole ministro guardasigilli, che cioè la disposizione dovesse avere per ragione di mettere un freno all'abuso dei differimenti troppo continui. Io credo però che valga meglio scrivere questo in una disposizione regolamentare, come norma, piuttosto che scriverlo come disposizione di legge, perchè non risponde allo scopo.

E, dico subito, non risponde allo scopo, perchè, non si sa se la ragione della legge è quella di punire la negligenza dei procuratori, se debbono essere computati nel numero dei cinque rinvii, quelli che il tribunale fa per le disposizioni dell'articolo precedente, per ragioni di necessità e di tempo, quelli che fa il tribunale d'ufficio, quelli che sono determinati da esigenze professionali, e dal rispetto, che pur è dovuto ai professionisti, che hanno parecchie cose da sbrigare, se si debbono

computare i rinvii che sono determinati dalle esigenze dei tribunali, e, aggiungo, anche dal difetto di personale. Noi abbiamo, ad esempio, dei Tribunali, nella nostra Provincia, che non permettono di discutere sempre tutte le cause che sono a ruolo, perchè una parte dei giudici è impegnata alla Corte d'assise, un'altra all'ufficio di istruzione, e non ne restano che tre, i quali non possono, perchè sono uomini, e tutti sopraaccarichi di lavoro, sbrigare tutte le cause a ruolo.

Ora, domando io, tutti questi rinvii che vengono consentiti dal presidente o dal Tribunale, per queste ragioni, che non hanno niente a che vedere con la negligenza dei procuratori, dovranno essere computati nel numero dei cinque oltre i quali il presidente può cancellare la causa dal ruolo?

Voci, al banco della Commissione. No! no!

Olivieri. Sta bene, mi basta questo schiarimento. Ma allora vediamo subito che si può andare anche oltre i cinque rinvii. Vi è la disposizione dei gravi motivi. E chi non vede che sarà facile al presidente ed alle parti di riconoscere e dimostrare che vi sono gravi motivi? Quando si ha per avversario un avvocato principe che ha molti affari, si troverà subito il grave motivo per un rinvio. Quando si avrà per avversario un deputato, sarà grave motivo di rinvio se il deputato deve attendere ad una discussione parlamentare. Ed allora dove andiamo a finire? Tanto vale allora lasciare il procedimento sommario quale è, e sarebbe forse meglio, per tutti, lasciando alla pratica, alla consuetudine, alla diligenza dei magistrati, di provvedere anche intorno ai differimenti che vengono richiesti dalle parti.

L'onorevole ministro ieri ha richiamato diverse cifre statistiche di differimenti, ed ha accennato come vi siano state cause che hanno avuto più di trenta, e perfino sessanta rinvii. Questo è uno degli elementi della statistica. Forse avrebbe dovuto essere completato questo elemento con la dimostrazione del numero delle cause chiamate dinanzi a questi tribunali, e del rapporto tra le cause rinviate per tanto tempo e le cause discusse in tempo utile.

L'onorevole guardasigilli ha pur detto che egli ritiene che sia nell'interesse della giustizia, interesse supremo, anche di ordine pubblico, di impedire questo eternarsi delle liti. E sta bene. Ma crede forse, che con questa disposizione venga provveduto all'interesse delle parti? Io penso che no. Se fosse possibile scrivere una sanzione che imponesse ai procuratori di discutere le cause, capirei che potrebbe questo articolo avere una pratica applicazione. Ma quando voi limitate, per necessità di cose, la sanzione alla cancellazione delle cause dal ruolo,

anzichè fare l'interesse, farete il danno delle parti, perchè quando la causa non è più a ruolo, la parte vede ancor più lontano il giorno in cui la causa stessa possa esser decisa. Ed un'altra considerazione è pure da farsi. Quando la causa è cancellata dal ruolo e viene in seguito ripresa per cura della parte più diligente, con citazione a biglietto come è indicato nella legge, si comincia a computare un nuovo periodo di cinque rinvii, o che cosa si fa? Perchè se si comincia a computare un nuovo periodo di cinque rinvii, allora io dico esser l'inganno così semplice che è trovato ancor prima che sia fatta la legge; vale a dire che un procuratore negligente dopo il quinto rinvio farà tutto il possibile per ottenere la cancellazione della causa dal ruolo che del resto verrebbe naturalmente; e poscia riassumendola avrà acquistato il diritto ad una nuova serie di rinvii della stessa causa.

E per queste considerazioni, desunte dalla pratica che abbiamo della discussione delle cause dinanzi ai tribunali, che io credo non convenga scrivere in un articolo di legge questa facoltà del presidente di cancellare le cause dal ruolo dopo il quinto rinvio. La procedura attuale dà al presidente questa facoltà secondo il suo prudente criterio; lasciamo le cose come sono, o tutto al più rimandiamo la cosa al regolamento giudiziario generale, poniamo questa come norma direttiva alla quale i magistrati possano attenersi nella trattazione delle cause, ma non scriviamola in un articolo di legge perchè dà luogo a troppi inconvenienti.

Presidente. L'onorevole Comandini ha domandato di parlare?

Comandini. Io vorrei proporre a questo articolo sesto una piccola modificazione di forma che mi sembra però abbia la sua importanza. Al primo capoverso dell'articolo è detto che « Per i successivi differimenti si richiede l'accordo delle parti o il concorso di giusti motivi ».

Osservo innanzitutto, che negli altri articoli del disegno di legge si è sempre parlato di parti, intendendo personalmente l'attore e il convenuto, e distinguendo in questa maniera, mi pare molto giustamente, le parti dal procuratore, tanto è vero che all'articolo quinto, secondo comma, abbiamo detto appunto: le parti o i loro procuratori. Lasciando come sta ora l'articolo sesto, e dicendo che i successivi differimenti debbono essere richiesti sull'accordo delle parti, noi potremmo arrivare a questo, che alcuno credesse necessario che proprio le parti personalmente dietro il loro accordo chiedessero il rinvio, mentre evidentemente noi vogliamo intendere anche l'accordo dei procuratori, come si evince anche da altri articoli della legge.

Io poi vorrei proporre un emendamento molto semplice, e sarebbe proprio la soppressione dell'ultima parte dell'articolo sesto. Mi si dirà: perchè? Perchè io trovo, che assolutamente non è possibile determinare con una legge il numero di rinvii che una causa può e deve avere: non è possibile determinare ciò con legge, perchè molte volte i rinvii sono fatti non tanto per la negligenza dei procuratori, quanto anche nell'interesse della parte attrice o della parte convenuta. D'altronde molti presidenti di tribunale vi sono, i quali oggi abitualmente convengono con gli avvocati in massima sul numero dei rinvii che le cause civili possono avere; ed avviene spessissimo questo fatto che, quando il presidente è anche d'accordo che la causa non debba avere un numero troppo grande di rinvii, egli sia poi sempre costretto ad aumentare questi differimenti e vi sia costretto precisamente, perchè questo dipende molte volte dalla necessità e dalla utilità stessa delle parti.

Io ricordo di avere un giorno assistito ad una discussione fra un presidente di tribunale ed il procuratore del credito fondiario di una Cassa del nostro paese. Il presidente del tribunale negava un certo rinvio, perchè la causa già ne aveva avuti molti: il procuratore osservava: ma, onorevole presidente, quando io ed il mio cliente siamo contenti, non c'è ragione per negarci un nuovo rinvio! E il presidente a sua volta: ma fate dei rinvii a lunga scadenza piuttosto! così voi avrete ottenuto ugualmente lo stesso scopo. No, rispondeva il procuratore; io non ottengo ugualmente il mio scopo, mentre quando io faccio dei brevi rinvii io tengo come la spada di Damocle sospesa sul capo del mio debitore, e questi mi viene regolando lentamente, adagio adagio, senza dissemi il proprio conto, ciò che non avverrebbe con lunghi differimenti; e dall'altra parte se io introitassi la causa a sentenza, evidentemente cumulerei delle spese e produrrei un danno alla parte stessa, senza nessuna utilità pel mio cliente. Ora noi ci troviamo ancora di fronte a queste difficoltà quando manteniamo l'ultima parte dell'articolo 6.

Si aggiunga, che noi di fronte a questo disegno di legge facciamo una cosa abbastanza curiosa. Abbiamo quasi trasformato l'Aula parlamentare in una specie di tribunale.

Ho udito un nostro collega il quale, evidentemente per un *lapsus linguae*, diceva che si dovesse prendere atto in verbale di una dichiarazione del ministro, come se non si prendesse atto in verbale di ciò che noi andiamo dicendo. Poichè corriamo questo rischio di accontentarci abitualmente delle dichiarazioni del ministro o del relatore della Commissione, le

quali dovrebbero poi servire per la interpretazione di taluni articoli di questa legge.

Ora noi che facciamo modestamente l'ufficio di avvocati e procuratori nelle piccole città e teniamo dietro tutti i giorni al movimento della giurisprudenza e della dottrina, sappiamo che quando è passato un certo periodo di tempo le fonti da cui sono emanate le leggi sono pressochè dimenticate: ci troviamo molte volte a discutere, per esempio, di alcuni articoli di Codice penale e invano dinanzi ai magistrati richiamiamo la loro attenzione su quello che è stato detto nell'Aula della Camera dei Deputati o quello che è scritto nella relazione del ministro guardasigilli.

Non è questo, mi pare, un metodo molto buono, perchè probabilmente andiamo a creare delle nuove questioni, quando invece potremmo di molto semplificare questa legge. Così avverrà in questo per i differimenti. Ho udito l'onorevole ministro guardasigilli, ho udito il relatore della Commissione che ad alcune giustissime osservazioni del collega Olivieri, il quale si domandava se i rinvii d'ufficio fossero contemplati o rientrassero nel numero dei cinque rinvii permessi dall'ultimo capoverso dell'articolo sei, rispondevano di no.

Comprendo che si prenderà atto della loro interruzione, che si prenderà atto di quello che il ministro ed il relatore diranno poi quando risponderanno alle osservazioni dei vari oratori, ma intanto noi potremmo, se mai, in questo caso molto più semplicemente mettere anche due parole nella legge per chiarire questo punto, che i rinvii ordinati di ufficio per esigenze di servizio o per qualunque altra ragione non possono essere annoverati per completare quel numero di rinvii che dalla legge è determinato come assolutamente necessario perchè poi si passi alla discussione della causa. Ma soprattutto per toglier via ogni e qualunque questione del genere mi pare che il guardasigilli e la Commissione potrebbero accettare la soppressione dell'ultima parte dell'articolo 6. Noi ci dobbiamo prefiggere di semplificare, di accelerare anche, il movimento delle cause, ci dobbiamo preoccupare di ciò, che le cause non dormano lunghi sonni nelle mani dei procuratori, ma anche non dobbiamo dimenticare che qualche volta questo avviene col consenso stesso dei clienti; non dobbiamo dimenticare che di fronte al procuratore negligente la parte ha tanti modi, o togliere la procura, o fare ricorso, o rivolgersi al presidente del tribunale per accelerare il cammino della causa.

Quindi è inutile che noi introduciamo una disposizione di questo genere in questo disegno di legge, la quale non verrà osservata perchè si creeranno delle ragioni artificiali per avere

dei rinvii che non saranno poi contemplati nel numero dei cinque, o se verrà osservata lo sarà molte volte a danno delle parti stesse, perchè mi pare che noi proprio andiamo a questo assurdo che per una negligenza, se mai, del procuratore, veniamo a punire la parte, la quale dovrà incontrare delle nuove spese per inscrivere la causa a ruolo e per farle riprendere quel cammino, che avremo troncato se la disposizione dell'ultima parte dell'articolo 6 venisse approvata dalla Camera.

Quindi concludo perchè sia accettata quella piccola modificazione di forma (e me ne accerta l'accento che prima ha fatto l'onorevole ministro guardasigilli ed il relatore della commissione) e concludo perchè sia soppressa quest'ultima parte dell'articolo 6, perchè mi pare che, proprio sinceramente, le statistiche dei rinvii sono incomplete se guardiamo soltanto al numero: non suffragano nulla, imperocchè se non proviamo che accanto a questi rinvii e per questi rinvii vi sono state delle doglianze delle parti, dovremo dire che sono state le parti stesse le quali di questi rinvii si sono accontentate.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Sono pienamente d'accordo con l'onorevole Comandini nel ritenere, che le leggi si interpretano con le leggi e che il valore interpretativo degli atti parlamentari è assai relativo. Diguisachè non potrebbe di fronte al testo espresso della legge, prevalere nessuna dichiarazione che venisse da questi banchi, o da quelli della Commissione, o da qualunque altra parte della Camera. Ed appunto per dargli una prova che noi vogliamo rendere ossequio a questa giusta dottrina, accetto, come ho poc' anzi accennato, (e credo che la Commissione l'accetti pure) quell'emendamento che l'onorevole Comandini propone al secondo comma di questo articolo: e che consiste nell'aggiungere dopo le parole « l'accordo delle parti » queste altre: « o dei loro procuratori ».

Vengo ora alla questione dei differimenti, che è stata trattata anche dal nostro onorevole collega Olivieri. In questa questione dei differimenti si potrebbe proprio dire: fra quanti sono qui che esercitano la professione forense, chi è senza peccati getti la prima pietra. Siamo tutti, più o meno, colpevoli, perchè tutti, per varie ragioni, siamo talvolta obbligati a chiedere i differimenti delle cause. Ma questo non giova alla giustizia, nè ai clienti, ed io ho creduto di dovere accettare la disposizione dell'articolo 6, che è vivamente desiderata (notino gli onorevoli colleghi) dalla magistratura, e che non porta nessun danno alle parti, perchè questo articolo deve essere messo in

relazione con l'articolo 13, il quale stabilisce il modo come si riproduce una causa cancellata dal ruolo.

L'articolo 13 dispone, che la riproduzione della causa cancellata o decaduta dal ruolo di spedizione, quando le parti non siano state rimesse ad udienza fissa, viene fatta dalla parte più diligente con citazione per biglietto. Diguisachè nessun danno soffrono le parti per la cancellazione della causa dal ruolo, essendo in loro facoltà di riprodurre questa causa con una semplice citazione per biglietto, senza alcuna spesa. E non solo non viene danno alcuno alle parti, ma anzi esse saranno in grado, per effetto di questa cancellazione e riproduzione della causa, di controllare l'opera dei propri procuratori.

Come ho detto, la disposizione dell'articolo 5 è vivamente desiderata dalla magistratura e ne dirò subito le ragioni. Nello stato della nostra legislazione è sorto spesse volte il dubbio, che recentemente si è fatto grave, se il Presidente del tribunale, o della Corte, abbia facoltà di ordinare d'ufficio la cancellazione della causa dal ruolo di spedizione, quando le parti non siano pronte a trattarla.

Presso alcuni Tribunali e presso alcune Corti si può dire che questo diritto del Presidente sia diventato un *jus receptum* ed ormai su ciò non si dubita più. Ma recentemente presso altre magistrature importanti, presiedute da uomini di valore, il dubbio è sorto, ed ha reso perfino difficili i rapporti fra la magistratura ed il foro: perchè il foro ha creduto di protestare contro i provvedimenti di cancellazione d'ufficio, che sono stati reputati arbitrari tanto più che si emettevano dopo un numero di differimenti minore di cinque. E si è fatto ricorso al Ministero di grazia e giustizia, perchè risolvesse la disputa. Ma il Ministero ha dovuto riconoscere la propria incompetenza, trattandosi di una questione che rientra nell'ufficio giurisdizionale dei magistrati. Ora è bene che questa questione sia una buona volta definita, riconoscendosi espressamente il diritto alla cancellazione d'ufficio, ma assoggettandolo ad alcune limitazioni, che si arrivi cioè per lo meno al quinto differimento.

E sebbene, lo ripeto, il valore interpretativo delle nostre dichiarazioni sia di poca importanza, pure confido che l'onorevole Olivieri si terrà pago delle seguenti mie dichiarazioni, condivise, mi pare, anche dalla Commissione; che cioè se per ragioni di servizio pubblico sia stato ordinato un differimento, e per accordo delle parti altri quattro il primo differimento non debba calcolarsi, qualora si chiedi un sesto rinvio. Ciò traspare dallo spirito stesso della disposizione.

Si tratta in altri termini di dire ai procuratori negligenti: badate che, se per fatto o per volontà vostra andate oltre il

quinto differimento la causa si cancella. Nè da ciò alcun danno verrà alle parti, perchè esse potranno, come ho detto avanti, riprodurre la causa senza spesa, mentre poi si avrà il vantaggio di vedere accelerato il corso della giustizia e di rendere possibile la statistica delle cause; il che costituisce una seconda ragione, per cui la magistratura desidera vivamente tale riforma.

Che cosa accade nello stato presente? Vi sono dei ruoli interminabili di cause, differite molte e molte volte.

Ebbene, quando in fine d'anno si tratta di fare la statistica giudiziaria delle cause che i magistrati non hanno potuto ancora decidere, fra queste vengono computate tutte quelle cause che rimangono dinanzi ai tribunali ed alle Corti, non per colpa dei magistrati, ma perchè le parti non ne hanno accelerata la discussione.

Ora, dal momento che nessun danno deriva ai litiganti dalla cancellazione delle cause dopo un certo numero di differimenti, dal momento che si provvede a risolvere una questione di grande importanza e si dà modo di regolare, di accelerare e di rendere più schietto l'andamento di un servizio pubblico, spero che i colleghi non insisteranno nelle loro proposte ed accetteranno l'articolo così come è stato da noi formulato. Certo questo dei rinvii è un problema che non si è mai riusciti a risolvere; ma io credo che qualche provvedimento occorra per limitare questa facoltà illimitata dei rinvii.

L'onorevole Comandini diceva che noi abbiamo trasformata l'aula della Camera in un'aula di tribunale.

Me ne duole, onorevole Comandini; anzi duole molto più a me che a lei; ma il mezzo migliore perchè cessi questo inconveniente è quello di votare sollecitamente la legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti-Guarnieri.

Monti-Guarnieri. Ho ascoltato con molta attenzione le parole pronunziate testè dall'onorevole ministro, e convengo con lui nel ritenere che la questione ha dato luogo ad inconvenienti gravissimi. Convengo anche con la Commissione nel ritenere che la questione dei differimenti debba essere una buona volta risolta; tuttavia a me pare che, così come è proposto l'articolo, gli inconvenienti lamentati non vengano completamente eliminati.

A questa convinzione sono indotto da alcune riflessioni e da alcuni ricordi di fatti, ai quali ha accennato ora, sebbene velatamente, il ministro guardasigilli.

Posso dire alla Camera, per esempio, che vi è stato un Primo presidente di Corte d'appello, il quale, non appena ebbe

preso possesso del suo ufficio, contro le consuetudini del suo predecessore (che era di manica larga, anzi larghissima fino a concedere quaranta o cinquanta differimenti) si mise in testa che non si dovesse concedere più di un differimento; cosicchè avvenne che per un certo periodo di tempo il funzionamento di una delle Corti di appello del regno d'Italia divenne molto anormale. L'onorevole ministro guardasigilli ne deve sapere qualche cosa.

Ora io dico alla Commissione e alla Camera: discipliniamo pure la questione dei differimenti; sia pure tutto rimesso all'arbitrio del magistrato, ma in modo che se un presidente di tribunale non voglia concedere differimenti al di là della prima udienza, non possa in dieci giorni essere esaurito il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo del disegno di legge. Vorrei quindi pregare la Commissione di voler accettare un emendamento che, pare a me, potrebbe rendere più spedita e più pratica la legge, e che corrisponderebbe molto meglio all'interesse della giustizia e delle parti. Nelle cause commerciali e nelle cause nelle quali fu concessa l'urgenza dal presidente, rimanga pure fermo il principio, stabilito dalla Commissione, che non si debbano concedere più di cinque differimenti, ma sia detto in pari tempo che ognuno di questi differimenti nelle cause ordinarie debba essere concesso per un periodo non minore di dieci giorni... (*Rumori—Interruzioni*).

Quando il magistrato, per la parola della legge, vi dirà che dopo il quinto differimento non possono essere concessi altri differimenti, come si troveranno le parti in quelle cause nelle quali i differimenti rappresentano un vero loro interesse, quando questi differimenti vengano concessi di due in due giorni? In dieci giorni saranno esauriti i cinque differimenti, e le parti si troveranno costrette ad abbandonare le cause. Io dunque torno a pregare la Commissione di accettare questo temperamento: che, cioè, nelle cause ordinarie i differimenti debbano essere cinque, alla distanza di dieci giorni almeno l'uno dall'altro (*Interruzioni*), escluse le cause commerciali, che debbono essere di pronta spedizione, e le cause per le quali il presidente con decreto di sommarietà abbia concessa l'urgenza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

Cavagnari. A me pare che la stessa considerazione, per la quale l'onorevole ministro e la Commissione hanno accettato la proposta dell'onorevole Comandini relativamente all'aggiunta nel secondo comma dell'articolo 6, là dove dice che si richiede l'accordo delle parti, debba indurli ad usare la stessa dicitura nell'ultimo comma, appunto per lasciare impregiudicata la questione, che si è agitata in questa Camera, se, cioè, le parti

siano tuttora ammesse avanti ai tribunali di commercio, se possano comparire personalmente, e senza il procuratore legale.

Proporrei adunque che si dicesse: « Dopo il quinto differimento, non ostante l'accordo delle parti, o dei loro procuratori, nelle cause commerciali, ecc. ».

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Sì, sì, l'accettiamo! **Cavagnari.** A me pare che le stesse ragioni, che hanno consigliato quella dicitura nel secondo comma, valgano anche per il terzo. Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare il ministro di grazia e giustizia.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Io vorrei sinceramente aderire al desiderio dell'onorevole Monti Guarnieri, ma mi è impossibile di accogliere il suggerimento suo, che cioè i cinque differimenti debbano seguire alla distanza di dieci giorni ciascuno.

Non si può, nella varietà dei casi e delle condizioni personali dei litiganti ed anche dei procuratori e degli avvocati, stabilire preventivamente i termini che devono decorrere dall'uno all'altro differimento. Bisogna persuadersi che in questa materia molto deve essere rimesso al giudice, il quale vedrà, volta per volta, se convenga dare il differimento, e quanto ampio esso debba essere.

Del resto l'onorevole Monti-Guarnieri abbia fede, come l'ho io, nella magistratura, e sia sicuro ch'essa eserciterà questo potere con quella prudenza e con quella saviezza che saranno necessarie. Ricordi che questa magistratura ha reso meno gravi i danni del procedimento sommario, correggendolo d'accordo col foro, e rendendo tollerabile un istituto difettoso che dura da trentadue anni. Mi duole perciò di non potere accogliere l'emendamento dell'onorevole Monti-Guarnieri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrini.

Pellegrini. Vorrei dire, o signori, che l'articolo in discussione, nell'ultimo comma, contempla un caso di colpa, che manca di una sanzione.

Si prevede qui che i procuratori delle parti, dopo aver ottenuto cinque differimenti si rifiutino di compiere il loro dovere verso le stesse, trattando la causa. E si dice che, in presenza di questa contumacia dei procuratori, che tradiscono il loro dovere verso i loro clienti, perchè prorogano il corso di una procedura senza giusti motivi, avviene che la causa sia cancellata dal ruolo. Cancellata dal ruolo, per essere ripresa, come osservava dianzi l'illustre guardasigilli, con la forma semplicissima della citazione per biglietto. Ma intanto è cancellata dal ruolo, ciò che significa un nuovo ritardo nella spe-

dizione della causa, una nuova proroga del giorno della sentenza, ambito dai litiganti, per modo che la colpa dei procuratori viene espiata dai litiganti, i quali faranno anche le spese della ripresa per biglietto. Ora, o signori, mi pare evidente che questo caso di due procuratori, che senza giusti motivi, come dice l'articolo sesto, frustrino i clienti, sia un caso di colpa e abbia quindi bisogno di una sanzione. Ne sono esempio altre disposizioni del codice di procedura civile, che infliggono ammende ai procuratori.

Così il procuratore, che non abbia eseguito il deposito dei documenti nei cinque giorni prescritti, è condannato dal presidente, anche di ufficio, alla ammenda di cinque lire per ogni giorno di ritardo, quando la causa sia rimasta ferma a ruolo nel procedimento formale. Cito l'esempio delle sanzioni, con cui il legislatore sprona lo zelo dei procuratori, zelo che il legislatore deve infondere con ogni mezzo possibile nei causidici. Ma qual caso più opportuno per far pagare la multa ad un causidico di questo di cinque differimenti ottenuti, e della pretesa di ottenerne altri senza giusti motivi? Quale caso più tipico di colpa professionale? Per quei procuratori, dunque, che abbandonano il loro mandante e lo tradiscono, intervenga la legge e dichiarare che sarà inflitta una multa, la più alta che si può perchè l'Erario è pieno di bisogni! (*Si ride*). Raccomando all'onorevole guardasigilli questo mio pensiero, che credo principio fondamentale di legislazione. Dove il legislatore trova una colpa, là deve comminare una pena: perchè non c'è nulla di più scandaloso che l'accertamento della diserzione che faccia il causidico dei doveri suoi, senza che una pena, sia anche un biasimo morale, lo segua e lo redarguisca. Supplirei quindi che vi fosse una sanzione in questo senso, senza contare la sanzione minore, che nelle parcelle non figurino gli atti conseguenti a questo provvedimento. (*Si ride*).

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Ho ammirato l'acuto discorso dell'onorevole Pellegrini, ma poichè egli, più che a me, dà consigli al mio collega delle finanze, e non fa proposte, credo sia meglio rinviare questa discussione a quando verrà in esame la tariffa giudiziaria. Allora vedremo, se non sia opportuno tagliare la mala pianta dei differimenti, negando il compenso quando i differimenti superino un certo numero. È una discussione, che mi pare trovi sede più opportuna in quell'occasione.

Presidente. Dunque l'articolo risulterebbe così concepito:

“ Qualora non siavi stato deposito di documenti, il primo differimento deve essere accordato dal presidente sull'istanza di una delle parti,

« Per i successivi differimenti si richiede l'accordo delle parti o dei procuratori o il concorso di giusti motivi.

« Dopo il quinto differimento, non ostante l'accordo delle parti o dei procuratori, ove non concorrano giusti motivi, il presidente può ordinare che la causa, se non sia discussa immediatamente, venga cancellata dal ruolo ».

Lo pongo a partito.

(*E approvato*).

Art. 7. (*V. art. 7 del Dis. Min. a pag. 42*).

Sono due gli emendamenti proposti a questo articolo. Il primo degli onorevoli Calvi, Pivano, Falcioni, Cuzzi, Calleri Enrico, Bergamasco, Lucchini Angelo, Farinet Alfonso, Mezzanotte, Ottavi è il seguente:

« *Sostituire alle parole del primo comma*: fatti anche nel mandato salvo il disposto dell'articolo 393 del Codice di procedura civile, *le seguenti*: per l'attore fatti nell'atto di citazione, e tanto per esso che per i convenuti, possono pur esser fatti nei mandati ai rispettivi procuratori ».

« *Dopo le parole*: possono essere fatti anche nel mandato, *aggiungere le parole*: o nell'atto di citazione ».

« *Aggiungere inoltre*: In mancanza di tale dichiarazione od elezione, s'intende eletto domicilio per la notificazione di tutti gli atti presso il procuratore e, quando questo non sia costituito, presso la cancelleria del Tribunale o della Corte ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pivano.

Pivano. Ho proposto questo piccolo emendamento, insieme ad altri colleghi, perchè mi pare che sia necessario che si evitino tanti atti e tante spese alle parti; quindi, siccome l'atto di citazione è l'atto fondamentale che deve ritenersi che parta dall'attore, credo che sia opportuno che si possa fare questa dichiarazione di residenza o di domicilio nello stesso atto di citazione. Ho creduto che fosse anche opportuno che si potesse fare nel mandato, e vedo che a ciò la Commissione stessa avrebbe in certo modo annuito. Quindi l'articolo resterebbe modificato nel senso proposto. Ho poi anche proposto che si tolgano le parole « salvo il disposto dall'articolo 393 del codice di procedura civile » perchè mi pare che questo richiamo sia un fuor d'opera, dal momento che l'attore è ammesso a dichiarare il domicilio nell'atto di citazione o nel mandato, senza ricorrere ad altri documenti.

L'articolo 393 dice infatti: « L'attore deve nell'atto di citazione eleggere domicilio nel Comune in cui ha sede l'autorità giudiziaria davanti alla quale si deve comparire, con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui si fa l'elezione. Se

l'attore abbia domicilio nel detto Comune può invece dichiarare la casa in cui ha il domicilio ».

Ora, dichiarare la casa in cui si ha il domicilio, è lo stesso che dichiarare il domicilio o la residenza; quindi credo che sia una mera superfluità di dire ancora: salvo il disposto dell'articolo 393 del Codice di procedura civile, e spero che la Commissione non avrà difficoltà di accettare anche questo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vigna.

Vigna. La prima parte del mio emendamento è quella, che venne già svolta dal collega Pivano, e quindi è inutile che aggiunga altre parole in proposito.

La seconda parte è diretta unicamente a comminare una sanzione nel caso che non sia fatta la elezione del domicilio. Il collega Pellegrini già avvertiva che ogni disposizione deve avere la sua sanzione: ora qui si stabilisce che si debba fare la elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza; ma non si dice quali siano le conseguenze della omissione di questa dichiarazione.

L'onorevole ministro sa che si sono agitate molte questioni in giurisprudenza sull'argomento se questa elezione di domicilio sia o no prescritta a pena di nullità; per eliminare queste questioni e per attribuire alle disposizioni di legge una sanzione, pare a me che sia opportuna questa aggiunta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Non ho difficoltà di consentire nella proposta dell'onorevole Pivano, di sopprimere cioè le parole « salvo il disposto dell'articolo 393 del codice di procedura civile ».

Quanto alle altre osservazioni fatte da lui e dall'onorevole Vigna, credo per verità non essere necessario aggiungere il comma proposto da quest'ultimo, perchè gli articoli 158 e 167 del vigente codice di procedura prevedono e risolvono ogni difficoltà. Quanto, infatti, alla questione se la dichiarazione di domicilio possa o no farsi nell'atto di citazione, l'articolo 158 dice: « Il procuratore dell'attore prima della scadenza del termine della citazione deve depositare nella cancelleria l'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio fatta dalla parte, *se siasi omessa nell'atto di citazione* ». Di guisa che già si riconosce che la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio possano farsi nell'atto di citazione.

Il dubbio era sorto in rispetto al mandato, e questo dubbio risolve il capoverso dell'articolo 6 che la Commissione parlamentare ha accettato.

Quanto poi alla sanzione per la mancata dichiarazione di

residenza o domicilio, io richiamo l'attenzione dell'onorevole Vigna sull'articolo 367 del codice di procedura, il quale già provvede sufficientemente al riguardo. Esso dice: « La sentenza è notificata alla parte nella residenza dichiarata, o nel domicilio eletto, o dichiarato in conformità degli articoli 134, n. 5, 138, n. 2, e 159, n. 2. *In mancanza di elezione o dichiarazione* la notificazione è fatta al procuratore. L'ordinanza è notificata ai procuratori che non siano stati presenti alla pronunziazione di essa ».

Ed al caso della contumacia provvede l'articolo 385, il quale dispone: « Le sentenze e gli altri provvedimenti sono notificati personalmente al contumace da un usciere destinato dall'autorità che li pronunziò, o che sarà all'uopo richiesta. La notificazione altrimenti eseguita è nulla ».

Ora veda l'onorevole Vigna che il sistema, che già vigè secondo il Codice di procedura civile, offre garanzie maggiori di quelle che egli proporrebbe. Perchè, secondo il suo emendamento, in mancanza della dichiarazione od elezione s'intende eletto domicilio, per la notificazione di tutti gli atti, presso il procuratore, e, quando questi non sia costituito, presso la cancelleria del tribunale e della Corte; mentre invece, per il diritto vigente, la notificazione in quest'ultimo caso si fa da un usciere appositamente destinato dall'autorità giudiziaria sotto pena di nullità.

Quindi io vorrei pregare l'onorevole Vigna di non insistere nel suo emendamento, parendomi che le disposizioni vigenti provvedano già a tutti i casi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti-Guarnieri.
Monti-Guarnieri. Vorrei fare presente al ministro ed alla Camera un inconveniente, al quale si andrebbe incontro se l'articolo venisse accettato così com'è proposto.

Accetto il concetto che la dichiarazione di domicilio possa essere fatta anche nel mandato; ma prego la Camera di considerare quale influenza abbia l'elezione di domicilio nell'atto di citazione agli effetti della notificazione delle sentenze e degli atti di appello.

La dichiarazione, fatta nell'atto di citazione, conferisce un diritto alla parte per la notificazione tanto della sentenza quanto degli atti di appello.

Ora, se si concede la facoltà di fare la dichiarazione di domicilio nel mandato, mancherà assolutamente alla parte avversa la prova necessaria per poter fare la notificazione della sentenza nel domicilio, perchè nell'atto di citazione rimane la dichiarazione di domicilio, e la parte nella copia che le viene notificata sa qual'è il domicilio eletto; ma se la dichiarazione

di domicilio verrà fatta nel mandato e questo, finita la causa, sarà ritirato dalla parte, la parte avversaria non saprà più in quale domicilio eletto fare la notificazione della sentenza ed eventualmente dell'atto di appello.

Vorrei quindi che la Commissione modificasse questo articolo; altrimenti occorrerà modificare tutta quella parte del Codice di procedura civile, che si riferisce alla notificazione delle sentenze e degli atti di appello.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pozzi Domenico, relatore. La Commissione non può consentire nel pensiero dell'onorevole Monti-Guarnieri, perchè non le pare che la sua preoccupazione possa essere divisa, nè attesa. Se la dichiarazione di domicilio è fatta nel mandato, poichè l'articolo 7 stabilisce che il mandato si deve esibire al cancelliere e che si deve prender nota nel foglio di udienza e del mandato e dell'atto di dichiarazione di residenza o di domicilio, vuol dire che in questo caso si dovrà prendere atto della dichiarazione distintamente dal mandato, comunque fatta nel mandato. Non mi pare che vi possa esser dubbio al riguardo, dal momento che non si tratta d'altro che di stabilire piuttosto l'atto separato che non l'atto compreso nella procura. Quando si debba esibire con la procura anche l'atto di dichiarazione, nulla si oppone, se in uno stesso atto vi sia il mandato al procuratore e la dichiarazione di domicilio, che di quest'ultima si prenda nota distintamente, dalla quale nota la controparte è edotta con atto perfettamente regolare, e per ogni effetto giuridico, della dichiarazione di residenza o di domicilio.

Vigna. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Vigna. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, che, cioè, egli ritiene sempre possibile la dichiarazione di domicilio nel mandato, poichè il mio emendamento aveva semplicemente lo scopo di eliminare una questione al riguardo, non insisto.

Presidente. Onorevole Pivano, insiste nel suo emendamento?

Pivano. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e lo ritiro.

Presidente. Allora veniamo ai voti.

L'onorevole ministro accetta che nell'articolo 7 siano soppresse le parole: « salvo il disposto dell'articolo 393 del Codice di procedura civile ».

Metto a partito l'articolo 7 con la soppressione delle parole citate.

(È approvato).

Art. 8. (V. art. 8 del Dis. Min. a pag. 43).

A quest'articolo sono stati presentati vari emendamenti. Il

primo è quello degli onorevoli Calvi, Pivano, Falcioni, Cuzzi, Calleri Enrico, Bergamasco, A. Lucchini, A. Farinet, Mezzanotte ed Ottavi, ed è il seguente :

“ *Alle parole del primo comma : si comunicano, sostituire : “ si scambiano ”, e dopo le parole ; “ per copia ”, aggiungere : “ e si comunicano ”.* ”

Onorevole ministro, accetta questo emendamento ?

Gianturco, *ministro di grazia e giustizia*. Lo accetto.

Presidente. L'emendamento dell'onorevole Mango per la soppressione delle parole “ o le parti ” nel primo comma non ha più ragione d'essere.

Segue l'emendamento al secondo comma proposto ugualmente dagli onorevoli Calvi, Pivano ed altri che consiste nel sostituire al secondo comma della Commissione il seguente :

“ La comparsa conclusionale deve contenere anche l'elenco dei documenti sia prodotti in udienza che depositati precedentemente ”.

Onorevole ministro, accetta questo emendamento ?

Gianturco, *ministro di grazia e giustizia*. Lo accetto.

Presidente. Finalmente gli stessi onorevoli Calvi, Pivano ed altri propongono di premettere all'ultimo comma le parole seguenti : “ In caso di differimento la... ”

Onorevole ministro, accetta anche questo emendamento ?

Gianturco, *ministro di grazia e giustizia*. Lo accetto.

Presidente. L'articolo ottavo allora rimane così formulato :

“ Prima della discussione i procuratori, e le parti nelle cause commerciali, si scambiano le comparse conclusionali per copia, e si comunicano i documenti, che non siano stati precedentemente depositati.

“ La comparsa conclusionale deve contenere anche l'elenco dei documenti sia prodotti in udienza che depositati precedentemente.

“ Le aggiunte e le modificazioni negli originali delle comparse conclusionali e nello elenco devono essere esattamente riprodotte nelle copie comunicate all'altra parte, salvo che questa, o il procuratore, apponga il visto alle aggiunte ed alle modificazioni contenute negli originali.

“ In caso di differimento la comunicazione dei documenti si deve sempre fare col mezzo della Cancelleria ”.

Pongo a partito l'articolo 8 così emendato.

(*E approvato*).

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimesso ad altra seduta.

TORNATA DI MARTEDÌ 29 GENNAIO 1901.

Presidenza del Vice-Presidente De Riseis Giuseppe.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione: Riforma del procedimento sommario.

La discussione è rimasta all'articolo 8. Veniamo ora all'articolo 9. Ne dò lettura.

Art. 9. (*V. art. 9 del Dis. Min. a pag. 43*).

L'onorevole Di Stefano ed altri propongono la soppressione di questo articolo.

Gli onorevoli Vigna e Sorani hanno presentato il seguente emendamento:

« Quando una delle parti abbia dedotto nuove domande od eccezioni, o presentati in udienza nuovi documenti, il presidente, sull'istanza dell'altra parte, rinvia la discussione ad un'udienza prossima, ed intanto ordina che gli atti e documenti siano depositati nella Cancelleria, perchè le parti possano esaminarli ».

Onorevole Di Stefano insiste nella sua domanda di soppressione?

(*Non è presente*).

Non essendo presente la sua proposta s'intende ritirata.

L'onorevole Vigna mantiene il suo emendamento?

Vigna. Credo che l'onorevole ministro possa accettare il mio emendamento, perchè nella precedente seduta aveva dichiarato che ammetteva il diritto del rinvio alla parte che lo avesse chiesto.

A me pare unicamente che la soppressione di quell'inciso « che per importanza o per numero richiedano maturo esame » risponda al concetto del diritto; perchè, se noi lasciamo che il presidente apprezzi l'importanza delle produzioni e delle deduzioni, entriamo in un apprezzamento, concediamo una facoltà di rinvio. Sopprimendo questo inciso, la parte contro cui sono state fatte nuove domande ed eccezioni ha, invece, il diritto di chiedere senz'altro il rinvio.

Spero che l'onorevole ministro sarà d'accordo con me.

Sottoporro ora alla sua sagacia un altro dubbio.

Nella precedente seduta egli disse che le leggi si interpretano secondo la loro lettera e non secondo le dichiarazioni del legislatore; disse pure, ed in ciò consento con lui, che nella

formula « nuove domande od eccezioni » si comprendono anche le deduzioni di nuovi mezzi di prova, perchè effettivamente queste si risolvono in vere e proprie nuove domande. Ma vi è l'articolo 490 del Codice di procedura civile che distingue esplicitamente fra domanda e prova, e dà alla parola « domande » un significato che non è quello « di deduzioni di mezzi di prova ».

Ora, se noi lasciamo soltanto la parola « domande » non pare all'onorevole ministro che ciò apra l'adito a dubbie interpretazioni; e che, dal momento che il concetto mio è quello stesso che esprimeva l'onorevole ministro, vale a dire che si debbano comprendere anche le deduzioni dei mezzi di prova, sia opportuno togliere qualunque dubbio aggiungendo le parole « nuovi mezzi di prova ».

Spero che l'onorevole ministro accoglierà la mia proposta che combina con le dichiarazioni da lui fatte nella seduta precedente, e che può servire di chiarimento all'articolo 9.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Non c'è nessun dubbio che altro siano le domande ed altro le deduzioni dei mezzi di prova: lo dice l'articolo 490 del Codice di procedura civile, lo dicono i principî generali del diritto.

A me pareva che la questione dei mezzi di prova fosse risolta dall'articolo 12, in cui è detto che sulle domande per ammissione di mezzi istruttori, se vi è l'accordo delle parti, il presidente provvede in udienza: ma poichè potrebbe accadere che l'accordo fra le parti non vi fosse, e che la questione dell'ammissibilità dei mezzi di prova fosse portata innanzi al collegio, dichiaro che non ho difficoltà ad accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Vigna, con la quale verrà rimosso qualunque più lontano dubbio potesse affacciarsi nella pratica dei tribunali.

Debbo dichiarare poi, conformemente a quanto dissi nella tornata precedente, che secondo me il rinvio deve essere obbligatorio, e perciò consento che venga emendato il testo del secondo comma, nel senso che il presidente *deve*, sull'istanza, dell'altra parte, ordinare che la discussione sia rinviata.

Questa a me pare la maggiore concessione che si possa fare a coloro che si preoccupano del pericolo delle sorprese, poichè non posso certo negare al presidente di un collegio di apprezzare, nei singoli casi, se si tratti di un documento influente nella lite e di importanza da dar luogo a nuove dispute, o se si tratti invece di una carta qualsiasi senza alcuna importanza.

Si supponga, ad esempio, che si tratti della denuncia di un contratto verbale, o di una denuncia di successione senza cui non può il tribunale pronunciarsi; in tal caso non c'è evidentemente alcun bisogno di rinviare la causa.

Occorre quindi rimettere al presidente di esaminare se veramente si tratti di documento influente che richieda il differimento, o se la causa si possa invece prontamente trattare. Credo pertanto che l'onorevole Vigna vorrà accettare la mia proposta.

Vigna. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Vigna. Date le dichiarazioni dell'onorevole ministro, ritiro il mio emendamento per quanto riguarda la soppressione di quell'inciso, e consento nella nuova forma: « il presidente deve ordinare » perchè risponde perfettamente al mio concetto.

Presidente. L'onorevole Vigna ritira, dunque, il suo emendamento.

L'articolo 9 rimarrebbe così modificato:

« Non ostante il disposto dell'articolo 6, il presidente, sull'accordo delle parti, può, dopo scambiate le comparse, rinviare la discussione ad altra udienza.

« Quando una delle parti abbia dedotto nuove domande od eccezioni, o mezzi di prove, o presentati in udienza nuovi documenti, che per importanza o per numero richiedano maturo esame, il presidente, sulla istanza dell'altra parte o anche d'ufficio, deve ordinare che la discussione sia rinviata ad un'udienza prossima, e che intanto gli atti e i documenti siano depositati nelle cancellerie, perchè le parti possano esaminarli.

« Nei casi preveduti dal presente articolo si applicherà, quanto alla nomina del relatore, l'ultimo capoverso dell'articolo 5 ».

Se non ci sono osservazioni metterò a partito l'articolo 9 così modificato.

(*E approvato*).

Art. 10. (*V. art. 10 del Dis. Min. a pag. 43*).

(*E approvato*).

Art. 11. (*V. art. 11 del Dis. Min. a pag. 43*).

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti due emendamenti:

Da aggiungere in principio: « I documenti depositati dai procuratori delle parti rimarranno in Cancelleria, dove saranno rispettivamente ammessi i procuratori delle parti ad esaminarli, a farne copia od estratti in carta libera od a farsene rilasciare a loro spese copia legale dal cancelliere.

Resta l'attuale comma 1°, che diverrebbe 2°.

Da aggiungere in seguito un 3° comma così concepito, riproducendo in parte il 2° comma dell'articolo 8.

« Le aggiunte e le modificazioni negli originali delle comparse conclusionali devono essere esattamente riprodotte nelle copie comunicate, salvo che il procuratore dell'altra parte apponga il visto alle aggiunte ed alle modificazioni contenute negli originali ».

« Resta il comma 2°, attuale, che diverrebbe 4°, sopprimendo le parole « e condannare ecc. ».

« Di Stefano — Sacchi — Sinibaldi —
Orlando — Sorani — Castiglioni —
Vigna — Mantica — Cimatì — Ga-
limberti — Cao-Pinna — Pala — Ca-
rotti — Arconati ».

« Alle due ultime righe dove è detto: E nei casi più gravi — anche alla sospensione dall'ufficio fino a 90 giorni — *sostituire le parole:* E nei casi più gravi rinviarlo al giudizio del Consiglio di disciplina dei procuratori.

« Monti-Guarnieri ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano per isvolgere il suo emendamento.

(Non è presente).

Il suo emendamento s'intende ritirato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti-Guarnieri per isvolgere il suo emendamento.

(Non è presente).

Anche il suo emendamento s'intende ritirato.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 11 come è stato testè letto.

(È approvato).

Art. 12. (V. art. 12 del Dis. Min. a pag. 43).

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere nel primo comma le parole: non soggetta a notificazione.

Calvi.

Sopprimere il secondo comma.

Calvi, Pivano, Falcioni, Cuzzi,
Calleri Enrico, Bergamasco, A.
Lucchini, A. Farinet, Mezza-
notte e Ottavi.

Aggiungere nel terzo comma dopo la parola: provvede, la parola: in caso di accordo.

Calvi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi per isvolgere i suoi emendamenti.

Calvi. Onorevoli colleghi, in unione agli amici Pivano, Falconi ed altri, ho creduto di proporre alcuni emendamenti a quest'articolo, conformandomi a quello che è lo spirito del disegno di legge e che venne esposto egregiamente qui dall'onorevole guardasigilli e dagli altri oratori. Conveniamo tutti che il disegno di legge non tende a modificare il Codice di procedura civile nel complesso, ma tende solamente a regolare il procedimento sommario in modo da evitare quegli inconvenienti e quelle sorprese che nel medesimo si verificano, stando alle vigenti disposizioni processuali, e nello stesso tempo, occorre di fronte ai nuovi bisogni della Società ed alla celerità ed economia convertire in regola il procedimento stesso, che di fronte alla vigente procedura costituisce l'eccezione. Ora a me pare che, informandoci a questo concetto, sia necessario togliere dal primo capoverso dell'articolo 12 le parole: « non soggetta a notificazione ». Se l'articolo rendesse obbligatorio il pronunciare l'ordinanza in presenza dei procuratori i quali si sono accordati sull'ammissione della prova, non avrei nulla a dire su questa aggiunta, giacchè la medesima corrisponderebbe al principio generale scritto nel capoverso dell'articolo 367, secondo cui le ordinanze non si notificano quando sono emanate in presenza dei procuratori; ma l'articolo 12 invece dà diritto al presidente di emanare l'ordinanza, anche quando i procuratori non sono presenti. Ora pare a me che in questo caso non convenga derogare da quello che è la norma scritta nel Codice di procedura civile, e così, quando i procuratori non sono presenti, l'ordinanza dev'essere notificata. Ciò non solo produrrebbe una stridente contraddizione con ciò che avverrebbe per le ordinanze pronunziate nel procedimento formale, che è ancora mantenuto, ma per di più condurrebbe alla deroga, non voluta, di disposizioni del presente Codice di rito, il quale in diverse disposizioni non scritte nel § 2 del titolo IV, che tratta della notificazione delle sentenze ed ordinanze, ma relative all'esaurimento di alcune prove, in modo espresso accenna alla necessità che l'ordinanza pur consensuale sia notificata. Alludo ad esempio al disposto dell'articolo 223 del Codice di procedura civile, secondo il quale quando il giuramento è ammesso anche con ordinanza, l'ordinanza medesima deve essere notificata alla parte, che deve giurare; alludo alla disposizione dell'articolo 232 del Codice di procedura civile, secondo cui la decorrenza del termine di trentanove giorni per fare l'esame testimoniale, decorre dalla notificazione dell'ordinanza.

A me pare quindi che per non sconvolgere quello che è prin-

cipio costante del nostro Codice di procedura civile, sia il caso di togliere questo inciso lasciando sussistere nella sua integrità il principio contenuto nel Codice vigente, secondo il quale l'ordinanza è notificata ai procuratori che non sono stati presenti al momento in cui è pronunciata non introducendo in riguardo una innovazione che non sarebbe utile, ma creerebbe dell'incertezza non modificandosi altre disposizioni del Codice di procedura e producendo antimonie che occorre evitare. Ciò è a dirsi tanto più in quanto che la disposizione legislativa surriferita all'articolo 367 Codice di procedura civile che, accogliendosi il mio emendamento, rimane conservata, trova un correttivo nello articolo 207 del Regolamento generale giudiziario. Pare quindi a me che nulla osti all'accoglimento dell'emendamento da me proposto. Non ragioni di economia sia di tempo che di spesa. Non ragioni di opportunità giacchè col medesimo emendamento non è lesa il principio informatore del progetto, che anzi al medesimo fa omaggio, cercando di coordinare le sue disposizioni con quelle del Codice di procedura vigente, che sono conservate. Intenzione comune di tutti coloro che vogliono l'applicazione del procedimento sommario è l'economia. E così è che l'ordinanza si deve notificare quando i procuratori non sono presenti.

E poichè ho facoltà di parlare, mi sia lecito, sempre d'accordo coi colleghi Falcioni, Pivano ed altri, i quali hanno firmato con me un altro emendamento, di proporre che venga soppresso il secondo capoverso dell'articolo 12. Io, a dir vero, non ho potuto comprendere l'opportunità di questo capoverso il quale mi pare che venga anche a snaturare il criterio fondamentale del procedimento sommario e venga a produrre una spesa che è nell'intendimento di tutti noi sia eliminata. Dico che non l'ho compresa: perchè, dall'insieme di tutte le disposizioni che sono contenute nel disegno di legge, questo risulta: che, quando le parti sono d'accordo per l'ammissione delle prove, viene sempre provveduto, mediante provvedimento o del presidente o del giudice delegato alla sua ammissione, dal presidente a senso dell'articolo 4 e primo capoverso di quest'articolo, dal giudice delegato nel caso in cui si fa cenno nel terzo capoverso di questo stesso art. 12.

È quindi chiaro che solo rimane a provvedere per il caso in cui non vi sia accordo su tale ammissione; ora, in questo caso, versando in procedimento sommario, il procedimento incidentale non si capisce siccome nel processo sommario l'istruttoria ha luogo all'udienza, senza mestieri di ricorrere alla disposizione dell'articolo 181, Codice di procedura civile, si discuterà in un col merito l'ammissibilità delle prove dedotte. Ond'è, che quanto

si dispone in questo capoverso è perfettamente inutile, ma vi ha di più: non solo quella di cui noi proponiamo la soppressione è disposizione inutile, ma snatura e contraddice all'indole del procedimento sommario, innestando nel medesimo un istituto proprio del procedimento formale.

L'articolo 185, salvo errore, del Codice di procedura civile, indica il modo in cui l'incidente si eleva. Per elevare un incidente, bisogna fare una comparsa in cui l'incidente è proposto; poscia, o dall'uscieri che notifica la comparsa stessa, o con biglietto si cita il procuratore dell'altra parte avanti al presidente, perchè provveda a senso dell'articolo 181, Codice di procedura civile. Ora, come è ciò possibile per il procedimento sommario?

Prima dell'udienza e così dell'iscrizione a ruolo, il convenuto non è rappresentato, solo costituendo il suo procuratore all'udienza, per cui prima dell'udienza non è possibile elevare incidenti. Comparendo, alla stessa udienza, senza necessità di elevare verun incidente, si pronunzia sulle prove o con ordinanza se vi è accordo, o diversamente con sentenza del Collegio.

Dunque nessun incidente in procedimento sommario per ammissione di prove è concepibile.

Poichè poi, come si avvertì, per proporre l'incidente a mente dell'articolo 206, Codice di procedura civile, occorre elevarlo, mediante comparsa, è evidente che il procedimento sommario in cui tutto deve farsi all'udienza, in cui non vi son comparse istruttoria, è snaturato e si viene a creare un istituto ibrido contrariamente allo scopo che col progetto ci proponiamo.

Di fronte a ciò, pare a me ed ai colleghi che con me firmarono l'emendamento, che la disposizione del capoverso dell'articolo 12, si debba togliere; essa non fa che confondere il procedimento sommario con ciò che è procedimento formale; procedimento formale che vogliamo sopprimere.

E tanto più non lo capisco, di fronte alle parole con cui il capoverso incomincia:

« Se la causa non si trova iscritta sul ruolo di spedizione ».

Dunque, poichè il nostro scopo è di fare una legge pratica, quale non solo non vizii, ma tolga le difficoltà, ritengo che guardasigilli e il relatore accetteranno il mio emendamento, lo accetterà la Camera: poichè non abbiamo altro scopo che quello di migliorare il disegno di legge, eliminando eventuali inconvenienti.

Io avevo proposto, poi, un terzo emendamento al capoverso primo. Serviva unicamente a chiarire il concetto dell'articolo;

e consisteva nell'aggiungere nel terzo capoverso, dopo la parola: *provvede*, le parole: " in caso d'accordo ".

Ma, poichè nell'articolo medesimo vi sono le parole: " nuove prove concordate fra le parti, " così riconosco io stesso che il mio emendamento al terzo capoverso, può ritenersi inutile.

E con ciò finisco di tediare la Camera, convinto, che accettati o no gli emendamenti miei, feci il dover mio nel proporli e nel sostenerli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito Beniamino.

Spirito Beniamino. Io sono di opposta opinione a quella sostenuta dall'onorevole collega Calvi. Noi vogliamo semplificare il procedimento sommario. Quindi dovremo toglier via tutto ciò che è inutile.

L'onorevole Calvi propone invece che sia suscettibile di recalamo l'ordinanza del presidente.

Calvi. Ma no!

Spirito Beniamino. Così mi pare che abbia detto.

Voci. Che vi sia la notificazione.

Spirito Beniamino. Che si debba notificare l'ordinanza; su per giù è la medesima cosa. E perchè? Quando le parti sono d'accordo, e sanno che, non oltre l'indomani, il presidente deve emettere l'ordinanza, mi pare che, imporre la spesa di una notificazione, sia cosa di cui si possa fare a meno.

Nè vale il dire, come fa l'onorevole Calvi, che vi sono casi analoghi, come quello del giuramento in cui debba sempre farsi la notificazione; ma non ho bisogno di dire la differenza e l'importanza del caso del giuramento. Nel caso di giuramento i procuratori possono essere d'accordo, ma il giuramento deve prestarlo la parte. E se la parte non ha notizia della cosa, e non sa quando il giuramento si deve prestare, le conseguenze sarebbero gravissime. Perciò nel caso di giuramento deve farsi la notificazione alle parti.

Inoltre osservo all'onorevole Calvi, che non è ben detto che il procuratore debba poi risentire come pena la spesa della notificazione. Se nell'articolo 12 si dicesse che il presidente è obbligato ad emettere l'ordinanza nel momento stesso, si potrebbe obbligare il procuratore ad esser presente, e ritenerlo colpevole se si allontanasse. Ma poichè è detto che il presidente può emettere l'ordinanza l'indomani, mi sembra che voler obbligare questo povero procuratore a rimanere lì un giorno e poi l'altro, è cosa che non va. Quindi l'accenno all'articolo 207 circa la negligenza del procuratore, non mi pare che conferisca punto alla tesi dell'onorevole preopinante,

In quanto poi al capoverso che egli vorrebbe soppresso, trovo

non sornite di fondamento le osservazioni sue; nondimeno credo che il capoverso medesimo possa rimanere, salvo a mutarne la forma e a spiegarla.

Si fanno le maraviglie che si dica che la causa non si trovi inserita nel ruolo, quasi fosse questa un'ipotesi impossibile. Ma noi facciamo soltanto l'ipotesi in cui le parti siano d'accordo, che preliminarmente all'udienza si domandi un mezzo istruttorio e questo mezzo istruttorio può essere consentito.

Ma facciamo un'altra ipotesi, e cioè, che in seguito anche a contraddizione tra le parti, una sentenza disponga mezzi istruttori; ed un'altra ancora, quella che il termine a comparire nella citazione sia molto lungo, e che prima di tal giorno le parti possano concordarsi circa un'istruttoria.

Mi pare quindi che bene al primo capoverso dell'articolo si dica che nei casi in cui la causa non si trovi a ruolo, si debba seguire la via incidentale.

Ritengo perciò che il concetto può rimanere; si può modificare la forma, ma ripeto conviene chiarire come nei casi in cui esiste l'accordo fra le parti e quando la causa non è a ruolo, si debba seguire il procedimento del Codice vigente in linea incidentale, come all'articolo 206.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pozzi Domenico, relatore. A nome della Commissione, dichiaro che essa non ha difficoltà di accettare il primo degli emendamenti dell'onorevole Calvi, quello cioè per il quale si propone di togliere l'inciso " non soggetta a notificazione ". Le ragioni sono evidenti, ed osservo soltanto che bisogna però di conformità aggiungere all'ultimo capoverso dell'articolo, quando si accenna ad un " provvedimento inserito nel processo verbale e non soggetto a notificazione ", aggiungere " ai procuratori presenti ". Ma la Commissione non crede di potere accettare la soppressione del secondo capoverso dell'articolo 12. Si dice che questa disposizione tende a complicare le cose, o che è per lo meno una disposizione inutile. A noi questo non pare, in quanto che, sebbene possa essere un caso non frequentissimo, pure è possibile che, allorquando l'udienza di spedizione specialmente sia fissata ad un termine alquanto lungo, le parti possano concordare dei mezzi di prova anche prima dell'udienza e senza bisogno quindi di far precedere l'iscrizione al ruolo.

In questi casi possono provvedere col rito incidentale.

Ripeto, non sarà un caso frequentissimo, ma è un caso possibile, a cui il capoverso provvede, e provvede convenientemente; motivo per cui non mi pare che questa disposizione

possa essere da sopprimere, e la Commissione pertanto vi insiste.

Calvi. Domando di parlare.

Presidente. Veramente Ella non potrebbe parlare due volte, ma se è per una dichiarazione...

Calvi. Per una semplice dichiarazione: ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di avere accolto il mio primo emendamento, ed osservo soltanto che, dato il principio esposto dall'onorevole Pozzi in ordine al secondo capoverso dell'articolo, bisogna per lo meno modificarne la dizione. Perché quando voi mi fate ricorso al disposto dell'articolo 206 del Codice di procedura, voi mi introduceste precisamente il sistema incidentale della procedura formale nel procedimento sommario.

Sia pure che in via eccezionale possa verificarsi il caso che prima del giorno fissato per la discussione della causa o le parti d'accordo vogliano provvedere per l'ammissione di prova, o necessiti ottenere un provvedimento d'urgenza a senso dell'articolo 182, Codice penale, ma per fermo basta che voi diciate che mediante citazione per biglietto una parte può citar l'altra nel caso dell'articolo 182, avanti al presidente o d'accordo possano comparire; ma quando voi invocate l'articolo 206, innestate uno dei provvedimenti della procedura formale nel procedimento sommario, rendete necessaria una comparsa per proposizione di incidente e una comparsa per deduzione di prove, la quale poi è susseguita o da citazione per biglietto o da citazione con comparsa; introducete precisamente quell'istruttoria per comparsa che invece dite di voler togliere.

Chiarite pure le vostre idee, ammettete pure che è possibile alle parti di comparire personalmente, prima dell'udienza, dinanzi al presidente per ottenere con ordinanza l'ammissione di prove, ma non usate la formula dell'articolo 206 perchè questa, ripeto, protesta contro tutto il sistema della legge.

Questo è l'intimo convincimento mio.

Presidente. Ha domandato di parlare l'onorevole guardasigilli?

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Dichiaro che, d'accordo con la Commissione, accetto il primo emendamento proposto dall'onorevole Calvi e consento che venga modificato anche l'ultimo comma dell'articolo per ragioni di coordinamento. Si tratta di tener ferme le disposizioni del Codice di procedura vigente, che, dove non è necessario, è proposito nostro di non modificare, e fra le altre, la disposizione che le ordinanze non si notificano ai procuratori presenti. E qui tengo a dichiarare che la ragione del testo, come era formulato, era proprio que-

sta: siccome nel primo comma si presuppone l'accordo delle parti, questo accordo lasciava argomentare che dovesse reputarsi inutile la notificazione. Ma in ogni modo, per ragioni di chiarezza, io accettò per conto mio l'emendamento proposto dall'onorevole Calvi.

Per le medesime ragioni non posso accettare la seconda parte della sua proposta. L'onorevole Calvi ha detto: badate che voi venite ad introdurre nel procedimento sommario una procedura che è propria del procedimento formale.

Ma è proprio questa la ragione della legge, onorevole Calvi, proprio questa! Perchè l'accusa più grave che si è fatta al procedimento sommario è stata la seguente: che, mentre nel procedimento formale vi è un modo assai spedito di ordinare le prove e tutta la istruzione, quando le parti siano d'accordo (procedendosi allora per via d'incidenti, con molta rapidità), invece nel procedimento sommario, che dovrebbe per sua natura essere più spedito, molte Corti regolatrici hanno detto che la procedura incidentale era inapplicabile e che bisognava, anche quando vi fosse l'accordo delle parti, procedere per sentenza. Noi questo vizio appunto abbiamo voluto correggere, onorevole Calvi, ed è bene risulti chiaro dalle discussioni nostre: noi abbiamo voluto estendere la procedura incidentale al procedimento sommario, abbiamo voluto cioè che, ove le parti siano d'accordo non occorra una sentenza, ma basti una semplice ordinanza.

Quale è la sua obiezione, onorevole Calvi? è tutta in questo: Ella dice: ma badate, voi presupponete che la causa possa non trovarsi iscritta nel ruolo di spedizione e che le parti possano ciò non ostante adottare la procedura incidentale.

Questo, Ella soggiunge, non solo non è possibile, ma sarebbe molto dispendioso, perchè bisognerebbe in tal caso far sempre la comparsa.

Ora mi permetta, onorevole Calvi, di dirle che questa osservazione non è esatta, perchè, a norma del diritto vigente (articolo 185 del Codice di procedura civile), qualunque citazione a comparire davanti al presidente può farsi con la comparsa con cui si propone l'incidente, o per biglietto.

Non sono sempre necessarie le due cose insieme, la comparsa e la citazione per biglietto; può bastare quest'ultima sola.

Che cosa infatti può accadere? Può accadere quello appunto a cui accennava poc'anzi il relatore, che cioè la citazione sia fatta per un termine abbastanza lungo, e la causa non sia stata ancora posta a ruolo.

Ora, se vi è ragione di supporre che l'altra parte consenta intanto all'ammissione di un mezzo di prova, si può richiedere

l'ammissione del mezzo di prova con la semplice citazione per biglietto; e così l'incidente si porta innanzi al presidente, il quale delibera con ordinanza sull'ammissione della prova. Questi sono casi che, come diceva il relatore, possono non essere frequenti, ma possono verificarsi.

Ora noi abbiamo voluto affermare che in ogni caso, quando vi sia l'accordo delle parti, si possa seguire la procedura incidentale, e ciò possa farsi anche prima dell'udienza di spedizione.

Spero che questi schiarimenti persuaderanno l'onorevole Calvi.

Ecco dunque, signor presidente, il testo sarebbe formulato così:
 « Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori, se v'è l'accordo delle parti, il presidente provvede *con ordinanza* nell'udienza o nel giorno successivo delegando il giudice per l'esecuzione. » Poi nell'ultimo comma dove si dice: « *con provvedimento* inserito nel processo verbale, e non soggetto a notificazione », si aggiungerebbero le parole: *ai procuratori presenti*.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pozzi Domenico, relatore. A quanto già dissi prima e a quanto aggiunse l'onorevole ministro per spiegare anche più chiaramente le ragioni per cui noi non accettiamo le soppressioni proposte dall'onorevole Calvi all'articolo 12, aggiungo che l'inconveniente denunziato poi dal collega Calvi non è, nè si può chiamare tale, imperocchè non v'ha chi non veggia come se si tratta di deduzioni probatorie, queste debbono essere formulate, e non si possono formulare se non con comparsa.

Al collega Calvi ha fatto impressione una possibile conseguenza di questa disposizione; la conseguenza, cioè, che le parti poi, chiamate davanti al presidente col rito degli incidenti per l'ammissione di un mezzo di prova, non si trovino d'accordo. Questo caso non toglie la opportunità del capoverso, e ciò per due motivi, che mi sembrano evidenti: l'uno, che quando non vi sia l'accordo vuol dire che il tentativo non è riuscito e che vi sarà remissione, la quale non può non essere anche pel merito, per la discussione del quale è già fissata l'udienza in citazione.

Ma v'è anche un'altra ragione: per l'articolo 182 del Codice di procedura civile può darsi che vi sia urgenza, ed in questo caso il presidente può risolvere esso stesso l'incidente con ordinanza esecutoria; nel qual caso anche la celerità è più favorita, giusta il pensiero che abbiamo tutti e che ha anche l'onorevole Calvi.

Ecco perchè io prego il collega Calvi di non insistere nel chiedere la soppressione di questo primo capoverso, o secondo comma dell'articolo 12.

Presidente. Onorevole Calvi, insiste sulla soppressione del secondo comma?

Calvi. Me lo respingeranno, ma io insisto.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, veniamo alla votazione dell'articolo, che sarà fatta separatamente per ciascun comma.

Sul primo comma sono d'accordo la Commissione e l'onorevole ministro di modificarlo in questo modo: « Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori, se vi è l'accordo delle parti, il presidente provvede con ordinanza nella udienza o nel giorno successivo, delegando il giudice per la esecuzione. »

Chi approva questo primo comma, così modificato, è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Ora viene il secondo comma, così concepito: « Se la causa non si trovi iscritta sul ruolo di spedizione, le parti procedono in conformità dell'articolo 206 del Codice di procedura civile. »

L'onorevole Calvi ed altri propongono la soppressione di questo comma, la quale non è accettata dall'onorevole ministro, né dalla Commissione.

Pongo a partito questo secondo comma; vuol dire che coloro che ne propongono la soppressione, voteranno contro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Il comma terzo, avendo l'onorevole Calvi ritirato il suo emendamento, resterebbe così concepito:

« Il giudice delegato per la istruzione, se fa parte del Tribunale o della Corte avanti cui pende la causa, provvede all'ammissione ed esecuzione delle nuove prove concordate fra le parti prima della chiusura del processo verbale.

« Compiuta l'istruttoria, o sorgendo quistioni incidentali, il giudice delegato rimette le parti ad udienza fissa con provvedimento inserito nel processo verbale, e non soggetto a notificazione ai procuratori presenti. »

Chi approva questo terzo comma, è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Art. 13. *(V. art. 13 del Dis. Min. a pag. 44).*

Presidente. A questo articolo gli onorevoli Mango e Di Stefano propongono il seguente emendamento: sopprimere le parole « ed in materia commerciale, alla parte comparsa personalmente. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi.

Calvi. Ho chiesto di parlare unicamente per chiedere una spiegazione all'onorevole guardasigilli ed alla Commissione.

Come, con esatto concetto, nell'ultima parte dell'articolo 12 si è voluto evitare la spesa di una nuova citazione per la riassunzione di istanza, dopo che è compiuta l'istruttoria commessa al giudice delegato, così all'articolo 13 si è provveduto per la riproduzione della causa cancellata dal ruolo di spedizione.

Ora siccome i casi contemplati nell'ultimo comma dell'articolo 12 possono unicamente trovare applicazione, quando si tratta di prove che vengono assunte da un giudice delegato, così io mi permetto di chiedere: come si provvederanno le parti per riassumere la causa, quando si tratta di istruttoria che si compie senza l'intervento del giudice?

L'onorevole ministro guardasigilli e la Commissione mi insegnano, che non tutte le prove vengono assunte da un giudice delegato. Per esempio, quando si tratta di una perizia ammessa per sentenza, si delega un giudice per assumere il giuramento del perito e per fissare il giorno in cui dovrà aver luogo l'esperimento peritale. Con ciò la funzione del giudice delegato cessa, perchè la perizia viene poi presentata nella cancelleria ed esclusivamente al cancelliere, il quale ne dà atto e redige il verbale della presentazione. Dato questo ed altri consimili casi in cui il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 12 non potrà trovare applicazione in tema di prestazione di giuramento, ripeto, come la causa si potrà riassumere? Si dovrà ritenere che in tali casi la riassunzione avrà luogo nel modo accennato in questo articolo? Questo articolo contempla anche tali eventualità? La dizione non mi pare a questo riguardo troppo chiara.

Se, come penso, dovesse ritenere che tutte le volte che occorre la riassunzione d'istanza nei casi non contemplati dall'articolo 12 si provvede mediante citazione per biglietto, o si aggiunge una parola all'articolo che ciò nettamente significhi, e se ciò si è voluto dire allorquando nell'articolo si parla di *riproduzione di causa cancellata o decaduta dal ruolo*, io pregherei il ministro e la Commissione di dichiararlo esplicitamente, perchè in questo caso dalle dichiarazioni della Commissione e del guardasigilli si avrà una norma per ritenere che, anche quando per qualunque caso viene ripresa la causa, essa si può riassumere mediante citazione per biglietto, e si sarà così evitata una questione d'interpretazione, che diversamente certo sorgerebbe. Attendo quindi dall'onorevole relatore e dal ministro spiegazioni in proposito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Ammiro l'acume dell'onorevole Calvi, ma mi affretto a dichiarargli che, non

solo per la parola abbastanza chiara dell'articolo 13, ma per gli stessi principii generali della legge, anche quando si tratti di riprodurre una causa, dopo il deposito in cancelleria della perizia, o dopo la prestazione del giuramento, la citazione possa farsi per biglietto. Questo è nell'indole stessa della citazione per biglietto, ed è inoltre nel sistema di tutto quanto il disegno di legge.

Mango. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Mango. Dichiaro di ritirare il mio emendamento all'articolo 13, come ho già fatto per gli emendamenti agli articoli 5 e 8.

Faccio voti all'onorevole ministro perchè voglia presentare un disegno di legge, che interdica alle parti di presentarsi personalmente davanti al giudice, e limiti l'esercizio della professione di procuratore unicamente a coloro che hanno conseguita la laurea in giurisprudenza.

Presidente. Allora, non essendovi altri oratori iscritti, metto a partito l'articolo 13.

(È approvato).

Veniamo all'articolo 14. Onorevole ministro, accetta il testo della Commissione?

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Lo accetto.

Presidente. Articolo 14 della Commissione:

« La constatazione di non comparizione e tutti gli altri provvedimenti dati in udienza, ad eccezione dell'ordinanza di cui nell'articolo 12, sono notati nel foglio d'udienza, non sono soggetti nè a reclamo, nè a notificazione e le parti hanno diritto di averne copia per estratto ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti-Guarnieri.

Monti-Guarnieri. Per quanto la Commissione sia così chiusa che non ammette che possano penetrare modificazioni nella legge... (*Ooh! oh! — Interruzioni*) io vorrei far presente alla Commissione stessa, che l'articolo 14, così come è redatto, mi pare veramente draconiano (*Ooh! oh!*) tanto più che con questo disegno di legge si concedono al presidente poteri, che con l'attuale Codice di procedura civile oggi non ha. Con questa legge si allarga la sfera delle attribuzioni del presidente e si allarga in modo che con l'articolo 11 si può arrivare fino alla sospensione del procuratore per 90 giorni. (*Interruzioni*).

Gianturco, ministro guardasigilli. Ma è già votato.

Monti-Guarnieri. È vero, si può dire che il provvedimento è collegiale, ma l'articolo 11 è concepito così:

« Ove si riscontrino difformità tra gli originali e le copie delle comparse conclusionali o degli elenchi od altre gravi ir-

regolarità negli atti, l'autorità giudiziaria, sentiti in Camera di Consiglio i procuratori delle parti per gli schiarimenti e le rettificazioni opportune, potrà ordinare la riapertura della discussione e condannare il procuratore colpevole ad una pena pecuniaria da 50 a 500 lire, e, nei casi più gravi, anche alla sospensione dall'ufficio fino a 90 giorni ».

Evidentemente questo è un provvedimento del quale bisogna pur tener conto in qualche modo, ed il modo di tenerne conto non è che il foglio di udienza da cui risulta questo provvedimento.

Ed allora io domando: per un provvedimento così grave, che arriva fino ad infliggere al procuratore 500 lire di multa e, nei casi più gravi, anche a sospenderlo per 90 giorni, non gli volete concedere il diritto all'appello? Lo concedete sempre nei casi di sospensione di procuratori: oggi, per la legge del 1865, c'è il ricorso alla Corte d'appello, la quale giudica sulle sospensioni inflitte dal Consiglio di disciplina dei procuratori.

Ora questi provvedimenti, dei quali parla l'articolo 11, che vengono, per l'articolo medesimo, demandati all'autorità giudiziaria, devono evidentemente risultare in qualche documento, e questo documento non potrà essere che il foglio d'udienza, nel quale l'autorità giudiziaria farà constatare che il provvedimento è stato preso per una data ragione.

Ora io dico: attualmente, per la legge del 1865, che regola e disciplina la materia professionale, specialmente per quanto ha tratto all'esercizio della professione di procuratore, si ha il ricorso alla Corte d'appello, la quale giudica la bontà e legalità del provvedimento. E contro questi provvedimenti, che verranno, d'ora in poi, demandati all'autorità giudiziaria, che tiene la polizia delle udienze, non volete concedere un ricorso qualsiasi, o al Collegio, o all'autorità superiore, alla Corte di appello, come adesso consente la legge professionale?

Nè si dica, che questo provvedimento si applica soltanto ai procuratori colpevoli, perchè, con questo articolo 14, si danno poteri al presidente anche per quanto si riferisce all'istruttoria, alla produzione della causa, alla polizia dell'udienza, e via di seguito. Ora ci sono provvedimenti di poca importanza, ma vi sono anche provvedimenti di un'importanza assai rilevante per il buono andamento della causa; ed io credo che contro tutti questi provvedimenti, che rappresentano ed involgono una gravità non indifferente, possa la parte ricorrere benissimo al Collegio o alla Corte d'appello.

E quindi io pregherei l'eccellentissima Commissione e l'onorevole ministro... (*Mormorio e risa*) (la vengo lisciando più che posso per renderla benevola) (*Si ride*) ...che vogliano con-

discendere che in questo senso sia deliberato dalla Camera, con il loro assentimento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pozzi Domenico, relatore. Rispondo all'onorevole Monti-Guarnieri, anzitutto rettificando quello che egli ha detto, che, cioè, col disegno di legge oramai approvato in quasi tutti gli articoli, si voglia dare al presidente delle facoltà sconfinato. Anzi, il disegno di legge ha ridotto molto le facoltà del presidente, e l'onorevole Monti-Guarnieri si ricorderà che in molti articoli si è scritto: " Il presidente deve, ecc. ".

In quanto poi alle paure dell'onorevole Monti-Guarnieri che i provvedimenti, indubbiamente gravi, di cui tratta l'articolo 11, possano soffocare anche il reclamo giusta l'articolo 14, osservo che queste paure non sono giustificate, perchè l'articolo 14 accenna tassativamente ai provvedimenti dati in udienza, e l'articolo 11 è tanto lontano dal sanzionare provvedimenti di udienza, che quelle condanne, che l'autorità giudiziaria può, per detto articolo pronunziare, non le può pronunziare se non dopo aver ordinato la riapertura della discussione; il che vuol dire che si ebbe già una discussione chiusa, e in fascicoli consegnati all'autorità giudiziaria, la quale è posta in grado di deliberare con coscienza, e non altrimenti che mediante sentenza può infliggere le penalità comminate dall'articolo 14.

Ecco perchè, mentre le paure dell'onorevole Monti-Guarnieri sarebbero giustificate per sè stesse, non lo sono qui nell'applicazione concreta, in quanto mi pare che proprio i provvedimenti, di cui parla l'articolo 14, non possono per nulla affatto confondersi con quelli, di cui parla l'articolo 11.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Nella presente discussione abbiamo dimostrato la nostra buona volontà di approfittare della esperienza di tutti per migliorare questo disegno di legge, di guisa che non so con quanto fondamento il mio amico Monti-Guarnieri affermi che Governo e Commissione hanno chiuso la porta e non intendono di accettare emendamenti. Abbiamo accettato tutti gli emendamenti che han contribuito a migliorare la legge, ma, nel caso presente, mi duole il dirlo, il suo, onorevole Monti, non la migliore-rebbe.

E ne dirò subito la ragione: perchè ci allontanerebbe ancora di più da quel Codice di procedura civile, dal quale noi ci siamo voluti discostare il meno possibile per molte ragioni. La questione, sollevata col solito acume dal collega Monti,

è stata questa: voi, egli dice, invadete con questo disegno di legge le attribuzioni del Consiglio di disciplina dei procuratori, e, mentre la legge del 1874 dà al Consiglio di disciplina la facoltà di pronunziare sulla sospensione con la garanzia dell'appello e del ricorso alla Cassazione, voi invece date all'autorità giudiziaria, senza che reclamo sia possibile, la facoltà di pronunziare la sospensione fino a novanta giorni. Già l'onorevole relatore della Commissione ha chiarito questo punto, che è importante, perchè, se il significato dell'articolo fosse quello che dice l'onorevole Monti-Guarnieri, io riconoscerei la necessità dell'emendamento. Ha già dichiarato l'onorevole relatore della Commissione, che l'articolo 14 attribuisce la facoltà di sospendere il procuratore al collegio, non al presidente. È l'autorità giudiziaria che prescrive i termini e pronunzia la sospensione con sentenza, non già il solo presidente con un semplice provvedimento.

Ma non basta: noi ci siamo uniformati per questa parte al Codice di procedura civile. Nell'articolo 170 del Codice di procedura civile, là dove si parla dell'obbligo del procuratore, che ha ritirato i documenti, di restituirli, si dice: « quando entro due giorni dall'ordinanza, pronunziata in contumacia, il procuratore non abbia restituito i documenti, l'autorità giudiziaria, sulla istanza delle parti interessate, previa citazione in via sommaria, può ordinarne la sospensione per un tempo non maggiore di giorni novanta ».

Diguisachè, secondo il diritto comune, che non è stato in questa parte modificato dalla legge del 1874, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di poter sospendere il procuratore. Fu viva la discussione, al tempo della compilazione del Codice di procedura civile, se si dovesse riconoscere la facoltà nella autorità giudiziaria di infliggere una pena pecuniaria o di sospendere il procuratore, ma fu altrettanto viva da parte di quelli, che avevano preparato il disegno del Codice, la persuasione che si dovesse consentire alla autorità giudiziaria questo potere.

Noi non ci siamo discostati dall'articolo 170, anzi abbiamo voluto mantenerne anche il termine, nel senso che la sospensione non andasse al di là dei novanta giorni.

Monti Guarnieri. Domando di parlare per una dichiarazione.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Vorrei soltanto, giacchè sto parlando, per non annoiare di più la Camera, far notare che convien coordinare quest'articolo 14 cogli articoli già modificati.

L'articolo 14 dovrebbe, a parer mio, suonare così: « La

constatazione di non comparizione e tutti gli altri provvedimenti dati in udienza (*si cancellerebbero le parole* : " ad eccezione dell'ordinanza di cui nell'articolo 12 ") . sono notati nel foglio d'udienza, non sono soggetti a reclamo (*le parole* : " nè a notificazione " sarebbero cancellate, perchè ci siamo voluti rimettere al Codice di procedura civile) e le parti hanno diritto di averne copia per estratto ».

Questo sarebbe il nuovo testo, e spero la Commissione voglia accettarlo, perchè non si tratta che di un coordinamento colle modificazioni precedenti.

Pozzi Domenico, relatore. La Commissione lo accetta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti-Guarnieri.

Monti-Guarnieri. Convengo in parecchie cose con l'onorevole ministro e con la Commissione; solo mi permetto una obbiezione. L'articolo 14 dice che non è ammesso reclamo dei provvedimenti dati in udienza, e su questo siamo in perfetto accordo. Ma l'articolo 11 dice: " L'autorità giudiziaria non può prendere in considerazione documenti non regolarmente prodotti, comunicati, o depositati, ovvero non indicati negli elenchi. Ove si riscontrino difformità fra gli originali e le copie delle comparse o degli elenchi, od altre gravi irregolarità negli atti, l'autorità giudiziaria, sentiti in Camera di Consiglio i procuratori, potrà ordinare la riapertura della discussione e colpire il procuratore perfino con la sospensione. Ora, evidentemente, questo è un provvedimento, che l'autorità giudiziaria deve emettere in udienza ».

Pozzi, relatore. In Camera di Consiglio.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. È un provvedimento, non una sentenza!

Monti-Guarnieri. Però questo darà motivo a discussioni.

Avrei desiderato che si aggiungesse: " meno i provvedimenti che venissero emessi per sentenza ».

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Non sono provvedimenti quelli dati per sentenza!

Pozzi Domenico, relatore. La Commissione accetta la modificazione all'articolo 14 proposta dal ministro.

Presidente. Allora rileggo l'articolo 14 modificato:

" L'accertamento di non comparizione e tutti gli altri provvedimenti dati in udienza, sono notati nel foglio di udienza, non sono soggetti a reclamo, e le parti hanno diritto di averne copia per estratto ».

Lo pongo a partito.

(*E approvato*).

Gallini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gallini. Prima di venire all'articolo 15, vorrei proporre un'aggiunta all'articolo 14, o quanto meno un articolo 14-bis, se la Camera ed il guardasigilli lo crederanno opportuno.

C'è una disposizione del Codice civile che è vessatoria, e che non ha nessuna ragione di essere nè storica nè logica. È la disposizione contenuta nell'articolo 385, ultimi due capoversi, per la quale, nei casi di contumacia si deve delegare un usciere; fonte di una infinità di dispute e di quistioni, e di annullamenti in Cassazione. Non si è mai saputo perchè il legislatore abbia voluto che un usciere speciale debba fare la notificazione al contumace. Ora, poichè la legge è in porto (ed io mi sarei ben guardato dal turbarla con una aggiunta inopportuna), proporrei questa semplice disposizione aggiunta all'articolo 14, oppure un articolo 14-bis, il quale dicesse: "sono abrogati i due ultimi capoversi dell'articolo 385 del Codice di procedura civile". Questi capoversi sono proprio quelli, che riguardano la delegazione dell'uscieri per la notifica. Prego la Commissione di non voler ostacolare questa mia proposta, perchè è un provvedimento, che gioverà grandemente all'amministrazione della giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. È così piena di senso pratico la proposta dell'onorevole Gallini che vorrei accettarla; ma io lo prego di considerare che è stato più volte osservato, a proposito di questi disegni di riforma del procedimento sommario, che bisognava non avere la pretesa di modificare tutte le disposizioni che nel Codice di procedura civile (e sono parecchie) non si dimostrano conformi a ragione.

Vi era, ad esempio, nei primi progetti una disposizione opportunistissima, al pari di quella che propone l'onorevole Gallini; la disposizione che aboliva la speciale perenzione stabilita per i giudizi contumaciali, perenzione la quale è restata nel Codice per ragioni assolutamente storiche. E non solo si aboliva questa speciale perenzione, ma si proponevano altre disposizioni pel caso della contumacia, quando più erano i convenuti contumaci; poichè, mentre oggi per il diritto vigente è possibile che ciascun convenuto ribatta per conto suo la contumacia, e faccia riaprire i termini, si disponeva, con savio concetto, che la contumacia non si potesse ribattere che una volta sola, ed una volta sola si potessero riaprire i termini.

Queste proposte sono state abbandonate nei progetti successivi di riforma del procedimento sommario, perchè si è detto: questa non è materia relativa al procedimento sommario.

Ora la stessa obbiezione, onorevole Gallini, io debbo fare alla

sua proposta. Ella ha ragione quando dice che molti inconvenienti derivano da una disposizione assai rigorosa del nostro Codice, per la quale nientemeno si annulla la notificazione di una sentenza contumaciale, se questa non sia fatta da un usciere appositamente delegato.

Questa sanzione, che è tassativamente scritta nel Codice di procedura civile, io riconosco che è molto rigida, e che sarebbe opera buona modificare su tal punto la legge; ma considero che tutta questa è materia assolutamente estranea a quella del procedimento sommario, è una materia che tocca il procedimento sommario e formale insieme, e riguarda la notificazione delle sentenze, e di tutti gli altri atti giudiziari.

Ora poichè l'onorevole Gallini ha così a cuore le sorti di questo disegno di legge, mi permetto di dirgli: non compromettiamone il buon successo, allargando il campo di discussione con proposte riguardanti una materia del Codice di procedura assolutamente estranea alla riforma presente. Quindi io pregherei l'onorevole Gallini di ritirare il suo articolo aggiuntivo.

Presidente. Onorevole Gallini, io non posso mettere a partito il suo articolo aggiuntivo, se non è sottoscritto da dieci deputati.

Gallini. Avrei desiderato di sentire il parere della Commissione; ma il ministro guardasigilli dichiara, contrariamente a quello che a me sembra, che l'oggetto della mia proposta è estraneo alla materia in discussione, mentre a me sembra che tutto ciò che semplifica non è estraneo. Tuttavia dal momento che il ministro lo crede un ostacolo, non voglio essere causa di maggiore incaglio a questa legge, e ritiro l'articolo aggiuntivo che avevo proposto.

Sinibaldi. Anch'io avevo domandato di parlare prima di giungere all'articolo che riguarda il coordinamento.

Presidente. Parli.

Sinibaldi. Poichè la legge di cui ci siamo occupati in questi giorni è arrivata in porto, o almeno sembra che sia arrivata in porto, mi permetto di rivolgere al ministro una preghiera ed una raccomandazione.

Egli col suo acume non potrà non accorgersi facilmente delle difficoltà gravi, che incontrerà nell'opera di coordinamento di questa legge col Codice di procedura civile, e delle lacune gravi che rimarranno nel nostro diritto giudiziario anche dopo l'approvazione di questa legge...

Presidente. Onorevole Sinibaldi, la pregherei di riservare queste sue osservazioni in fine.

Sinibaldi. Come crede, signor presidente, ma ero già arrivato in fondo.

Presidente. Veniamo dunque all' articolo 15.

Art. 15. (*V. art. 15 del Dis. Min. a pag. 44*).

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Sinibaldi.

Sinibaldi. Appunto dal coordinamento prendo argomento per rivolgere una preghiera al ministro. Il coordinamento di questa legge (riprendo un concetto già accennato in principio della discussione) dimostrerà che non impunemente si mette la mano sopra un Codice, e specialmente sopra il Codice di procedura civile, che costituisce, più che il Codice civile e il Codice di commercio, un tutto organico, un meccanismo delicatissimo. Perché il Codice civile ed il Codice di commercio sanzionano istituti, che la dottrina e la tradizione hanno reso quasi immutabili; invece il Codice di procedura non dà che forme convenzionali, le quali si reggono una sull'altra; e, quando una di esse viene a mancare, tutte le altre vacillano.

Ed io credo che l'approvazione di questa legge porterà per lo meno il beneficio di rendere più evidente la necessità, che già hanno tutti sentita, di una riforma completa ed organica del Codice di procedura civile, specialmente nei procedimenti di espropriazione. Perché, a prescindere dal modo con cui questo Codice di procedura civile è stato compilato, senza venir meno al rispetto, che si deve ai nomi di Pisanelli, di Scialoja e di Mancini, che vi apposero la loro firma, evidentemente esso fu più un'opera politica di unificazione anziché un'opera giuridica nel vero senso della parola, senza menomare il merito giuridico che pure esso ha. In molte parti il nostro Codice di procedura civile (almeno così pensano coloro che di procedura civile parlano e scrivono) è riuscito inferiore ad istituti consimili della legislazione pontificia ed anche ad alcuni istituti del Regno delle Due Sicilie. Basterebbe citare, come mi suggeriva l'amico Pala, il procedimento di espropriazione, dove le espropriazioni si compiono a beneficio del fisco, dei procuratori, e delle combriccole collegate degli acquirenti e a danno del creditore e del debitore espropriato.

Ora la preghiera che vorrei rivolgere all'onorevole ministro è appunto questa: che egli pensi seriamente alla necessità ed all'urgenza di preparare la riforma organica del Codice di procedura civile; pensi che il precedente della modificazione di un parziale istituto di questo Codice non deve andare come esempio per l'avvenire, e gli inconvenienti, che certamente si presenteranno dopo l'approvazione di questo disegno di legge, lo ammaestrino a fare meglio e più completamente. Ed insieme con questa mia preghiera rivolgo con tutto il cuore all'onorevole ministro

l'augurio che la sua vita ministeriale duri tanto da poter legare il suo nome a quest'opera, che sarà veramente degna di lui.

Presidente. L'onorevole Gallini ha facoltà di parlare.

Gallini. Vorrei far seguito alle osservazioni del collega Sinibaldi in un ordine di idee più concrete. Non rivolgerò all'onorevole ministro la preghiera, come faceva il collega, di occuparsi di altre leggi per le quali si richiede l'opera del Parlamento: v'è una cosa, che il ministro, ottemperando a questa disposizione dell'articolo 15, può fare da sè, senza il concorso del Parlamento.

Noi abbiamo il regolamento generale giudiziario, che è un Codice di oltre trecento articoli, il quale fu fatto in un tempo in cui c'erano istituti che ora non ci sono più; abitudini che ora più non ci sono, ordinamenti che sono andati modificandosi e trasformandosi, come la legge sulla cancelleria e quella sulle sezioni delle Corti di Cassazione: insomma c'è in questo regolamento un mondo di cose antiquate che vanno soppresse. Ora c'è modo, se l'onorevole guardasigilli vuole coordinarlo a questa legge, d'introdurre nel regolamento giudiziario molte disposizioni che facciano raggiungere meglio lo scopo della legge stessa e valgano in pari tempo a disciplinare quelle piccole e modeste procedure, che si compiono dentro gli uffici delle cancellerie dei tribunali; procedure che sono tanto necessarie quanto questa; perchè, se le cancellerie non funzionano bene, tutta quanta la procedura diventa inutile.

Rivolgo, dunque, all'onorevole ministro la preghiera che, insieme coll'ordine che la Camera gli dà con questa disposizione di legge, tenga presente che c'è qualche cosa da fare nel regolamento generale giudiziario.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Dichiaro che sono pienamente d'accordo coll'onorevole Gallini nel ritenere la necessità di modificare il regolamento giudiziario del 1865, per metterlo d'accordo con la riforma del procedimento sommario, ed anche con gli usi nuovi introdotti nel foro italiano, che sono di gran lunga mutati da quelli che erano nel 1865. La modificazione del regolamento generale giudiziario sembra piccola riforma, ma in realtà essa è di grande utilità pratica; ed a questa riforma mi accingerò, traendo consiglio dall'esperienza di coloro che, per aver vissuto lungamente nel foro, sono più in grado di dare opportuni suggerimenti.

In quanto ai desideri dell'onorevole Sinibaldi, mentre lo ringrazio dell'augurio, gli ricordo che già nel principio di questa discussione ho riconosciuto la necessità di emendare

soprattutto la procedura di espropriazione ed anzi ho fatto alla Camera una promessa che spero di mantenere fra breve, quella cioè di presentare un progetto che modifichi tutte le procedure esecutive tra cui quella di espropriazione immobiliare. Gli studi sono già a buon punto perchè sono cominciati da molti mesi, e vi erano alcuni precedenti autorevoli dei quali ho tenuto conto. Questa mi pare davvero la parte del Codice di procedura civile che ha più bisogno di profonde modificazioni; vi sono poi molte altre proposte più difficili ad attuare, fra le quali cito, per esempio, quella che si è più volte reclamata nel nostro paese, e sulla quale fu presentato un progetto di legge dall'onorevole Lacava, ed è stata attuata in altri Stati, circa la notifica degli atti per mezzo della posta.

A tale riforma si oppone però la poco lieta condizione degli uscieri cui verrebbe a mancare gran parte dei proventi. Vi sono stati poi molti e molti progetti per modificare l'ordinamento della Corte di cassazione; ma questo è un problema di gran mole e di grande importanza, che si collega con gli argomenti fondamentali dell'ordinamento giudiziario, e che non si può risolvere con ritocchi parziali: si tratta di una questione altissima, intorno alla quale verserà l'attività del Parlamento e dei giureconsulti.

Io non posso che prendere impegno di presentare al più presto il progetto per la riforma delle procedure esecutive, che, come ho detto, è già quasi pronto.

Pala. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pala. Non ho avuto il piacere di assistere a tutta la discussione di questo disegno di legge. Avevo determinato di parlare su qualche punto di esso, ma non l'ho potuto fare; al punto cui siamo mi limito a fare una sola raccomandazione.

La parte vitale di questo disegno di legge, quella che potrà avere una seria e reale importanza nella pratica, non riguarda i rinvii eccessivi, ma si riferisce a quella lealtà delle contestazioni giudiziarie che tutti desideriamo.

Questa è la sola, vera, sentita innovazione del presente disegno di legge; ora è possibile che i ritocchi qua e là apportati a qualche articolo abbiano fatto sì che la dizione in qualche punto non risponda più al vero concetto informatore della riforma introdotta. Dato ciò, rivolgo viva preghiera al ministro perchè con la sua sapienza curi che nel coordinamento definitivo del testo risulti limpido e chiaro quest'unico concetto della lealtà della procedura, e possa esso così venire attuato in modo da non lasciar più luogo ad alcun dubbio nella pratica.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Cercheremo di fare il nostro meglio.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 15.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1901.

Presidenza del Vice-Presidente De Risis Giuseppe.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti Disegni di legge.

Riforma del procedimento sommario.

Presenti e votanti	246
Maggioranza	124
Voti favorevoli	182
Voti contrari.	64

(La Camera approva).

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

(GIANTURCO)

nella tornata del 30 gennaio 1901

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL GIORNO STESSO

SIGNORI SENATORI. — Mi affretto a presentare al Senato il disegno di legge, oggi approvato dalla Camera dei deputati, sulla riforma del procedimento sommario nei giudizi civili.

Credo superfluo esporvi i concetti fondamentali del disegno di legge e le ragioni giustificative delle singole sue disposizioni, poichè questi concetti e queste ragioni sono con sufficiente larghezza indicate e svolte nelle relazioni presentate all'altro ramo del Parlamento, che qui dovrei riprodurre o parafrasare.

D'altra parte basta leggere i pochi articoli del disegno di legge per comprendere agevolmente in che consista la proposta riforma e per spiegarsene la ragione.

Si tratta in sostanza d'invertire il sistema del Codice di procedura civile, stabilendo come regola il procedimento sommario e come eccezione il procedimento formale, conformemente alla odierna realtà delle cose, e circondando il procedimento sommario di tali garanzie da impedire le insidie e le sorprese, senza protrarre di molto lo svolgimento del giudizio.

Confido che il Senato, che già altra volta ebbe ad occuparsi dell'argomento, e che annovera nel suo seno tanti illustri giuristi, che accoppiano alla profonda dottrina la conoscenza esatta della pratica giudiziaria, vorrà onorare il presente disegno di legge del suo autorevole suffragio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. Tutte le citazioni a comparire in giudizio si fanno a udienza fissa.

Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata può con citazione per biglietto, notificata all'altra parte, fissare un'udienza prossima, osservati i termini stabiliti dalla legge per la stessa parte convenuta.

Art. 2. Sono trattate col procedimento sommario tutte le cause, ad eccezione di quelle per le quali il procedimento formale sia ordinato dal Presidente sull'accordo delle parti, ovvero dal Tribunale o dalla Corte sulla istanza di una di esse, od anche d'ufficio.

Tali ordinanze possono emettersi in qualunque stadio della causa, sono inserite nel foglio di udienza e non sono soggette a notificazione nè a reclamo.

Quando non vi sia accordo, il Presidente può ordinare il deposito in cancelleria degli atti e dei documenti, e rinviare la causa all'udienza successiva per la deliberazione sul procedimento.

Qualora sia ordinato il procedimento formale, il deposito prescritto dagli articoli 158, 165 e 393 del Codice di procedura civile dovrà farsi entro cinque giorni dalla data del relativo provvedimento, dalla scadenza dei quali decorrerà il termine fissato dagli articoli 164 e 394 del Codice stesso.

Art. 3. Nel procedimento sommario la causa deve essere iscritta sul ruolo di spedizione non più tardi del giorno precedente l'udienza.

Tuttavia quando il Presidente lo permetta, o l'abbreviazione del termine a comparire lo richieda, la causa può essere iscritta nel giorno stesso dell'udienza, prima però dell'ora fissata per l'apertura della medesima.

Art. 4. La comparizione avverrà, nell'ora stabilita per la udienza, davanti il solo Presidente.

Dopo che questi abbia dato i provvedimenti a lui demandati e quelli consentiti dalle parti, si procederà davanti l'intero Collegio alla discussione delle questioni insorte e alla trattazione delle cause.

Art. 5. Ciascuna delle parti ha facoltà di depositare i documenti nella cancelleria almeno quattro giorni prima di quello fissato per la discussione, dandone preventivamente avviso al-

l'altra parte nella citazione, o con altro atto posteriore anche per biglietto. Tale termine per le cause commerciali è ridotto alla metà.

Le parti o i loro procuratori, sulla semplice esibizione della citazione, sono ammessi ad esaminare i documenti depositati nella cancelleria, a farne copie o estratti in carta libera, ed a farsene rilasciare a loro spese copia legale dal cancelliere.

La parte che ha eseguito il deposito di tutti i suoi documenti ha diritto di far discutere la causa nell'udienza stabilita, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 382 del Codice di procedura civile.

Tuttavia il Tribunale o la Corte può, per gravi motivi, da enunciarsi specificatamente nel provvedimento, rinviare la discussione della causa ad un'udienza prossima.

In tal caso, dopo scambiate le comparse, il Presidente, sulla domanda di una delle parti, incaricherà uno dei componenti del Collegio di fare la relazione della causa all'udienza, stabilendo fino a quando le parti avranno diritto di depositare comparse aggiunte e nuovi documenti nella cancelleria, previa notificazione del relativo elenco in carta libera.

La nomina del relatore all'udienza può essere in ogni caso fatta, dal Presidente, di ufficio.

Art. 6. Qualora non siavi stato deposito di documenti, il primo differimento deve essere accordato dal Presidente, sull'istanza di una delle parti.

Per i successivi differimenti si richiede l'accordo delle parti o dei loro procuratori, o il concorso di giusti motivi.

Dopo il quinto differimento, non ostante l'accordo delle parti o dei loro procuratori, ove non concorrano giusti motivi, il Presidente può ordinare che la causa, se non sia discussa immediatamente, venga cancellata dal ruolo.

Art. 7. I procuratori, nella prima udienza in cui compariscono, devono esibire al cancelliere, che ne prende nota nel foglio di udienza, i mandati e gli atti di dichiarazione di residenza, o di elezione o dichiarazione di domicilio delle parti.

La dichiarazione di residenza e la elezione o dichiarazione di domicilio possono essere fatte anche nel mandato.

Art. 8. Prima della discussione i procuratori, o le parti nelle cause commerciali, si scambiano le comparse conclusionali per copia, e si comunicano i documenti che non siano stati precedentemente depositati.

La comparsa conclusionale deve contenere anche l'elenco dei documenti prodotti in udienza, e non depositati precedentemente.

Le aggiunte e le modificazioni negli originali delle comparse conclusionali e nell'elenco devono essere esattamente riprodotte

nelle copie comunicate all'altra parte, salvochè questa, o il suo procuratore, apponga il visto alle aggiunte ed alle modificazioni contenute negli originali.

In caso di differimento la comunicazione dei documenti si deve sempre fare col mezzo della cancelleria.

Art. 9. Non ostante il disposto dell'articolo 6, il Presidente, sull'accordo delle parti, può, dopo scambiate le comparse, rinviare la discussione ad altra udienza.

Quando una delle parti abbia dedotto nuove domande od eccezioni o mezzi di prova, o presentati in udienza nuovi documenti, che per importanza o per numero richiedano maturo esame, il Presidente, sull'istanza dell'altra parte o anche d'ufficio, deve ordinare che la discussione sia rinviata ad un'udienza prossima, e che intanto gli atti e i documenti siano depositati nella cancelleria, perchè le parti possano esaminarli.

Nei casi preveduti dal presente articolo si applicherà, quanto alla nomina del relatore, l'ultimo capoverso dell'articolo 5.

Art. 10. Chiusa la discussione, i fascicoli degli atti e dei documenti sono consegnati al cancelliere, il quale appone la sua firma sugli originali e sulle copie delle comparse conclusionali, facendo menzione delle postille.

Art. 11. L'autorità giudiziaria non può prendere in considerazione documenti non regolarmente prodotti, comunicati, o depositati, ovvero non indicati negli elenchi.

Ove si riscontrino difformità tra gli originali e le copie delle comparse conclusionali o degli elenchi, od altre gravi irregolarità negli atti, l'Autorità giudiziaria, sentiti in Camera di consiglio i procuratori delle parti per gli schiarimenti e le rettificazioni opportune, potrà ordinare la riapertura della discussione, e condannare il procuratore colpevole ad una pena pecuniaria da 50 a 500 lire, e nei casi più gravi, anche alla sospensione dall'ufficio fino a 90 giorni.

Art. 12. Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori, se v'è l'accordo delle parti, il presidente provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo, delegando il giudice per l'esecuzione.

Se la causa non si trovi iscritta sul ruolo di spedizione, le parti procedono in conformità dell'articolo 206 del Codice di procedura civile.

Il giudice delegato per la istruzione, se fa parte del Tribunale o della Corte avanti cui pende la causa, provvede alla ammissione ed esecuzione delle nuove prove concordate fra le parti prima della chiusura del processo verbale.

Compiuta l'istruttoria, o sorgendo questioni incidentali, il giudice delegato rimette le parti ad udienza fissa con provve-

dimento inserito nel processo verbale, e non soggetto a notificazione ai procuratori presenti.

Art. 13. La riproduzione della causa cancellata o decaduta dal ruolo di spedizione, quando le parti non siano state rimesse ad udienza fissa, viene fatta dalla parte più diligente con citazione per biglietto notificata almeno tre giorni prima al procuratore, ed in materia commerciale, alla parte comparsa personalmente, osservato per i contumaci il disposto del primo capoverso dell'articolo 385 del Codice di procedura civile.

Art. 14. La constatazione di non comparizione e tutti gli altri provvedimenti dati in udienza, sono notati nel foglio di udienza, non sono soggetti a reclamo e le parti hanno diritto di averne copia per estratto.

Art. 15. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con decreto Reale le disposizioni per l'attuazione della presente legge e di coordinamento col Codice di procedura civile e con le altre leggi, nel termine di mesi sei dalla sua data, ed a stabilire il giorno, non oltre il detto termine, in cui la legge medesima entrerà in vigore.

Il vicepresidente della Camera dei Deputati
G. DE RISEIS.

RELAZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE

COMPOSTO DEI SENATORI

Municchi, *presidente*, Lucchini G., *segretario*, Pagano-Guarnaschelli,
Vacchelli e Carnazza-Puglisi, *relatore*.

SUL DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

nella tornata del 30 gennaio 1901.

SIGNORI SENATORI. — La riforma a quella parte del Codice di procedura civile, che riguarda il procedimento sommario e formale nelle cause, come necessità s'impone.

Quasi tutti i ministri della giustizia che si sono succeduti dal Mancini all'onor. Coccu-Ortu, ne hanno riconosciuto il bisogno e gli archivi del Parlamento conservano una lunga serie di lavori sul proposito.

Io non reputo nè utile, nè necessario esporvi, anche in sintesi, i diversi progetti e le illustrazioni onde sono stati seguiti nei due rami del parlamento, perchè non le mende o le correzioni vuoi nella forma, vuoi nell'essenza, hanno impedito la trasformazione in legge, ma bensì il succedersi dei ministri.

Infatti, il progetto ora accettato dall'onorevole guardasigilli Coccu-Ortu, e già approvato dalla Camera dei deputati, è quello stesso che fu dal suo predecessore Gianturco presentato nel 2 dicembre 1897. Quello stesso che venne ripresentato alla Camera dal ministro che gli successe, onor. Zanardelli, che fu ripreso allo stato di relazione dal suo successore Finocchiaro-Aprile, che fu appena ritoccato dal ministro senatore Bonasi.

Del resto, i progetti precedenti, a partire da quello d'iniziativa parlamentare dell'or defunto deputato Catucci, del 1868, del ministro Mancini del 1877, del ministro Conforti del 1878, del Villa nel 1880, del Taiani nel 1887, del Ferraris nel 1891 e dei deputati Aguglia e Della Rocca nel 1892, non avevano che lo stesso obbietto.

Crediamo pertanto dovere limitare il nostro rapporto :

1° Alla causa determinante del progetto di legge, cioè: gli inconvenienti deplorati col vigente Codice di procedura civile, intorno al procedimento dei giudizi;

2° Ai diversi sistemi proposti per eliminare gli inconvenienti deplorati;

3° Alle disposizioni contenute nel progetto già approvato dall'altro ramo del Parlamento e che l'Ufficio centrale raccomanda alla vostra approvazione.

I.

Il vigente Codice di procedura civile prescrive: che il procedimento è formale o sommario. Che il procedimento formale si osserva davanti i tribunali civili e le Corti di appello. Che il procedimento sommario si osserva davanti i conciliatori ed i pretori ed altresì davanti i tribunali e le Corti *nei casi stabiliti dalla legge*.

Da tale disposizione risulta evidente che il procedimento *formale* avanti i tribunali e le Corti, è il procedimento *ordinario* ed il procedimento *sommario* è il procedimento *eccezionale*.

Lo stesso Codice di procedura poi determina lo svolgimento del procedimento formale inculcando al procuratore dello attore il deposito nella cancelleria, del mandato, della dichiarazione di residenza o di domicilio, dei documenti originali, come, ugualmente, al procuratore del convenuto, il deposito del mandato e la elezione del domicilio o della residenza. Vuole poi, con l'articolo 162, che qualunque istanza, risposta,, ecc. si faccia per comparsa firmata dal procuratore, notificata dall'usciera. Che il convenuto può rispondere fra quindici giorni dalla scadenza del termine della citazione e l'attore fra quindici giorni dalla notificazione della comparsa di risposta e così successivamente; sieguono le disposizioni in ordine alla comunicazione dei documenti ed alla loro restituzione e quindi quelle relative alla iscrizione della causa a ruolo e delle comparse conclusionali, dove è notevole l'art. 174, nel quale si legge: che se la parte cui fu notificata la iscrizione faccia notificare un'altra comparsa nel termine di giorni 15, cessa l'effetto della iscrizione, epperò può ripetersi la notifica delle comparse e delle controcomparse di 15 in 15 giorni per tornare poi nuovamente alla iscrizione della causa sul ruolo ed all'annullamento di questa iscrizione con la notifica di una nuova comparsa.

Insomma, grazie al procedimento formale i giudizi possono eternarsi con immenso dispendio delle parti e con disdoro della giustizia: molto più ove si tien conto che in tanto avvicinarsi di comparse e di notifica d'iscrizione i tribunali e le

Corti si scompongono ed i relatori si succedono ai relatori, che spesso non curano nemmeno lo studio della causa, col timore o con la speranza di nuove interruzioni che possano francarli di quel dovere.

Tale inconveniente gravissimo, deplorato fin dal giorno della pubblicazione del Codice di procedura, ha procurato un mirabile accordo fra il foro e la magistratura che unanime ha riprovato il procedimento formale.

Così, nella pratica, e grazie a tale accordo, il procedimento formale lungi di costituire la regola, è stato adoperato come eccezione e, viceversa, il rito sommario è stato adottato come regola.

Ma il procedimento sommario così com'è disciplinato dal Codice di procedura civile, può dar luogo ad insidie ed a sorprese principalmente per tutte le deduzioni ed eccezioni che possono farsi all'udienza della discussione della causa, senza che preventivamente l'altra parte o il suo difensore ne abbia avuto conoscenza, perchè è nella stessa udienza in cui si discute che i procuratori sono obbligati consegnare al cancelliere i mandati e devono comunicarsi per copia le comparse conclusionali (art. 390, Cod. di proc. civ.).

Pertanto anche a tal riguardo con mirabile accordo del foro e della magistratura, con forme diverse, si è inteso ad evitare tali inconvenienti ed eccezionalmente là dove un tale accordo non c'è stato, degli attriti sono sviluppati a danno della giustizia.

Queste sono state e sono le cause che hanno determinato la riforma di questa parte del Codice di procedura civile.

II.

Ad eliminare i deplorati inconvenienti, due sistemi diversi sono stati proposti:

Il primo, quello di conservare il sistema del Codice di procedura civile, estendendo la serie delle cause a trattarsi col rito sommario e correggendo questo per evitare le insidie e le sorprese alle quali può dar luogo.

Il secondo, quello d'immutare il sistema del Codice di procedura civile per stabilire come regola il rito sommario con le debite modificazioni, e conservare come eccezione il rito formale.

Ma anche sul proposito l'esperienza, ed oramai possiamo dire, la consuetudine forense, ha escluso qualunque dubbio sull'adozione dei due sistemi, perchè nella pratica il rito sommario è la regola, ed il rito formale la eccezione.

Infatti per effetto di tale esperienza, oggi formata quasi come consuetudine, i diversi progetti legislativi si sono svolti modificandosi successivamente, secondo le esigenze della giustizia per lo che si propose prima la estensione del numero delle cause che dovevano essere trattate col rito sommario, lasciando il sistema del Codice, mentre più tardi fu riconosciuto e proposto il sistema della inversione, cioè l'adozione del rito sommario come regola.

Io credo superfluo fermarmi sullo svolgimento dei due sistemi per meglio rilevare l'opportunità della riforma o modificazione al Codice di procedura civile, mentre oramai ben si può dire di codificare e ridurre in legge scritta una consuetudine generalmente invalsa. E parmi che non meriti l'onore della discussione ogni esame ipotetico per il miglioramento della stessa consuetudine costituita in onta alla legge del vigente Codice. Pertanto l'ultima parte del nostro rapporto si propone di dimostrare che le disposizioni comprese nel presente progetto di legge rispondono alle esigenze della giustizia consacrate dalla consuetudine.

III.

L'art. 1, con la prima parte dell'art. 2 del progetto in esame stabilisce l'adozione di un principio generale, cioè che il rito *sommario* costituisce la regola ed il rito *formale* l'eccezione, perchè la citazione a comparire ad udienza fissa è propria ed esclusiva del rito sommario.

Del resto tali disposizioni comprese nel progetto del 1897 furono approvate in seguito alla relazione 8 luglio 1898 dall'altro ramo del Parlamento, scartandosi un emendamento proposto, il quale evidentemente contraddiceva ed annullava la seconda parte dell'articolo 1. E si può anche dire che tale principio è stato implicitamente riconosciuto ed approvato dal Senato nel progetto di legge presentato dal ministro Ferraris.

Epperò, sia pei motivi e le ragioni nelle precedenti relazioni svolte, sia perchè è riconosciuto il principio richiesto dal sistema adottato quasi per consuetudine, le succennate disposizioni meritano la vostra approvazione.

L'articolo 3, allorchè per la prima volta nel 2 dicembre 1897 era stato presentato il progetto dal ministro onor. Gianturco, si voleva emendare sanzionando la caducità della citazione per mancanza dell'iscrizione nel tempo determinato, ma le giuste osservazioni della maggioranza della Commissione fecero respingere l'emendamento perchè gravi le conseguenze che ne derivavano ed anche dannose in certi casi all'altra parte, per lo

che crediamo doversi approvare così com'è stato proposto, non essendo stati sollevati altri dubbi ed essendo una conseguenza necessaria del procedimento.

L'articolo 4 costituisce una innovazione, la quale, mentre esclude assolutamente la possibilità di qualunque inconveniente, fa credere possibili dei vantaggi, quali l'esattezza del magistrato all'apertura dell'udienza all'ora fissata ed il risparmio del tempo a beneficio degli altri componenti il collegio.

Queste considerazioni determinarono il ministro proponente, la maggioranza della Commissione, che fece la relazione alla Camera dei deputati, e finalmente il voto della stessa Camera. Pertanto l'approvazione del Senato, crede l'Ufficio, non poterle mancare.

Il quinto articolo del progetto tende manifestamente ad evitare le insidie e le sorprese che dal procedimento sommario spesso sono deplorate e che grazie alle consuetudini invalse nella pratica forense vogliono evitarsi col presente progetto di legge. Infatti il deposito dei documenti, e l'esame dei medesimi, come gli elementi sui quali si fondano le domande e le eccezioni, lo scambio delle comparse, la determinazione del tempo in cui possono presentarsi nuovi documenti, comparse aggiunte e finalmente anche la nomina del relatore, sono tutte disposizioni che tendono ad eliminare gl'inconvenienti del rito sommario, così come trovasi ordinato nel Codice di procedura civile, e non rappresentano che i suggerimenti della esperienza adottati generalmente nei tribunali e nelle Corti (1).

Questo articolo a prima giunta par che voglia contraddire all'art. 876 del Codice di commercio, ma quando si considera che trattasi solo di allungare il termine brevissimo di due giorni nei giudizi commerciali e che ciò stesso può anche essere corretto regolarmente con la limitazione nella sua applicabilità, alle cause per le quali è dato un maggior tempo nel termine a comparire, evidentemente si deve escludere l'idea di qualunque emendamento che varrebbe forse a rimandare alle calende greche la traduzione in legge di questo progetto.

Le censure più che le critiche fatte da qualche deputato nell'altro ramo del Parlamento non possono preoccupare il Senato come non preoccuparono la Camera perchè voler sostenere che il terzo alinea di quest'articolo costituisce un procedimento *sommarissimo*, che non evita le insidie o le sorprese dell'attuale procedimento sommario non pare esatto.

La legge non ammette che un solo procedimento sommario, ma contempla la doppia ipotesi che sieno o non sieno deposi-

(1) Vedi Relazione D. Pozzi a pag. 54.

tati tutti i documenti e ciò per limitare o estendere il diritto al differimento della discussione per limitare o estendere il prudente arbitrio del magistrato assolutamente indispensabile in questa materia quasi regolamentare. Nè si dica che il diritto a rinviare la discussione della causa non implica quello di aggiungere o modificare le comparse perchè da una banda ciò è nella natura del procedimento sommario e dall'altra è espressamente detto nel sesto alinea dello stesso articolo.

« Uno dei membri dell' Ufficio centrale ha espresso l' avviso
« che sia troppo breve il termine di quattro giorni lasciato fra
« il deposito dei documenti ed il giorno dell'udienza per dare
« diritto alla discussione della causa, ritenendo che nel primo
« periodo della procedura sia prudente usare una maggiore larghezza di termini affinchè il procuratore possa aver tempo
« di conferire colla parte e raccogliere le notizie e i documenti
« da contrapporre per evitare le insidie e le sorprese che ora
« si lamentano ».

Ma, come è stato osservato, non trattasi di un termine perentorio, epperò il prudente arbitrio del magistrato differirà la causa allargando il termine se crede insufficiente il tempo per lo esame de' documenti e viceversa lo limiterà se crede che sia sufficiente.

L' art. 6 tende a regolare i differimenti che pare con temperamento di equità meglio risponda alle esigenze della pratica forense.

L' art. 7 è letteralmente trascritto dal precedente progetto, il quale non aveva, come non ha, sofferto critica o censura nè dalla Commissione, nè dalla Camera, non di meno si potrebbe dubitare che nella pratica non sempre possono esibirsi dai procuratori i mandati, ma certo l'inconveniente può essere eliminato dal capo del Collegio, senza turbare l'andamento della giustizia, e non sarebbe prudenza proporre un emendamento qualunque per rimandare la legge.

L' art. 8 ha per obbietto di far conoscere alle parti vicendevolmente non solo le domande ed eccezioni proposte in giudizio, ma si pure gli argomenti ed i documenti coi quali si vogliono far valere; e fu saggio consiglio, in vista della maniera onde sono disciplinati i differimenti, l'obbligatorietà del deposito dei documenti in cancelleria, come massima, molto più in vista della disposizione compresa nell' art. 9.

L' art. 9, nel suo primo capoverso, se ammette che le parti possono essere concordi, dopo scambiate le comparse, per rinviare il presidente la discussione della causa ad altra udienza, ammette altresì, nel capoverso successivo, il rinvio senza l'accordo o anche d'ufficio quando sono state fatte nuove do-

mande od eccezioni o sono stati presentati nuovi documenti all'udienza.

Come si rileva chiarissimo, lo scopo della legge è di evitare le sorprese e le insidie. Le parti, gli avvocati ed i magistrati devono essere vicendevolmente edotti di tutti i mezzi difensivi perchè trionfasse la verità o il diritto.

Del resto la disposizione è riproduzione dell'articolo 8 del precedente progetto di legge, con l'aggiunta dell'ultimo capoverso, il quale riguarda la nomina del relatore che è conseguenza necessaria del disposto dell'articolo 5 di questo stesso progetto.

L'articolo 10 del progetto è quasi un corollario ed una conseguenza delle precedenti disposizioni e serve a determinare come il processo viene ad essere lasciato nella mani del cancelliere per esser presentato al magistrato che deve decidere. E anch'esso una fedele riproduzione del precedente progetto (art. 9), il quale non ha subito osservazione alcuna nè dai ministri proponenti, nè dalla Commissione, nè dalla Camera dei deputati dove ripetute volte è stato approvato.

L'articolo 11, sebbene non fa che ricordare al magistrato un vecchio broccardico, cioè di dover giudicare *secundum acta et probatu*, d'altra parte intende ad evitare le possibili differenze tra l'originale e le copie dei documenti prodotti, la difformità delle comparse e degli elenchi scambiati, gli errori e le irregolarità che possono essere stati commessi, fulminando ora delle multe e delle pene ai procuratori ed ora delle disposizioni per assicurare che la giustizia non soffra per effetto di quelle differenze e di quegli errori, con gli schiarimenti in camera di Consiglio ed, occorrendo, la riapertura della discussione.

L'articolo è anch'esso riproduzione dell'articolo 10 del precedente disegno di legge ugualmente approvato dalla Camera, senza alcuna osservazione, per lo che l'Ufficio centrale si augura che il Senato vorrà sanzionarlo.

L'articolo 12 il quale riproduce l'articolo 11 del precedente progetto, da una parte fa una applicazione speciale dell'articolo 4 dello stesso progetto quando le parti sono concordi, mentre dall'altra si propone la facilitazione dell'istruzione anche per le questioni incidentali che possono sollevarsi ed incontrastabilmente il rinvio delle parti ad udienza fissa con provvedimento inserito nel processo verbale e non soggetto a notificazione, è un gran vantaggio tanto per la semplicità quanto per la celerità del procedimento, indipendentemente dall'economia che offre nelle spese.

Reputo inutile ripetere in Senato quanto fu proposto come

emendamento a questo articolo da uno dei membri della Commissione della Camera, perchè da una parte fu respinto dalla stessa Commissione, la Camera adottò l'opinione della Commissione, avendo approvato per ben due volte il progetto in esame, e dall'altra le osservazioni presentate alla Camera dal relatore escludono anche la possibilità di potersi elevare ancora una volta la discussione sulla soppressione del primo comma dell'articolo, e sull'aggiunzione delle parole " a norma dell'articolo 206 del Codice di procedura civile " nel secondo capoverso.

L'articolo 13 ha lo scopo manifesto di facilitare la riproduzione della causa decaduta o cancellata dal ruolo di spedizione, quando le parti non sono state rimesse ad udienza fissa.

Certo la critica a quest'ultima parte cioè: *quando le parti non siano state rinviate ad udienza fissa*, non manca di fondamento, perchè trattasi di ripetere ciò che è stato previsto nell'articolo precedente dello stesso progetto. Ma pur riconosciuta la superfluità di quell'inciso, la Commissione e la Camera hanno reputato di dover conservare quella dizione reputando che non manchi di utilità accrescendo maggior chiarezza al disposto della legge. Forse si potrebbe discutere sulla esattezza di tale argomentazione, ma pare all'Ufficio che non convenendo perciò di emendare il progetto, l'articolo dovrebbe essere accolto dal Senato così come è stato votato dalla Camera.

L'articolo 14 riproduce lo stesso articolo del precedente progetto migliorato nella sua dizione ed indubbiamente contribuisce anch'esso all'economia del giudizio ed alla semplicità del procedimento, perchè tutti i provvedimenti dati all'udienza, compresa la constatazione di non comparizione, sono notati nel foglio di udienza, non sono soggetti a reclamo e le parti hanno diritto ad averne copia. Epperò l'Ufficio si augura che il Senato voglia parimenti approvarlo.

L'articolo 15 finalmente serve ad autorizzare il Governo alla coordinazione delle disposizioni contenute in questo progetto, col Codice di procedura civile e con le altre leggi, prescrivendosi un termine anche per l'attuazione. Ciò serve da un canto al mantenimento dell'armonia nei Codici e dall'altro ad appagare l'urgente bisogno della modificazione proposta.

Onorevoli colleghi!

È stato osservato, tanto nella Camera elettiva quanto in seno dell'Ufficio centrale, che le modificazioni alla vigente legislazione con leggi frammentarie, sono dannose.

L'osservazione non è senza importanza specialmente in una

nazione in cui la legislazione è di regola codificata. Ma senza entrare in una vecchia disputa fra la scuola storica e la scuola filosofica, senza derogare ad un sistema per sostituirne un altro, e senza accattare allo straniero gli esempi che presso di noi non mancano, crediamo di potere raccomandare efficacemente al Senato l'approvazione di questo disegno di legge, perchè l'inconveniente deplorato è oramai generalmente riconosciuto tanto nella dottrina quanto nella pratica, ed i mezzi proposti per scongiurarlo sono stati suggeriti da una lunga e concorde esperienza assicurata dal voto unanime della magistratura e del foro.

Certo il progetto di legge di cui si raccomanda efficacemente l'approvazione, come diceva il relatore alla Camera dei deputati, non basta a soddisfare il voto di tutti, ma è certo altresì ed incontrastabile che esso segna un grande progresso ed un immenso miglioramento nel sistema procedurale vigente.

Esso è il risultato di una lunga serie di studi che gli uomini più eminenti e competenti sulla materia hanno fatto così in Senato come nella Camera dei deputati, ed il bisogno della riforma si impone.

Ciò è stato riconosciuto dal Mancini, dal Costa, dallo Zannardelli, dal Boñasi, dal Gianturco e anche dal nuovo ministro guardasigilli che appunto per secondare le esigenze della giustizia ha accettato e fatto suo il progetto in corso di relazione.

Con la coordinazione del progetto ai Codici vigenti non è alterata l'economia della legge.

Crediamo da ultimo nostro debito rilevare che non è esatto affermare, come volle dirsi da qualcuno nell'altro ramo del Parlamento, che con questo progetto abbiasi voluto risolvere con una parola una grave quistione cioè: se le parti possano presentarsi personalmente avanti i tribunali e le Corti, specialmente nelle materie commerciali.

L'aver detto nell'articolo 5 del progetto *le parti o i loro procuratori* sono ammessi all'esame de' documenti, — il presidente sulla domanda *di una delle parti ecc.* non significa che fosse stato derogato il principio generale stabilito dal Codice di procedura che avanti i tribunali civili e le Corti di appello le parti devono essere rappresentate da un procuratore legale.

L'elemento sistematico nella interpretazione della legge esclude assolutamente anche il dubbio di una simile interpretazione, perchè se è vero che le cause commerciali sono state interamente devolute ai tribunali civili, non è men vero che il procedimento avanti ai tribunali civili non è stato menomamente alterato, e se perciò è necessario l'ufficio del procuratore le-

gale avanti i tribunali e le Corti anche nel giudizio sommario, dubitare che avesse voluto crearsi un'eccezione per le materie commerciali, solo perchè la parte può presentarsi in Cancelleria ed esaminare i documenti (così nelle materie civili come nelle commerciali) sarebbe un assurdo; le eccezioni non si presumono ma devono essere espresse, e del resto l'articolo settimo del progetto esclude anche la possibilità di tale argomentazione tuttavia assurda.

Con l'approvazione del disegno di legge propostovi è acquistato al Codice di procedura civile un immenso progresso che rende più facile e più accessibile la giustizia.

Forse più tardi altri miglioramenti potranno arrecarsi, vuoi allo stesso procedimento, vuoi ad altri istituti del rito, ma ciò non può valere per arrestare oggi la riforma, che la politica sventuratamente ha fatto ritardare a danno della giustizia.

Addi 10 marzo 1901.

CARNAZZA-PUGLISI, *relatore.*

SENATO DEL REGNO

DISCUSSIONI

TORNATA DEL 25 MARZO 1901.

Presidenza del Presidente Saracco.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca:

Discussione del disegno di legge: « Riforma del procedimento sommario ».

Prego il senatore, segretario, Colonna d'Avella di dar lettura del disegno di legge.

Colonna d'Avella, segretario, legge:

(*V. Stampato n. 86 a pag. 184*).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge. Ha facoltà di parlare il senatore Pellegrini, unico iscritto.

Pellegrini. Prendo, a malincuore, la parola in questa occasione, perchè non posso approvare il progetto di legge, e mi dispiace di essere in disaccordo con l'Ufficio centrale, con l'e-gregio suo relatore, e con l'onor. ministro, che, per quanto non sia il proponente del progetto, tuttavia ha dichiarato di farlo proprio.

Ma per quanto, così a primo aspetto, possa sembrare che si tratti di una leggina, in verità è cosa molto diversa, perchè qui si pon mano alle norme del procedimento civile. Così, in questioni di forma processuale ogni disposizione assume una particolare importanza. L'ufficio ha accettato senza variazione alcuna per intero tutti i singoli articoli, giustificandoli in forma molto semplice, e, se volessi dire la mia impressione, quasi più per approvare ciò che fu approvato dalla Camera dei deputati che non perchè sia stato discussa, secondo me, a fondo ogni singola prescrizione, come meritava l'importanza della materia.

Già altra volta, quando qui in Senato nel 1891 fu discusso un analogo disegno di legge si protestò dal compianto nostro

collega Ferraris, ministro allora guardasigilli, contro la ipotesi da alcuno messa innanzi che si trattasse di una leggina.

In sostanza si tratta di un progetto che con le più varie modificazioni, da lunghi anni viene riprodotto, ma che non diventò mai legge.

Il perchè di questo risultato negativo si è voluto trovare nelle circostanze parlamentari, chiusura di sessione, scioglimento della Camera, crisi ministeriale, ecc., ma la ragione vera si è, perchè tutti i progetti di questo genere hanno sempre trovato un'opposizione vivissima, costante, presso gli uomini pratici della materia.

Non trovo che l'Ufficio risponda a quanto dissero anche quegli illustri giureconsulti che componevano la Commissione coordinatrice del 1863 quando discussero delle proposte poco su, poco più analoghe a quelle di cui oggi si tratta. Anche in seno a quella autorevole Commissione un commissario propose che si adottasse come procedimento normale il sommario, e come eccezione, autorizzata dal giudice, il formale. Opposto che o conveniva mantenere il sommario semplice del Codice del 1839, o riconoscere che del sommario ad udienza fissa è più seducente l'apparenza che buoni i frutti, non essendo possibile nel maggior numero delle cause deliberare in udienza e che fa d'uopo ricorrere ad espedienti, si aggiunse che se si volesse mutare il metodo del progetto *converrebbe alterare tutta l'economia del medesimo*, non se ne rispetterebbero tutti i principi direttivi: ed alterando il sistema del progetto quanto al procedimento avanti i tribunali e le Corti, converrebbe mutare tutte le parti del progetto relativo ai procedimenti. Appunto perchè si turba l'armonico ingranaggio delle ruote processuali, nel presente disegno di legge, che pur contiene disposizioni particolari proprie del regolamento non del Codice, vi trovaste costretti coll'art. 2 a ricorrere a un provvedimento molto pericoloso, di dare cioè facoltà al Governo di fare un coordinamento generale di questa legge con tutto il Codice di procedura e con tutte le altre leggi, delegare cioè il potere legislativo al potere esecutivo.

Il concetto fondamentale del nostro Codice del 1863 era quello di stabilire la unicità del procedimento, perchè questo è il desiderato di tutti i proceduristi. Infatti misurare la importanza delle cause da dati estrinseci è pericoloso, è contrario alla sostanza delle cose. Ma però non vollero quei giureconsulti che questo procedimento unico normale, fosse scompagnato dall'istruttoria preliminare scritta, formale, perchè interesse della giustizia è che le cause siano istruite convenientemente. La divisione in due procedimenti è teorica, non è fruttuosa in

pratica dove sovrabbonda il lavoro; ed anche in teoria è da respingere la divisione perchè la procedura è metodo per scoprire il vero. Il sommario semplice del 1859 è un procedimento formale a termini abbreviati. Il sommario a udienza fissa riesce ad allungare, salva la eccezione per le cause urgenti e di semplice indagine, non ad abbreviare l'andamento della causa.

Il far capo all'uno od all'altro principio è punto di grande importanza come quello da cui dipende la istruttoria dei procedimenti. Ma bisogna procurare però che al presidente non rimanga illimitato arbitrio di alterare con la sua ordinanza il sistema sancito dal Codice. Questo ecccepisce dal procedimento ordinario, formale, soltanto le cause di facile soluzione ed urgenti per le quali si stabilisce che la istruttoria si sviluppa e si completa tutta in udienza. Questa la essenza del procedimento sommario. Ma vi sono cause in cui questa istruttoria alla udienza non è possibile e sono il massimo numero. Per queste si osservi il procedimento ordinario, che assume il nome di formale.

Col progetto di legge in esame, e con i precedenti che lo somigliano, si modifica sostanzialmente questo procedimento sommario quale era stato concepito e stabilito dai legislatori del 1865. Ora una istruttoria scritta o fuori udienza s'innesta col procedimento sommario o anticipa l'apertura del procedimento sommario, prende a prestito dal formale alcuni atti o formalità preliminari. In altre parole, si crea un nuovo tipo di procedura formale, e così invece di unificare avremo un nuovo tipo di procedimento. Del vero sommario ad udienza fissa del 1865 resta il nome, non la cosa.

Si dice, perchè non accettare questo progetto, che nella sostanza, se non nei particolari, delle sue disposizioni, non fa che convertire in legge quanto si pratica presso i Tribunali e le Corti dal 65 in poi?

È vero: avvenne quanto i legislatori del 1865 volevano fosse impedito, cioè l'illimitato arbitrio del presidente, e poi moltissime leggi speciali, applicarono il procedimento sommario a cause diverse da quelle per le quali la Commissione del 1865 l'aveva stabilito. Laonde quella semplicità di procedura, quell'istruttoria che si comincia e si esaurisce in udienza, non era più possibile.

Da ciò danni e inconvenienti per i quali sarebbe stato necessario modificare conseguentemente la legge.

La pratica però è venuta successivamente a togliere le difficoltà, ad eliminare gl'inconvenienti, a prevenire certe sorprese, a fare in modo che, specialmente negli ultimi anni, scomparve il bisogno di una legge modificatrice, perchè ora lo svol-

gimento di questo processo sommario, modificandosi opportunamente secondo i bisogni della causa e dei tribunali, e secondo anche le tradizioni e le abitudini locali, accontenta e curia, e magistrati, e parti; e le cose vanno avanti tranquillamente, nessuno sente più la necessità di una legge che per questo soltanto metta mano sul Codice di procedura.

Non negano questa odierna condizione di cose i sostenitori del progetto di legge, ma credono di giustificarlo perchè viene a sanzionare questo stato di fatto.

Ma, domando: vi pare proprio conveniente ed opportuno modificare un Codice così importante come quello della procedura civile, quando oramai per concorde giurisprudenza la pratica è venuta adattandolo alle nuove condizioni create dai bisogni dei tempi, ed in tutte le cause ed in tutti i tribunali e le Corti trova la sua applicazione omogenea con l'accordo di tutti; quando ormai il voto dei pratici, per i quali il Codice è fatto, è questo: lasciateci stare come siamo quanto all'esplicamento del processo sommario: riformate il Codice di procedura civile in tante altre parti delle quali attendiamo da lunghi anni le riforme: dateci le riforme desiderate, ma non le inutili?

Se il progetto non ha altro scopo che la consacrazione della pratica che oggi accontenta le parti, e i magistrati e i professionisti, se non è che questa la portata della legge, io non troverei che fosse una buona ragione per aggiungere all'enorme cumulo di leggi che noi abbiamo, questa che ora si discute. Essa è una legge inutile della quale non più si sente il bisogno. E poichè non si può ogni giorno porre la mano nel Codice di procedura, modifichiamolo invece per fare qualche cosa di utile.

Non è forse vero che da lunghi anni, e parti, ed avvocati, e procuratori e maestri di procedura attendono ben altre riforme del nostro codice di vita civile? Vi domandano insistentemente che voi riduciate più facile, più snello, più conforme ai tempi moderni ed alle nuove necessità il procedimento formale: che lo rifondiate in un tipo unico col sommario, salvi alcuni procedimenti su materie speciali, o per cause urgenti e di pronta indagine. Vi domandano di far cessare quella vessazione continua e quella spogliazione iniqua a cui è ridotto il procedimento, nelle esecuzioni immobiliari; vi domandano di rendere meno continuata questa perpetua distinzione che, contro la natura delle cose, si vuole tenere fra i rapporti commerciali ed i rapporti civili, non solo nel diritto statuento circa le obbligazioni ed altre relazioni giuridiche, ma anche riguardo alla distribuzione fra i creditori del patrimonio del comune debitore; per cui dall'una parte si ammette la procedura cumulativa, per la quale il patrimonio del debitore commerciale va

con equità diviso fra i creditori, mentre non si vuole far luogo ad analoghi procedimenti concorsuali per i debitori civili, lasciando che i creditori più abili o conniventi col debitore, sottraggano tutto il patrimonio del debitore a loro vantaggio, lasciando senza nessuna partecipazione altri creditori dello stesso debitore e forse più meritevoli di riguardo. Vi si domanda di rendere la giustizia soggetta soltanto al peso legittimo delle tasse dovute per la sua amministrazione, ma non elevando la amministrazione della giustizia ad una sorgente d' imposta, ad una fonte indebita di ricchezza per la finanza; di togliere quella sequela eterna di disposizioni dell' amministrazione finanziaria colle quali l' amministrazione della giustizia è resa schiava della finanza, fino al punto, che perfino quando non occorre di porre in essere un atto a difesa della parte, la si obbliga a servirsene, per quanto non vi abbia interesse o vi rinunci, soltanto per costringere a consumare la carta da bollo, anche senza nulla scrivervi, ma purchè si debba pagare la relativa tassa di L. 3,60 o di L. 2,40.

Così anche chi non vuole nè chiede rifusione di spese deve allegare al processo la notula; od almeno il foglio bollato. Così invece di trattenere nelle cancellerie l' originale di certi ricorsi e decreti, quando alle parti potrebbe essere inutile prenderne copia e non la chiederebbero, si trattiene in atti una copia autentica e si coorta la parte alla spesa dell' originale e della copia. Così alle ipoteche si coortano le parti a depositare le copie antientiche di atti pubblici e non basta più la sola produzione di esse.

Vi domandano di regolare il procedimento delle divisioni togliendo la imposta necessità di continui rinvii dal notaio al tribunale. Vi domandano di regolare la contumacia per la quale siete costretti a fare esperimenti probatori senza ragione, mentre è legittimo ammettere per confessato ciò che non è impugnato. Vi domandano di riformare la legge pel gratuito patrocinio, e di togliere l' abusata frase, illogica ed antigiuridica del previo giudizio sul probabile esito favorevole della lite; mentre dovrebbe bastare che la lite non sia evidentemente infondata.

Di tutto questo e di tante altre riforme non si fa nulla e invece si viene avanti con una modificazione del Codice per l' unica ragione che con essa si sanziona quella pratica processuale che oramai è pacificamente seguita.

A mio avviso manca assolutamente la ragione movente, legittima, di questo progetto, quell' elemento della necessità o della somma opportunità, senza del quale non conviene porre la

mano nei Codici, nelle leggi organiche, e tanto più manca lo elemento della misura da osservarsi nel legiferare.

Per provare tale necessità od opportunità si adduce sostanzialmente questo: bisogna togliere dal procedimento sommario la occasione di sorprese che una parte può tramare a danno dell'altra, bisogna togliere l'irrazionalità per cui si discute alla cieca senza sapere che cosa uno pretenda, che cosa l'altro opponga e di che mezzi le parti si servano.

Ora io dico senza peritanza che questo argomento aveva valore un quarto di secolo fa: ma oggi è una semplice frase.

Era legittimo argomento molti anni sono, quando il procedimento sommario ha cominciato a trovare una applicazione fuori delle cause per le quali era destinato dai legislatori del 1865.

In quel tempo potevano avverarsi e si erano avverati di questi inconvenienti. Ma oramai da anni la saviezza, l'equità e la onestà dei nostri magistrati, degli avvocati e procuratori, parlo nella loro enorme maggioranza, che cooperano con il loro patrocinio all'amministrazione della giustizia, hanno antivenuto, per quanto è umanamente concepibile, questi abusi e riparato con la pratica alla mancanza o difetto del Codice. Come sarebbe possibile ammettere, che se fosse vero che il procedimento sommario, non modificato con questo nuovo ordinamento legislativo che vi affaticate indarno di dare, avesse pur sempre conservato nella pratica, questo difetto di servire agl'intrighi, agl'imbrogli delle parti o dei procuratori, come sarebbe possibile ammettere che questo procedimento avesse tuttavia preso una così ampia estensione, tanto che in tutte le curie d'Italia è divenuto il procedimento generale ordinario?

Bisognerebbe supporre che non solo tutta la Curia d'Italia fosse nella sua enorme maggioranza composta di uomini abietti, ma bisognerebbe supporre che tutti, e patrocinanti e clienti fossero altrettanti uomini ignari ed inetti alla difesa dei loro interessi per non preferire invece il procedimento formale, e fossero nel male conniventi i magistrati accordando il sommario o non rinviando quasi sempre le cause al formale. La incontestata supremazia sempre maggiore del sommario, prova che ai tempi nostri il motivo che sembra spingere a questo progetto di legge, è oramai un falso supposto. Ma se non si crede di accogliere queste considerazioni di origine generale (e vorrei limitarmi a queste), per le quali proprio non trovo ragione di questo progetto; perchè almeno dal momento che si vuole accogliere un progetto di legge sull'argomento non si è preferito nella varietà infinita dei progetti presentati dal 1868 in poi, quell'unico che è il meno discorde dai voti espressi ri-

petutamente dai giuristi italiani, dagli insegnamenti dei proceduristi più insigni, che tenne almeno conto di quanto fu detto nel Congresso giuridico di Firenze del 1891? Parlo del progetto della Commissione della Camera dei deputati, presidente Cocco-Ortu, relatore Morelli Gualtierotti. Teniamo pur conto dei precedenti. Ma fra questi precedenti progetti, vi è pur quello intorno al quale riferì al Senato l'Ufficio centrale nel 1878-1879. Avrei voluto che si rammentasse quanto ricordava nella sua relazione sul quel progetto il senatore Miraglia:

« Un esperimento di dodici anni ha dimostrato che la giustizia si è speditamente e senza sorprese amministrata: e le forme giudiziarie, salvaguardia dei diritti dei litiganti, sono state corrette mercè l'opera benefica della giurisprudenza... Noi non avremmo desiderato che si fosse messo mano alla riforma, benchè in parte, del Codice di procedura civile intorno alle regole del procedimento sommario, perciocchè togliendo ad accianciare e migliorare una parte si corre pericolo di scomporre e guastare il tutto. Un Codice di procedura o bisogna riformarlo radicalmente dalle sue basi, oppure lasciarlo come si trova ».

Quell' illustre magistrato aggiungeva, che se difetti vi sono nel Codice, sono stati corretti dalla giurisprudenza, perchè è proprio dell' indole italiana, piuttosto che aver una molteplicità di leggi, saperne temperare in modo l'applicazione da render le leggi conformi ai bisogni della vita e del paese. Se con tanta riluttanza nel 1878 si proponeva di porre mano al Codice invece di lasciar fare la pratica, e purchè si ponesse in armonia tutto il sistema, che dobbiamo dire noi, dopo scorsi altri vent'anni, nei quali la buona pratica, la concorde giurisprudenza si sono stabilite in conformità alla ragione?

Avrei voluto una seconda cosa. Mi permetta l'amico mio, il guardasigilli attuale, di dirgli che egli certo per un riguardo di cortesia al suo predecessore e per una deferenza al Senato e al suo Ufficio centrale, il quale aveva in esame questo disegno di legge, ha dichiarato di aderirvi ed ha accettato questa discussione. Ma io avrei preferito che egli si fosse piuttosto ricordato del progetto di legge che egli ha presentato, come presidente della Commissione parlamentare alla Camera dei deputati nell' 11 giugno 1892 contro un progetto di legge quale era stato presentato dal ministro del tempo.

Certo che le disposizioni che nel progetto odierno ci sono, in quello contrapposto nel 1892 dall'onor. Cocco-Ortu non vi erano: e viceversa. Se dobbiamo votare una legge sul sommario, non vogliano l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro insistere per l'approvazione indiminuta di tutte le singole disposizioni

ora proposte. Scegliamo quanto vi è di buono, limitiamolo. Ma se resta tale e quale, questo è un progetto che porterà, se non m'inganno, alla conseguenza: che del procedimento sommario, i pregi per i quali è stato gradito e seguito così largamente dalla pratica italiana, resteranno sepolti dai nuovi difetti; che una gran parte dei benefici che il sommario garantiva andrà perduta; e che da questa legge conseguiranno nuovi aggravi di spesa per i clienti, un nuovo peggioramento per le parti e per i giuristi nella trattazione delle cause sotto tutti i riguardi: giudiziari ed economici.

Io non voglio occupare il Senato a lungo quanto richiederebbe un esame minutissimo di questo progetto di legge, un confronto fra esso e tutti e tanti precedenti progetti. In procedura ogni più minuta prescrizione ha la sua importanza; ogni meno chiara disposizione od inutile è causa di molte liti, di molti lagni, di molte spese. Capisco bene che in tali argomenti una Assemblea politica, anche se composta di uomini di una benevolenza grandissima come è questa che voi mi dimostrate, non può ammettere un esame minuto di disposizioni appartenenti ad un ramo speciale di coltura tecnica. Ma io prego però il Senato a mantenersi ancora per poco il suo benevolo ascolto, perchè, se è importante la bontà di una legge statuente sui diritti dei cittadini, è forse più importante la bontà di una legge di procedura. Quella trova il suo ausilio nella filosofia, nella storia, nelle massime universali della coscienza civile. Questa ha contro di sé lo scopo di vincere la lite, comunque si vinca.

Io mi auguro che non si possa dire delle leggi di procedura italiane quello che uno scrittore di spirito, francese, il Pelin, scrivendo sui « misteri della procedura civile » diceva che le parti o fanno a meno di litigare per non subire troppo enormi sacrifici economici, o quando s'inducono a litigare concludono col dire: *La procedure c'est la ruine.*

Del resto voglio limitarmi ad un esame sommarissimo delle singole disposizioni di questo progetto.

In esso si contengono disposizioni proprie del regolamento, non della legge. Per gl'intenti ai quali questa legge dovrebbe servire, bastavano pochi articoli, nei quali fosse stabilito, col rispetto dovuto ai procuratori e alle parti che difendono i loro privati interessi, che tutte le cause saranno trattate a procedimento sommario, salvo accordo contrario delle parti o ordine del collegio; che ognuna di esse, con citazione per biglietto, può ricondurre la causa per il procedimento e per i termini *ad viam iuris*; che la comparsa conclusionale e i documenti devono essere comunicati alla controparte prima della discussione o per scambio di originali fra gl'interessati, o per copia

in carta libera e con deposito degli originali in cancelleria; che per i mezzi d'istruttoria concordati fra le parti si dà atto dell'accordo nel verbale d'udienza e si assumono dal giudice delegato, se non sia ordinato di assumersi in udienza, ciò che sarebbe più conforme alla procedura orale.

Il progetto doveva quindi cominciare coll'articolo 2. Invece si comincia nell'art. 1 a parlare delle citazioni, oggetto del titolo III, capo I, del Codice; viene poi l'art. 2 soltanto, a disporre del procedimento (titolo IV del Codice) per stabilire, ciò che è l'oggetto della legge, « sono trattate col procedimento sommario tutte le cause ».

L'ordine logico portava a stabilir questo nell'articolo I; il quale invece dice: « tutte le citazioni a comparire in giudizio si fanno a udienza fissa ». Ciò lascia credere che si tratti di sostituire l'art. 132 del Codice, ivi, « le citazioni si fanno col ministero di usciere per biglietto in carta libera o per atto formale ». Quando l'articolo 2 stabilisce per tutte le cause il sommario, è inutile il primo comma dell'art. 1, anche perchè l'art. 155 dispone già, che pel procedimento sommario la citazione si fa sempre per comparire a udienza fissa. Ingenera il dubbio che siasi avuto in mira il procedimento di cui all'art. 184, dove si dice: « le parti sono rimesse a udienza fissa ». Dato quindi che il nostro Codice ha una terza forma di procedimento che si vuole equiparare al sommario, ma che non è in tutto tale, procedimento simile ma non eguale indicato con la frase appunto « ad udienza fissa », si oscura con la inutile disposizione il pensiero legislativo, tanto più per il capoverso dell'art. 12 dove si legge: « se la causa non si trovi iscritta nel ruolo di spedizione, le parti procedono in conformità dell'art. 206, Codice di procedura ».

Il capoverso dell'art. 1 dispone: « se il termine ecceda quello a comparire, la parte citata può con citazione per biglietto accorciare i termini ». Di tale diritto nessuno dubita. Sta bene dare la concessione del biglietto, ma la disposizione va completata. Stabilito che tutte le cause vanno trattate col procedimento sommario, se nolente od opponente l'altra parte, si fa invece la citazione a procedimento formale, si potrà dubitare, per la regola dell'*inclusio unius*, che resti vietata la contro citazione per ricondurre la causa a procedimento sommario e che occorra per ciò un incidente.

Invece sarebbe stato logico e semplice contemplare anche questo caso nel capoverso dell'articolo 1.

Tutte le cause sono trattate a procedimento sommario, salvo l'accordo delle parti, dice l'art. 2. Ma perchè non deve bastare il semplice accordo contrario al procedimento sommario, perchè

costringere ad andare avanti al presidente perchè prenda atto dell'accordo e faccia l'ordinanza? Perchè imporre questo sciupio di tempo e di spese se il presidente non ha facoltà di negare, ovvero perchè potrebbe proibire il concordato procedimento formale?

Pare che si voglia prendere una rivincita da quelli che finora devono ottenere il decreto presidenziale per sommarizzare la causa.

Non è logico accordare con il capoverso dell'art. 1, la concitazione per biglietto per abbreviare i termini a comparire, e non per ricondurre la causa a procedimento sommario.

Il secondo capoverso dell'art. 2 è così concepito:

“ Quando non vi sia accordo, il presidente può ordinare il deposito in cancelleria degli atti e dei documenti, e rinviare la causa alla udienza successiva per la deliberazione sul procedimento ”.

Tale disposizione inutile o propria del regolamento, può far sorgere il dubbio, che non sia ammessa una discussione sull'incidente, il che non potrebbe approvarsi se è il collegio che deve decidere. E se è ammessa una discussione nella quale sarà almeno adombrata la necessità del procedimento più solenne in confronto al procedimento più abbreviato, ordinare il deposito degli atti e dei documenti di fronte all'articolo 2 può far credere, che anche prima di discutere sul procedimento sia obbligatorio il primo invio di cui all'art. 5.

All'articolo 3 si vuol prescrivere per legge quando la iscrizione a ruolo debba esser fatta, mentre è cosa di regolamento o di disposizione presidenziale e si vuole iscritta la causa a ruolo non più tardi del giorno precedente all'udienza. Sta bene quest'ordine per chi provoca a comparire in giudizio; ma perchè, contro chi ha interesse di mandare le cose in lungo, il convenuto o l'appellato non deve aver facoltà di fare la iscrizione anche il giorno stesso dell'udienza prima che sia aperta?

Perchè proibire l'iscrizione a ruolo nel dì della udienza, se le parti sono d'accordo, senza che occorra il beneplacito del presidente? Importa sempre una spesa ed una perdita di tempo il permesso presidenziale.

Con tale precetto, il convenuto, l'appellato dovrà comparire due volte con perdita di tempo e di denaro, perchè il giorno prima dell'udienza dovrà andare a vedere se il citante iscrisse o no la causa a ruolo, e dovrà attendere gli ultimi istanti, prima che si chiuda la cancelleria, se non vuole, per non aspettare, anticipare le spese per l'iscrizione, che il citante, forse, mai rifonderà, e potrà dire che se aspettava avrebbe fatto lui l'iscrizione.

E il procuratore del citato dovrà andare di persona anche il dì precedente, se non vuole assumersi la spesa della iscrizione forse per nulla, perchè infrattanto, mentre il commesso va a vedere e riferisce, il citante può avere eseguita la iscrizione. Che dire poi di tale precetto nelle cause commerciali, nelle quali possono comparire le parti in persona, e che possono risiedere non nella città dove siede il tribunale o la Corte?

Il capoverso secondo dell'art. 3 dispone che nè per permesso del presidente, nè per qualsiasi abbreviazione del termine a comparire la causa possa essere iscritta dopo l'ora fissata per l'apertura della udienza. Notate bene. Non basta nemmeno che la udienza di fatto non sia aperta. È decisiva soltanto l'ora per la quale la udienza avrebbe dovuto essere aperta. Ma come si concilia questa disposizione con la benefica disposizione dell'art. 154 del Codice, che autorizza la citazione a comparire per lo stesso giorno ad ora indicata?

Ora vi sono dei casi, specialmente in commercio, urgentissimi, in cui il decreto del presidente che permette la citazione ad ora, è di assoluta necessità perchè si possa fare giustizia.

Ora come è possibile applicare questa così savia disposizione di legge, se la iscrizione a ruolo dev'essere fatta necessariamente prima dell'ora fissata per l'apertura dell'udienza?

Il procedimento attuale è semplicissimo. Quando il presidente accorda la citazione ad ora, ad esempio, per le quattordici, basta che la causa sia iscritta a ruolo prima delle quattordici, se anche alle dieci o alle undici è l'ora fissata per l'apertura della udienza.

Invece, quando sia approvato questo articolo, sarà implicitamente abolita la citazione ad ora per la impossibilità di provocare ed ottenere il decreto, la copia, la notificazione e la iscrizione prima dell'ora fissata per l'apertura dell'udienza.

Vi sono poi sezioni o tribunali che tengono una o due udienze per settimana. Addio urgenza.

E veniamo all'art. 4. Siamo in tema di procedimento sommario avanti i tribunali o le Corti. Dunque la citazione è per comparire in un dato giorno e in una data ora, davanti al collegio giudicante.

Invece dice l'art. 4: « La comparizione avverrà, nell'ora stabilita per l'udienza, davanti il solo presidente ». Così il collegio è soppresso e s'introduce un procedimento analogo invece a quello nel formale stabilito per gl'incidenti nell'art. 181 che dispone, gl'incidenti sono proposti al presidente. Il presidente, se le parti siano d'accordo sulla risoluzione, provvede per la esecuzione. Se non siano d'accordo, rimette le parti a udienza fissa.

Vedete quanto sia analogo ciò al disposto dell'art. 4. Così s'innesta e si confonde il sommario nel formale. Dice l'art. 4 che il presidente dà i provvedimenti a lui *demandati* e quelli consentiti dalle parti.

Quali sono i provvedimenti *demandati* e non consentiti? La udienza del Collegio sta fissata per quella stessa ora. Come è possibile che il presidente nell'ora in cui dovrebbe andare a presiedere l'udienza debba invece ricevere le parti? Ma un tribunale che abbia molte cause, trenta o quaranta al giorno, come potrà tenere udienza, se il presidente deve prima intrattenersi con tutte le parti ed emettere i provvedimenti relativi ad ogni singola causa?

Davanti il solo presidente? Pare non ci debba essere nemmeno il cancelliere!! In udienza il presidente solo non può sedere perchè la udienza è collegiale. Dunque è fuori udienza, altrimenti si viene al giudice unico come in pretura.

Avrei capito se si fosse detto: prima dell'udienza le parti potranno d'accordo chiedere al Presidente certi provvedimenti e il presidente dà atto in verbale dell'accordo, ma la udienza davanti al solo presidente non la intendo col nostro ordinamento collegiale.

Per esperire l'accordo i procuratori avranno pur diritto di parlare davanti questo solo presidente. Esso interverrà per ottenere l'accordo. Ma le cose dette ed esposte a nulla serviranno se l'accordo non interviene; dovranno essere ripetute davanti al Collegio, perchè l'art. 4 non dà facoltà di risoluzione al presidente nemmeno in caso di urgenza, come dà l'art. 182. L'idea poteva essere fruttuosa, ma a mio giudizio fu mal tradotta nell'art. 4. Mi pare poi inconcepibile come le pratiche contemplate in questo articolo possano seguire prima che i procuratori si siano costituiti. Ma deve ritenersi che sia così perchè della costituzione si parla soltanto nell'art. 7. È vero che oramai la parola udienza non si saprà più se significhi presenza del Collegio o del solo presidente! E se il mandato porta centinaia di nomi, come nelle cause per decime, quanto tempo ci vorrà per esaminarlo poichè la previa produzione di esso è esclusa perfino per chi chiede la iscrizione a ruolo?

L'art. 5 dà facoltà di depositare i documenti in cancelleria, ma prescrive che ciò segua almeno quattro giorni prima di quello fissato per la discussione, e almeno due giorni prima per le cause commerciali.

Ma vi sono dei casi in materia commerciale il cui termine legale è di due giorni ed anche nelle non commerciali si può comparire a termine abbreviato.

Dunque sarà in molti casi impossibile valersi di questa fa-

coltà. E siccome questo deposito facoltativo è dato, come un mezzo per avere il diritto di discutere, diritto però subordinato all'approvazione del tribunale, e senza il preventivo deposito deve essere accordato il primo rinvio, così, proprio nei casi che esigono più pronta spedizione, di quel diritto, che costituirebbe l'unica ragione di questo articolo, è privato l'attore ed è assicurato l'opposto diritto al convenuto, con grave danno delle cause commerciali e delle civili più urgenti. E si avverte che il rinvio in alcuni tribunali ed in alcune Corti non può essere ad uno o due giorni. Così una legge fatta per rendere più sollecita la definizione delle cause e per frenare lo abuso dei rinvii, assicura i rinvii anche dove ora sarebbero di certo negati dal Collegio.

In altri casi il deposito potrà essere eseguito dall'attore, ma non avendo prescritto la comunicazione per copia, dei documenti alla controparte un termine così breve non serve allo scopo della difesa delle parti obbligate a studiare in cancelleria i documenti avversari.

Un procuratore non ha una causa sola, nè in cancelleria vi è un solo fascicolo di documenti nè per un solo procuratore. L'argomento ha una grave importanza perchè è prossimo il pericolo della coartazione della difesa. E questo pericolo diventa urgente, poichè l'articolo dà il diritto al depositante di discutere la causa alla prima udienza. Data l'affermazione del diritto, è difficile salvino la sapienza e l'equanimità del tribunale dalle sorprese e dalle insidie, tanto più che quasi non bastasse lo avere armato il produttore di un *diritto* a discutere, s'impone al Collegio di specificare nel provvedimento di rinvio i motivi e si esige che questi siano gravi, il che è assai più che non si richieda nell'art. 6 dopo i cinque rinvii dove si richiede soltanto che i motivi siano *giusti*. Così l'articolo se sarà applicato, se la coscienza del magistrato non si ribellerà alla ingiustizia sostanziale, anche il più legittimo rinvio sarà negato perchè *la parte produttrice ha acquisito il diritto di fare discutere la causa illico et immediate*; e l'art. 5 metterà in pericolo il citato di perire indifeso per il mancato agio di esaminare le produzioni, per non avere potuto produrre i suoi mezzi difensivi.

Un'altra novità gravissima in questo articolo è la seguente: il presidente su domanda di una delle parti dovrà incaricare della relazione della causa uno dei giudici, ed inoltre la nomina del relatore all'udienza può sempre in ogni caso essere fatta dal presidente.

Questa disposizione contiene una offesa gravissima ai diritti delle parti, all'interesse di far emergere quelle circostanze an-

che minime in apparenza che servono specialmente al convincimento morale, al fine di bene illuminare tutto il Collegio.

Ora nelle cause sommarie non ha il presidente il diritto di scegliere per relatore un giudice, come lo ha nel processo formale in causa civile: nelle sommarie invece può soltanto, *dopo la relazione delle parti*, nominare un relatore *se il Collegio non creda sufficientemente stabilito il fatto*.

Qui ora si fa obbligo della nomina del relatore per istanza di una parte e si estende l'arbitrio del presidente. Questa è una disposizione gravissima, precisamente opposta al voto solennemente espresso contro la relazione della causa affidata ai giudici di merito, dai più autorevoli proceduristi. Giova ricordare quale fu il voto del Congresso dei giuristi tenuto nel 1880 in Torino, ove intervennero illustri giureconsulti, voto formulato dalla Commissione, della quale facevano parte Eula, Auriti, Cesarini, Carrara, Ceneri, Saredo, Casorati, Mirabelli, Paoli, Ferraris, Mari, Galluppi ecc. la quale scrisse: « Parecchi sono gl'inconvenienti della relazione a mezzo di un membro del Collegio giudicante.

I benefici della collegialità scemano di molto. Gli altri giudici si acquetano alla opinione di chi studiò il processo e risponde della decisione. Il voto non è più segreto, specie se mutasi il relatore; peggio se scrive appartenendo alla minoranza. Troppo apertamente designato è il relatore alle brighe ed agli artifici dei litiganti con pericolo per la giustizia e per la inviolabilità del segreto ». Mentre una Commissione così sommatamente autorevole chiese a nome dei giuristi italiani che fosse abolita la nomina del relatore anche nei limiti ora in vigore, il progetto la estende di tanto, che da eccezione può divenire la regola.

La legge attuale permette che la relazione sia fatta dal giudice, ma solo quando, dopo la esposizione delle parti, per le contraddizioni in cui cadono, sia impossibile di conoscere la verità: ed è il Collegio non il presidente che giudica.

Si giunge a questo, che basta che una delle parti domandi il relatore perchè il presidente debba ordinare che la relazione sia fatta da un giudice.

Questo porterà un enorme attrito tra la magistratura e i difensori, i quali conoscono le difficoltà di far rilevare all'intero Collegio tutte le circostanze e il colorito dei fatti, la necessità di farlo per la vera giustizia perchè *parva differentia facti magna iuris*. Se la relazione sarà completa, sarà pei magistrati un nuovo e grave lavoro, che avrà per conseguenza o l'aumento del numero dei magistrati, od un enorme ritardo del disbrigo degli affari. Dove si vuole e si pratica come cosa

seria
sia p
sciose
renità
fensor
e tan
diritti
chè i
tenza.

Qu
l'Itali
casi i
tore,
che s
messc

Ver
Non

gislat
che s
appre
del C
diritti

second
non s
Colleg
può a
ciò ch
sti m
contes

È con
solo c
del di
possar

l'acco
string
non v
presid
procu
biglier
ricom
della
curate
hanno
teressi
me pu

seria la oralità dei giudizi, vi saranno più lunghe discussioni, sia per le rettifiche per parte degli interessati e dispute incresciose col relatore e decisioni del Collegio che turbano la serenità degli animi: sia perchè nel discutere del diritto i difensori più largamente faranno richiami al fatto della causa: e tanto più in quelle nelle quali mal si distingue il fatto dal diritto. Alle influenze od almeno ai sospetti si dà la stura, perchè il relatore in udienza sarà di regola il relatore della sentenza, e quindi addio segreto del voto.

Questo danno della relazione, che si vuole infliggere a tutta l'Italia, si replica poi nell'art. 6, nel quale si ripete che nei casi ivi preveduti si applicherà, quanto alla nomina del relatore, il capoverso dell'art. 5. Sarebbe meglio dir francamente che si vuole abolita la oralità, la discussione e che tutto è rimesso al giudizio del Collegio.

Veniamo ai differimenti.

Non comprendo come si voglia stabilire con una misura legislativa il numero dei differimenti, per regolare i quali è più che sufficiente la disposizione vigente, che si affida all'equo apprezzamento dei giudici, combinato con le norme generali del Codice. Se non vi fu deposito di documenti il primo è di diritto. Non si sa se lo sia anche non essendovi documenti. Dal secondo al quinto deve esservi l'accordo o giusti motivi. Dopo non si capisce più dove stia l'elemento differenziale logico. Il Collegio, « non ostante i giusti motivi », dato il dissenso, non può accordare rinvii dopo il quinto. Il presidente può però fare ciò che è al Collegio vietato, perchè nulla più che per « i giusti motivi », come per quelli richiesti fino al quinto rinvio contestato, il solo presidente può rinviare anche cento volte. È contrario al sistema processuale che più possa il presidente solo che il Presidente con gli altri del Collegio. La illogicità del disposto consegue dalla inattendibilità del concetto che si possano prestabilire confini *a priori* in tale materia. Dato poi l'accordo dei procuratori, come è concepibile che si possa costringerli a discutere, se tutti concordano di non poterlo o di non volerlo fare? Ma giova forse a sollecitare la decisione, il presidenziale diritto di far cancellare dal ruolo la causa? I procuratori quando lo vogliono, d'ora in poi con un semplice biglietto (art. 13), possono di nuovo farla iscrivere a ruolo e ricominciare la quistione dei rinvii. Si serve così alla serietà della legge? Volete d'altra parte costringere le parti o i procuratori che le rappresentano, a discutere una causa quando hanno coscienza che discutendola in quel dato momento gl'interessi propri o quelli del cliente sarebbero offesi o traditi? Come può sapere il giudice se un documento, ancora irreperibile

o non ricevuto, sarà per essere o non essere importante nella decisione? Inoltre, quante cause non vengono tolte di mezzo, durante il differimento da chi onestamente presta la sua opera nel Foro, attenuando o dissipando i puntigli, superando le animosità, trovando dopo pazienti sforzi i modi e i termini di quella conciliazione che subito non avrebbe potuto riescire? Quante cause nelle more del giudizio vengono soppresse, che con la coartazione imposta dall'art. 6 dovrebbero essere portate a sentenza, a meno di tener in non cale l'ordine del presidente!

Dunque il disposto di questo articolo 6 è senza efficacia pratica di fronte al diritto, che pur si deve riconoscere di rinnovare la iscrizione della causa a ruolo; ed è inoltre anticivile ed anti-economico. Tanto maggiore poi è la stranezza del vincolo, se si pensa che si tratta di cause di privato interesse e di procedimento in cui le parti possono anche comparire senza procuratori, come nelle commerciali. Lasciate che il privato tuteli esso il suo interesse. Per regolare l'udienza bastano le disposizioni vigenti, o bisogna mutare tutto il nostro sistema processuale, seguire il metodo di origine tedesca, che dà la direzione delle cause non alle parti ma al magistrato.

Non devo trattenere il Senato per dimostrare come gli articoli 7 e successivi contengono prescrizioni vigenti nel Codice e nel regolamento, e siano una superfluità senza ragione di essere. Parlerò un momento dell'art. 12, riguardante la istruzione della causa.

Sta bene che i provvedimenti concordati si siano ammessi con ordinanza, e s'ammetta l'assunzione dei mezzi istruttori senza bisogno di sentenza. Questo sta bene. Ma cosa vuol dire il capoverso dell'art. 12. « Se la causa non si trova iscritta sul ruolo di spedizione, le parti procedono in conformità dell'art. 206 del Codice di procedura? »

Di che momento processuale si parla? Se intendesi parlare di quei mezzi di istruttoria concordati nella preambula sessione — non posso proprio chiamarla udienza — avanti al presidente, di cui l'art. 4, e per la cui assunzione le parti dovranno del pari procedere in conformità dell'art. 207 e seguenti del Codice di proc. civ., l'accordo avviene a causa già iscritta in ruolo. Se in udienza e dietro il consenso alle prove, la causa è pure iscritta al ruolo. La disposizione poteva intendersi nel ben diverso progetto che l'onor. Cocco-Ortu, presidente, relazione Morelli-Gualtierotti, presentò alla Camera contro il progetto votato sulla relazione Costa nel 1891: perchè ivi, dato il consenso ed ammesso l'ordinanza che fa luogo alla prova, si cancellava la causa dal ruolo, e avendosi così una causa non

più iscritta ed un giudice delegato si applicava il Codice vigente nella parte del procedimento formale, essendo lecito aggiungere altre prove concordate a quelle ammesse dalla ordinanza.

Ma quando saremo all'applicazione dell'articolo 12 di questo progetto, che non ordina la cancellazione dal ruolo, potrebbe la prova dover seguire in udienza o essere rinviata ad udienza dopo assunta una prova di breve indagine per non far perdere la priorità in ruolo — la pratica dirà: poichè l'art. 206 soltanto è citato non i successivi, la nuova legge dà facoltà anche in sommario di provvedersi per l'ammissione di qualunque mezzo di prova nel modo stabilito per gl'incidenti a formale, ogni qualvolta la causa non si trovi iscritta sul ruolo di spedizione, e quindi anche nelle more della citazione prima che si debba ottemperare all'art. 3. Così *ad instar* del Codice del 1859 si avrà una istruttoria precedente alla udienza. Non sarà questo il significato del capoverso, ma in pratica sorgeranno enormi difficoltà.

Vengo al sistema con cui si vuole far conoscere da una parte all'altra i documenti. L'articolo 5 esclude la comunicazione per copia e per originale di cui l'articolo 167. Ora si modifica l'art. 134, n. 2 che porta l'obbligo al citante di offrire in comunicazione alla controparte i documenti o in originale o in copia. Ora quello contro cui i documenti sono prodotti dovrà procurarsi a sue spese le copie, se non possa o non voglia convenientemente e sufficientemente studiarli in cancelleria. Le curie e gli scrittori protestarono sempre contro simili proposte. Ma di nulla si tien conto, e questa dimenticanza è tanto più grave ora mentre è fatta generale la persuasione che convenga, anche per riguardo ai giudici di Cassazione, prescrivere sempre la comunicazione per copia, si stabilisca la carta libera o in bollo da pochi centesimi, per averne il doppio processo. Con questo disegno di legge i procuratori coscienziosi e gli avvocati lontani dovranno spendere in bolli e in diritto di cancelleria per avere le copie. I documenti restano in deposito. Dunque è un nuovo mezzo per far spendere denari alle parti. Con questa legge è proibita la comunicazione da procuratore a procuratore, che avviene senza spesa se segue per originale, o sta la spesa a carico del produttore che non abbia fiducia nella controparte.

Si parla di comunicazione nell'art. 8, ma è un vero deposito perchè l'art. 5 è norma per tutte le comunicazioni.

La parte contro cui è prodotto il documento potrà esaminarlo, potrà prendersene copia in carta libera o per estratto, o farsene dar copia legale dal cancelliere a sue spese. Coi ter-

mini arcibrevi, col lavoro delle cancellerie, bisognerà rinviare e rinviare per aver copia o faticare per farsela.

Io domando: con questo sistema che vieta la comunicazione *brevi manu* perchè l'art. 9 dice, come l'art. 5, che i documenti devono essere depositati in cancelleria, vieta quanto ora più generalmente si pratica da chi non voglia subire l'esame dei documenti in udienza, come sarà possibile andare nelle cancellerie a esaminare i documenti agli avvocati non del luogo, ai procuratori che abbiano molte cause? Come si potrà nella maggior parte dei locali delle nostre cancellerie esaminare ad un tempo tanti documenti quando vi siano venti o trenta cause e più con parecchi procuratori che dovranno intervenire nello stesso tempo e nello stesso luogo e poi ad un tempo al Tribunale e all'Appello per altre cause? Quali saranno i procuratori, quali gli avvocati che andranno nelle cancellerie, in quelle brevi ore che rimangono aperte, mentre bisogna pure attendere alle udienze e ad altri lavori professionali, ad esaminare dei documenti forse importantissimi e numerosi, a fare quello studio diligente che occorre a chi vuol fare una difesa seria della causa?

Non si può pretendere che persone che hanno molto lavoro e certe posizioni e varietà d'incarichi anche pubblici, possano andare personalmente nelle cancellerie a fare l'esame.

Si dirà, manderanno un altro.

Ma giudicare di un documento sull'esame fatto da un altro è impossibile alcune volte, sempre dannoso alla seria difesa.

Si dovrà copiare il documento. Ma quanti giorni ci vorranno, dovendo le copie essere fatte in cancelleria e mentre il cancelliere ha l'interesse d'indurre ad ordinare ad esso la copia, ora che il diritto di copia fu ristabilito?

Nè d'altra parte si rende un bel servizio alle parti ordinando sempre il deposito degli originali in cancelleria a libera disposizione di chiunque vada a copiarli.

Quando si avrà un cumulo di originali depositati in cancelleria, non si può pretendere che personalmente il cancelliere sorvegli l'intangibilità dei medesimi originali durante tutto il tempo dell'esame e della copia. Bisognerà aumentare il numero del personale, chè un cancelliere non ha cento occhi e cento mani. Egli consegnerà il fascicolo degli originali e lascerà che l'incaricato esamini, copii, per tutte le ore e i giorni occorrenti.

E badate che non è solo il procuratore, ma anche le parti che possono esaminare gli originali; e non si vorrà proibire ai procuratori di mandare un commesso a copiare: non si vorrà, per la parola del primo capoverso dell'art. 5, costringere il

procuratore a fare la copia dei documenti. Alle volte basta uno zero aggiunto, un o invertito in e od altra simile piccola variante per alterare essenzialmente e con gravi danni un documento. Ora con che fiducia, con che sicurezza si potrà lasciare un cumulo di originali a disposizione di tanti copisti. E non sorgeranno controversie di responsabilità e gravi per lo Stato per la mancata diligenza del cancelliere, poichè lo Stato, togliendo la scelta ingiunge il deposito degli originali? Non sono abbastanza gravi e giustificati i lagni per l'ordinato deposito degli originali al registro; specialmente per il deposito dei testamenti olografi?

Inoltre credo che consegnerà da questa disposizione un incomodo assolutissimamente insopportabile per gli avvocati, perchè non è possibile fare uno studio serio di documenti senza esame diretto; e porterà alla conseguenza che mentre si crede e si vuole rendere più sollecita la decisione delle cause, diventeranno invece di assai più lunga pertrattazione; perchè i magistrati coscienziosi, di fronte alla dimostrazione che non fu possibile esaminare, studiare, copiare in cancelleria i documenti, accorderanno reiterati o più lunghi rinvii. Credo che specialmente in quel tribunale, a cui avete particolarmente riguardo nel fare questo progetto, e dove in ogni udienza è chiamato un gran numero di cause, sarà proprio quello in cui le cause avranno una durata più lunga. Non voglio procedere ad ulteriori esami e concludo.

Prevedo che se questo progetto sarà convertito in legge, il processo sommario non solo non continuerà ad avere l'uso generale che ha, ma cesserà di essere quello che lo rese caro e favorito: la oralità e la discussione saranno ridotte a sola apparenza: e i difensori coscienziosi saranno costretti a ricorrere al processo formale, perchè almeno potranno studiare sul serio le cause e spiegare delle difese in conformità della loro coscienza, senza l'angustia e il pericolo della coartata difesa.

Potrei aggiungere altro, ma per me era sufficiente dire al Senato perchè non posso in coscienza votare un progetto, nel quale quanto è di buono e di accettabile è superato dalle improvviste disposizioni che contiene.

Potrei citare un grande numero di scrittori illustri, di colleghi di professionisti, contrari a precedenti progetti analoghi a questo. Credo di avere soddisfatto al mio dovere ricordando al Senato alcune delle ragioni per le quali tanta parte della curia italiana insorse contro simili progetti di legge; e chiedo scusa al Senato di averlo così a lungo intrattenuto di questo argomento,

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Carnazza-Puglisi, relatore.

Carnazza-Puglisi, relatore. Signori senatori. Veramente io non mi aspettavo per questo progetto di legge una opposizione così accanita, così feroce, me lo permetta l'onorevole Pellegrini, come quella che egli ha fatto tanto all'Ufficio centrale quanto al ministro.

Non me la aspettava perchè questo progetto di legge è la riproduzione d'una serie infinita di studi e di progetti dello stesso genere, precisi anzi quasi identici, essendo poche ed insignificanti le modificazioni introdotte, le quali principalmente sono opera del Senato.

Confesso che la dichiarazione dell'on. Pellegrini di non essere stato questo progetto di legge nè studiato nè discusso non mi tange, come non tange l'ufficio che io rappresento in questo momento; perchè quando il progetto di legge in esame è iniziato e studiato dal Mancini, e continuato dal Conforti, dal Villa, dal Taiani, dal Ferraris, ed è stato tanto illustrato da una splendida relazione dell'onorevole Costa, presentata e meritamente encomiata al Senato, la taccia di mancanza di studio e di discussione è poco ponderata.

Confesso, come relatore, che ho cercato di evitare la ripetizione di tutto quanto era stato detto, limitandomi a poche osservazioni desunte tutte da un amalgama di quei lavori, ma ciò non autorizza l'onorevole Pellegrini a dire che questo progetto di legge non è stato discusso e non è stato esaminato.

Ma perchè non è stato discusso, perchè non è stato esaminato questo progetto di legge?

Si tratta, egli dice, di voler stabilire un terza specie di procedimento. Non è più il procedimento sommario, non è il procedimento formale, ma è una terza specie.

Mi permetterà il Senato che io rivanghi un momento la genesi di questo progetto di legge fino dal 1868, sommariamente ed in stile direi telegrafico, per dimostrare la inesattezza dell'asserzione dell'onor. Pellegrini.

Il Codice di procedura civile dal 1865 prescrive due specie di procedimento: il procedimento formale e il procedimento sommario. Il procedimento formale, la regola, il procedimento sommario, l'eccezione.

Difatti sono tassativamente indicate le cause che si devono o si possono istruire col procedimento formale. Nella pratica, nell'attuazione della legge di procedura si cominciò a cercare il mezzo per allargare la sfera dei giudizi sommari.

Difatti la prima serie di progetti che sono stati presentati alla Camera, e poi al Senato, o prima al Senato e poi alla Ca-

mera portano la estensione del numero delle cause le quali si dovevano istruire col rito sommario. Così il primo progetto del Mancini, così il progetto del Conforti, così anche quello del Ferraris del 1891.

Più tardi l'osservanza della pratica, constatata con documenti ufficiali dall'egregio senatore Costa, rilevò che avanti i tribunali civili del Regno d'Italia il 90 per cento anzi il 96.50 per cento delle cause s'istruivano col procedimento sommario, e tutto il procedimento formale che costituiva la regola si riduceva al 3.50 per cento delle cause.

Allora fu mutato il sistema e ne' progetti successivi, il giudizio sommario, che era stato ammesso come eccezione, divenne la regola, ed il formale la eccezione.

Pertanto è provato che il rito sommario ha goduto e gode il favore del Foro e della magistratura, ed ha voluto e vuolsi adottare come regola generale anzichè come eccezione secondo trovasi sanzionato nel vigente Codice di procedura civile.

Ho detto: Foro e magistratura, perchè bisogna che si dica: non sarebbe stato possibile istruire tanta mole di cause col rito sommario senza l'autorizzazione speciale del presidente in piedi della citazione.

Ma dice l'onor. Pellegrini: se voi volete il rito sommario, lo dovete adottare tale quale esso è nel vigente Codice; epperò la istruzione si fa direttamente all'udienza nel giorno in cui si deve discutere la causa: lì si presenta la comparsa ed i documenti, e lo stesso fa l'avversario e quindi si discute!

Ma io mi permetto di osservare al senatore Pellegrini che ciò non è nella pratica, della quale egli è maestro. Noi ci troviamo tutti i giorni in questa deplorabile condizione, di presentarci all'udienza, ignorando quali saranno i documenti presentati dall'avversario, quali le argomentazioni che sopra di essi egli può fare; epperò la discussione non può procedere regolarmente, perchè dall'una parte e dall'altra avvi ignoranza od incertezza sui fatti e quindi sulla estensione delle domande e sul valore delle eccezioni, perchè è impossibile un maturo esame sui documenti appena visti e sulle comparse appena scambiate.

In vista di tale inconveniente, quale il rimedio nella pratica?

Quello di procurarsi la lettura de' documenti e lo scambio delle comparse e poi ottenere dei differimenti per ammannire la smentita ai documenti prodotti e formulare le risposte alle domande od eccezioni proposte.

Ora questo appunto, onor. Pellegrini, è lo scopo che si propone questo progetto di legge, cioè evitare l'inconveniente deplorato nell'istruzione delle cause col giudizio sommario.

La differenza delle opinioni!

Signori del Senato, qui abbiamo, magistrati, avvocati, giuriconsulti che hanno esercitato ed esercitano in tutte le differenti regioni della penisola, e costoro sanno come diversi siano da per tutto gli usi, i sistemi della Curia.

Pochi giorni addietro un mio collega mi diceva che al tribunale di Torino è un sistema assoluto l'istruzione delle cause col procedimento formale, mentre in tutti i tribunali del Regno il giudizio formale è una eccezione rarissima, e forse nei tribunali delle provincie meridionali non esiste un solo giudizio formale.

Pertanto il sistema della Curia di Torino non è quello di Palermo, e quello di Napoli non è quello di Firenze. Da ciò derivano le diverse opinioni che si manifestano in proposito.

Difatti chi reputa che si tratti di un procedimento scritto? il senatore Pellegrini, ciò che sente un po' dell'influenza, mi permetta che lo dica, dei Codici tedeschi. Ma dove è l'istruzione scritta nel procedimento sommario secondo questo progetto?

Si tratta solo di dare conoscenza dei documenti che giustificano le domande, come si tratta di avere conoscenza dei documenti che giustificano le eccezioni contro questa domanda.

Come si può acquistare questa conoscenza?

Egli dice: con la presentazione dei documenti all'udienza.

Ebbene, egli trova tutte le difficoltà perchè questi documenti si possano leggere nella Cancelleria, e poi trova facile che all'udienza ognuno legga interamente i documenti ed il tribunale li ad aspettare che dopo aver letto i documenti ed aver maturato le conoscenze necessarie per rispondere, s'incomincia la discussione!

Ma ciò non è pratico, onorevole Pellegrini, ciò non si è fatto e non si fa in nessuna Curia, non solo delle provincie meridionali, ma nemmeno a Roma ed in Toscana, e non so se si faccia a Venezia.

Del resto è il buon senso che vi assicura come il procedimento che si vuole stabilire con questa legge, non è altro che il procedimento sommario migliorato in quelle parti nelle quali l'esperienza ha provato che possono accadere errori.

L'esperienza ha provato che non avendo letto i documenti una domanda che si riteneva pienamente giustificata si trova invece contraddetta, si trova smentita dal documento prodotto, e che per non averlo potuto studiare non si è potuto combattere.

Io non credevo e non potevo supporre che si presentasse un documento che era stato annullato il quale proveniva da una

persona incapace; la mancanza di studio di lettura, di conoscenza, lo fa trovare nel processo, il magistrato lo trova nel processo, e giudica bene respingendo la mia domanda, ma se io avessi avuto l'agio di poterlo esaminare, se io avessi potuto consultare il mio cliente, certamente quella sentenza non sarebbe stata emessa, perchè avrei giustificato innanzi al magistrato che il documento prodotto non aveva alcun valore giuridico. Da qui il bisogno, la necessità della conoscenza.

Ebbene, o signori, per questo era stato stabilito nel primo progetto che il deposito che oggi si dice doversi fare nelle cancellerie quattro giorni prima, si facesse otto giorni prima.

Il Senato, nella relazione dell'onorevole Costa, e con il concorso di tutti i senatori, del ministro, dell'onor. Ferraris, del Taiani, i quali hanno proposto e riproposto questo stesso progetto di legge, hanno detto che il termine di 10 giorni è un termine eccessivo. E se noi oggi esercitiamo e vogliamo il procedimento sommario malgrado il danno che ci produce l'impossibilità di poter esaminare i documenti nelle poche ore che ci si danno, o nei pochi momenti che ci si accordano per leggere i documenti, quando noi abbiamo quattro giorni di tempo, abbiamo più del bisogno; e mi si permetta che lo dica; tranne rari casi di eccezione per cause non gravi, ma gravissime, che nella attualità sono una eccezione, davanti ai tribunali del Regno, del resto tutti i documenti che giustificano le questioni che si presentano comunemente sono documenti che in quattro giorni si possono studiare ed approfondire.

Questo termine è più che sufficiente e largo perchè l'avvocato possa avere conoscenza della causa.

Mi permetta poi l'onor. Pellegrini che io sia costretto a ricordare e ripetere, se non a lui, a me stesso, una massima: Non è permesso esaminare la legge nelle parole staccando l'una dall'altra, negli articoli leggendone uno indipendentemente dall'altro.

Incivile est, diceva il giureconsulto, *nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita judicare vel respondere*.

Ora quando ella mi esamina un articolo, me lo deve esaminare in correlazione con tutti gli altri articoli della legge e del progetto.

Non è permesso leggendo l'art. 1° del progetto dire che il legislatore vuolsi occupare della maniera onde devono farsi le citazioni, immutando il sistema del vigente Codice di procedura, e ciò perchè è detto che tutte le citazioni a comparire in giudizio si fanno ad udienza fissa.

L'onor. Pellegrini conosce meglio che ogni altro che tanto vale dire, per chi è esercente, *citazione a udienza fissa*, quanto

vale il dire *procedimento sommario*. Io non 'credo che vi sia magistrato, giudice consulto, avvocato in Italia il quale possa negare che quando si dice doversi fare la citazione a udienza fissa non si voglia dire che debba la causa istruirsi col procedimento sommario.

Ora soltanto perchè in quest'articolo si dice prima a udienza fissa e poi si dice *tutti i procedimenti si fanno con il rito sommario*, ergo la contraddizione, ergo la inconseguenza! No, legga l'onorevole Pellegrini tutto il complesso della legge e vedrà che unica è l'idea, unico il sistema.

Il procedimento col rito sommario è la regola, il procedimento col rito formale è l'eccezione. Questo solo si legge nel complesso della legge.

Certamente, onorevole Pellegrini, l'Ufficio centrale ha fatto il suo dovere dicendo: che formule diverse ne possiamo e ne sappiamo adoperare anche noi.

Se ne potevano e se ne potrebbero adoperare parole diverse di quelle che sono state adoperate nel progetto, ma quando il Senato trova che dal 1868 si riproduce e si ripete sempre lo stesso progetto di legge, con le stesse idee per lo stesso oggetto, cioè ridurre i giudizi tutti col rito sommario, cioè abbreviare il termine delle questioni, e questo si vede che è patrocinato, mi si permetta di dirlo, da tutti quelli che in Italia si possono chiamare e possono essere chiamati, non da oggi ma anche nel passato, autorità che impongono, allora io ho ragion di credere che il progetto di legge è stato studiato, discusso, e ponderatamente presentato al Senato.

La conferma poi di tale verità risulta dall'adozione del rito sommario con prudenza del magistrato che generalmente cerca d'evitare gl'inconvenienti deplorati mettendo le parti nella condizione di conoscere vicendevolmente i documenti e le ragioni che su questi documenti si fondano e che costituiscono la base delle domande e delle eccezioni delle parti. Epperò il progetto in esame più che studiato, discusso e ponderato, ha avuto anche la sanzione della pratica constatata nei tribunali, nelle Corti, nel Foro.

Ma qui insorge l'on. Pellegrini (e più feroce) ma se voi avete consuetudini - se il Foro e i tribunali hanno riconosciuto questa verità e l'hanno attuata, a che codificarla? Seguite lo stesso sistema come lo seguite per le altri parti del Codice malgrado le riforme reclamate. Abbiamo bisogno di riforme nel sistema del procedimento per l'espropriazione, per la divisione e così successivamente.

Non credo che tutto questo discorso può avere influenza riguardo al piccolo progetto di legge in esame: perchè la ne-

nessità relativamente al giudizio di divisione, e di espropriazione, certo non è stata rivelata con quell'intensità come quella di istruire le cause col procedimento sommario. Certo tra i documenti e negli archivi del Parlamento non abbiamo per quella materia tanti progetti di legge quanti ve ne sono per questa.

Dunque abbiamo anche la prova provata che le altre modificazioni che possono essere richieste ai Codici di procedura, di commercio e civile non sono state richieste con tanta intensità come è stato richiesto questo.

Ma se la giurisprudenza, se la consuetudine hanno ammesso questo sistema, a che la codificazione?

Onor. Pellegrini: non scendo qui a fare una discussione sulla necessità o meno della codificazione col sistema di coloro i quali credono che lo sviluppo della scienza del diritto sarebbe meglio e più completo abbandonandolo alla consuetudine anzichè codificandolo.

No, non è questo nè il luogo nè il tempo per tale discussione.

Ma l'onor. Pellegrini da quel valente giureconsulto che è, da quel praticante che ha fatto conoscere di essere, conosce e sa come appunto per il mutare dei magistrati nelle diverse Corti, nei diversi tribunali, questi sistemi vanno ad essere modificati.

Oggi abbiamo un presidente alla Corte od al tribunale il quale è più o meno condiscendente, il quale esercita una maggiore o minore influenza per fare depositare i documenti o per farli rilasciare a seconda dei bisogni. Domani ce n'è un altro il quale è molto più rigido e dice: La disposizione della legge è assoluta; voi non avete il diritto, ed io non ho il potere, d'imporre che i documenti sieno depositati nella Cancelleria, dunque mi sobbarcherò, subirò il sacrificio di aspettare tre o quattro ore perchè voi studiate i documenti, ma ciò deve farsi all'udienza, e se non avete il consenso del vostro collega voi sarete ridotti nella posizione di dover studiare i documenti alla pubblica udienza, ed il presidente sarà longanime di aspettarvi; mentre domani od in altro luogo, viceversa il presidente impone ed ordina che i documenti sieno depositati nella cancelleria.

Per evitare, onor. Pellegrini, questa disuguaglianza, per evitare questo arbitrio (perchè ella sa come anche questi arbitri stessi producono degli attriti fra Foro e magistratura) si richiede la sanzione del progetto in discussione.

Io non scendo, onorevole Pellegrini, allo esame singolare del disegno di legge, perchè ella mi ha stabilito una propo-

sizione pregiudiziale. Ella ha detto: Il progetto deve essere respinto perchè non è studiato, perchè non è esaminato.

Io ho voluto respingere prima questa sua accusa, e credo che il Senato non si arrenderà alle sue asserzioni.

Quando poi saremo alla discussione degli articoli avrò l'onore di dimostrare all'onor. Pellegrini che il giudizio sommario resta perfettamente inalterato, quale il Codice di procedura aveva stabilito, e che quello che si è fatto col progetto è esclusivamente e limitatamente tendente ad impedire non cosa che fosse comune al Foro, alla Curia; ma quello che eccezionalmente nella Curia, è stato sperimentato o si potrebbe sperimentare da coloro che potessero anche chiamarsi indegni di appartenervi.

Dopo ciò devo aggiungere una sola parola. L'onor. Pellegrini vi ha detto che con questo sistema, o meglio col sistema del progetto, che è presente al Senato, le cause vengono ad essere allungate ed i dispendi ad essere maggiori. Questo, onor. Pellegrini, me lo permetta che lo dica, è una asserzione non soltanto gratuita ma smentita dal testo della legge. Grazie a questo progetto di legge le spese vengono ad essere immensamente diminuite, e basta il solo fatto che tutto ciò che si stabilisce avanti il presidente non ha bisogno di essere notificato, non ha bisogno di essere ridotto in carta bollata, non ha bisogno di alcuna spesa.

Questo è un gran vantaggio per chi conosce il procedimento; questo costituisce una grande economia. Ed al proposito devo anche aggiungere una osservazione relativamente alla economia dei giudizi.

Diceva l'onor. Pellegrini: Voi mi fate la citazione a comparire davanti il tribunale. Ebbene io vado davanti al tribunale e poi venite coll'altro articolo a dirmi che mi devo presentare al presidente.

Come fa questo presidente, il quale deve presiedere il tribunale, e poi si deve dedicare alle disposizioni di legge per il differimento delle cause?

Onorevole Pellegrini, siamo avvocati entrambi, conosciamo bene l'uno e l'altro, come si fa questo procedimento. La citazione è avanti il tribunale, il tribunale sente la chiama delle cause e il tribunale assiste completamente inoperoso al differimento di queste cause, all'ordine delle prove delle istruzioni consentite dalle parti.

Ebbene che cosa si fa con questo progetto? Il presidente si presenta solo all'udienza e conseguentemente lascia al tribunale o lascia a coloro che ne fanno parte di poter studiare,

di poter scrivere ancora qualche considerazione su qualche sentenza da pubblicarsi.

Non occorre la presenza di tre magistrati per differire la causa, non occorre la presenza di tre magistrati per dire alle parti: Siete d'accordo, andate ad eseguire le prove testimoniali. No, questo non fa che semplificare il procedimento, non fa altro che facilitare quel procedimento sommario che precisamente è quello che si voleva, e che è stato istituito come principio, come base.

Dunque avete l'economia, avete la facilitazione nel procedimento, e insieme, credo, il magistrato avrà più tempo per studiare ed esaminare le cause.

Non mi occupo di tutte le altre osservazioni relativamente ai singoli articoli, relativamente al rapporto o alla nomina del relatore, perchè tutto questo, sarà dimostrato, che lungi dal condurci alle conseguenze volute dall'onorevole Pellegrini, conduce a conseguenze contrarie, quindi mi auguro che il Senato vorrà dire di procedere oltre nell'esame di questo progetto di legge. (*Bene*).

Presidente. Stante l'ora tarda e dovendo parlare ancora l'onorevole ministro, rimanderemo il seguito della discussione a domani.

TORNATA DEL 26 MARZO 1901

Presidenza del Presidente Saracco.

Presidente. L'ordine del giorno ora porta: Continuazione della discussione del progetto di legge: "Riforma del procedimento sommario".

Ieri, come il Senato ricorda, si iniziò la discussione generale sulla quale aveva chiesto di parlare il ministro di grazia e giustizia e culti.

Ha facoltà di parlare l'onor. guardasigilli.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Onorevoli signori senatori. — La critica vivace ed acuta, alla quale fu fatto segno il disegno di legge dall'unico oratore che prese ieri la parola, ebbe confutazione efficace e dotta dal relatore dell'Ufficio centrale. A me non resta quindi se non che dire in brevi parole, perchè io lo abbia accolto con favore e perchè io non

Legge sulla riforma del procedimento sommario.

possa convenire nella contraria opinione del mio amico l'onorevole senatore Pellegrini.

In una cosa mi trovo d'accordo con lui e cioè nel pensiero che per un sentimento di profonda deferenza verso il Senato, accettai il disegno di legge ed espressi il desiderio che ne fosse affrettata la discussione. Ed invero, nessun dubbio intorno ad esso tormenta l'animo mio, ma se alcuno ne avessi, basterebbe a tranquillarmi il fatto che la riforma proposta sostanzialmente e nelle sue linee generali ebbe qui altre volte unanime consenso di approvazione e di suffragi; cosicchè l'Ufficio centrale accettandola non domanda, come piacque di dire all'onorevole senatore Pellegrini, di approvare puramente e semplicemente le deliberazioni della Camera elettiva, ma ripiglia e consacra l'opera riformatrice del Senato del Regno. Nè l'avvicinarsi o il succedersi delle proposte legislative, senza che, in tanto svolgere d'anni, nessuna abbia avuto la ventura di essere convertita in legge, è, come piacque supporre ed affermare, un argomento contro la bontà del concetto che tutti ugualmente le domina e del fine che vuolsi con esse raggiungere. Infatti è noto che le opposizioni ed obiezioni sollevate nelle assemblee legislative e fuori concernevano solo disposizioni di indole secondaria, mai contrastarono l'opportunità e la necessità della riforma del procedimento civile. Anzi, gli stessi Congressi giuridici, ricordati ieri dal senatore Pellegrini, pur suggerendo modificazioni ed aggiunte alle varie proposte legislative, esprimevano l'aspirazione ed il voto che queste fossero sollecitate ed attuate.

E di questa corrente dell'opinione giuridica, sono testimonianza e conferma gli stessi disegni di legge presentati dal 1868 in poi e riprodotti al rinnovarsi quasi di ogni sessione o di ogni legislatura, progetti che ricordano e portano nomi illustri di eminenti giuristi dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

E spero che, di fronte a tanti e sì autorevoli precedenti ed esempi, non me ne vorrà l'onorevole mio amico il senatore Pellegrini, per quanto io mi sia estimatore sincero del suo valore e della sua competenza, se non mi lascio indurre dalla sua sottile dialettica a discostarmi dalle orme segnate da tanti miei illustri predecessori.

Non nego che le censure da lui mosse abbiano la parvenza di essere gravi, anche perchè svolte con sottile argomentazione, ma l'onorevole relatore ha dimostrato con evidenza di ragioni quanto siano fallaci, facilitando così il mio compito, e assegnandolo in modesti confini. Onde a me non resta che aggiungere brevi considerazioni, limitate specialmente alle critiche che si riferi-

scono all'opera e all'azione del Governo, e che toccano coloro i quali, in questa riforma, erano a capo del Ministero di grazia e giustizia, quante volte essa fu proposta.

Io posso parlarne con animo sereno ed imparziale, poichè, nel lavoro passato non ebbi che la parte modesta assegnatami quale presidente della Giunta parlamentare che riferì sopra il disegno di legge di cui, se la memoria non mi inganna, si occupò accogliendone i concetti uno degli ultimi Congressi giuridici.

L'onor. Pellegrini moveva un rimprovero ai guardasigilli che li proposero, ed a me, di non aver dato cioè la preferenza alla riforma d'altri istituti giuridici non più rispondenti nè adatti alle nuove esigenze dei tempi e dei mutati costumi. Egli accennava ad alcune, tra le quali quella sui giudizi d'esecuzione, e si dolse soprattutto che non siasi pensato a correggere il sistema fiscale che costituisce un pesante fardello a danno di quanti adiscono i tribunali.

Io potrei soggiungere che ben altre e più ponderose riforme domandano l'attenzione del Governo e del legislatore e soprattutto quella degli ordini giudiziari, dei Codici di rito civile e penale. Inoltre potrei indicare altri istituti giuridici dei quali si esige e si impone la riforma.

Però, nè io nè altri, anche di me maggiore, potrebbe assumere senza iattanza non solo l'impegno di descrivere fondo a tutto l'universo giuridico, ma neppure promettere di porvi mano ad un tempo e presto. Con ciò non intendo dire che alcune riforme tra le ricordate poc' anzi, non meritino di essere sollecitamente sottoposte alle deliberazioni del Parlamento e prima fra queste, quella dei giudizi d'esecuzione, la quale conviene sia studiata e presentata con sollecita cura.

Se bastassero l'energia della volontà e la tenacia e fermezza di propositi, potrei dare la promessa sicura che sarà, come ne ho il desiderio, rinnovato nel Ministero di grazia e giustizia quel periodo di feconda operosità, che diede all'Italia le riforme del Codice e l'unificazione della Cassazione penale e che gettò le basi di una salutare e radicale innovazione degli ordini giudiziari. Ma la necessità, e se vuolsi, l'urgenza di altre riforme non può invocarsi per insorgere contro questa che esaminiamo. Non si tratta, di fare la scelta tra l'una o le altre. Quelle sono ancora una speranza, questa è pronta e matura e, pel miraggio del meglio, non è lecito mettere da parte tanti anni di lavoro e di studi compiuti a fin di rendere normale e legale il rito civile dei nostri tribunali.

Lo stesso senatore Pellegrini non lo può disconoscere. Egli, infatti, rimprovera all'Ufficio centrale e al ministro proponente

di codificare la consuetudine, opera che egli reputa inutile per trarne la conseguenza che si raggiungono risultati opposti a quelli che si vogliono conseguire.

Or tale argomentazione, se non m'inganno, dovrebbe logicamente condurci a giudicare il progetto di legge indispensabile. Infatti, essa ci pone di fronte a questo dilemma: o la pratica applicazione delle disposizioni della procedura civile e della consuetudine che vogliamo codificare è buona; o non lo è, e mal risponde ai fini della buona amministrazione della giustizia e ai principi del diritto giudiziario.

Nella prima ipotesi il legislatore colla progettata riforma obbedirebbe al precetto di conformare le leggi ai fatti concreti, e terrebbe conto d'una condizione di cose che esiste, la quale è entrata nelle consuetudini e risponde ai bisogni del paese, ma non trovasi in armonia colla legge scritta.

Nella seconda ipotesi evidentemente il legislatore mancherebbe al debito suo, se lasciasse perpetuare una consuetudine cattiva nell'amministrazione della giustizia.

Io ho fatto ed esaminato queste due ipotesi, e in base al ragionamento stesso del senatore Pellegrini, il quale, come notai poc'anzi, mentre reputa inutile di codificare la consuetudine, che, secondo egli opina, dà alla legge una pratica applicazione, nello stesso tempo giudica biasimevoli e dannose le disposizioni contenute nel disegno di legge che disciplina con regole uniformi per lo Stato ciò che la consuetudine ha adottato e stabilito.

Quindi tanto più evidente e necessaria l'opera del legislatore, tanto più improrogabile il suo intervento.

Ma la necessità di esso sorge e si impone altresì avuto riguardo alle condizioni di fatto in cui si svolge il procedimento civile, secondo fu notato alla Camera dei deputati e fu ricordato in questa assemblea. Esso infatti non è oramai più regolato con norme fisse e costanti dalla legge, ma si esplica e si svolge al di fuori della legge e contro la legge; tanto che quello che la medesima ha stabilito come regola, cioè il procedimento formale, è diventato l'eccezione, ed il sommario è diventato la regola; e, ciò che è più degno di nota, non uguale nelle diverse sedi giudiziarie; poichè, come pochi ignorano, sono varie la giurisprudenza e la pratica.

Questa anormale condizione di cose si spiega e, potrei dire, ha la sua giustificazione nei precedenti legislativi ieri ricordati.

Nel 1865 appena promulgato il Codice di procedura civile (al quale oggi muovono o rinnovano accuse che non debbono farci dimenticare che fu opera di eminenti giuristi i quali seppero, ed in brevissimo tempo, dotare il paese d'un Codice di

rito
spos
criti
norm
Fi
com
essi
scus
vazio
Er
lora
sero
tera
suet
cons
modi
rego
dove
cenn
neva
ner s
istan
comm
185.8
Ne
esiste
cedin
Italia
cause
Ma
preva
il Reg
sistem
gislaz
Com
che m
in cor
Infatti
ideati
tivo in
svolge
Altr
supple
plicate
bilite

rito necessario all'unificazione legislativa), nel 1865, dico, le disposizioni riguardanti il procedimento furono soggette a vive critiche, specialmente dove perturbavano ed urtavano contro norme, metodi e sistemi inveterati.

Fin dal 1868, e quindi poco dopo attuato il nuovo Codice, cominciarono i progetti di legge tendenti a modificarlo e con essi gli studi e le proposte di giuristi e Commissioni, e discussioni parlamentari che accennavano a non lontane innovazioni.

Era naturale che disposizioni del Codice, le quali fin d'allora parevano destinate ad essere radicalmente mutate, perdesero nella pratica ogni efficacia e rimanessero presso che lettera morta. Così, di fronte alla legge, sorse ed è posta la consuetudine. Ma quale consuetudine? Non lo dimentichiamo; una consuetudine, la quale ha nella pratica forense essenzialmente modificato la legge, facendo diventare, come ho sopra notato, regola il procedimento sommario, che secondo la medesima doveva rimanere un'eccezione. Lo dimostrò ieri il relatore accennando a dati statistici che il ministro guardasigilli esponeva alla Camera con più ampi particolari, e che è utile tener sempre presenti. Nell'Italia centrale le cause civili di prima istanza discusse con procedimento sommario furono l'86.79, le commerciali il 95 per cento; le cause civili in secondo grado l'85.89, le commerciali il 99.97 per cento.

Nell'Italia meridionale il procedimento formale quasi non esiste. Il 99.44 per cento delle cause civili si discutono col procedimento sommario; delle commerciali il 100 per 100. In tutta Italia fu trattato col rito ordinario il solo 6.36 per cento delle cause civili ed il 4.40 per cento delle cause commerciali.

Ma se il procedimento sommario è divenuto un organismo prevalente e vigoroso acquistando favore ed autorità, in tutto il Regno, invece nella pratica funziona con tanta varietà di sistemi, che non è compatibile coi principi di un paese a legislazione codificata.

Come può ammettersi e tollerare tanta disformità di metodi che mette davanti i tribunali i cittadini di una parte d'Italia in condizione diversa di quella dei cittadini di un'altra parte? Infatti sonvi sedi giudiziarie e regioni intere dove si sono ideati e si adottarono due periodi delle cause, uno introduttivo in cui s'introduce la causa ed uno di discussione che si svolge in un'udienza successiva.

Altri hanno trovato l'espedito d'una specie d'istruzione suppletiva, mentre altrove vi sono magistrati che vogliono applicare nella loro rigidità le norme sul procedimento civile stabilite nel Codice.

Ora è evidente che non possiamo permettere che il rito civile che è tanta parte della bontà e serietà dei giudizi si svolga in modo diverso tra l'una e l'altra parte del paese.

Basterebbe questa sola considerazione per giudicare la riforma assolutamente indispensabile, non perchè consigliata da idealità o concetti astratti e aprioristici, ma perchè imposta da ineluttabile condizioni di cose e dall'interesse pubblico.

Il disegno di legge si ispira a questi principi e risponde ai bisogni ed alle esigenze della pratica forense, poichè applica con criteri positivi, come ho notato poc'anzi, ciò che è accettato e stabilito dall'uso traducendolo nella legislazione. Non si crea, come fu detto, un nuovo tipo di procedimento, ma si afferma che quello sommario è la regola nella legge come lo è di fatto nei tribunali. Così disponendo, non si perturba ma si disciplina la consuetudine, e si toglie per giunta ciò che vi ha in essa di anormale e di incerto e di men che ordinato. Questo utile risultato si ottiene senza aumentare la spesa per i litiganti, contrariamente a quanto piacque dire al senatore Pellegrini in base a criteri astratti, contro i quali sta la realtà.

Se il procedimento formale è oramai bandito dai nostri tribunali ed il sommario ha la preferenza, questo prova che tra i due sistemi l'ultimo è il meno dispendioso.

Se così non fosse non avrebbe guadagnato progressivamente in tutte le curie del Regno autorità e favore.

Quindi non sono da temersi le maggiori spese prevedute con calcolo pessimista dal senatore Pellegrini.

E così del pari non sono da temere gli altri inconvenienti da lui accennati.

Egli infatti s'impensierisce della disposizione la quale pone un limite ai rinvii delle cause; dimenticando che così si provvede affinchè esse non durino all'infinito con danno dei litiganti e con pregiudizio dell'amministrazione della giustizia.

Ora su questo punto tutto è abbandonato all'arbitrio, e come ben ricordava il mio predecessore alla Camera dei deputati, avviene che per un gran numero di cause si arriva ai 40 o 50 rinvii, e numerosissime poi sono le cause rinviate dalle dieci alle venti volte. Invece colla disposizione a torto criticata, senza disconoscere le ragioni e gl'interessi legittimi che possono consigliare il rinvio, si pone un freno all'abuso dei rinvii non più, come fino ad oggi, giustificati dalla necessità di evitare insidie e sorprese.

Del pari il disegno di legge provvede utilmente a quanto riguarda l'istruttoria sia per le prove precostituite, come per quelle che si debbono formare e raccogliere nello svolgimento del giudizio perchè in modo relativamente semplice e spedito

e con risparmio di tempo si stabilisce un metodo che dà all'istruttoria larghezza e rapidità.

Inoltre a questo utile fine e insieme a risparmio di spesa, giovano le facilitazioni date per poter ricorrere alla citazione per biglietti.

Non credo occorra fermarmi ad altre considerazioni, per convincere il Senato, ciò che del resto è evidente, che il sistema della trattazione di tutte le cause a udienza che costituisce il fondamento del disegno di legge ha, come fu detto nel Congresso di Firenze, pregi e vantaggi contro i quali non reggono teoriche dimostrazioni.

La riforma proposta alle vostre deliberazioni è improntata e s'ispira a quei criteri che si convengono al diritto giudiziario, si fonda non sulla astrazione, ma sulla pratica di fatti positivi e concreti, riconduce alla verità il nostro rito civile. Soprattutto, giova notarlo, ci darà una riforma lungamente meditata e che non si può onestamente sospendere e prorogare. Non aggiungo altro, poichè so di poter confidare nel senno illuminato del Senato, del quale sono vanto e decoro eminenti cultori degli studi giuridici, illustri maestri nelle discipline forensi.

Essi, sono sicuro, vorranno, approvando questo progetto di legge, mostrare che, come sempre, l'Italia è maestra nelle norme e nelle regole del diritto, e che i nostri legislatori provvedono con senso pratico a ciò che è bisogno evidente reclamato da tanta parte del paese.

Pellegrini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pellegrini. Mi permetta il Senato che, un po' per ragione personale, risponda, per quanto brevemente, non tanto alle osservazioni con cui si è voluto ulteriormente giudicare il progetto e che non incontrano le mie osservazioni sul testo di esso, quanto piuttosto alle ragioni con le quali si avrebbe voluto dimostrare che io ho addotto degli argomenti non opportuni o non adeguati allo scopo che mi proponevo o di fare una legge utile o di non toccare il Codice di procedura per non peggiorare quanto la buona pratica ha introdotto.

Io ho messo innanzi due ordini di considerazioni, l'uno era di ragione generale. Era ed è mio convincimento che in Italia si abusava per esuberanza nel legiferare e che sarebbe una opera meritoria, piuttosto che continuare a far leggi, provvedere ad armonizzarle e riassumerle, unificando molte disposizioni, facendo molte abrogazioni, e così alleggerire quel cumulo enorme di leggi e di regolamenti che abbiamo.

Partendo da questo concetto, dissi che quando non vi è as-

soluta necessità, od utilità evidente, non conviene di fare nuove leggi, giacchè ne abbiamo anche troppe; peggio poi è porre mano nei Codici e nelle leggi organiche. Il tutto armonico facilmente si guasta, ritoccando senza necessità qualche parte; e poichè non si può nè si deve rimettere mano ogni giorno nei Codici, le riforme buone e desiderate sono ritardate da quelle inutili alle quali si dà la precedenza.

Questo primo ordine di ragioni non fu favorevolmente accolto nè dall'Ufficio centrale, nè dall'onor. ministro, al quale io rendo grazie delle dichiarazioni fatte, e delle parole cortesi a me rivolte.

Egli ha voluto riconfermarmi nella fiducia, in cui vivo sicuro verso di lui, che attende a presentare sollecitamente alcune delle riforme da me invocate e che sono più urgentemente reclamate. Di ciò prendo atto con lieto animo.

Ieri poi posi innanzi un secondo ordine di considerazioni e dissi: Credo che in ogni caso questo progetto non possa essere convertito in legge, così come fu votato dalla Camera elettiva.

Quello di cui non potrò mai convincermi, e pare a me difficile che debba convincersi il Senato, è questo, che il progetto di legge debba essere approvato tale e quale soltanto per non rimandarlo alla Camera.

Riassumendo il contenuto del disegno di legge, senza venire a ripetere i particolari ieri esposti, questo progetto contiene alcune disposizioni che sono evidentemente inutili, perchè stanno scritte nel Codice di procedura civile; contiene altre disposizioni che stanno scritte nel regolamento giudiziario; contiene altre disposizioni che non hanno a che vedere con lo scopo per cui il progetto fu voluto, e per cui s'insiste a convertirlo in legge.

Per quello scopo, poichè una legge si vuol fare, basta ridurre il progetto a tre semplici articoli, senza alterare la natura e la fisionomia acquisita dal procedimento sommario, senza imporre pratiche e discipline repugnanti a tante curie italiane.

Senza queste mende sarebbe più facile intenderci. Ma quando vedo che la relazione dell'Ufficio centrale dice e l'onor. relatore ripete più volte il concetto, che il progetto essendo stato già approvato dalla Camera dei deputati, sebbene ci fosse qualche menda da correggere si deve approvare così per non ritardare la sua conversione in legge, trovo inutile di presentare degli emendamenti. Però non vedo l'urgenza di fare una legge non buona, soltanto per non ritardare l'approvazione della legge di cui nessuno sente ora il bisogno.

Neppur vale l'argomento che il progetto attuale va accettato così come è perchè così come è lo ha già approvato il Senato nel 1891; così com'è lo avevano già proposto il Mancini, il Conforti, il Bonacci, il Ferraris ed altri guardasigilli.

Ma questo argomento basa sopra un equivoco. Una serie di progetti tutti intitolati della riforma del procedimento sommario furono proposti: ma se io volessi far perder tempo al Senato ed esaminare davanti ad esso i singoli articoli di tutti questi precedenti progetti, troverebbe il Senato che v'è tale varietà fra loro, e fra essi tutti e quello che si sta discutendo che non si può dire che sia lo stesso progetto, nè che il voto del Senato del 1891 approvò quanto ora è proposto. In alcune disposizioni essenziali fu anzi allora votato precisamente l'opposto, l'opposto fu proposto e votato dai guardasigilli precedenti e dall'attuale guardasigilli, dalla Camera dei deputati.

Io non posso nè confondere, nè trattare alla pari disposizioni opposte solo perchè identico è il titolo del progetto.

Si è parlato ieri del progetto Costa e si disse che l'attuale è una riproduzione di esso. Mi basta notare due differenze essenziali, nè dico però che preferisca l'uno all'altro. Nel progetto Costa era reso obbligatorio il deposito dei documenti, qui è facoltativo. Nel progetto Costa non vi è la minima traccia di quella relazione a mezzo del giudice, che costituisce un turbamento nell'amministrazione della giustizia in una gran parte d'Italia; e che viene estesa a dismisura contro il voto del Congresso giuridico tanto rispettabile di Torino, che a mezzo dei più dotti magistrati italiani ne chiedeva anzi l'abolizione. Mi basti dire che tanto poco si può invocare il voto del Senato del 1891 o la relazione Costa per l'attuale disegno di legge, che contro al progetto del guardasigilli, il Senato ritenne col suo relatore Costa, che « ridotta la produzione dei documenti ad una semplice facoltà (come ora propositici, art. 5), il voto della legge e l'intento della riforma sarebbero rimasti lettera morta ». Per quanto contrari alla proposta Costa, a quel voto del Senato, non si dica che ora si tratta di ripetere il voto del 1891. Così il progetto Mancini teneva conto di altri articoli del Codice di procedura, per armonizzare il procedimento formale al sommario, e questa armonia dimenticasi ora.

Dunque l'asserto che si tratta di accettare un progetto già presentato e plaudito da tanti guardasigilli e sanzionato dalla Camera, è una asserzione non corrispondente allo stato delle cose. Più notevoli ancora le differenze col progetto Cocco-Ortu e Morelli. In procedura bastano piccole differenze per apportare enormi differenze pratiche. Qui di grave momento invece le differenze con i progetti precedenti.

Basta il principio generale ora accolto del deposito obbligatorio dei documenti in cancelleria. Anche ora è obbligatoria la comunicazione delle comparse conclusionali. Io ammetto pur quella dei documenti: ma sia una comunicazione vera e seria, non quel deposito in cancelleria, con il carico alla controparte d'andare ivi a studiare i documenti o di procurarsene copia a proprio carico ed a pregiudizio dei termini della propria difesa.

Eppure bastava fare una aggiunta molto semplice alla legge vigente: rendere obbligatoria la comunicazione degli originali mediante la consegna in carta libera della copia dei documenti alla parte contro cui sono prodotti.

Se far ciò sembrava una riforma troppo ardita, bastava ripetere per i documenti posteriormente prodotti quelle disposizioni alle quali è obbligato l'attore dall'articolo 134 del Codice.

L'onorevole ministro mi oppose che alle disposizioni di questo disegno di legge tutt'altro che essersi opposti i Congressi dei giuristi italiani, essi le hanno più volte domandate.

Ma che cosa domandarono? Non di certo tutte le vessatorie disposizioni di questo disegno di legge: ed inoltre quello che poteva essere richiesto alla legge nel 1872, quando fu tenuto il primo Congresso in Roma, non è più richiesto alla legge, perchè non più necessario, 30 anni dopo, poichè appunto nel frattempo la pratica e la giurisprudenza fecero cessare quel bisogno per cui allora poteva occorrere una disposizione legislativa.

Ma poi il Congresso giuridico del '72 che cosa domandava? Chiedeva questo: La riforma del procedimento sommario con la comunicazione degli atti, dei documenti e delle conclusionali, e che a sommario potessero essere trattate tutte le cause.

Ed io questi tre punti li accetto ancora se volete la legge. Non ho preferenza per il formale come obbligatoriamente normale. Ma il sommario neppure divenga obbligatoriamente normale.

Almeno in questo desidererei avere aderenti l'Ufficio centrale e il ministro, che si lasciasse alla libertà delle parti, pur dichiarando il sommario il processo ordinario per tutte le cause, di scegliere d'accordo il formale, senza costringerle ad andare davanti al presidente per provocare un'ordinanza presidenziale che legittimi la scelta del procedimento che è diritto delle parti, se sono concordi.

Perchè imporre ai paesi dove si fa uso e largo uso tuttora del formale, di sopportare la spesa e la perdita di tempo di una ordinanza che è vana formalità se non può essere rifiu-

tata, o che senza ingiustizia non deve essere in potere del presidente di negare.

Il Congresso di Firenze del 1891 fece plauso alla relazione presentatagli, onorevole ministro, dal valentissimo professore Mortara, cioè da colui che fu il più acerbo ed autorevole critico del progetto del 1891, in nome del quale si raccomanda al Senato l'accettazione di questo che discutiamo. Contro il progetto del '91 il Mortara aveva scritto: I pratici e i collegi dopo l'81 erano stati lasciati in pace; nessuno lamentavasi del silenzio, tutti attendevamo una completa revisione del Codice di procedura, ecc.

I voti che scrittori e collegi importantissimi hanno fatto e prima del 1891 e nel 1891 e poi, sono di plauso e di conferma allo scritto del prof. Mortara.

Avrei qui i voti delle curie di Genova e di Milano, di Venezia, ecc. ecc., che domandavano tutte la stessa cosa. Non voglio poi citare i nomi di tanti benemeriti scrittori che scrissero sull'argomento.

Il favore nel pubblico acquistato dal processo sommario, che relazione ha con le mie critiche d'ieri, dirette, non alla desiderata estensione del sommario, ma a mantenerne il carattere suo genuino, per cui sa adattarsi ad ogni necessaria sollecitudine e ad ogni prudente differimento?

Tutt'altro che essermi dichiarato contrario al sommario, è anzi perchè amo questo processo che temo di vederlo toccato da disposizioni, che possono parere innocue ma che temo saranno per peggiorarne la pratica attuazione.

Il procedimento sommario ha avuto tanta preferenza sul formale, per alcuni difetti e lungaggini di questo che ora si dovevano correggere, e che invece turbano anche il sommario al quale si applicano come per l'assunzione delle prove.

La preferenza che si conferma con i citati dati statistici, non fu del resto esclusivamente dipendente dalla libera volontà dei contendenti. In una parte d'Italia il fatto doveva avvenire, perchè la tradizione del Codice per le due Sicilie aveva abituati ad una specie di procedimento sommario ed il formale del 1865 vi era completamente ignoto. Il fatto statisticamente provato, dipende anche da ciò che le cause formali per quattro mesi dell'anno non si possono discutere. Era quindi naturale che si preferisse il procedimento sommario col quale le cause si possono discutere in tutti i mesi dell'anno. Inoltre il numero delle cause sommarie è cresciuto enormemente dopo che il Codice di commercio ha stabilito per tutte le cause commerciali il sommario. Concorre ad accrescere smisuratamente il numero delle sommarie la legge sull'amministrazione dello Stato, per

la quale tutte le cause nelle quali lo Stato è interessato spettano al sommario, perchè forse non vi è legge speciale che sia stata fatta in Italia dopo il 1865 che non abbia prescritto questa forma di procedimento.

Questo è un complesso di cause, le quali non dipendono da spontanea preferenza delle parti e per le quali il procedimento sommario si è generalizzato. La statistica non ha dunque significato per il quale fu invocato. Ieri il relatore dichiarò essergli stato dichiarato che in Piemonte (ed io potrei dire di altre regioni) per abitudini di quelle e di altre curie, il processo formale non è andato niente affatto nel dimenticatoio. La statistica quindi andava esaminata per regioni. Ma tutto questo non dico per contrastare, chè anzi l'accetto pienamente, la dichiarazione del nuovo progetto di legge che dichiara che tutte le cause siano promosse a sommario. Lo dico per confermare quanto sostenni, che è opportuno (e se avrò il dispiacere di non ottenere il mio intento, mi rassegnerò alla volontà del Senato), che si lasci libera la scelta alle parti, se concordi, fra una forma di procedimento e l'altra senza uopo di presidenziale ordinanza.

L'onorevole ministro crede che sia opportuno di legiferare sull'andamento del sommario, perchè non vi è una uniformità nella consuetudine, nell'esplicamento di tale processo; e quindi, data la disformità da regione a regione nel modo di procedere nel sommario, è bene che intervenga la legge per creare questa uniformità, anche nei più minuti particolari, dell'azione giudiziaria.

Mi permetto di dissentire anche in questo. Avrò torto, ma la eccessiva uniformità, della quale si è tanto teneri nella legislazione dei paesi latini, io la credo un male.

Io credo che ogni paese o regione, che ha consuetudini, tradizioni, storia, condizioni di fatto diverse, non deve essere costretto a sacrificare tutto questo, quando è salvato il principio generale della legge. Alcune particolarità nel meccanismo, nel movimento di attuazione pratica del principio, per meglio raggiungere lo scopo comune è bene lasciare che si conformino alle varie esigenze dei luoghi, dei tempi, delle persone, e secondo le locali consuetudini. Non sembra che vi sia proprio questa necessità, nè giuridica, nè politica, di far della gente come dei manichini gettati in uno stampo solo; non vedo perchè ogni curia debba avere una fisionomia identica e non individuale. La necessità delle cose trionferà sempre del vostro uniformismo, e alcune differenze nell'attuazione dei procedimenti torneranno sempre ad esplicarsi. Avete ad esempio qual-

che tribunale in cui sono chiamate in udienza cinquanta o sessanta cause, in altri poche.

In quello siete costretti a non svolgere completamente le cause perchè ne mancherebbe il tempo, e la discussione nella massima parte delle cause o sarà omessa o seguirà *pro forma*. In questo invece alla discussione si darà il più ampio sviluppo. Là si fa ricorso al relatore, non perchè si creda necessario riparare al mal volere o alla incapacità delle parti, ma perchè diventa un mezzo di abbreviare la discussione, anzi in verità per sopprimerla e per anticipare il giudizio.

Lasciate che in ogni paese il procedimento si espliciti secondo la necessità e le tradizioni locali. Chi vorrà dire che non si amministra egualmente bene la giustizia a Napoli, a Genova, a Torino, a Milano, a Venezia, dove le consuetudini nella udienza e nella istruttoria sono diverse?

Quanto all'elemento finanziario fui detto ingiusto verso questo progetto di legge, perchè esso in certi casi permette l'uso della carta libera per certi atti che oggi esigono il bollo, e quindi che porta facilitazioni finanziarie il progetto, non aggravati di spese.

Io non nego che vi siano delle facilitazioni finanziarie nel progetto, ma per volerlo tale e quale approvato bisognava provare, che non portasse seco anche la necessità di aumenti di spese e di tasse. Sarò in un inganno, ma per me esso contiene pure due grandi fonti non solo di pericolo, ma di grave danno finanziario. Vorrei che l'Ufficio centrale ed il ministro considerassero il punto ove si prescrive la comunicazione dei documenti dover aver luogo sempre mediante deposito alla cancelleria.

La comunicazione mediante la cancelleria, come fu detto in seno alla Commissione legislativa del 1865, non fu introdotta e voluta che per sola ragione fiscale, e nel 1865 la Commissione legislativa ne discusse così a lungo appunto per non sacrificare la ragione civile alla finanziaria, nè questa a quella: e perciò ha finito coll'adottare il sistema di Parma, che fu tradotto in un articolo del Codice di procedura, che permette la doppia forma di comunicazione, per originale e per copia.

Io non chiedo contro la finanza che si tolga l'originale, ma che si soddisfi al bisogno che da allora in poi si è venuto a manifestare sempre più, il bisogno del doppio processo, in nome del quale si poteva, e si potrebbe ora, secondo me, regolare questa comunicazione di documenti diversamente da quanto dispone il progetto.

La ragione, per cui è nel progetto il deposito obbligatorio,

è perchè, quando i documenti passano da una mano all'altra, il fisco teme di non iscuoprire qualche fonte di tassazione.

Io sono rispettoso non delle esigenze eccessive, ma dei diritti ragionevoli del fisco, e non voglio togliere al fisco l'esame degli originali. Gli originali li vedranno il magistrato, il cancelliere e l'ufficio di registro, ai quali si continuerà a mandare gli atti a causa decisa. Ma non obbligate le parti durante l'istruttoria alla comunicazione con obbligatorio deposito in cancelleria.

Vi possono essere cause che non verranno forse discusse; e se si vuole e devesi intanto far conoscere i documenti all'avversario, perchè si dovrà farne il deposito nella cancelleria e sottostare a tutte le esigenze fiscali?

Io non voglio rilevare e confutare ulteriori osservazioni. Desidererei solamente venire ad un effetto pratico, e per questo mi sono permesso di prendere la parola ieri e oggi. Vorrei che il ministro e l'Ufficio centrale non mettessero, come caposaldo, il concetto che il progetto deve essere approvato tale e quale, ma concordassero che si può d'accordo modificare.

Non vi è nessuna ragione di urgenza per doverlo approvare come è. Se ciò fosse ammesso, io piegandomi al desiderio dell'Ufficio centrale e dell'onorevole ministro, che si voti su un disegno di legge di riforma del sommario, son qui per aderirvi, riducendolo al minimo necessario od almeno utile.

Concludendo, secondo me, questo progetto potrebbe soddisfare agli scopi ai quali si tende, limitandolo a questi soli tre punti: che mi giova confermare:

1° Dichiarare che tutte le cause saranno trattate col rito sommario, ma lasciando libertà ai procuratori delle parti, di scegliere, d'accordo, il rito formale;

2° Che gli atti e documenti debbano comunicarsi fra i procuratori stessi, o direttamente, o, a loro scelta, col mezzo delle cancellerie, e mediante consegna di copia in carta libera;

3° Che, per l'assunzione dei mezzi di prova concordati fra le parti, basta dare loro atto nel foglio d'udienza. Per tutto il resto, riportarsi alle disposizioni contenute nel vigente Codice di procedura civile e nel regolamento giudiziario.

Se questi sono i vostri intenti, io credo che si possano raggiungere con questi tre soli articoli; e così saranno tolte quelle preoccupazioni che agitarono tanta parte del Foro. E se di queste volete una prova, riandate le discussioni avvenute nei Consigli di disciplina di varie città fra le più importanti, nelle quali il processo sommario, anzichè essere sgradito, è in grandissimo uso.

Presidente. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Carnazza-Puglisi, relatore. Signori senatori. Oggi, dopo il discorso tenuto dall'onorevole ministro guardasigilli, il senatore Pellegrini ha modificato il suo ardore, ed io gli ne sono riconoscente anche in nome dell'Ufficio centrale.

Però mi corre il debito sempre di scagionarmi, perchè egli, più che accusare qualunque proponente del progetto, sventuratamente si è rivolto, non più all'Ufficio centrale, ma al relatore, per rilevare delle inesattezze che, secondo me, non esistono.

L'onorevole Pellegrini ha cominciato dapprima col dire che i progetti che sono stati presentati sono ben altra cosa del progetto che oggi è in discussione.

Onorevole Pellegrini, ciò che ella asserisce è vero per la forma, ma non per la sostanza e per la essenza.

Il progetto Mancini consta di tre soli articoli, divisi in circa cinquanta paragrafi, che erano molto più dei quindici articoli del progetto attuale, ma l'essenza di quelle disposizioni comprese nel progetto Mancini è tale e quale come nel progetto ora presentato al Senato. Dunque niente differenza, così successivamente per tutti i progetti.

La sola, unica differenza che io ho rilevata nella precedente tornata è stata questa, che in origine i progetti sono stati tendenti ad allargare il giudizio sommario, e quindi a fare una enumerazione più estesa delle cause che si potevano o si dovevano trattare col rito sommario, mentre più tardi, e dietro l'avviso dei Congressi giuridici, il giudizio sommario è stato presentato come principio, il formale, come eccezione.

Ma quello che più mi sorprende, lo devo dire schiettamente, è che l'onorevole Pellegrini da una parte censura l'Ufficio perchè non ha tenuto conto dei responsi, dei Congressi giuridici, e dall'altra, quando si prova che ne è stato tenuto conto, dice che quelle sono manifestazioni di dieci, venti o trenta anni addietro!

Delle due l'una: o quelle manifestazioni hanno valore, e ne è stato tenuto conto; o non hanno alcun valore e non so perchè allora sono state invocate!

Dunque mi pare che assolutamente le sue critiche al fatto non reggano. Io non credo come ha voluto dire il senatore Pellegrini che le ragioni addotte, non solo dal nostro Ufficio centrale, non solo dal ministro oggi proponente, ma anche da tutti i suoi predecessori non siano quelle che giustificano l'elevazione a principio del procedimento sommario, ma che siano ben altre. Però se egli ha riconosciuto che altre ve ne sono, io avrei dovuto averlo aiuto per la difesa di questo progetto di legge. Egli generale, che tale lo considero in questa assem-

blea, di fronte a me soldato, egli avrebbe dovuto con la sua autorità coadiuvarmi a sostenere il progetto, perchè a tutte le ragioni addotte egli ne ha altre che reputa più valide e serie.

Finalmente l'onorevole Pellegrini dice, io accetto l'idea del progetto, perchè la riconosco giusta. Meno male!

Però soggiunge, io l'accetto ad una condizione, che cioè il ministro manifesti se intende e se vuole esclusivamente che sia *ad literam* approvato il progetto, ovvero crede che modificazioni vi si possono introdurre e su tre punti.

Non so e non posso interloquire sulla volontà del ministro, cioè: se creda o non creda dover consentire alle pretese del senatore Pellegrini, però in quanto a me, in quanto all'Ufficio centrale mi permetto di dire che sopra quei tre punti sui quali il senatore Pellegrini vorrebbe portar delle modificazioni, le stesse sono inaccettabili per la chiarezza speciale del progetto sul proposito, che si può dire al coperto di ogni critica. Eppure non è possibile che il Senato si arrenda a modificare il progetto in quelle parti.

Prima, egli dice, volete sopprimere il giudizio formale? (*Interruzione del senatore Pellegrini*).

Presidente. Prego di non interrompere.

Carnazza-Puglisi, relatore. Quando non dirò tale e quale il suo pensiero, egli mi dirà che l'ho frainteso e ciò sarà possibile; ma io lo assicuro che l'ho ascoltato con religiosa attenzione.

L'onor. Pellegrini ha detto: Rendete libero il procedimento formale, quando c'è l'accordo delle parti, non c'è bisogno di ricorrere all'ordinanza presidenziale.

Ora, onor. Pellegrini e signori del Senato; nello stato attuale della legislazione il procedimento sommario è limitato ad una serie di cause tassativamente determinate dalla legge, ed ogni giorno, per tutte le altre cause che sfuggono da questa enumerazione tassativa, ricorriamo al presidente per avere l'ordinanza, e vi ricorriamo senza bisogno dell'accordo delle parti, ed il presidente ci rilascia l'ordinanza.

Questo l'onor. Pellegrini lo consente, ma poi non consente che il presidente rilasci l'ordinanza perchè si faccia il procedimento in via formale quando ci presentiamo d'accordo entrambi, vuole che non ci sia bisogno di questa interferenza del presidente.

Ma crede effettivamente l'onorevole Pellegrini che questo sia un ostacolo, una ragione per mutare il progetto, per farlo ritornare un'altra volta alla Camera e quindi tornare ancora ad aspettare dopo 33 anni una modificazione che è stata ed è reputata essenziale, almeno nella nostra curia?

Una modificazione che è stata reclamata dall'indomani della pubblicazione del Codice? Dunque ogni modificazione per questa parte è perfettamente inutile. Il procedimento formale quando le parti lo vogliono è pienamente libero.

Non debbono che andare dal presidente e dire noi vogliamo il procedimento formale. Il presidente non ha forse nemmeno il diritto di opporsi, secondo questo progetto di legge. Dunque nessun ostacolo. Del resto se con la legge che autorizza il procedimento formale non l'abbiamo per 96 per cento, quando poi il procedimento sommario sarà la regola e il procedimento formale l'eccezione, creda pure l'onorevole Pellegrini che questo caso non si avvererà.

Andiamo al secondo punto. Comunicazione dei documenti. Libera scelta.

Onor. Pellegrini, o io forse non comprendo il progetto, non so leggerlo, o è solo l'alta sua autorità che può far dubitare di questa libertà. Qui si dice che i documenti devono essere notificati per mezzo della cancelleria.

Ma chi ha negato e chi può negare, che se domani il procuratore dell'attore si metta d'accordo col procuratore del convenuto e gli dà i documenti nelle mani, non si richieda il deposito nella Cancelleria? Chi mai ha detto che se per avventura si dà la copia di questo documento col visto, tale e quale come è detto nello stesso progetto di legge, si può sollevare alcun dubbio che effettivamente la comunicazione dei documenti abbia luogo.

Dunque avete perfettamente quella libertà che desiderate. Ma se poi il procuratore dell'attore non è gentile di dare i documenti non è gentile di darne una copia e pretende che la causa si faccia, allora havvi la disposizione della legge che dice: deve esservi il deposito del documento nella Cancelleria. Dunque la sanzione è nel caso in cui questo libero accordo fra le parti manchi, ed è giusto, naturale e legittimo; laonde allorché si dice che le parti possono scambiarsi i documenti come vogliono, io rispondo: questo è nel progetto, epperò non havvi ragione di modificazioni per introdurre quella libertà che vi si trova.

Finalmente il terzo punto sul quale egli pretende una modificazione, o non l'ho ben compreso o mi pare che il testo della legge risponda chiaramente ai desideri dell'onor. Pellegrini. Egli dice: quando v'è l'accordo delle parti per l'ammissione di prove, per l'ordinamento d'una perizia, per un'istruzione qualunque, non avete bisogno di ricorrere ai tribunali. E mi pare che l'art. 34 contempli chiaramente questo caso. Perché si legge: « dopo che il presidente abbia dato i provve-

dimenti a lui richiesti e quelli consentiti dalle parti si procederà davanti all'intero collegio ». Dunque se davanti al presidente abbiamo consentito una prova, l'ordine d'una perizia, d'un'istruttoria qualunque non si adisce menomamente il tribunale ma il presidente per ordinarne la esecuzione ciò che corrisponde perfettamente al concetto dell'onor. Pellegrini.

E se questo concetto è tradotto in legge con l'art. 4, domandarne la modificazione non mi pare che sia giusto. Quindi mi auguro che l'onor. Pellegrini — il quale riconosce e ha trovato altri motivi per introdurre il sistema del rito sommario nel procedimento civile — debba venire in nostro aiuto ed essere il primo a votare un progetto che corrisponde a un bisogno sentito dalla Curia e da tutte le parti che si trovano in condizione di averne bisogno. E m'auguro perciò che il Senato vorrà votare il progetto di legge così come è stato presentato dall'onorevole ministro.

Presidente. Nessun altro oratore essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo :

Art. 1. (*V. art. 1 a pag. 185*).

(Approvato).

Art. 2. (*V. art. 2 a pag. 185*).

Pellegrini. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pellegrini. Desidererei sapere soltanto che cosa significa quell'invocazione dell'art. 165 posta nell'articolo.

Non conosco il deposito prescritto dall'art. 165 del Codice....

Carnazza-Puglisi, relatore. La domanda mi pare che sia relativa al procedimento formale...

Pellegrini. Il capoverso dice: « Qualora sia ordinato il procedimento formale, il deposito prescritto dagli articoli 158 e 165, ecc. ». Deposito nell'art. 165 non ne trovo, ma trovo dei termini per la notificazione delle comparse. Qui il capoverso parla di *deposito*, che è cosa opposta alla notificazione.

Ora io questa dichiarazione non la comprendo.

Carnazza-Puglisi, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Carnazza-Puglisi, relatore. Onorevole Pellegrini, se ella vuole interpretare in questo modo la legge potremmo discutere fino a domani, ma certamente leggendo il capoverso dell'articolo 2 che ha enunciato, e leggendo l'articolo 165 si vede, a me pare evidentissimo, che il legislatore altro non ha voluto fare se non abbreviare quel termine. Infatti che cosa dice l'ultimo capoverso dell'art. 2 del progetto? dice che il prescritto degli articoli 158, 165 e 393 del Codice di procedura civile deve

farsi entro *cinque* giorni. Ora se il deposito dei documenti è contemplato dagli articoli 158 e 335 mentre l'art. 165 riguarda il termine per rispondere è chiaro che il legislatore altro non ha voluto fare che ridurre a cinque giorni tanto il termine per fare il deposito quanto quello per rispondere alle comparse. Mi pare che sia abbastanza chiaro, del resto me ne appello al Senato.

Cocco-Ortu, *ministro di grazia e giustizia e culti*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cocco-Ortu, *ministro di grazia e giustizia*. Certamente a prima vista non parrebbe fosse assolutamente necessario ricordare l'art. 165 del Codice di procedura, il quale stabilisce i termini per le comparse, cosa che non ha attinenza diretta coi documenti, ai quali si riferisce l'art. 2.

Coll'aggiunta di quell'articolo si ebbe il pensiero di eliminare ogni dubbio d'interpretazione che poteva sorgere dall'essere stati richiamati i soli articoli 158 e 393, a loro volta richiamati insieme col 165 nell'art. 298 del Codice di procedura civile.

Ad ogni modo ripeto che non vale la pena di fare una modificazione, nel caso il richiamo di quell'articolo fosse nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Carnazza-Puglisi, *relatore*. Per noi il testo è quello firmato dal Presidente della Camera e distribuito al Senato...

Presidente. In ogni caso si tratterebbe di una superfluità. Quindi si può approvare l'articolo, salvo poi, nel coordinamento definitivo, a fare una correzione, se ve ne sarà bisogno.

Niun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 2 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3. (V. art. 3 a pag. 185).

(Approvato).

Art. 4. (V. art. 4 a pag. 185).

(Approvato).

Art. 5. (V. art. 5 a pag. 185).

Pellegrini. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pellegrini. Chiedo all'onor. ministro ed all'Ufficio centrale se accettano almeno che in questo articolo sia soppresso il comma che comincia con le parole: « In tal caso, dopo scambiate le comparse », ecc. fino alle parole: « all'udienza »; perchè dicendo: « incaricherà », s'impone un obbligo al presidente e non si dà una facoltà al magistrato.

Carnazza-Puglisi, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Carnazza-Puglisi, relatore. Mi permetta il senatore Pellegrini di dirgli che l'Ufficio centrale non può consentire a questa soppressione.

Io non ho interloquito per tale questione che il senatore Pellegrini sollevò fin dalla seduta precedente, e non per le ragioni dal senatore Pellegrini addotte, perchè egli meglio d'ogni altro sa che la relazione non implica nè può implicare una manifestazione di voto, e che con la relazione non c'è e non ci può essere equivoco sopra la veridicità dei fatti che costituiscono il sostrato della questione che si presenta al magistrato.

Il nostro Codice di procedura - l'onor. Pellegrini lo sa meglio di me - specialmente nei giudizi formali vuole la relazione. (*Segni di diniego del senatore Pellegrini*).

Ma la ragione vera onde il precetto della legge non è eseguito, come ne possono fare fede quei tanti magistrati ed egregi giureconsulti che lo sanno meglio di me e che si trovano in quest'aula, la ragione vera perchè questo sistema della relazione non è sempre in uso davanti i tribunali e le Corti, è perchè di sovente vi sono magistrati che non hanno il coraggio di parlare alla pubblica udienza.

Ma del resto che la relazione sia una garanzia nell'interesse delle parti e della giustizia, mi pare di una evidenza massima.

Non si può dubitare che i fatti sono la base fondamentale del giudizio, epperò mancando la relazione dei medesimi fatti dal giudice, dovrebbe supplirsi con quella fatta dalle parti, ma se questa fatta dall'attore è contraddetta dal convenuto, chi dovrà decidere e come si potrà decidere?

La relazione del giudice voluta dal progetto costituisce il sostrato giuridico per la risoluzione della causa in modo più breve e più semplice.

Consequentemente l'Ufficio è dolente di non potere aderire alla pretesa dell'onorevole Pellegrini, cioè di sopprimere la relazione del giudice.

Cocco-Ortu, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Io debbo fare eguali dichiarazioni sia per le ragioni esposte dal relatore il quale ha dimostrato che inconvenienti non esistono, sia perchè non converrebbe ora emendare il progetto e farlo ritornare alla Camera, ciò che ne ritarderebbe l'approvazione chi sa per quanto tempo.

Noto però che la nomina del relatore non è obbligatoria ma

facoltativa in quei casi in cui le parti la domandano o perchè l'importanza della causa esiga che l'esposizione del fatto sia chiarita da una persona imparziale, indipendente, e ciò con vantaggio di tutti. Questa disposizione nulla toglie alla speditezza del procedimento sommario.

Per queste ragioni dichiaro di non potere accettare l'emendamento proposto dal senatore Pellegrini.

Pellegrini. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pellegrini. Mi dispiace, ma su questo punto, dovessi anche rimanere solo, domanderò l'avviso del Senato.

La ragione per cui nel sommario fu inserita la disposizione che lascia facoltà al Collegio intero di delegare un giudice relatore, sta nella impossibilità d'intendere lo stato vero dei fatti dalla relazione dei procuratori. Mai alcuno pensò di lasciare libertà di fare domanda del relatore ad una delle parti. Ciò risulta dai verbali della Commissione coordinatrice dei Codici nel 1865. Anche allora fu proposto e per le sole cause formali, che la relazione venisse fatta dal magistrato. Ma si disse da un magistrato autorevole, che la relazione posta a carico dei giudici è un ostacolo alla pronta amministrazione della giustizia, e si deliberò che il presidente dovesse determinare chi questa relazione debba fare. E ciò soltanto nel processo formale.

Poi vi è l'argomento che ieri adducevo riguardo alla poca armonia fra il segreto del voto e la relazione: sta il pericolo o il sospetto, di che tutto fece rilievo la autorevolissima relazione di sommi magistrati comunicata al Congresso giuridico del 1880 ove, intervenuti magistrati e giureconsulti i più autorevoli, si opinò nel senso non solo da me esposto, ma per togliere il giudice relatore.

Ora si vuole introdurre questo metodo in luoghi dove non è stato mai applicato. Porterà inconvenienti gravissimi, e se ne avrà ad accorgere l'onor. guardasigilli.

In questo disegno di legge la relazione del giudice non è soltanto facoltativa, è resa obbligatoria a richiesta d'una parte. Lascio l'ultimo comma dell'articolo il quale non fa che ripetere la disposizione inserita nel codice, ma estendendola dal formale al sommario. Per quanto sia un peggioramento, può difendere l'equità del presidente. Ma il capoverso precedente dove si dice: "incaricherà uno dei componenti del Collegio", contiene un obbligo, dà un precetto, non una facoltà al presidente! Questo è troppo. Nè si può intendere diversamente, anche per il linguaggio diverso dal capoverso ultimo, dove è detto invece che il presidente "può nominare"; invece di sopra si dice "incaricherà".

Questo è un precetto. Quindi io prego il nostro onor. presidente a voler porre ai voti la mia proposta che consiste nella soppressione di queste parole: « In tal caso, dopo scambiate le comparse il presidente, sopra domanda di una delle parti, incaricherà uno dei componenti del Collegio di fare la relazione della causa all'udienza, stabilendo fino a quando le parti avranno diritto di depositare comparse aggiunte e nuovi documenti nella cancelleria, previa notificazione del relativo elenco in carta libera ».

Presidente. L'onor. Pellegrini sa che per il nostro regolamento non si mettono mai ai voti le soppressioni degli articoli o di parte di essi...

Pellegrini. Allora, on. presidente, io modificherei così la proposta per rendere più perspicua la mia obbiezione. Invece che dire: « in tal caso dopo scambiate le comparse il presidente sulla domanda di una delle parti incaricherà, ecc. » proporrei si dicesse: « potrà incaricare ».

È un emendamento.

Presidente. Sta bene; trattandosi di emendamento lo porrò ai voti.

Il comma in discussione dice così: « In tal caso, dopo scambiate le comparse il presidente, sulla domanda di una delle parti incaricherà ecc. ». Ora il senatore Pellegrini propone che si dica invece: « potrà incaricare... ».

Carnazza-Puglisi, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Carnazza-Puglisi, relatore. Pregherei l'onorevole Pellegrini di ritirare la sua proposta. Crede egli che sia utile rimandare questo progetto alla Camera solo per dire *potrà incaricare* invece di *incaricherà*?

Io ho fiducia nel suo senno e credo che egli sarà il primo a votare la proposta del Governo.

Presidente. Insiste onor. Pellegrini?

Pellegrini. Insisto.

Presidente. Allora metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Pellegrini.

Coloro che approvano che invece di *incaricherà* si debba dire *potrà incaricare* sono pregati di alzarsi.

L'emendamento non è approvato.

Non essendo approvato l'emendamento, metto ai voti l'intero articolo 5 come è stato letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6. (V. art. 6 a pag. 186).

(Approvato).

Art. 7. (*V. art. 7 a pag. 186*).

(Approvato).

Art. 8. (*V. art. 8 a pag. 186*).

(Approvato).

Art. 9. (*V. art. 9 a pag. 187*).

(Approvato).

Art. 10. (*V. art. 10 a pag. 187*).

(Approvato).

Art. 11. (*V. art. 11 a pag. 187*).

(Approvato).

Art. 12. (*V. art. 12 a pag. 187*).

(Approvato).

Art. 13. (*V. art. 13 a pag. 188*).

(Approvato).

Art. 14. (*V. art. 14 a pag. 188*).

(Approvato).

Art. 15. (*V. art. 15 a pag. 188*).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

TORNATA DEL 27 MARZO 1901.

Presidenza del Presidente Saracco.

Presidente. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Riforma del procedimento sommario.

Votanti	73
Favorevoli	58
Contrari	15

Il Senato approva.



31 marzo 1901, n. 107.

LEGGE che riforma il procedimento sommario

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno l'8 aprile 1901, n. 83).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Tutte le citazioni a comparire in giudizio si fanno a udienza fissa.

Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata può con citazione per biglietto, notificata all'altra parte, fissare un'udienza prossima, osservati i termini stabiliti dalla legge per la stessa parte convenuta.

Art. 2. Sono trattate col procedimento sommario tutte le cause, ad eccezione di quelle per le quali il procedimento formale sia ordinato dal Presidente sull'accordo delle parti, ovvero dal Tribunale o dalla Corte sulla istanza di una di esse, od anche d'ufficio.

Tali ordinanze possono emettersi in qualunque stadio della causa, sono inserite nel foglio di udienza e non sono soggette a notificazione nè a reclamo.

Quando non vi sia accordo, il Presidente può ordinare il deposito in cancelleria degli atti e dei documenti, e rinviare la causa all'udienza successiva per la deliberazione sul procedimento.

Qualora sia ordinato il procedimento formale, il deposito prescritto dagli articoli 158, 165 e 393 del Codice di procedura

civile (1) dovrà farsi entro cinque giorni dalla data del relativo provvedimento, dalla scadenza dei quali decorrerà il termine fissato dagli articoli 164 e 394 del Codice stesso (2).

Art. 3. Nel procedimento sommario la causa deve essere iscritta sul ruolo di spedizione non più tardi del giorno precedente l'udienza.

Tuttavia quando il Presidente lo permetta, o l'abbreviazione del termine a comparire lo richieda, la causa può essere iscritta nel giorno stesso dell'udienza, prima però dell'ora fissata per l'apertura della medesima.

Art. 4. La comparizione avverrà, nell'ora stabilita per la udienza, davanti il solo Presidente.

Dopo che questi abbia dato i provvedimenti a lui demandati e quelli consentiti dalle parti, si procederà davanti l'intero Collegio alla discussione delle questioni insorte e alla trattazione delle cause.

Art. 5. Ciascuna delle parti ha facoltà di depositare i documenti nella cancelleria almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'udienza, dandone preventivamente avviso all'altra parte nella citazione, o con altro atto posteriore anche per biglietto. Tale termine per le cause commerciali è ridotto alla metà.

(1) *Codice di procedura civile.*—Art. 153. Il procuratore dell'attore, prima della scadenza del termine della citazione, deve depositare nella cancelleria:

1° il mandato per originale o per copia;

2° l'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio fatta dalla parte, se siasi omessa nell'atto di citazione;

3° i documenti originali di cui offri comunicazione.

Art. 165. L'attore, entro giorni quindici dalla notificazione della risposta, può far notificare la sua replica; il convenuto, entro giorni quindici successivi alla notificazione della replica, può far notificare la sua controreplica, e così successivamente.

Art. 393. L'attore deve nell'atto di citazione eleggere domicilio nel comune in cui ha sede l'autorità giudiziaria davanti la quale si deve comparire, con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui si fa l'elezione. Se l'attore abbia domicilio nel detto comune può invece dichiarare la casa in cui ha il domicilio stesso.

Prima che scada il termine stabilito dall'atto di citazione, l'attore deve depositare nella cancelleria i documenti prodotti in sostegno della domanda.

(2) *Codice di procedura civile.*—Art. 164. Il procuratore del convenuto fa notificare a quello dell'attore la sua risposta entro giorni quindici dalla scadenza del termine della citazione.

Può anche rispondere nell'atto stesso, col quale notifica la sua costituzione a norma dell'articolo 159.

Art. 394. Entro giorni cinque successivi alla scadenza del termine della citazione il convenuto deve far notificare all'attore, nel domicilio da esso eletto o dichiarato in conformità dell'articolo precedente, la sua comparsa di risposta, con indicazione dei documenti prodotti, depositando nella cancelleria la copia dell'atto di citazione e i documenti.

In questa comparsa il convenuto deve nello stesso modo eleggere o dichiarare il domicilio.

Le parti o i loro procuratori, sulla semplice esibizione della citazione, sono ammessi ad esaminare i documenti depositati nella cancelleria, a farne copie o estratti in carta libera, ed a farsene rilasciare a loro spese copia legale dal cancelliere.

La parte che ha eseguito il deposito di tutti i suoi documenti, ha diritto di far discutere la causa nell'udienza stabilita, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 382 del Codice di procedura civile (1).

Tuttavia il Tribunale o la Corte può, per gravi motivi, da enunciarsi specificatamente nel provvedimento, rinviare la discussione della causa ad un'udienza prossima.

In tal caso, dopo scambiate le comparse, il Presidente, sulla domanda di una delle parti, incaricherà uno dei componenti del Collegio di fare la relazione della causa all'udienza, stabilendo fino a quando le parti avranno diritto di depositare comparse aggiunte e nuovi documenti nella cancelleria, previa notificazione del relativo elenco in carta libera.

La nomina del relatore all'udienza può essere in ogni caso fatta, dal Presidente, di ufficio.

Art. 6. Qualora non siavi stato deposito di documenti, il primo differimento deve essere accordato dal Presidente, sull'istanza di una delle parti.

Per i successivi differimenti si richiede l'accordo delle parti o dei loro procuratori, o il concorso di giusti motivi.

Dopo il quinto differimento, non ostante l'accordo delle parti o dei loro procuratori, ove non concorrano giusti motivi, il Presidente può ordinare che la causa, se non sia discussa immediatamente, venga cancellata dal ruolo.

Art. 7. I procuratori, nella prima udienza in cui compariscono, devono esibire al cancelliere, che ne prende nota nel foglio di udienza, i mandati e gli atti di dichiarazione di residenza, o di elezione o dichiarazione di domicilio delle parti.

La dichiarazione di residenza e la elezione o dichiarazione di domicilio possono essere fatte anche nel mandato.

Art. 8. Prima della discussione i procuratori, o le parti nelle cause commerciali, si scambiano le comparse conclusionali per copia, e si comunicano i documenti che non siano stati precedentemente depositati.

La comparsa conclusionale deve contenere anche l'elenco dei documenti prodotti in udienza, e non depositati precedentemente.

(1) Capoverso dell'art. 382 del Codice di procedura civile. — Se tra due o più convenuti alcuno sia stato citato in persona propria, o comparisca, e alcuno non citato in persona propria non comparisca, l'attore, se non rinunci all'effetto della citazione contro il non comparso, deve farlo citare nuovamente con la dichiarazione suddetta.

Le aggiunte e le modificazioni negli originali delle comparse conclusionali e nell'elenco devono essere esattamente riprodotte nelle copie comunicate all'altra parte, salvochè questa, o il suo procuratore, apponga il *visto* alle aggiunte ed alle modificazioni contenute negli originali.

In caso di differimento, la comunicazione dei documenti si deve sempre fare col mezzo della cancelleria.

Art. 9. Non ostante il disposto dell'articolo 6, il Presidente, sull'accordo delle parti, può, dopo scambiate le comparse, rinviare la discussione ad altra udienza.

Quando una delle parti abbia dedotto nuove domande od eccezioni o mezzi di prova, o presentati in udienza nuovi documenti, che per importanza o per numero richiedano maturo esame, il Presidente, sull'istanza dell'altra parte o anche d'ufficio, deve ordinare che la discussione sia rinviata ad un'udienza prossima, e che intanto gli atti e i documenti siano depositati nella cancelleria, perchè le parti possano esaminarli.

Nei casi preveduti dal presente articolo si applicherà, quanto alla nomina del relatore, l'ultimo capoverso dell'articolo 5.

Art. 10. Chiusa la discussione, i fascicoli degli atti e dei documenti sono consegnati al cancelliere, il quale appone la sua firma sugli originali e sulle copie delle comparse conclusionali, facendo menzione delle postille.

Art. 11. L'Autorità giudiziaria non può prendere in considerazione documenti non regolarmente prodotti, comunicati o depositati, ovvero non indicati negli elenchi.

Ove si riscontrino difformità tra gli originali e le copie delle comparse conclusionali o degli elenchi, od altre gravi irregolarità negli atti, l'Autorità giudiziaria, sentiti in Camera di consiglio i procuratori delle parti per gli schiarimenti e le rettificazioni opportune, potrà ordinare la riapertura della discussione, e condannare il procuratore colpevole ad una pena pecuniaria da 50 a 500 lire, e nei casi più gravi, anche alla sospensione dall'ufficio fino a 90 giorni.

Art. 12. Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori, se v'è l'accordo delle parti, il presidente provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo, delegando il giudice per l'esecuzione.

Se la causa non si trovi iscritta sul ruolo di spedizione, le parti procedono in conformità dell'articolo 206 del Codice di procedura civile (1).

Il giudice delegato per la istruzione, se fa parte del Tribu-

(1) Art. 206 del Codice di procedura civile. — Per l'ammissione di qualunque mezzo di prova le parti devono provvedersi nel modo stabilito per gl'incidenti.

nale o della Corte avanti cui pende la causa, provvede alla ammissione ed esecuzione delle nuove prove concordate fra le parti prima della chiusura del processo verbale.

Compiuta l'istruttoria, o sorgendo questioni incidentali, il giudice delegato rimette le parti ad udienza fissa con provvedimento inserito nel processo verbale, e non soggetto a notificazione ai procuratori presenti.

Art. 13. La riproduzione della causa cancellata o decaduta dal ruolo di spedizione, quando le parti non siano state rimesse ad udienza fissa, viene fatta dalla parte più diligente con citazione per biglietto notificata almeno tre giorni prima al procuratore, ed in materia commerciale, alla parte comparsa personalmente, osservato per i contumaci il disposto del primo capoverso dell'articolo 385 del Codice di procedura civile (1).

Art. 14. La constatazione di non comparizione e tutti gli altri provvedimenti dati in udienza, sono notati nel foglio di udienza, non sono soggetti a reclamo e le parti hanno diritto di averne copia per estratto.

Art. 15. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con decreto Reale le disposizioni per l'attuazione della presente legge e di coordinamento col Codice di procedura civile e con le altre leggi, nel termine di mesi sei dalla sua data, ed a stabilire il giorno, non oltre il detto termine, in cui la legge medesima entrerà in vigore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

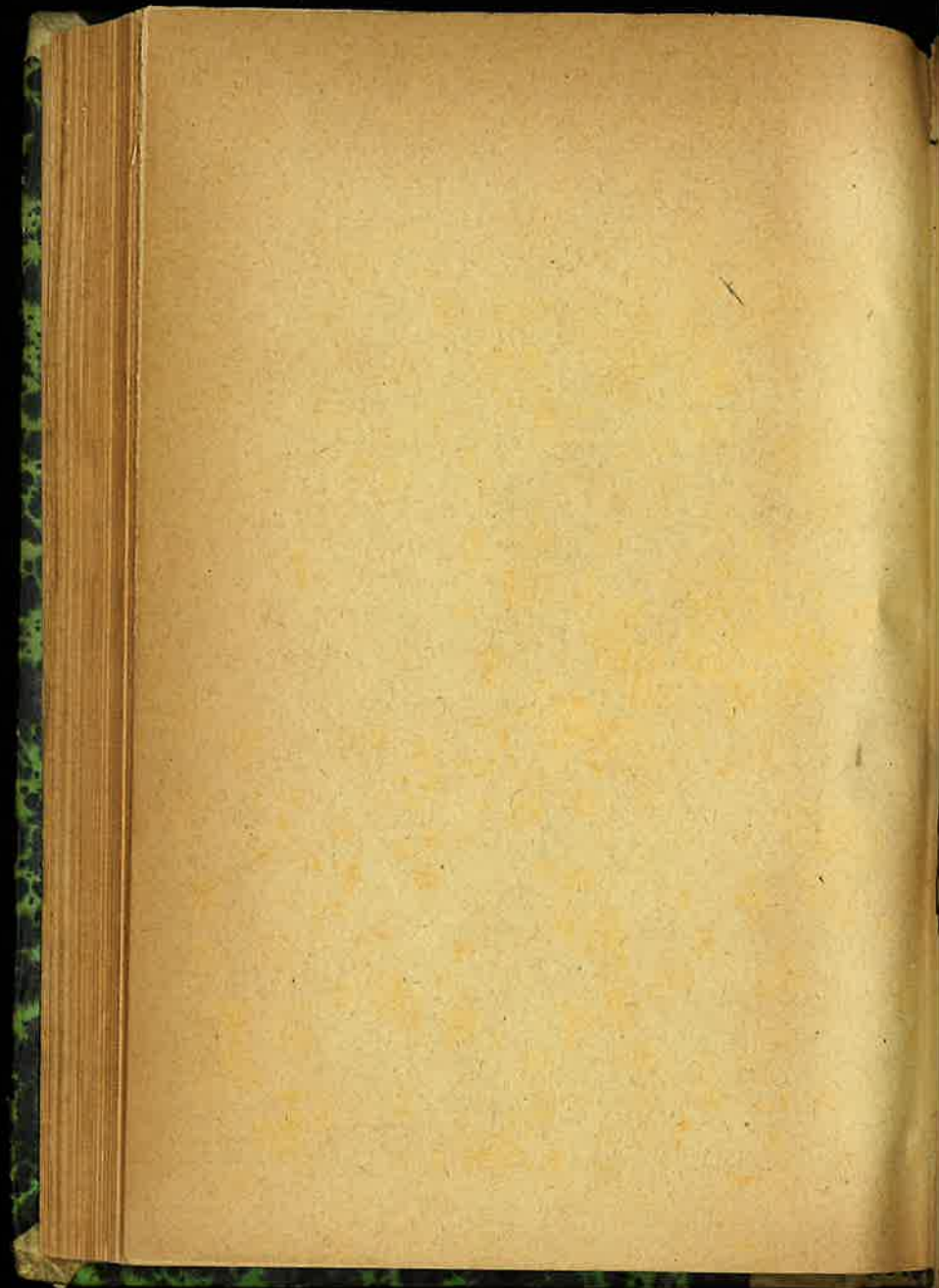
Data a Roma, addì 31 marzo 1901.

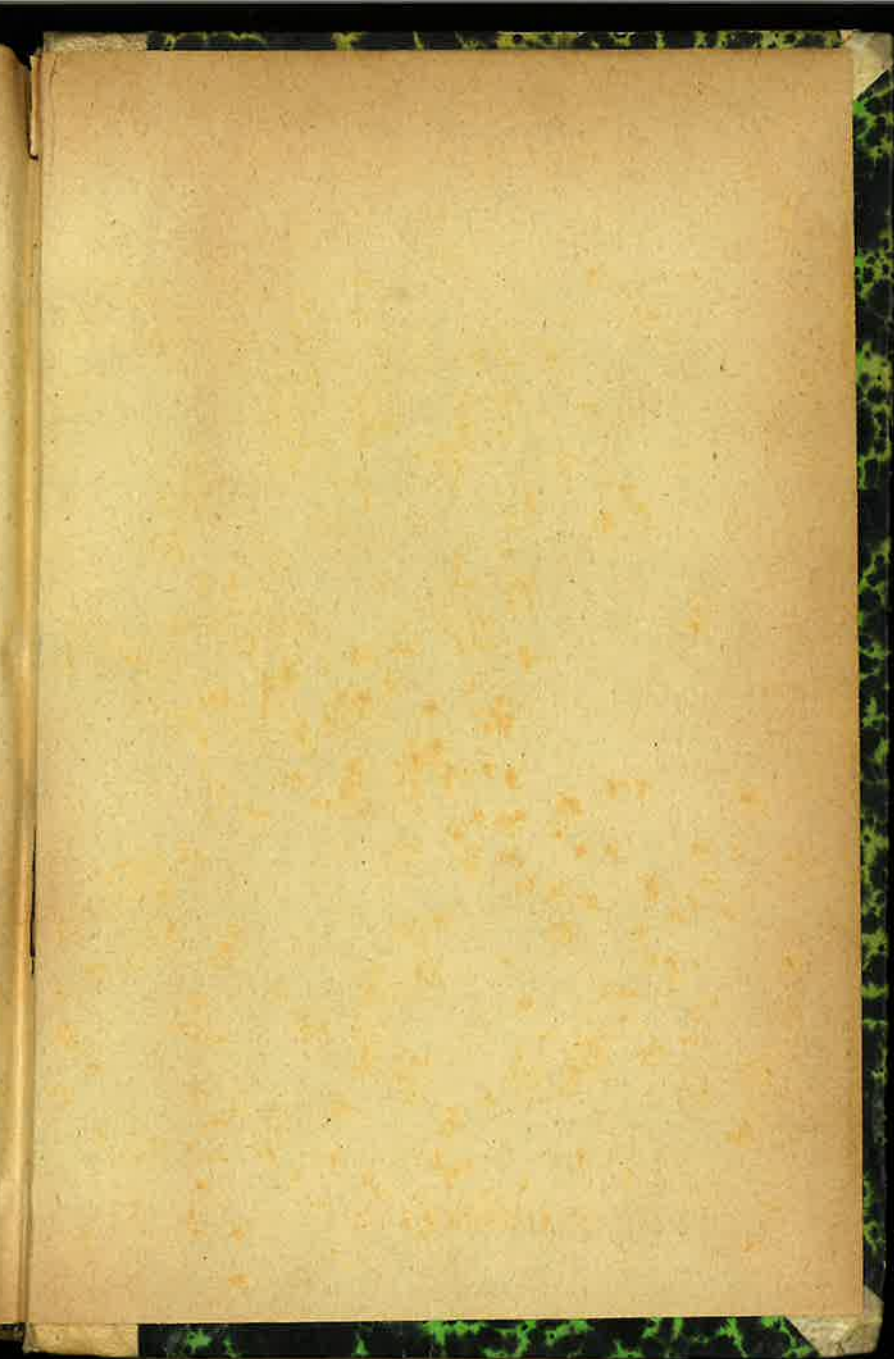
VITTORIO EMANUELE.

Cocco-ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli*: Cocco-ORTU.

(1) *Primo capoverso dell'art. 385 del Codice di procedura civile.* — Quando occorra qualche atto di istruzione si procede come è stabilito nelle sezioni precedenti.





DI
HAT

PRO
C

BI
CE
GR

E
02

MS